ARCHIVIO DI STATO
VENEZIA

DUCA DI CANDIA

BUSTA N. 50 BIS.

Riproduzione eseguita da:
FOTO TOSO - VENEZIA
Anno 1993

Duca di Candia

50 BIS

Parti dei Consigli veneziani
e ordini dei Pubblici Rappresentanti
in Regno, desunti da regg. cancellereschi

Sec. XVII

(doc. 1230. 10 maggio – 1615. 5 dic.)

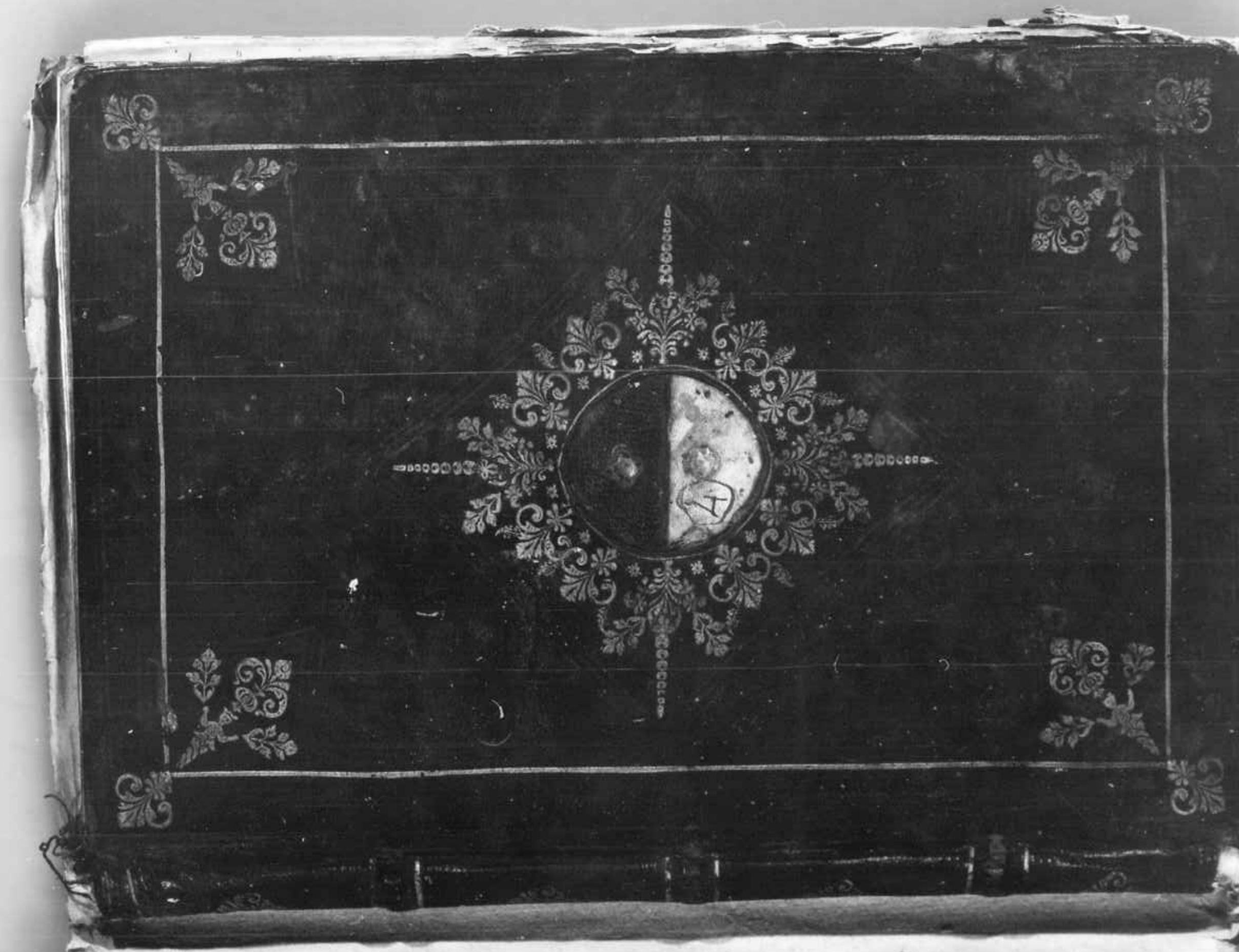
(Lazzaro Mocenigo Duca 1629 - 1631)

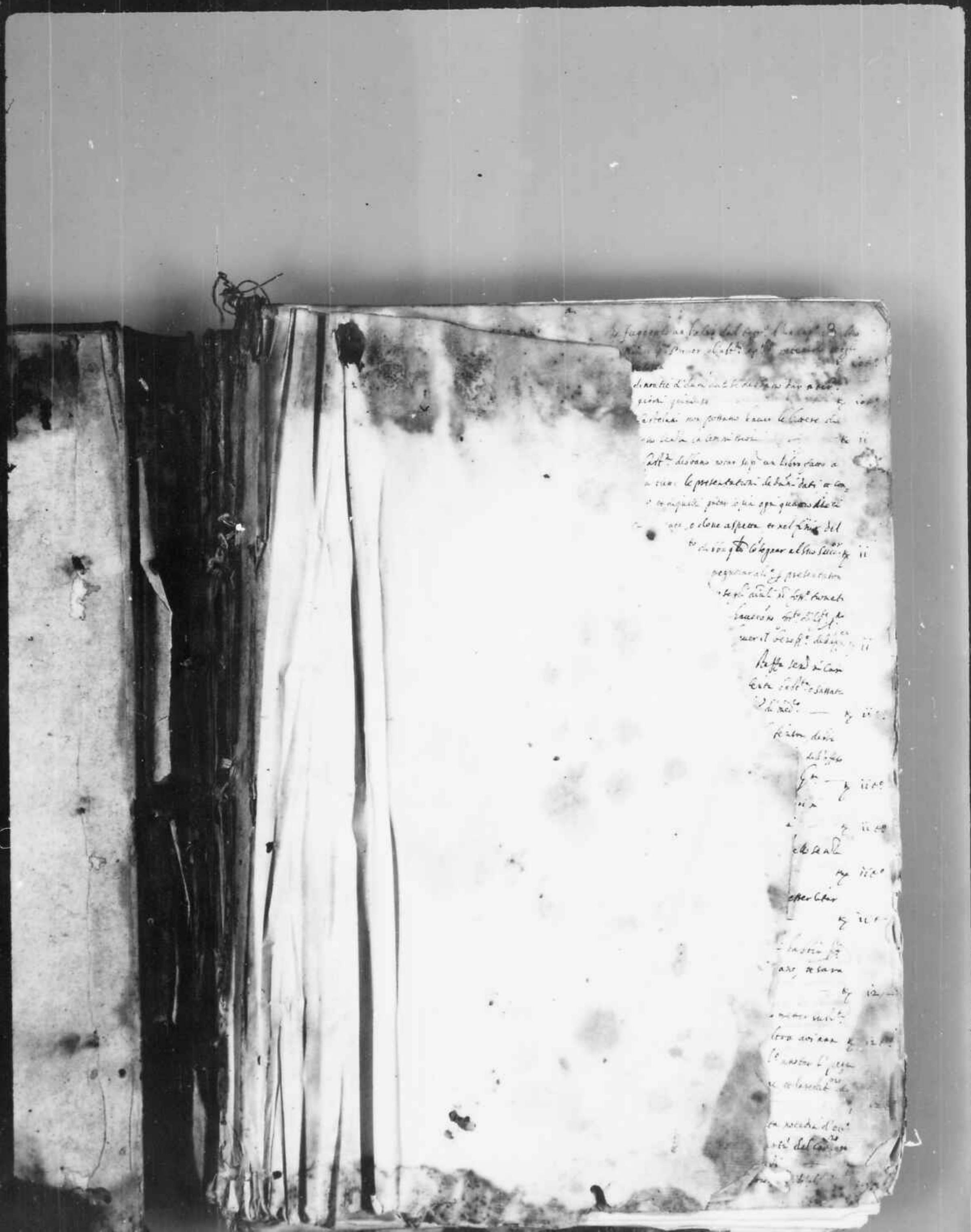
Ordini degli Inquisitori
Sindici ed Avogadori
in Levante

1613, gennaio –

Registro.

Duca di Candia
B 50





Essendo stata Limitata dagl.ni [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
Comittiva delle Capuzzate contro [illegible]
autorità d'esti Capi. di formare [illegible]
Che li Capi. debbano mandar le [illegible]
Che li detti Capi. non debbano [illegible]
[illegible] non portano esti bollettini [illegible]
che non debbano allegger y loro off.li ladri [illegible]
che non arrestino [illegible]
che si obligano subito de trovar [illegible]
[illegible]
[illegible]
che mandando retten. alla sig. [illegible]
[illegible]
che non facino mercantie [illegible]
che esti accusaro la altra [illegible]
che non corteggiscano [illegible]
che pagano d'altra [illegible]
che non debbano pigliar [illegible]
[illegible]
che li Capi della guardia [illegible]
[illegible]
[illegible]
che li Capi. non possano [illegible]
[illegible]
che non debbano [illegible]
[illegible]
che li Capi. [illegible]
[illegible]

che li fuggenti [illegible]
[illegible]
che li denotti d'essi [illegible]
[illegible]
che li Castellani non [illegible]
[illegible]
che li Castel.i debbano [illegible]
[illegible]
che li Capi. non possano [illegible]
[illegible]
che non possino [illegible]
[illegible]
che li Capi. non possano [illegible]
[illegible]
che li Capi. immediate [illegible]
[illegible]
che non debbano [illegible]
[illegible]
che non possino [illegible]
[illegible]
che non debbano [illegible]
[illegible]
che l'accusator [illegible]
[illegible]
che li Castel.i o Capi. non possano [illegible]
[illegible]
che li Capi. debbano [illegible]
[illegible]
che li Castel.i debbano [illegible]
[illegible]

che li Sig.ri con la sua Militia p.ª non possano
tor di pegno li beni, le armi, ni bestie [illegible] 1:35°
che li Sig.ri Cast.ni vadino mascherati di fuora debbano
scrivere li Sig.ri ch'anno in casa &c. — ℔ 135°
che non ostante accusati debbano
dalli Giusd.i precedi la Compulsatione — ℔ 136°
che le denontie fatte siano avanti nel L.o dei
Bollati — ℔ it
che non debbano stendere gradi di parentela
d'ordinario, il loro dell'offeso, se non dell'
offeso, ne del querelato — ℔ it
Risecatione dell'accrescimento della Militia
Corretta e fortificata di potersi guidare — ℔ it
che li Castellani non debbano dopo essere
mandate le querele nelli officij Competenti
et ordinarij d'essi, se per altri pregiudicij
appellationi non dati dalli Sud.i Giusd.i — ℔ it
Ordine sopra li falliti di obligarli di fare
inventarij nel decorso di tutto Gen.o — ℔ 138°
proclama p.a li galeoni preparati — ℔ 139°
ordine p.a li vagabondi, et ladri famosi — ℔ 140
ordine in materia della Delatia d'Ariali — ℔ 141
p.a materia dei Colombi domestici — ℔ 142°
che alle vendite di robbe pegnorate e mitte-
messe in mobili come stabili p.a decisa
la stima, non possano non volendo li Offic.i no-
che alli Sig.ri non s'intenda la roba delli Sud.i avanti
la esecutione, se non della data — ℔ not°
che alli Cond.ti abati dalle Reggie delle Camere
Reginali et altri da essi il Reg.to di Cond.ti
Conduri la realdime assegnati tocchi se
il padroncino, o nel mod.o posto la Condotta
delli Reggi.ti di Cond.ti alli Cond.ti dal Ill.mo Cap.o
se venga mila il altro Capi alli Cond.ti dal Ill.mo
Reginaldo — ℔ not°
che li Sud.i Sig.ri Reggenti superiori da loro
sola fede del loro [illegible] appellar della
loro Condanna del Ill.mo Sig.r Gov.re di Cori — ℔ not°

che li Condannati da qualche luogo Tribunale ordinario
sopra pecuniaria, dalla quale non totalmente gravato
possino haver il benefitio dell'appellatione — ℔ 144°
che li Sud.i al Criminal non possano stendere più
di quattro carte — ℔ 145°
che li Sud.i al Civile debbano stendere non più
di cinque fogli — ℔ 146°
che li Sud.i Sig.ri devono tenere registro per le
cause legierole — ℔ [illegible]
che non si debba tenere Capuero [illegible] alle Sig.re
tati debitori obbligati senza che l'attore dia la
fede — ℔ [illegible]
che non si debba admettere in Giudizio se non debiti
stabiliti fino a ℔ 10 et debbano stare il
Reo in carcere, se pare con le offese — ℔ 10 [illegible]
che li Cap.i contro fuori [illegible] non possano la roba
dei debitori senza [illegible] rendere alla Sig.ra Camera
se debbano proclami [illegible] et esp.ti dalla Sig.ra — ℔ [illegible]
Proclama in materia delli Sig.ri Segretari Segretari — ℔ 23
Ordine sopra il foro delli Cl.ci Camerali Fiscali — ℔ 24
sia proposto della Camera alle Cedole — ℔ 24 [illegible]
che li esp.ti Cerca di potersi partire dal luogo
ove della pregione senza fino al fatto — ℔ [illegible]
che non si debbano accettare denontie sendo della roba
ove del Ill.mo e delli suoi Ministri per quello si trovasse
presente — ℔ [illegible]
che nelli casi che non è rigente pena di sangue
non sia tenuto [illegible] a procurarsela — ℔ not°
che il Cap.o delle prigioni non possa tor più di
10, delli prigionieri se non relatione degli
delli Cond.ti — ℔ not°
che le Rec.re siano confirmate [illegible] dei Padri
Cedro [illegible] sua parte [illegible] — ℔ not°
che pari x.o [illegible] oppure fuori il Cam.o con [illegible]
fuori di Roma non si [illegible] [illegible] — ℔ [illegible]
che non si debba [illegible] [illegible] — ℔ [illegible]

Che non si possa estrar la vida minuta senza [illegible]
Che li Cancellieri non possino ricever a scrivar il
tagliar pietre legne da fuogo dei luoghi Sala
degli ne vadeno alla Caccia nei tempi
di non potersene far fede — ℔ 16 8°

Che li giudici debbano scomputar alli Cast.i loro
servienti i delitti e segueno nei Castelli, e dal
Rettore li vadeno respettivamente intorno di quelli — ℔ 20 0°

Che si debbia mover strepito alle strade e dirupi
per terre fino doppo pasqua la fondata sia cura
di ogni uno — ℔ 26 0°

Che li giudici e Nodari non debbano cavalcar li
Cadi, ringer il comun della villa — ℔ 27 —

Prohibition di tener cani per le Capitanie fino
alle mitade entrar delle città — ℔ 27 —

Alla pena delli quarantotto soprascritti di altrettanti
mesi in Cadena — ℔ 28 8°

Proclama che li Capitani contrafacendo debbano pre-
sentar li loro Privilegi [illegible] — ℔ 29 —

Remissione dell'ordine [illegible] di Cadi — ℔ 29 —

Ordine di giurisdizione delli tutori salariati — ℔ 30 —

Che non si debba andar a cavallo [illegible] per Casa — 30 0°

Che non si debba dissfar Carceri fatte [illegible]
Riparate — ℔ 30 0°

Che li Cadi e Capitani sieno tenuti e debbano andar
ogni anno alle sue giurisdizioni da Pasqua d'Ognissanti
fuori d'Arnida — ℔ 30 0°

Che non si debba andar, ne pigliar colazioni
domestici — ℔ 31 —

Che li Giudici criminali non debbano far le loro posi-
zioni alli Cord.i e remettendole s'intendano
donate alla Corte — ℔ 31 0°

Che non si possa andar contro delli officij per debiti
officij per il contro del Ill.mo S.r Duca tutti di Settembre — 32 0°

Che li Nodari e Criminal non debbano far por-
tar a casa pretii delle Ill.me Giustizie — ℔ 32 0°

Che le appellationi delli officij inferiori non devolvino avanti l'Ill.mo
Giudice — ℔ 33 —

Che li Giudici ellegeri nelli officij infrascritti debbano
[illegible] de giorni otto far notorie le cause de alle-
tato, ricusando detti officij quelli di allegatione
non debbano mancar dalle cause per giorni 8 — ℔ 33 10°

Che li debba notar nelle note le fedi per levar le cauzioni
Il Cancellier [illegible] ricevuti al Capitolo [illegible] ℔ 34 0°
Che possi 40 giorni ogni anno [illegible] fuori degli
debiti con la relatione de medi — ℔ 34 0°

Dell'adulterio si faccia la esposta, et la sede Cath. ℔ 35 0°

Delli putti di non far giuoco con delli minori ℔ 35 0°

Che si debba dar l'audienza doppo vesperi alle ℔ 36 —

Parte toglie la divisione delle Cordelle — ℔ 36 —

Per giurisdizione dei Ladri — — ℔ 39 —

Parte di non si possa bandir fuori dell'Isola, ma
ritenuti con la sospetta alli banditi — ℔ 40 —

Che li tornati stallari, aprir, serrar, veder si deb-
bi aprir sempre ovvero meno, ne loro giurisdizioni
mandar alli altari sagrati — ℔ 41 —

De mandato dell'Ill.mo et Ecc.mo sig.r Giac.mo Foscarini Caualier p.r l'Ill.mo et Ecc.mo Ducal
Sig.ria di Ven.a Proueditor Gn.al, et Inq.r nel Regno di Candia Con auttorità di Cap.o Gn.al da Mar
Si registra l'infrascritta Tariffa dell'off.o delli sig.ri di notte Cosi di Ciuil Como del Criminal

Noi Giac.mo Foscarini p.r Proueditor Gn.al, et Inquisitor nel Regno di Candia Con auttà di Cap.o Gn.al da Mar

Essendosi Certificati delli scriuani delli offitij di questa Città Cosi de Ciuil come de Criminal si trouano li=
=cito di pagarsi le loro mercedi Sicome li pare, et torna Comodo non si essendo alc.a tariffa de tal pagam.ti
il che cedendo a grand.mo interesse de molti, et massime delli poueri et Impotenti, l'indemnità, et
preseruation delli quali Debbiamo procurar Con ogni diligentia, Sicome è mente di S.ta Sig.ria et a
questo notabilm.te disord.ne douendo noi prouueder, p l'auttorità del Generalato nro Habbiamo rifor=
mando il tutto, Constituido, et regolato, che de cetero li pagam.ti delli scriuani dell'off.o del S.r di notte
debbano esser nel modo, che in questa tariffa qui sotto sera Annotato, et non altram.te sotto Irremissibil.e
pena alli scriuani d'esso, che Contrafarano d'esser banditi p anni dieci da questa città, et Iurisdit.ne, et
perpetua priuation di qualsiuoglia pub.co offitio, e delli loro heri Conseguir possa l'accusator ducati Cinquanta.
et Contro le sud.te pene siano tenuti, et obligati di tener publicam.te attaccata ind.o loro off.o la pnte tariffa per ogni
mation de Contrauenti

Al Ciuil

Per ogni Citation — s. — — —

℔ ogni essame di testimonj semplice	2	℔ ogni facciata di copia	2
℔ ogni essame con l'interrogatorij	3	℔ ogni scritta contenente il	
℔ ogni addizione de capite in absentia	2	tenore di quello s'è detto	2
et in contumaciam	2	delle absentie	1
℔ ogni relatione di scritta	2	℔ ogni contradittion	2
℔ ogni volta che li giudici andaranno in piedi a veder			
quale delle parti et loro advocati saranno li scrittura	3		
℔ ogni scritta avante tornesi uno et giuli 2 fin alla			
somma de ducati cento, et da essi in su fin alli mille			
ducati tre da essi fino alli 1000 sij giuli quatro et dal			
in su ogni somma alli 5 per cento	12	per 16	

Al Criminal

Per ogni querela sua denuntia	2	Per ogni scritta di confessione o gola	
℔ ogni inditio et repertum	3	fino ad 01	8 2
℔ ogni loco de citar testj" col capo fatto	1	sacchi in più ℔ ogni altro tanto	16
ad instanza			
℔ ogni essame de testimonio in offesa	3	℔ ogni scritta confirmatoria di mandato	8
℔ ogni interrogatorio ad offesa	3	℔ ogni scritta capital	16
℔ ogni posizione ad offesa	3	tirarlo in rotta giuramento de calunia	
℔ ogni posizione e difesa	2	o altramente fi tera fatta gra	02 12
℔ ogni dilatione senza proroga	3	℔ ogni tanto de mandato mese dare et mettere	
℔ ogni contradittorio de plano	3	soldi uno ℔ per pena fino alli cinquecento in	
℔ ogni contradittorio ordinario	5	sù meno ℔ cento fino alli 200, et dapoi	
℔ ogni essame di testimonio ad offesa	3	ogni altra maggior somma	33 16
℔ ogni atto interlocutorio	3	℔ ogni collegio che si piglierà per altre giurisdi	8 12
℔ ogni scritta pecuniaria fino la somma de		ogni essecutione che si farà de scritte pecuniarie	
ducati cento, uno ℔ cento e dapoi in più fino		ordinarie si pegni nella città maggiori de tutte	
alli 1000, meza ℔ cento, da essi poi ogni		una ℔ cento et meno della città il doppio	
altra maggior somma alli 500 val	3	ogni sbirria ℔ di mandato	
℔ ogni scritta di fruttar, corda, berlina, o		ogni relatione d'animali, di cavalli	
prigion	3	fuor della città, ecceto d'essi in tutto sbirria	
℔ ogni scritta di bando perpetuo	3	ogni cavallo	
℔ ogni scritta di bando ad tempus	3	Declinatorie di giurisdittione ℔ di ottenere delegatorie	
		alle cause dopo fatta copia il tutto	
		la scritturera non deve passar questa alle cause in atto	
		si farà per loro spesa	
		ogni relaxatione	

Die 27 January" fu data la presente tariffa da 3 Dottori Matematici

M. D.

Estratto dal L.o de atti dell'off.o dell'Ill.mi Sig.ri de noue

Die 16 January 1576

[illegible] ordine per l'Ill.mo et Ecc.mo S.r Giac.mo Foscarini K.r Proueditor Gen.l et Sag.r nel Regno di Cand.a
fu trattato il giorno di hoggi nigrello off.o fu restituito secondo l'ordine di Sua Ecc.tia acciò che sia
inuiolabilm.te osseruato il tenor del qual Legimo ut supra -

Douendo dar trattenim.to a molti huomini da Comando et pratichi di marinareria, che habbino da
eleggersi per seruir nelle vinitiane galee che per altro ord.e restato statuito, che siano apparecchiati
per ogni bisogno che potesse occorrer, et essendo conueniente far prouision delli danari che per d.e effetto
saranno necessarij per euitar questa grauezza al Pop.o che per troppo aggrauato di tante altre cose
eccettuata questa l'Ill.mo et Ecc.mo S.r Giac.mo Foscarini K.r Proued.r Gen.l et Sag.r nel Regno di Cand.a
per la presente termination ordina, et statuisce che de cetero tutte le condennation pecuniarie et
che saranno fatte per qualsiuoglia Reggim.to magistrato, ouer Giudice di quello Regno si in pri-
ma come superiore se intendino sempre debbi per cento di quella somma che sarà specificata
in dette condennation, cioè de ogni ducato cento che sarà la condennation, Intendendosi condennato
obligato pagar cento e dieci - et di più che di tutte le sudd.e cioè che si faranno di qualsi-
voglia tribunal si voglia si debba cauar oltre li cento respettiue ordin.e mezo per cento
e delli cento cioè un quarto per cento liquali tutti d.i danari siano applicati alli stipendij, et
trattenimenti delli Conti sottoConti Baron et Capi delle soprad.te vintiquattro galee, che
si hanno da tener preparate, = detti d.i danari siano di tempo in tempo riscossi, et portati
nella Camera delle Città, de quali ne sia tenuto conto a parte per li Mag.i Camerlenghi
non possendo alcun Nod.o o Scriuano di qual si voglia officio Canc.r di Reggim.ti o Rettori
far alcun relattetur, ne dar Copia delle Città, o tantar Effetto a qual si voglia Condan-
= nato, ouer Ciuilm.te Citato se non fauera effettualm.te esborsato li p.i dieci per cento
delle Criminali, et mezo et un quarto per cento delle Ciuili come è predetto, sotto pe-
na alli Contrafacenti di esser priui dell'officio suo et di pagar del suo con un quarto
più per pena, non ostante ordini ò Constitution, che li fosse dato in Contrario, essendo ob-
gati essi Scriuani Nodari, et Canc.ri sotto le med.e pene ogni fine di mese portar
in Camera tutto quello che hauerano riscosso, conuenendo per ciò S.S. Ecc.me a quello
ad esso spetta, che quanto nella presente si contiene habbi ad esser osseruato, et debitam.te fatto osser-
uatamente osseruare, facendo ritirar la Camera et Canc.ri registrar il presente ordine
Data nella Sarca alli 9 di Genaro 1576.

fattata di copie - £ - s. 0
tutta Contrad.a il
o di quello s'è detto
carte
Contradittion £ - s. 0

di Corporation a gabe
£ 8 s.
oga alcun tempo £ 16 s.
e principatu de marin £ 8 s.
ntal £ 16 s.
a q.to sera.to che glande
era fatta gra £ 2 s. 12
di mese dar de mutt.
uto per Ill.mi cen. dieci in
per Ill.mi cento, et dieci
gior hora £ 33 s. 6
le lista di quei che Giurio £ 8 s. 12
lista de tutte polizze &c
nelle città a ragion de sold.
ruori della città il doppio -
d'Istria £ - s. 20
d'Animali di Canette
d.a d'ello in tutto Soldi
£ - s. 20
piuma p.a di potta seguir pagam.to
ra esp.to il giuro
ero pagar spese a le sudd.e
feta
£ 21
di Malamocchi
M. D.

2 -

Estratto dal L.o de atti dell'off.o dell'Ill.mi Sig.ri de notte

Die 16 January 1576

[illegible] ordine per l'Ill.mo et Ecc.mo S.r Giac.mo Foscarini K.r Proueditor Gen.l et Sag.r nel Regno di Cand.a
fu trattato il giorno di hoggi nigrello off.o fu restituito secondo l'ordine di Sua Ecc.tia acciò che sia
inuiolabilm.te osseruato il tenor del qual Legimo ut supra -

Douendo dar trattenim.to a molti huomini da Comando et pratichi di marinareria, che habbino da
eleggersi per seruir nelle vinitiane galee che per altro ord.e restato statuito, che siano apparecchiati
per ogni bisogno che potesse occorrer, et essendo conueniente far prouision delli danari che per d.e effetto
saranno necessarij per euitar questa grauezza al Pop.o che per troppo aggrauato di tante altre cose
eccettuata questa l'Ill.mo et Ecc.mo S.r Giac.mo Foscarini K.r Proued.r Gen.l et Sag.r nel Regno di Cand.a
per la presente termination ordina, et statuisce che de cetero tutte le condennation pecuniarie et
che saranno fatte per qualsiuoglia Reggim.to magistrato, ouer Giudice di quello Regno si in pri-
ma come superiore se intendino sempre debbi per cento di quella somma che sarà specificata
in dette condennation, cioè de ogni ducato cento che sarà la condennation, Intendendosi condennato
obligato pagar cento e dieci - et di più che di tutte le sudd.e cioè che si faranno di qualsi-
voglia tribunal si voglia si debba cauar oltre li cento respettiue ordin.e mezo per cento
e delli cento cioè un quarto per cento liquali tutti d.i danari siano applicati alli stipendij, et
trattenimenti delli Conti sottoConti Baron et Capi delle soprad.te vintiquattro galee, che
si hanno da tener preparate, = detti d.i danari siano di tempo in tempo riscossi, et portati
nella Camera delle Città, de quali ne sia tenuto conto a parte per li Mag.i Camerlenghi
non possendo alcun Nod.o o Scriuano di qual si voglia officio Canc.r di Reggim.ti o Rettori
far alcun relattetur, ne dar Copia delle Città, o tantar Effetto a qual si voglia Condan-
= nato, ouer Ciuilm.te Citato se non fauera effettualm.te esborsato li p.i dieci per cento
delle Criminali, et mezo et un quarto per cento delle Ciuili come è predetto, sotto pe-
na alli Contrafacenti di esser priui dell'officio suo et di pagar del suo con un quarto
più per pena, non ostante ordini ò Constitution, che li fosse dato in Contrario, essendo ob-
gati essi Scriuani Nodari, et Canc.ri sotto le med.e pene ogni fine di mese portar
in Camera tutto quello che hauerano riscosso, conuenendo per ciò S.S. Ecc.me a quello
ad esso spetta, che quanto nella presente si contiene habbi ad esser osseruato, et debitam.te fatto osser-
uatamente osseruare, facendo ritirar la Camera et Canc.ri registrar il presente ordine
Data nella Sarca alli 9 di Genaro 1576.

Commission delli Capit.i Contra fures
D.X. D.o Lo Militar Sanc.e Mariis Crete

Nos Jacobus Cornelius Dux, Aloysius Rezo dictus Capit.s, et Consiliarij
Crete Committimo a ti N.ro fo.
che tu ij, et ciascun Capo del decurio del distretto delli Castelli - - - -
essercitando il detto officio Con dilig.a. Secondo la forma di questa tua Commissione
laqual volemo et expressam.te te Commettemo debbi far la publicar tutti li loro
nelli Casali, et lochi del tuo distretto, acciò che de tutto ne sia alternata —
Volemo et che tu debbi proporer pena nostra cuiusq.s di quelli sia scoperti
come ad altri che te diano agiuto, et favore a prender ladro over ladri
over altri delinquenti. —
Se alcuno achi.a Commesso furto te accusara alcuno over alc.a di detti furti debbi
far dar in nota le lamento suo, et sotto tal suo lamento, notarai li nomi delli
testimonij, le saranno alligati, et te riferiranno a bocca con la cirand.a adem.to
quel tal accusato over accusati esser Colpevoli e detto furto, Sub.o tal lamento
fatto mecterai, et alle forze nostre manderai, mandando Similmente detto lam.to
alli nomi delli testimonij, alli quali testimonij farete Comandam.to nengano all'
off.o nro di notte a testificar, et acciò detti testimonij Castrino Casali nemine torente
pegno, Sub.o poi Canerete fede dall'off.o over da altra, dove aspettarete da
esser andato a testificar gli restituirete tenda spesa altretto —
Verù quel ladro over ladri non potrete mai Caricar inselle mani, non restarete
di mander il detto lamento con far attender li testimonij nengano ut supra
et a far questo effetto Cadrate ter.i dij giorni otto alla più longa sotto pena
de ij. tratting. di Cadauna volta, che Contrafarete, da esi dinari il terzo
all'accusator, et altri dui terzi alla Camera fiscal —
Et se altri te nemira ad'accusar al ladro, sicome li Casi la Corte Castrina dalli
suoi beni ipsorum Cap.s —
Lo ladro restarà oltra la satisfattion del furto, et le pene gli serano date Carcere
et a pagar altro tanto, lo qual applica al nro Commun — —

Immediate

Jmediate che sera jnen il Ladro mi manderete, et sequestrarete apparen-
te la Jstessa cu-
ra li beni del detto ladro, che le trouara esser suoi, ouer la Jstessa alla qual li racco-
mandarete non sarà hilara, ti lauerai a refunder quello el mancarà, e delli beni trouarai
ne darai Jmediate notitia, liquali beni volemo stiano cosi sequestrati fino che sij fatta
la Cordanatia

Quelli a chi sera fatto lo ladronicio debbia manifestar lo ladro ati ouer al Castelan infra
giorni otto doppo, pena de ℔ Lire 25 et prender quello le fosse robba, loqual furto
regnia ni Commun furto non si trouara, pagali duomini di quel Casal, douequel
ladro habitaua ouer nel qual fosse fatto il furto Jtto. quel che el ladro douesse pagar
hilome e detto, habbiando mente dimeno li huomini detto Casal regresso contra chi
ladro, et suoi beni, ouello pagarano p lui, el qual sera preso non possa uscir della
preson p fin che paga, et se tal ladro non potesse esser preso, ouero dalli suoi beni
non si potesse hauer alla tutt fattion debbita, quando cio sij esso ladro andasse nel Casal de
alcun li huomini detto el siano obligati alerendrio; et non lo manifestando al
Castelan ouer Capo li huomini detto Casal siano obligati tutti far tal furto
et ni similibus Caderajena de ℔ 25, della qual pena l'accusator habbia
il terzo et li 2/3 spegna ni Commun

Se non potra hauer el Ladro, che comesera furto, debbano li huomini del Casal
satisfar a colui a chi sera tolto il furto p vista legonda le tutte facte et
fatte p la Jtta. ouer Capo de detti huomini di essa, le mitra g.ni otto el damnado se la-
mentara del furto a lui fatto, et li huomini di quel Casal non manifestara il
tal ladro pur che para, che sia stato fatto il Jtto furto

Se alcun ladro che sara accusato non se potesse mender sia tenuto el Capo. ouer Castella
a chi sera fatta l'accusa denuciar al S.r de quel Casal tal ladro, ouer al S.r di quel tal ladro
et notificarlo et alli huomini del detto Casal, et protestarli, che douessino prenderlo et
mandarlo alla Jtta. se esso Cauallier, et huomini d'esso Casal non lo prenderano, poi
do poi quello hauer nel suo forzo de la a giorni giundese, dopoi che gli sara fatto la denu-
cia al S.r Jtto. et huomini del detto Casal debbia pagar el furto, et cata et mi pena
de ℔ 25 che regna a Comun hauendo pr el detto S.r et huomini del d.o Casal regresso
contra lo ladro, o beni suoi per quello pagarano p lui, et se ale.o ladro fusse da uno
de detti a l'altro, quel Cap.o del detto del qual el detto furto fosse fatto debbia ueni-

er.) uer

) Jmediate

aquel Capº la Capitanaria delqual forse reduto el dicto delinquente et qual altro
Capº debbia esso prender et mandarlo nelle forze della Giustª

Item che letti i Capitanei Castelani et altri officiali Custodi et seruenti Varedi et stimatori
et tutti altri de qualunca condition siano debbano quanti accusar malfattori, li tengono
al suo caxal alcun malfattor doppo la proclama fatta contra esso malfattor facendo
lor accusa alla Sigª Castelan o Capº et debbia tal accusador la terza parte della
de ffi. xx ni laqual volemo cadano i contrafacienti et se ni alcun tempo le pervenirà ni
alcun delli detti officiali debbia lasarlo et non le altra beneficiar el scrivan official de
Consegio cada ni pena de ffi xx et primo dell' offº ne seli sarà dicto official cazar ffi
xx et sia primo dell' offº ne sel sarà stimador over Custodo stagamenti ne prestin
essendo uiltà, ma essendo liberi over famegli paga ffi 10 dalliquali habbia
l'accusator el terzo, l'altro terzo li auogª de commun et essendo sarà accusador la
mità tocagna ni Commun et l'altra mità alli auogª.

Se piu saranno, che farano el furto insieme, et alcun di quelli accusarà l'altro over
li altri Compagni talmte che provengano ni forza della Sigª et delli el qual accusarà
sia assolto della pena, oltra dilo habbia dalli beni di quel ladro over ladri ffi 50

Item per magior spauento de tal ladri ti hadonde, che li habi libertà de punir i ladri
del tuo distretto se el furto sarà da ffi xxv ni zoso solamte ni fur tanto farli rader
il capo, et la barba, et tenirli ni le ppie' forni . . e mazo secondo, che ali tempi apa-
=parerà, secondo la qualità del furto: non volendo anchi se non satisfar el furto
come di sopra si contien, et tu possi' et far tagliare ni pena ffi tre solamte p la volta
robbata

Item se il furto sarà de ffi trecinquanta debbi mandar el malfattor alla Sigª sotto
buona Custodia, il piu presto si potrà con le scritt. come di sopra è detto

Item volemo debbi tenir uno Libro ordinato, et li notar le accuse, li furti et li tutti
et tutti atti che farai, el qual libro a presentar alla Sigª over all' offº di note

Item che tu ne il tuo scriuan non possiate tior don over presente alcuno da alcun che habbia
a far auanti di te per cason del tuo officio sotto pena de ffi 25 p cadaun contrafacien-
=te, et cadauna volta, lo terzo sia dell'accusator, et l'altro terzo alli auogª et l'altro
di Commun

Le contrafattion tuo scriuan del to scriuan, et officiali sono comesse alli stessi di commun

Item volemo che non se debbi impedir contra alcuno, ne alcù possi formarsi di treguin[ta] nacal processo over querela contra tal delinquenti mandatij all'off.° di note —

Item che tutti i Castelani del distretto di Candia, e tutti i Capi sopra i ludri habbia libertà, et potestà di nelli suoi destretti intromettersi prender Carcerar, et mandar qui nel forto nostro tutti li homicidiali

Hor volemo ti faci examinar in Scritt.a alcù testi.° sopra qualche querela se tarano dalle parti volte li clamenti, over querele delli contenti. Sopra le quali farete mandar alli off.ij deputati: questo dicemo, se furto over querela de furto da ff. 3 in sotto, ma da ff. 3 in volte, siamo contenti che tal possi formar processo di examinar, et veder in Scritta

Item volemo che de quattro in quattro mesi debbi mandar el suo Scrivan, et consignar alli Rationali tutti note, e tutto quello aspettarà alla Sig.ria di quello fin allhora fatto de Candia —

Data a 20 July 1594

Ex eodem Libro — Die 18. Aprilis 1594

Advertendo il Cl.mo Reg.to, et Cl.mo Cap.° di Creta che li Capi.ti del Regno per la forma della loro Comittione non hanno libertà di formar processo contra li ladri, e magg.r summa de furti, ne meno tre, per il che spettano molti delitti impuniti, essendo hoggidì molto grand.a alli temerarij maxime delli luochi lontani trasferiti in questa città, aggiongendo alli casi della Comittion di detti Capi.ti hanno deliberato, che detti Capi.ti possano examinar testij. et formar processi sopra qualunque furto, et caso, fino alla summa de ff. 25, li quali poi essi fatti debbano mandar dequi all'off.° che aspettano, acciò che siano esp.ti secondo, che ricerca la Giustitia. Declarando, che non possino tior stapa, ne pagamento ne altro se ne spedischino, se Gra. non sarà espedita la Causa, ma ben intromettersi delli beni delli ladri, e delinquenti, et tenerli loro appresso di se fino all'esped.ne Gra. Item che detti Capi.ti non possino sustituir alcuna persona in loco loro ad'esercitar l'off.° ad'essi assegnato, sotto pena ad essi Capi.ti et Sostituti siano obligati esercitarlo. Item essendo necessario a detti Capi.ti trasferirsi in questa città, non possino ritornar più di otto giorni dequi: ritornando poi alle loro Capitanarie, et essercitando tutte le cose predette, sotto pena de ff. 25, per cadauna volta, che contrafaranno da essi applicati ad'arbitrio della Sig.ria. Declarando ancora il pagamento delle staffe di detti Capi.ti intendersi li ff. 5 per delli quali si fa mentione nella loro Comittion essere per li furti, che non fara di animali menudi. Imperò che se dechiara se debbiano saluer ff. dieci per li furti de animali grossi, acciò che habbino il modo detti Capitani d'esser diligenti contra li malfattori, et alle volte spese delli servienti

Data 18. Augusto 1594

Ex Memoriali C. N. Cr. ad fo 100 t.

Die 29 July, 1532.

Essendo sta fatti Sauodi 15 Zener 1530 gl.ssuior a molte grauezze, et inconuenienti, che si commet-
ter per esser tolta l'auttorità d'essaminar testj alli Capit.i del deserto gli Carorelli da ff.i 25, in loro
rec non dapoi certior figuration alc.a delle loro staffe ouer Carorelli auanti la Sententiation del
Ladro contra la libertà le bene Contra Ord.ni fatti nel tempo di Clar.o q. Giac.o Soranzo, et Cara
colleg.i Pretori nostri, lequal tolta ogni da bene facta la produce l'attuin effetto. Imperoche
l'ano pass.o el giu delli Capit.i Sano abbandonato li offitij, et nul Sano uolsto essercitarli, alle-
gando che . . . priui de utilità delle staffe, con lequal sustentano alla spesa delle Famee
che menano Con loro, et Cauallerizzi non puo far essi offitij, et non potendo essaminar
testimonij, segue desordine grande, che mai piu essi spedir alcu processo, perche grauis
simo modo e dano a quelli testij, che sono . . . di tanta uilta, et bassezza di
de maniera, che questo li Ladri parendoli hauer il campo largo, et legato sono molti
pbldi. Alquel Pretorio uenendo nui Nicolo Mari Duca, et Vic.o Cap.o q. Cara
della sp.a fermità del Cl.mo Cap.o Marc' Ant.o Dieda, et Filippo Albert Cons.r di Con-
sueder, modificando l'ordin nostro fr. statuimo et declariamo che chiun Capit.o
del detto sotto pena de ducati cento p uno, debbano eletter, et hauer fanti sufficien
Idonei, et di buona fama, liquali siano astretti alcuier le querele et accusar li delicti
occorrendo, et saranno allegati p li da.ti Cl.ri p li Carorelli da ff.i 25, nella qual
ellaminatione non se possino far p il Scriuano lo, ma debbia esser p.nte li Capit.ij. liquali
siano obligati sotoscriuer a cadun test.o et Come si ritroua de qui nelli offitij delli Auog.ri
di ff.i di note. uisando di tutti testimonij non sufficienti, ne infami, ne che appeano beneffi.o
ouer maleffi.o giusta la forma della ragion. liquel ellaminatori siano obligati sotto la
pena de dd.i Cent far inter.e degion. ogni alla piu longa hauer hauute le querele
ouer denontie non potendo sotto detta pena ad essa perpetua priuation spacciar
ouer mandar sotto p alcuna denontia ouer querela ne fattion p.ma ne accettare alcuno
Ladro, ouer malfattor ma siano tenuti subito mandar essi processi all'offi.o nro di
notte, dove poi s'debbia osservar quello, di si limbra alla Carorata si debba ue
la puntion del Ladro, et la restation del denuntiato. Circa uenir alle
staffe, possino detti Capit.ij giurati, di sopra le querele attinenti di quelli contra li

delinquenti

delinquanti nec non Jurisnotter e depponter appresso ter.a Silvia plena la Cta tornata,
tornandola in ord.z natam. Jn reliquis nem remagnus fermi, et nellidi l'ord.e delli Jurati
vechi, e magg.r magnella parte, fo l'da aultra de sostentar la Jt.a 30, in Cto dellequal
Jurisd.e sia in libertà delli Jurisdi de appellarsi nanti noi, e hauendo consolidi, ettor ingiu
stamente Jurisd.i, ett.i Capit.i siano obligati pagar l'espese fattas, et restituir tutto quello
gli fussero, e meglor dittal Jurisd.e to le

Cx Memorial Carr.a M. cr. 47

Dié xi Augusti 1530,

Cte Jche sia mente il Capitanio del Lauedo con nostri tal sorte de manchamenti e rapine
et aliene . . . . . expettar.e nell'offit.o loro adeo che sapino dir di loro stessi gli malfattori, im
portando la spesa in multe, et quelli trouarli, che non fano i pud.i Ladri. adeo che al più delle uolte
uno delquadriato altri sij sempre sia il ladroneto aut si non fir ma in Cspettion fuss
ero mal mere detto Lauer robato si attroua pagar la staffa non una uolta tanto alli dicti
Capit.i sei si ritrouano ad'ogni Cap.o equello è causa gli grandi.e error cometeno contra
la forma delle regi loro Cotumi, et molti.es hospiti fatti, che tornando aut attendi in=
Cspetto non si Ladro non mandano il suo proleto all'off.o de notte come loro obligati
et se pur lo mandano, è tal sorte, che il Giudice de notte non pol proceder contra
detto Ladro aut ladri, et lui Cap.o aut sij.o Cordet.i ett Ladri, aut ad dicti malfat.i basti
Lauer la sua staffa aut Juste aut Jngiuste, nasti Curando, che la Giust.a habbi il loco
suo, adeoche si tal errori accrescono li ladri, et loro utilità multiplicano. Ideo Volendo
detti Cl.i et Jntegerimi presidi proueder a tanto Jnconueniente, fano ter.o che
de cetero alcuno de detti Capi.i del decedo, quali al presente sono in off.o et che de cetero
saranno non possino Lauer staffa di sorte alc.a se Cra si l'off.o di notte non sono proleti,
et mandato il ladro aut ladri, et Cognosciuti essi colpeuoli, all'hora s'intendano Lauer gua
dagnato la sua staffa, et uolendo Lauer quello siano obligati, ritrouato il ladro, uolendo
Lauer quello nelle mano prenderlo, et non potendo formar il suo proleto, et quello man
dar all'off.o et solliciter loro la expettion dequello, et tegnendo la staffa, all'hora hauerà
guadagnata la sua staffa. altr.o modo non possino Lauer nulla. et questo sotto pe
na ad esso Capitanei ad'ogni uolta che pretenderà il predd.o de si Cagliato, et priua.e
privation dell'off.o loro, et similm.te li loro Scrinani sotto tutte le pene ut supra statuite
non possino Lauer utilità alc.a se Cra non sij obseguito quanto ut supra sopra ordinato

La Cap.a

[illegible] Capitanei [illegible]
[illegible] Laroneti da [illegible] no, in loro
[illegible] la Sententiation del
[illegible] Giac.o Corner, et loro
[illegible] Catrin effetto. Jmpero
[illegible] uolendo effettuali alle=
[illegible] alle spese delli Jnsonti
[illegible] non potendo effeminar
[illegible] proleto, sopra de grauc
[illegible] nella Cta attestificar
[illegible] go, et segnato sono multi=
[illegible] Duca, et l'e Cap.o di Cana
[illegible] ipso Albert Cons.r di Cri=
[illegible] declarirno che detti Capit.i
[illegible] er, et Lauer fatty Scrinan
[illegible] le uocha mar literaly.to
[illegible] Mi da Jt.a no, in loco Cap.i
[illegible] off.o predi li Capitanij. legual
[illegible] degni nelli offily dell'Auog.
[illegible] fami, uoche sopra ben.to
[illegible] sui siano obligati sotto la
[illegible] ge da per bate le querele
[illegible] tra privation spergnar
[illegible] pud.i se accadesse alcuno
[illegible] proleti all'off.o nro di
[illegible] sia alla Corte nobler.a
[illegible] ta. Quanto ricerca alla
[illegible] ch'curadi d'quelle contra li
[illegible] delinquenti

La Oꝛ̃editionꝰ de quello ordine hꝫ posto adesso nostri Spli Cameraryꝫ et intimato dett Capi
Colqueli saver desiano la uerità de detta Intima, et l'altra uerità del Contrario ne
più, ne meno segondo parerà a detti Sri preditti. Contra li qual Capit. detti
Cameraris, qual andera alla uolta di Castelli Semili Calbi autorità de poter pi
quirir Condenar mandar et far tutta quella punition che contra li Castelani etti
Comelli una tanti quelli, et con detta ꝑ detto ordine contenuti ——→

Et questo s'intend dalli marcan.ti de ꝓꝓ 3/ in sotto. dellaqual suma de ꝓꝓ 3/ la altra
autorà come si uede, et la loro Comition. Verò che terminato fin, che detti Intrà
de ꝓꝓ tre siano et obligati a formar li loro processi, et far la loro Intrà. Iqual
processi con la Intrà debbano immediate mander all'off.o delli Sri de notte, acciò
hꝫ Scrito la ragion de cadauno ——→

† Ex Lo Rasoꝛ Cane. M.o Cr. de 113 fo

Fuit Die 31 Januarij, 1646

Nos Dionisius Contarenus Dux. Alexander Bordumerio Capit.s Gratus et
Consiliarij Creten. Flaminio Cauuto diuersis Vicibus nri dell'Honor de Dio
mandato li Capitani del Levedo delli destretti delli, et delli a quelli sia, ne grauar
dano, et pregiud.o delli poueri habitanti di essi destretti, uolendoli sollevar
et tal effetto proueder, adonde alle Comitton et ord.ni fatti ——→ essi
Capitanei quali uolemo li siano dett.i Illust.i intione con questa Ducta, acciò nō
si possano excusar d'ignorantia, qual Comitton et ord.ni loro fatti alli 30 di Lug.o
1645 18 Agosto del med.mo ꝓx.o registrati nel libro matter di quelle ꝓ
a 29 Lug.o 1632, registrati nel Lo memorial, term.no et statutino, che essi
Capitanij non debbino nell'intrar nelli offitij sui, nelliqual alcun de li detti
Sri non meglino in Cane.a Con li suoi soliti Collegini, auer il suo ponello con
la Comitton sua, laqual il Spli Cane.a sia obligato darli, et ord.ni far altrante
sotto pena a d'esso Capit.o de Immediata privation dell'off.o suo

Item perche essi Capit.ꝫ sussieno Crear officiali suoi ladri pub.ci et de mala torte, qual
pil pos.o e coli e soi Compagn.ꝫ d'altri fano Concetto diuersi Latro nelli, liquali offitij
ali' ouer altri simili, et dar utilità al loro Capi. fano dar denonte alli loro
famegli, ouer altre ꝑsone, et poi essaminano li' ꝓꝓ ladri, li qual essendo da
mala Conditia depongono il falso, et accusano ꝑsone Innocente, ouer ꝑsone

) che

delloro Lauoratio inuidia, amazzar li animali robati, et con tal indirette testificationi, et mezi
strusciano, et pregiorano li poueri pastori, et li ladri, et mal fattori uano impunti, uolendo affi-
mouedere ter.e et statuimo, che essi Capitij sotto pena de immediate priuatione del suo offo. et de
tutti altri offij, et pani di esse contino la data gratia alle non debbano de cetero far elettion di
simil piane ne fame, ouer li ladri, ne manco accettar le loro testificatione, ne metterle in exe-
cutione ma siano, et s'intendano de niun uallor, et momento et contrafacendo a quello
oltra la pena p.a debbano pagar tutti li dani, et interessi delli poueri pregiorati

Item perche quando uano a pregiorar qualche accusato sattano immediate tenda predente
cognitione, dele sui officiali amazzano uno delli megliori animali, che l'accusato hab-
bia, et quello et mandano dicendo esser de sua regalia, termine et statuimo,
che se alle Cape permetterà, che si faccia quello, sia immedte in pena de ducati 25, et
de dar al patron d'esso ducati uno p il pretio uallor di d.o animal. laqual pena se cun-
derra esser divisa p terzo, l'uno terzo deue esser dell'accusator, et li duo terzi vadano alla
fabriche pue et li officiali siano strettati

Item perche essi Capi ogni uolta che fanno pregiorar qualche accusato giusta la forma delle loro com-
tioni, cercano di non, et con effetto tollono animali defruto et quelli condutti sotto suo potere, et
governo conuertendo in suo uso la utilità di quelli, tale che manti che tal causa si espedisca essi
sano tutta l'utilità, et al più delle uolte li animali restano absolutamte suoi sotto diuersi nelli
et li poueri pattroni uengono priuati della sua, uolendo a questo prouedere ter.o che de cetero
sotto la pena de priuation d'offij gli et di pagar ogni dano, et interesse all'interessati, non
debbano pottendo numerar alcun beni p le loro staffe far tior ne pregiorar alcuni defruto, et tolen-
doli in caso de necessità p non trouar altri pegni, si debbano depposttar nelle mani di terza
sicura persona, habitante nel med.o Casal, dove saranno pregiorati fino la espedi.on et cognition
del fatto, acciò il patron di quelli habbia la utilità, et no uadi in beneffo delli p.ti Capitij.
qual Capitij siano tenuti immed.te formar li processi, et mandarli all'off.o delli Sig.ri di notte
giusta la forma delle loro commission, et farli espedir, et tutor in ter.o de mese uno p.o
doppoi la pigioration, altrame li animali siano restituiti al patron senza spesa nedano alc.o
et questo acciò tolgiamo la espedi.on de simil cause

Item perche detti Capitij sono usadi di prender li ladri pub li quali actualmte confessano il furto
delli quali si fano pagar la staffa et el dano del danificato, qual dano se conuertiscono in loro
uso, non dagando cosa alc.a al poueri patron, che hebbe il dano, et lassano uiuer essi ladri senza

altra

altra punition[e], de modo che la cosa e fatta lital, non li degando la merita pena imposta alli ladri, il che gli da animo de meter d'inetti, et infiniti errori et manchamenti in danno, et preguditio di quelli, che amano il quieto viuer, altre parendo statuimo, et ordinemo che la p[rese]nte Capitolj sotto la p[rese]nte pena de priuation dell'off[ici]o edettuate le altre pene in quelle imposte sia tegondo el cartigo che meritarà il ladro ogni volta, che gli sarà presentato quale si sia, che habbi tolto, che ecceda il v[alo]r de ff[iorini] xx, imitato lo debbi mandar alle forche alcio tegondo il delitto, che hauera fatto gli sia dato et il cartigo di un[o] d'altri, et essendo il furto de ff[iorini] xx in sotto, lui Cap[ita]n[eo] lo debba cartigar tegondo la forma della sua Comissione, et non potti fuor la sua sententia de ff[iorini] xx non gli fuisse dato il Cartigo. Item perche dicti Capitolj et l'autorità sua ch'in essi sono fatta marcantie gli, et sotto nome d'altri e de formagi, e de altre cose, legual robbano et comprano alcuno modo in grande danno delli poueretti, che hano la roba come della sanctà sua et altri che gli sono creditori che non possono ricuperar il loro, ter[mi]ne che sono la pena ff[iorini] cinq[ue]cento Capitolj le cetera non possano ne vaglian ch'alcuno d'altri far piu marcantie di sorte alc[un]a ma lecitam[en]te possi ciascadun disponer della robba sua come e giusto, et conueniente

Et p[er] dar materia, che li ord[in]i p[rese]nti siano ottemati non dagando di sop[ra] premio all'accusator statuimo, che se alcu accusara lig[nor] Cap[ita]n[eo] et l'accusa d'alcuno di essi hauer detto delli beni del trasgressor ff[iorini] cinq[ue]cento d'ogni contrafattion che accusara, ouer accusarà che sara tenuto secreto, et detto Contrafattor s'intenda esser caduti in pena, et non osseruarano, et osseruerano quanto di sop[ra] e detto

Non derogando pero alli p[rese]nti ord[in]i a niun'altro ord[in]e che fatto fusse in le mazor[i] p[rese]nte Capitolj ma siano et rimanghino in lor vigor et robbor

Cride et Bano o. Cride. ff vij

Die vij Xbris 1580

Clamata fuit publice p Battista de Lodi precone ad bonum tubae in loco s[olit]o sue solita et assuete populi multitudine ad quid nichil deliberatum

Essendo stata introdutta una pessima, et pernitiosa consuetudine de li Castell[an]i et Cap[ita]n[e]i del dominio

Li Cap[ita]n[e]i

Li Capitani nerann.te del denedo ancor loro sub.o che da qualche accusador de qualuq; conditionn.ta sia
la querela, che alli Sabbi Comess. fusse sempre la debbita giustification, et sempre mander le
querele all'off.o delli Sig.ri di notte a questo deputati, et nanti che li formi li processi fusse
nel mio Iurisdition, pigliarano li accusati et le tolleno gli stadurno fusse Sig.ri da loro Residentia
Staffa, et Lamuta ette Staffa cattano andar li Cadi sospetti over aggravano l'Inquisiti, et
non vedarli come li dannati, delche la Sig.a Sig.ri sal loro rapina non pon Lauer il loco suo, et
essendo quotidiane degni di Sublevation delli poueri oppressi, et danneggiati, acciò ogn'uno
sotto la Sig.ria goder la ration sua con li debbiti mezi li Ill.mi Sig.ri Alvise Renier Dig.mo Duca et
Sig.ri Luca Lando Dig.mo Cap.o et li Mag.ci Sig.ri Rett.ri Corfu, et Sig.r Gabriel Valaresso Cons.r
di Carcha prouedendo a questo Inconueniente non pregiudicando li altri ord.ni Statuti et
fatti, quali restino in suo sugor Statuimo, et ordinamo, che de cetero alcuno di detti Castellani, et
Capitani cosi li presenti, come quelli, che p tempora saranno non ardischano più, ne presumano
pegnorar alcuno di p fenton pegni o altro, come di sopra, se p.a non Lauerano mandate le
querele, et proces. nelli offitij competenti, dove s'Sabbi a conoscer li errori di Cattani, et dapoi
corretti, et Citati possino Lauer le Staffe, che de Iure li tocca, et cosi a questo modo li delinq.ti
Lauerano il suo Castigo, et li offesi, et dannificati retarano p.a et loro Castr.i et Capi. giudicando la
ragion quello che gli tocca de ration, et la Sig.a Lauera il suo loco, come e deuente della Iust.a Sua et de
Sue Ecc.e Sig.ie et similm.te non possino tior spesa a le.a de Com.o de gli sia data Lachta fatta prima
d'mistrua.te Sitie, ouer altro se p.a non Lauerano attiuato con effetto li Creditori, et quelli Lauerano
Lauer come buol la Sig.a . → —

Item che alc.o d'essi Cast.ri non ardischano ne presumano p alcun modo pegnorar alc.o p preteto, o debito
seguendo, che loro li nominarano, se p.a non Lauerano tolto le debbite sue giustificationi con le sol.ti Iurati
il dano et contrafation esser sta comess, et questo perche loro s'sano usato senza giust.a platica
pegnorar li poueri et mediante le qual pignoration sono astretti uenir alla pres.a d'essi Ill.mi
Sig.ri a spender, et poi essi Cast.ri li sano licito di non eseguir li nostri Com.ti tal che a tutti
patisce il dano et la spesa, et di pagar la Condanation sotto pena a quelli Cast.ri ouer Capit.i di
al pte ordine contrafacendo de Immediate privation dell'of.o suo, et de restituir tutto gli
Lauessero contra il pte ordine tolto et altro tanto piu de pena, et il pte ord.e ad'nite Ill.mi
Rettori Sig.ri debba publicar qui alla Citta, et fuori de Stretti, acciò alc.o escusar non si possi di Ignor=
ranza .

del denedo

Li Cap.i

Fatt die 27 Septembr 1663

Noi Marco Priuli Duca Gaspare Renier Capo Gral. & Franco Michiel et Mar.to Pisani
Coñ di Candia, hauendo inteso che nella cõmission data alli Capitij contra li Sudi di questo
terr.o si ritrouano dui Capi Contrarij, & l'uno di quali non dà libertà à detti Capitij di
poter giudicar, & fin la summa di ℔ 3, solamente delle interpretation di quali ne sono
seguiti molti dispendij, et reclami, perche restando tabiati, et al Capo de ℔ 25 si do-
uerebbe, che li Capi.ni fo.ni contra la forma dell'altro Capo de ℔ 3, non considerando, et desiderando
che li Capitij sappino in qual forma di cõmissione debbino giudicar, et fin quanto
num.o acciò quelli che cõmettono delitti non habbino causa di speculatione, che hauendo ma-
turamente considerato li detti Capi. terminando declarar, che detti Capi. Capitij de
latero possino giudicar sulle liti promesse all'off.o loro col summa pecuñ essendo ri-
cercato delli aggrauati oggetti remotis appellationib⁹ dilatis

Et perche da molto tempo in qua da molti Nobili, et altri prõi de' Casali di questo terr.o non
è stà impetrato da questo Reg.to alcuna licentia sua mand.to con qual li venga da-
ta libertà di poter metter guardiani ne li loro propry Casali, & mandar alle
guardie di quelli in essi, et quelli ritrouati, donarsi manifestar alli Capitij
Sudetti, acciòche da loro secondo la cõmissione sua fatta admin.ta Ca. et
Nobili, et guardiani ois, dando loro contrario alle dette licentie di Casa fano
lecito far diuerse elez.ni contra diuersi Casali, ne dano et pregiud.o delli Capitij
alche volendo medesimamente quelli, & prouidenza di detti Casali, come ancora
la conseruation debiti off.ij de Capitanei, ordiniamo, che da cetero alli fo.ni Nobili, et altri, che
harano ottenuto mandati della carica di loro carica, non possino
guard.ni loro non ardiscano, ne presumano in alcun modo far elez.ni di qual si noglia nat.ra
ne di staffe, ne d'altro, oltra quanto si contien nelle fo.te licentie loro, ma secondo quelle
debbano subito che saranno il Capo, presentarle ad'essi Capitij acciò contra d'essi off.ij ne sia mossa
Ca. la pena alli fo.ni Nobili, che contra facendo alla presente terminatione, debbano oltre
di pagar perda remission ducati cinquanta d'esser applicati la metà all'ac-
cusator, et l'altra metà ad'arb.o nostro, et li Contadini ouer vassalli che
contrauenirano a quanto è detto di pagar ℔ cento applicati ut supra et di loro medi-
simi nelle preson, Nobili Stridati & tutti li Cartelli, & Casali d'esso terr.o

Et sic

Et perche li Capitoj predetti molte fiate si fano lecito mandar nelle preson molti, che loro attribuiscono esser ladri, tenda, che (instante la Comittiva loro mandino subito qualche querela over denuncia, et persona opposta a quelli; dalche seguendo, che molte essendo mandati tenda il processo come e dove, ne curando di questi loro sollicitj, commettono Nost Curiante, si esse carcere con danno loro evidente. Per ogni fine predetti Capitoj siano aquesto circonspetti, et che gli errori fin hora fatti non habiano per l'avenire mandemo, ordinamo, che essi Capitoj siano obligati, e debbano subito che mandaran alcuno forestiero alcun Imputato per ladro, mandar subito insieme il processo over querela contra detto Inculpato, alli Sig.ri Auditori Gen.li sotto pena a quelli che contra faranno di pagar Ducati 25, per ogni fiata da esser applicati nel modo detto etiam di danno, et interesse che patisse per tal retention l'Inculpato rei

{ Marco Germani Duca
{ Gaspar Renier Capt. Gnal
{ Franc.o Michiel Cons.r
{ Marc' Ant.o Lion Cons.r

Copia dal Lo della Scrita del Clar.mo Sig.r Daniel Barbarigo Cav.r Proc.r Clar.mo
Die 25 Aprilis, 1606 — Capta 2da —

Perche li Capitani Contra forma de antiqua Consuetudine sano auttà di elleger li Scrivani delli offitij sue de quelli non fatta electione alcuna per il Reggimento, si come non fatto doppo dei passati dalche e seguito, che essi servendosi di Scrivani d'ogni sorte di Gente, si sano talmente adoperati non curando alcuna cognitione di tali elettioni, che molte sano partite statuite che de Cetera tutti li Capitoj, di sopra non siano elletti di questo come anche altri Secretarij non possino tener alcun Scrivan alcuno di Gusto, se non sij stato electo da due delli Sig.ri della Consulta maggiore con dilligenza, et ritornato a saper se il medesimo sia Scrivan in grado, et saper qualità cognitione di questa electione sotto pena al Capitano contrafacente de Ducati cinquanta applicati tra l'accusator et il publico, et di essi primi delli offitij, et benefitij possi esser il primo alli Scrivani predetti de ducati 25 et primi seguenti d'ogni offitio predetto dovendo li Sig.ri della Consulta Gran far tra loro bollettino alli detti Scrivani d'esser electi et examinati Idonei, aquanto a detto d'essi loro sarà dal maggior Consiglio grande, senza del quale non possano esser accettati.

Copia dal L.o delli ord.ni dell'ecc.a Cons.l Fost.a già Pred.o nq.to Regn.o sing.te

Capo 21

Suolemo li Capitani Contra fures o del Consejo Contra ogni mal. e donar debi ministri, e dicedeloro quel Carico quando trovano alcuno malfattore o ladro, il qual doverebbeno tenir formar processo, e mandar nelle man della Sig.a acciò che fosse Castigato, ed a fin d'essi ladri pagar quanto da loro med.e è limitato, che ch[i] pecunia pecunia mercede, e staffa, relasciando senza altro Castigo il malfattore, e molte volte senza far restituir il furto, dalche altro non viene, se non che tali frequentati sono a Continuar nel malfare, e diventano come habituati del.to Capo Contra fures, e pagando le staffe senza altra pena pare, che loro dividano li furti, e fano. Per ovviar tali inconvenienti . . . ad alla ord.a fatti aquesto proposito S.S. ecc.e ord.a che alcun Capo del Consejo non ardisca farsi pagar alc.a staffa da alcuno dalli ma nato con furto, o con altro misfatto se Sig.a non havera condutto il malfat.e nelle mani della Sig.a con laquerela sara fatta dalla parte lesa Constituto Colpevole, o da esso Capo Condanato, nel loco sotto esso Capo eseguir quanto per li Capi di statuto et se il furto sarà di Cob. pecunia quantità, che secondo detti ord.ni, non debbi esser mand.o il reo alla Città, debbi quello condur all'Castell del.to loco dove havera trovato il malfat.e e dal Castellano sia constituto, et giudicato fino la sua autorità, et per tal giud.o debbi Conseguir quello gli sara assegnato, sotto pena ad ogni Capo Contra fures, che Contra questo ordine Contra farano di perdita dell'off.o ad esser banditi per mesi diese dalla Città, e ter.o dove si trovara, ed di pagar D.ti n.o, d'oro dat all'accusator

fatt Adì 27, Aprile, 1563

Noi Marco Grimani Duca, Gasparo Renier Cap.o Gnal, Z.o Franc.o Michiel, e Marc'Ant.o Lion Cons.i di Cand.a ramandato nedato, che nella Commission, che nui data alli Capitanei Contra li Ladri deputato per il nostro Dill Capti Contrarij, et l'uso degual nui data libertà ad' ogni Capi deputar giudicar fino la Summa de Duc.ti no/ cc nulladimeno per la Summa de Duc.ti 3/ solem.te dall'interpretation degual sono seguiti molti dis ord.ni, e reclami per tali rei essendo sentiati, il Capo de Duc.ti no/ si dolendo, et il Capo Gen.le la forma

) dell'alto

dell'altro Capitolo de ſſt 3/ ſon Condenati, che deſiderando ch'eſſi ſſti Capi. ſoppino
in qual forma di Commiſſione habbino da giudicar p fino . . . acciò quelli, ch'
Commettono le lettre non habbino Causa di eſcuſatione, et Cauendo maturamente
Conſiderato l'ditto Capitolo ſſto terminando, che detti Capi. de Detto poſſino giudicar
delle Cose ſpettante all'off.o loro p fino la ſuma de ſſt 100 dovendo p le ſubite
che p tal ſuma ſaranno ettendo ricercata dalli aggrauati verſo l'appellatione
d'innanti,

Et perche da molto tempo in qua da molti nobili et altri patroni de Caſali de ſto
terr.o ſono ſtate impetrate da queſto Reg.to alcune licentie Sue mandati, con
li quali gli viene data libertà de poter metter guard.ni ne li loro proprij Caſali
p ricuperar alle fuſti. di negotij m.i d'ogni ſorte, et quelli ritrouati donchora man-
dar alli capitolij ludetti, acciò che da loro ſecondo la Commiſſione Sua ſuſſe adminiſtrata
Giuſt.a, che Nobili et Guardiani loro dando ſento Contrario alle dette Grathe, li fano
fare Citto ſuor dimorie ettegg.ti Contra detti ladri, in dano et pregudicio delli quali detti
detti Capitolij. alche volendo medeſmam.te proueder, ſi p indennità di darelati
come anco per la ſoſtentation di detti offitij di Capitani, ordiniamo, che de cetero
alcuno delli ſſti Nobili et altri di ſopra ottenuto mandati della natura di ſopra narrata
ne meno li guardiani loro non ardiſcano, ne preſumano p alcun modo far essecu.ne di
qualſi voglia natura ne di ſtaſſe, ne di altro, oltra quanto li ſonno nelle ſſte Licentie
loro, ma ſecondo quelle debbano ſubl.te che Cauſano il ladro a preſentato ad'ett
Capitolij. alli decti Capitolij mitti ſtrata Guardia ſotto pena alli ſſti Nobili di Contra fat.o
alla ſuſte term.e et dichiaration di pagar senza remiſſion alla Cam.a ducati cinquanta doppij
applicati la metà all'accuſator, et l'altra metà ad'ar.o ſto, et alli Contad.ni ouer giu-
dicanti, di medeſmam.te Contrauenendo ſi deue di pagar ſſti cento applic.ti
ut ſupra et di ſtar mesi due nelle preſon, ideſtijs ſtridato p tutti li Caſtelli, et
Caſali di detto territorio —

Et perche li Capitani ludetti molte fiate li fanno Citto mandar nelle preſon
molti, che loro aſſeriſcono eſſer Ladri, senza che eſeguita la commiſſion loro mandino
mai cosa alcuna poleſto ouer denuntia, che ſuſſe oppoſta a quelli; dacche ſpeſſe
ſe molti essendo mandati senza il proceſſo, come e detto, ne Cauendo li ſpi
loro Cohlitii, conuengono ſtar longam.te in otte Carcere con dano loro euidente

) ter

Pero affine che detti Capitoli siano aquesto loro corrispon, et li errori per loro succes, e
l'auenire mancheno, ordinamo che essi Capitoli siano obligati, che debbano subito
che saranno nquesta Città alcuno che sia stato Imputato, o Cauto, mandar in
=hiene ritiene il processo, ouer querela contra detto Imputato, alli Off.i mi-
=nistrati Giust.a sotto pena a quelli, che contrafaranno di pagar d.ti Off.i, e
ogni fiata da essi applicati nel modo detto, et tutti li dan.i et interessi, che
patirano per tal retention delli detti Rei
Io Mario Germano Duca d.o Candia
{ Gaspare Rez.o Cap.o G. di Cand.a
{ Zuane Franc.o Michiel Consol.r Cand.a
Marc'Ant.o Giustinian Cons.r Cand.a

Copia dal Lo Stando della Cancel.a Magg.e di Cand.a fo 181

Vedendo gli Ecc.mi Sig.ri Pres.ri Capello Duca, Bonlo. pisani, et Rachani Sopra
=Cons.ri di Candia Come si ritrouano molte pers.e Carcerate nquesta pregion mas
=dati dai Capitanei Contra furen dig.o temp.o Imputate, o di furto, o per
altri can. alla giurisd.ne loro spettanti senza mandarne loro processi legali
oltre il non hauer essi processi, e atti Cautelati, di patirsi di molti disagi,
Contrabe, di sue Sig.ie Ill.me si trouerano di più spesa di maniera che le
=leggiere non possano loro ispedirsi non si hauendo dagli atti loro processi
dei Capitanei formati, che necessariam.te denno esser Vedeti all'interro-
=gation et Captura di quelli tali Imputati, perle medesime portano l'Ecc.ma
Ill.ma sua giust.a Volse pur darsi a quelli ordine, che delle molte loro pret-
te menate qui nelle forze della Città et di quelli di fuori ne sia mi Copia, et Re
=gno, che si dia contra essi, o per qualche altra interessi de essi si mandi Pro
sue Sig.ie Ecc.me et tior ma ogni Mancamento, et di non lasciar questi mali in
perpetuar ni preg.ne con tanto loro patim.to tenda poter esse da loro medesi
esped.ne, et il pute publico proclama ordinano, et espressam.te Commandano, che
et l'auenire tutte le fiate, che capitera esser dalli suddetti Capi.i mandati
degni di delinquenti, o d'imputati et qualche luoghi Cauto debbino anco mandar
con essi Processo sotto Cre, et sigillo il processo, sopra essi contra essi prof.i all'off.o

Con.ta

competente, acciò che ter.tij Ser.adi possan venir a quella Sala, et all.e Cam.e Sue
parerà loro mentare, et ogni volta, che saranno mandati sarà preso da essi dilli
gentil.ni fonte sue figl.e Ecc.ie ingiuria, et quanti tali Imputati haverà, et ritenuti li
Certificati, resteranno soggetti a ritorna spesa, ed interesse, et li Capitolij degli Cancelli
mandati haverà sotto posta a pagar ogni spesa, e danno, et Cancellieri loro patirà, et con-
venirà esso patire, et di quel tutto sarà obligati pagarli senza remissione alcuna, et debbi
dar notitia del preso ordine ad essi Capitanij et ogni inviolabilmente eseguito, et posto
nelle loro Commissioni

1591, a 25, Marzo

Noto ordine fo pubblicato sopra la Cobia di S. Marco, et Giac.o Damian Cond.r ch.d
di trombetta, et pifaro, leggendo il Nicolò Achilli Cond.r ord.o degli Canc.ri Ill.ri
presenti molti astanti, et audienti

Copia del L.o di ord.ne delli Ecc.mi Sindici stato in

Noi Piero Natadona, et franc.o Erizzo per l'Ill.mo Ducal Dom.o di Ven.a Sindici Inquis.ri
et Provveditori nelle parti del Levante, Considerando che dall'autorità a noi concessa dall
Ill.mo Senato oltra li effetti della sua Comessa alla nra Consolentia nella visitatione
delle Città, et populi sui non può venir maggior beneficio alle cose pubbliche, et pri-
vate, che il Constituir alcun buon ordine

Capo 1111 Provedendo dalle sublevationi, che fanno li Castellani delli Castelli, et Capitanei Contra
fures notabilissimo disordine con non poco danno di questi fidelissimi populi
statuimo, et ordinamo, che li detti Castellani, et Capitanei Contra fures, che per
tempora si ritroveranno non possano per alcun modo sustituir alcuno in loco loro,
ma debbano loro medesimi esercitar i loro offitij. Medesimamente ordinamo, et
statuimo, che alcuno non ardisca ne presuma esercitar alcuno di essi offitij come
Sustituto, sotto pena a detti Castellani, et Capitanei et sustituti de ducati cinquecento
delli offitij loro, et di pagar ducati cinquanta per cadauno da esser applicati la metà a
questo arsenale, et l'altra metà a quel Rappresentante più che fora la esecutione de-
mendo immediate esser retratati, et annullati tutti quelli atti, che fossero
stati fatti da Sustituti. Di più ordinamo, che essi Capitanei Contra fures non
possino accettar querele de furti oltre il tempo de anni duo sotto pena de

Ducati 25

dell'ord. 25 ff. ogni querela, Renotabero contro il pred.e ordine dalli appellat.
et sup.

Dal Capitulario delle Cauc.te Magg.de Candia ff. 1531. a 154

Committis Capitanei ad vettra reformata tempore Mag.ci Dñi Bernardi Dembo Emig Consily, et Mag.ci Dñi Dominici Dembo Capitanij

xx Marzo 1491

Nos Bernardus Dembo Dux et

Et s'alcun loro fudera dauno dessotto all'altro, quel Capit.o nel di Stretto del qual detto fusto fatto fatto debbia venir aquel Capit.o in la Capitanaria del qual fusto caduto, et debbia prender, et quello altro Capit.o debba quello apretar caduto

Copiò dal l.o de' atti dell'Off.o delli Cl.mi Sig.ri de notte tp 1531.

Copia dalli ord.ni delli ecc.mi Sig.ri Zuan Gritti, et Giulio Garzoni p la ter.a Sig.ria di Venetia Sp.li Sindici, Aug.ri et Provveditori in Levante visitati l'an 1575, et publicati l'ultimo ott.e

Nella visitatione fatta dalli Zuan Gritti, et Giulio Garzoni p la ter.a Sig.ria di Vost ord.ni Sindici, Aug.ri et Provveditor.i in Levante... In questa Isola se seno di Stretto giusta la Commissione di Vostra Sig.ria habbiamo posto indubbia perche li popoli minuti non restino oppressi da potenti, et che alli Hob credenti, et beneti feudatarij, Fidelissimi di Vostra Sig.ria siano conservate tutte le Prerog.ve et Immunità come si conviene alla paterna pietà che tiene la ter.a Sig.ria di tutto questo Regno

Che li Cavalli overo altri animali di terzi danneggiati dalli animali delli contadini debbino dare la sua denontia in ter.e de giorni XV, doppo che sarà il danno. quel tempo de giorni 15, non possi accettar alcuna denontia, et li debba far fra quello ter.e fatta. la stima letta la parte ordinar.a altramente non vaglia alla stima se debbi sopra quella il Giudice giudicare

Ex. Ex.te L.o Bárus Canc.a maioris Crete &c. . .

Die viiij Januarij 1546

Nos Dionisius Contarenus Dux, Alexander Benedictus Cap.s G.s et Consiliarij Crete

Essendo stà ridutti insemi per fatti nri spirituali ordeni si per li Mag.ci Generali, com.i Mag.ci Reggenti
di questa Città, et Mag.ci Nobili nostri ne quelle parti di Levante circa le extorsioni,
et malarie fatte li Castelani di quelli dretroni alli poveri habitanti di quelli, et della
mala administration fatta del dan.o pu.co com.o et ord.o et prouision si vede, le quali no obstante
le seuere pene in esse descritte parse che essi Castelani procedeno in operar de mal in peg-
gio, di sorte, che non si provedendo a questi, saria per seguir li disordini, et inconuenienti
che per no esser seguiti, condano del pu.co e del particolare. Hinde volendo noi provedere, do-
uendosi mand.e el pte far nova elettione di dette Castelani, come delli Capitanei del
deserto, quali procedano anchor loro con indirecti modi, alli quali si provedera nelle Commissioni
loro, seno condesleti per le provisioni qui sotto notate, le quali si debbino dar a la canc.a nra
alli Ex.ti Castelani insieme con le cie delli suoi protetti, quali non deb.no dar altro
modo per el pte Cancellier Grando, et suoi Nodari tenor la presente Commissione, e cio
che ha notato il tutto, che in essa è notato, et che in alcun tempo essendo non si possano de
ignorantia et prima

P.mo Terminamo et statuimo, che essi Castelani nell'intrar del suo off.o debbano far far uno
libro ordenario.te sopo il qual debbano notar tutte le presentation et tempo in cadauna
fatte de dani dadi, et tutte altre Condanation spettanti al Comun. Il qual libro debbano
bene custodir, et ogni quatro mesi presentar la copia di esso al Rationato nostro della
Camera fiscal, over dove aspetta, acciò possi veder la ragion del pu.co et che non sia de-
fraudato come fin a mo si ha fatto. Il qual libro nel finir del suo off.o debbano al
Successor suo, facendosi far descarico di quello consegnato, et in esso libro anchor
debbino dette presentation, et Condanation particularm.te a ciascuna persona, e de cadauna
di esse, et il scosso fin allhora fatto, sotto pena Contra facendo a quanto de immediate
privatori dell'off.o suo, e de tutti altri offitij, et benefitij fusse in essi Castelani,
gratie, re remuneratione, et questo debbano sempre observar tutti li Castelani che de
tempo in tempo saranno electi. — —

2do Item che niuno delli Ex.ti Castelani non possano ne debbano pegnorare alc.no ne presentato Ladin
) Latin

dati, dequerele eccetto se li animali non fossero tuccati su el danno, sop.ta non
Lauerán form.te dillig.te proceto, sel'acculato Lauera fauor dán.o manleam.to alcuno, acio
chi se alcuno si vorra doler poßi Lauer ricorso dell'appellation, et prestation d'auáti de nuy
et questo facemo, p.ch etti Catt.ni se Lán usato de pigliar senza alc.a giuridicalatione
solum con le semplice accuse, contra lequal volendosi defender li meschini, conuengono spender piu di ßtto
e il cauedal della condénation si andar su e zo cabé non obedite da etti Castelani cabale p.cal stanno
abbandonano le impresa, et etti Castelani conseguiscon la utilita indebita.te nel a vnemo nel lo p.o
tal che il p.o et il priuato e ingánato, et contrafacendo aquesto cádano p.d.te alla pena p.ta —

20 P. Et perche etti Catt.ni se Lán usato, che le qualche uno p Ira obligata da un schiaffo aun'altro, over
li fa qualche sgraffad.ra de sorte, che non li accad.e ne medego ne medicina, che fatte la mogher
et figlo suo etti Castelani immediate sendo altro mandano ad tor la Bossa sua, laqual Bossa depende
dal Cauelcar p ander auedar, et tior il dito del ferir, po statuimo, et ordinamo, che detti Castelani
sotto la pena p.ta non ardischano ne debbano tior Bossa, saluo in Caso d'effusion di sangue de
ferita Contenda, et tutauia, che Lauche bologno de relatione de medego —

IIIJ.to Item che li p.ti Castelani immediate dopo fatta seguita detta ferita debbano tior le querele del ferito
over delli suoi, essendo morto, et tior il scritto et reportio del medico, et in testi de quo.
alla più longa mandar la copia di ettaquerele, et il dito del medego sotto sue bré, et sigillo a suo dilettione, acio li possano mandar alli officij dove apettera no.
de ogni sententia di tutti p.ti et tollenan.te delli Cauni, et contrafacendo aquesto cádano
alla pena p.ta —

Xmo Item che etti Castelani non possano ne debbano sotto le pene p.te poner alli Cau franchi a fauor d'ogni de ven-
=uente, ne per l'autorita del p.o concedergli diuerti emuni, et mancanti —

XImo Preterea et ha ordinato, et statuito, che ale.a delli detti Castelli non debba partirse dal Castello
suo per uenir alla terra senza expressa licentia nostra sotto scritta de mano de
tutti noi sotto pena de ducati XXV, et ogni uolta, che contrafaranno da esser appli-
=cati alle fabriche publiche —

XIJ Preterea, et ha ordinato, e statuito, Cauendosi astato p mala Contrattatione
li Castelani, et Capitanei, che per tempora sono alleati nquesti Castelli, et suoi
deputati doppoi Examen del officij Cabitature et Car.a de Scrittorie et altri a
loro spettanti fatto il p.o di modo, che dessero li elletti non lo exercitano, uolendo
et dignando prendere, acio, che tutti possino partecipare de tali benefitij, termino

L che

Che tutti possino partecipar, che alli di essi Castelani over capitanei, che saran
eletti nell'armerie nostre da esser, ne presumano sotto la pena di sopra specifi-
cata dopoi saran eletti habbitar altri in loco loro a far l'ofo. p.mo nadelloro
quelli exercitar giornalmente, secondo e giusto, et conveniente, delle qual cosse
far lo debbano notificar anzi, et nostri successori, acciò facciamo elettion de altri
in loco loro p debita exe.cution delli ord.ni della Illustre Signoria.

xiij Et p dar materia, che li ord.ni sop.ti non siano exequiti non dagando de sop.ti premii alli
accusatori, terminemo, et statuimo, che se alcuno accuserà li p.ti Castellani, o cen-
turioni, o alcuno di essi, e p l'accusation del quel si haverà la verità della trans-
gressione delli ord.ni p.ti over alcuno di esse haver debbi dalli beni del transgressor dulca
bintelinj p ogni Contrafattione, che accusarà over denonciarà, et sarà tenuto secreto, et
esso Contrafattor se intenda esser caduto nelle pene p.te nelle quel pene se intenda esser ca-
= duto li scrivani, che non osservarano, et obeguirano quanto di sop.ti è detto,

xiiij. Non derogando però li ord.ni p.ti anzi ad altri ord.ni che fosse fatti in le materie p.te de Castel-
lani ma siano, et rimagniano, nel suo vigor, et robore

xv. Con li ord.ni p.ti debbano esser rivedati ad intelligentia de tutti sop.ti la Colonna di S. Marco, a
suon de trombe, et pifari

Die sup.to

Li sop.ti ord.ni furono publicati in Columna.ta S. Marci sora Scala p Nicolò Cor.r
Cod.i Cond.r alguazir de pifferi ad omnium Intelligentiam

Copia dal Lo. delli ord.ni delli Cl.mi Sindici adì 19 1—

Noi Piero Pasadora, et Franc.o Cor.o p.ti Illustri Duca.l Dominio di Venetia Sindici Inquisi-
=gadori, et provveditori nelle parti di Levante. Considerando, che dell'auttorità a
noi Concessa dall'Illustre Senato, oltra li effetti della Guida Concetti alla più Consi-
=derata nella institutione della Città, et Popoli Suoi non puol venir maggior benefficio alle cose
publiche, e private, che il constituir alcun buon ordine, et regola a quelle cose, che
la negligentia, o malitia inadvertentia, o malitia de alcuni ministri publici puttano con
disordine. Sabbiamo deliberato con la Autorità sopra alle sop.te cose poner rimedio, et quella
buona regula che habbi quel vero fine, che si conviene a buoni real fed.i ministri, come

) si come

Sicome al pte commettemo con l'autorità ani attribuita dall'Ill.ma Sig.ria alcuni Reg.ti Magnati, e altri Just.ri arte ach'aspettante tal exc.one di siano quelli nostri ord.ni Inviolabilm.te esequiti sottole pene di sop.a declarate —

xiiij Procedendo dalle sub.tutioni, che fano li Castelani delli Castelli, et Capitanei contra fures notabilm.te disord.ni con non poco dano de questi fidelis.mi populi statuimo, et ordinamo che detti Castelani, et Capitanei contra fures, & pte tempora si ritrovarano non possino in alcun modo sub.tituir alcuno in loco loro, ma debbino loro med.ma esercitar l'loro offitij Medesimamente terminemo, et statuimo, che alc.o non ardischa, ne presuma esercitar alc.o de detti offitij come sus.to sotto pena a detti Castel.ni et Capitanei et Sub.ti de immed.ta privation delli offitij loro, et di pagar ducati cinquanta per cadauno da esser applicati la mitta a quest Arsenal, et l'altra mitta a quel Rappresentante più che fara la exc.one. dovendo immed.te esser retrattati, et anullati tutti quelli atti, che fatti fara dalla sudetta, dapoi ordiniamo, che li sop.ti Capitanei contra fures non possino accettar querele de furti oltra il tempo de anni doi sotto pena de ducati trecento, et ogni querela che ricevesse contra il pnte ord.ne da esser applicati ut sup.a —

xv. Item statuimo, et ordinamo che detti Castelani, et Capitanei siino li loro Scrivani siano tenuti, et obligati tener un libro particolare, et destinato delli pegni di tovaie, et occasion de debiti come di occasion de furti, over d'altra ragione, nell'incontro detto libro far distintam.te nota del pagam.to o vendita, o restituz.ne di detti pegni sotto pena de ducati xxv, et di satisfar tutto quello dano, di potesse seguire al pu.o d'alcuno —

Am.o Regimen CCm CCx Libro Mitaz (anel.a Duc.i Creta ad ty - - -

Omnibus Castris

Essendo fin hora seguiti molti errori per causa, che occorendo qualche scandalo, nel qual intravenisse morte ad'alc.o ouero alc.o sarà ferito, non li Castelani non ni curano di andar, o mandar atrovar p.a nota il nom.e, et aspettum del corpo morto et ferito poi mandar auti secondo l'obligo, ed'obito morto, et la forma delle commissarie et poter la Giust.a ser.ta ser.ta saper il tutto, e deliberando noi, che de cetero tali errori cessino. Però p benor delle pti sicome attendi lauemo Comesso, et

Comand.to

Commandemo, che p.l' auuenire In conformità della Cõmissione tua debbie hõi osseruar
che Immediate ti sarà sta fatta consciẽtia, che alcuno sara sta amazzato sotto il tenir tuo
tu dessi Cauallar in ꝑsona, ouero mandar il tuo Stendardo con altre persone pubbliche
et transferite in detto Castel ouer loco donde si ritrouasse detto morto con ogni possibil diligẽtia
che si conuiene, Cauata p.ma Giustificatiõ della recognitione della ꝑsona, et cosa dil.o morto
et del loco, che sera stato, cioè la età sua da ꝑsona, che l'Essecutor consciuto tior à nota
distintamẽte l'essentie, che l'Essecutor con particular distintion della qualità del tal piaga
et in qual parte della ꝑsona, ouero se altramẽte sarà stato fatto morir, la conditione
della sua morte, et il loco dove sara trouato, con ogni altra particularità che li
parera necessaria, et tal nota a niuno manifestata, quanto più ꝑsto sera possibile
mandar seguir all' offitio Competente sotto tue Crẽ, rappresentandone tutto il successo
che Cauerai potuto saper in tal materia, et perche potria occorrer, che alcũ fosse
Interessato in qualche loco distinto del Castello, p.che le potesse essecutor d'ignoratia, per
obuiare d'ogni essecutatione farai publicamẽte Stridar in quel Castello, e distretto la Sabbato
della sera circa le hore Cantate della Sabbato debbano (occorrendo qualche morte come di sopra
nel Castel loro, quanto più ꝑsto potrano, senza altra piu lunga dilatione di tempo Comparer
a denontiarla in quel Castello sotto pena de pagar perp.a 25, oltra le altre pene con-
tenute nell'ord.e sopra ciò disponenti, et poter Immediate tu eseguir quanto di sopra
ti è detto, et così eseguirai. facendo registrar le parti nell'atti di quel Castello, a memoria
de tutti. affine che p.l' auuenire Cadauno debbia osseruarle sotto quelle pene che se
perera l' ~~[illegible]~~ meritar l'Inobbedientia sua da esser leuata Irremissibilmẽte.
Actum die 9. May 1563.

Cõmissio d.ni Locumtenentis territorij facta p.r Cl.mum Dñum Danielem
Barb.um honorabilem Ducam

Die in / May 1566 ad [illegible]

Noi Daniel Barb.o p.la ser.ma Duca Ser.tà di Venetia Duca di Candia con le V.e et autorità
delli Cl.mi Reggim.to et Cap.o Gen.l existente in uista del ter.o Cauendo questo Castello
più che nelli altri dassi fin hora visitati ritrouato esser Comessi diuersi desord.i da
Ministri più che adesso di questi poueri habitanti, et con grossa osseruatia detti ord.i inditi in
più diuersi tempi, il che giudicamo, che principalmẽte proceda per esser questo Castello lõtano
dalla

della Città, talche l'poueri aggrauati non possano tutti facilm.te ricorrir à dolersi, quando dall'ingordigia delli m.ri Ministri vengono oppressi onde è necess.o prouedere, che gl'auenire non siano corretti li mancam.ti già commessi; ne che li trasgressori . . . . . Sebbino d'esclusarsi de ignoratia, adi siano posti Cartelli dove s'ordinano ne si fra

Sono sta già alcune Città libri di Cartelani patt.ti Cittadini malamente tenuti, di molti ne sono andati de male, et quelli, che si trouano in essere sono tutti malamente gouernati non hauendo altro Cartelano particolare deputato, che con difficoltà li poueri huomeni si possano alor bisogni seruire. Nelle dalli effetti noi habbiamo conosciuto, p molte controuersie, di sono insorte alla giornata, terminamo che de cetero l'Cartelani al fine del suo off.o siano obligati, se debbano consegnar alli suoi successori li libri loro, cose de tutti li altri Ministri p Cancellieri per Inuentario facendosi far un recenno dalli, dalli Cartelani p sentato in Canc.a nro, negli sotto essi bollato il mand.to dalli suoi auanti del salario sendo la fede di tal Consegnatione sotto pena alli trasgressori de dd.a 50, ordinando l'istesso auan.to a tutti scriuani de Canc.a quelli falliranno de dd.a 25 /

Fu anticam.te ottenuto ordinato, che p debiti particolari non potesse esser tolto da alcun ministro p pegno le Coltre, letti, le arme, et i boi lauratori delli Cittadini, ilche ogni mese con total rouina di questa misera Cittadina, p che p ogni picol debito vengono prima di cadauno delli tre di sopradetti, Statuim.o, ordinamo che detto non sij da alcun Cartelano, o altro qual si voglia ministro tolto p pegno, che particular. delli tre nelle arme, ne li boi lauratory, ne meno il letto, e Coperta da homini sotto pena de spendate priuation dell'off.o loro, e de pagar ducati cinquanta all'accusator

Oltre di ciò ordinamo, che li pegni, si trouano tolti p l'off.o de Cartel.a altri ministri de fuori p Credito ordinat.o et permesso siano spendate scritti dal scriuano nel suo ordin.o procedendo nella esecutione et nel resto secondo si deue, a ciò Cittadini possino veder in ogni tempo il fatto loro, sotto pena al scriuan de off.o priuo, e de pagar dd.a 25 / ad Cartelano de dd.a 50 /

Et perche il Capitolo Contenuto nella Comittiua di detti Cartel.i mi mandò de dar loro non fu mai osseruato dalli di quel modo, che per la mente delli Electori, anzi loro trauersando quelli molte liti con la simplice declaratia o grauame di uno a Vedere l'altro senza la debita Justificatione di testimonij ordinamo di derogando

2 impo

in parte alc.a al detto Capto. che li detti Castelani non possano, ne debbano cauar le pene
ad'alcuno, sendo, che preda la giustificatione de'testi^j, et la Confessatione dell'accusato sotto
pena G.ti de priuatione, et de d.a Angheria ~

le quali denontie Immediate notate nel suo libro siano obligati notarle nelli libri bollati; Et
a questo fine gli vengono dati dalla Camera non come fin hora sino fatto, volendo, che
seruino noti nel suo libro l'istesso sotto la pena G.ta ~

Et perche p una'altro Capto detti Castelani diuersi pretendono hauer fatto a giorno alc.a di ogni
carta bianca, o altra offerta, il quale essi Castell.i sarano astretti confessi dall'offeso p
notar falsa querela, tamen alc.a Contrauenendo a tal ord.a volendo anco li Castelli di ogni
piccol Castello, terminano che del Capitolo G.to 6^j" adiq. osseruato, ne possano detti Castell.i trar
cosa alcuna, senon quando si fabricarano mandar a trar il Camerale de Vso, il quel pagamento
non debbano dal G.tato, et non dall'offeso come hanno fatto al p.te sotto pena G.ta ~

Die Dominica xij Maij 1566

Essendo stati ordinati sopra il fatto del Sforzato alcuni di essere in greco seruono, legendo me Joan
Silegardo coad.re ~

Copia dal L.o delli ord.ni fiorentini p Ioan M.a

Altri ordini Vniuersali

Il Ill.mo et Ecc.mo D. Gran.a Fiorentino ord.a Volendo rimediare alcuni Inconuenienti, che la Cons.
-suetudine di molte Cancellerie hanno introdotto contra li ordini et con l'autorità del Gouerno stabilito, che p beneficio vniuersale siano fatti li sotto Capti
Considerando, che in li luoghi soliti delle città del Regno siano publicati, et in esse le Cancelle
registrati, ordinarii Magistrati, et altri a quali s'aspetta, che li facino Inuiolabilmente
osseruare infrascritti ordini

Essendo stato per molti tempi in questi territorij di poter giudicare maggior summa
di dieci ducati quello potessero secondo antichi ord.ni per li quali era stabilito fino a quanta summa
s'estendesse l'autorità sua, dalche ne nasce molti Inconuenienti, si perche le giudicij sono
cauati dalle Corti ordinarie delle città dove sono più legali, et regolati, si perche a molti
Casi Criminali, ò meritenolissimo Castigo sono pattati senza Condegna pena, lasciando essi
Castellani col mezzo tempo appropriarsi contra qualche reo, che dalli dati ferita ò con malo
modo, et con animo pensato, fin che si attiene della vita del ferito, et offeso, del quale si

) seguendo

Leggendo morte, redute la spera del res.to dasare, sententiando fin alla suma di
= s'estende l'autorità sua di poter giudicare, et con questo modo ingerendosi nelle giu
= dicature, che altre non aspettano, leuano di mano alla Giust.a molta della sua pos
sua, et fa cancellar questo abuso, retirra indietro molti inconuenienti s.s. l'
ordine, che lo accrescim.to dell'autorità colletta altri Castelan.i dasan.o non pos
di poter giudicar in più suma di quello, che anticam.te potevano, che da Reggimenti
o proueditori già altre fiata attribuita già tagliata, et annullata come se fusse
non fosse, restando la solita, et antica autorità limitata da giudicare fino
alle sume ordin.e non potendosi ingerir in quello, che al carico loro non appartenga

(1550) alli 12, di Nouembre nella Corte

Letta ord.e et capi fuerono publicati in piazza di questa Città —

Die x do Lo Barozi Cancl. Maioris Creta ad vso iij

Die 7, Februarij, 1550,

Clamatis fuit publice p Baptistam de Lodi Preconem ad locum tabarum
in Loco Sancti Marci hora solita, existante populi multitudine ad omn.
= um Intelligentiam —

Essendo stà introdutta una pettima, et permissiua Consuetudine, che li Castelani, et Capitani
del deueda, laquel contra la forma di più ordeni in questa materia fatti, et
contra ogni equità, et Giust.a in detrimento universal, et delli poueri contad.ni
delli loro destretti, et giurisditioni sottoposti ardiscano di far li Castelani seguire
date, che fano notificar, dalle Cabbie fenite, ouer altramente offerir il suo
proc.r di mandar li suoi officiali, ouero pur lui in persona andar attorno dagli
che offendeno la sua staffa Cubi da loro chiamata, di uoce di Cridi, laquale tolera
non solum dagnelli, di fanno, ma dagnelli, che con pugni, o con parole li offen
= dono, e tolta essa staffa non se ritirano di mandar leguere delli delinquenti
nelli officij Criminali di questa Città, alli quali appartengono, et altri Officij, che
lo proueda si formino, et li delinquenti si castighino, ma tolta di essi delinquenti
vadano impuniti in dedetrimento della Giust.a et di Contento delli offitiali. Item ordi
no ogni uolta, che l'uno di detti qualche fusta, o altro si far ardisse contra alcuno

dubitar

debitore di dar la spesa Madal debitorie, et poi non far esso: repugnante al: spe=
Creditori, talche essi creditori contal forma mai non possono conseguir li loro crediti
Cosa de malissimo exempio. li Capitanei veramente del denedo anchor loro subdito
sedegnolese accusador de qualche condition si sia li da querela, che ale°. debbi Comette
furto, senda le debbite giustificationi, et senda mander le querele all'offitio delli
Sig^ri. Dieci sopra questo deputato, et nanti, che si formi li processi Justa el Jus=
=iuste, ingiurano l'accusati, et essendo per ciascheduno furto Sig^ri. vi, da loro chiamar
Staffa, et habuta essa staffa debbano andar li ladri Imputati, over aggravano li
Innocenti, et non essendo loro li danificati, dalche la Giust^a. di tal loro ragione
non possi Esser di loro suo, recercando questa cosa degna di gran Consideratione
della grandezza oppressa, et Danificati; acciò che ogni uno possi conseguir la vera sua
Corte di debiti mali, L'Ill^re. Sig^r. Alvise Renier Clarissimo Duca, et Sig^r. nostro
Dilmo. Capo. et Ill^mi. Sig^ri. My Gabriel Valaresso Honorendi Consiglieri di Zara provedendo
questo ricordandole, non pregiudicando però alli altri ordini, et simil materia fatti, quali re=
stino in suo vigor, Statuimo, et ordinamo, che de cetero alcuno di essi Castelani, et Capitanei tutti li
presenti come quelli, che di cetero serano, non ardischano più, ne presumano pegnorar alcuno di
feriori pegni o altro, come di furto, se non saranno mandate le querele, et processi nelli
offitij competenti, dove si habbia a conoscer l'errori di ciascuno, et dapoi Constituti, et Estratti pos=
=sino Esser le staffe, che de Jure gli tocca, et cosi questo modo li debitori serano Justo Castigo
et li offitij, et danificati resarciti di Giust^a. et loro Castelani, et Capitanei Juridicanti saranno
quello, che gli tocca de ratione, et la Giust^a. sarà Justo loro come e demente della Justa Sig^ria. et
diuina ecc^a. Sig^ria. et similmente non possino dar spesa alcuna di esso. che li sia data dalli
debbitori sua de mistruata Ratia over altro, se prima non saranno assicurati con effetto li
Creditori, et quelli, che deveranno Esser come Usual Giust^a. Item, che alcuno di detti Castelani
non ardischano ne presumano per alcun modo pegnorar alcuno di prestatori, o debitori, secondo
che loro li nominano se Sig^ria. non saranno colte le debbite giustificationi con testimonij Juradi, Ridotti
et Contrafatori oltre sta Comesso, et questo, perche loro se sarà usato senda giustification pignorar
li poveretti, mediante laquale pegnoration Convengono venir alla presentia di essi Ill^mi Sig^ri. offender, et

2 pri

poi detti Castelani si fano lecito di non eseguir l'ordini comandati: tal che l'procurerà
patiscono il dano, et lasperta, et despiaser le Condennatoria sotto pena a quelli Castelani, over
Capitani, che alcuno ord.e Contrafarà de immediata privatione dell'off.o suo, et di re-
stituir tutto quello harasse contra il tenor ord.e tolto, et altro tanto più de pena, et il pre-
sente sarà ad' intelligà delinquenti si debba publicar per alle Città, et per tutti li Castelli, acciò
alcuno escusar non si possi de ignorantia

Del Lo degl ordeni forcarei

(De accresciuta quantità grande de falliti delle galee, che si sono armate in questi
Regni li anni passati, di quali gli ord.i nisi materia delinquenti sono cascati tanto
gli debiti quanto gli fallimenti spera di servir in galea con li feriali, sedi, ma-
ini, gli fallimenti, et tanto di più quanto bastera a contar il debito, che haveranno.
Il qual si stima molto magg.r la taglia de quelli, che si prenderanno, et minando gli
detti falliti in perico, et suspetto continuo di esser presi, et di esser preda de offesi
de altri, che li affligano con continue magranie, volendo S.S. ord.a Compatrioner il
stato di tanti huomini valenti, molti de quali si sono valorosam.te adoperati nella
guerra pass.a et dar animo, et modo acadauno di adoperarsi gl'avenire più
pontual.te nell'occasioni, che potrano venire, acciò ne gustino della buonagratia, et
benignità di Sua Sanct.a gl la quale terminat.te et proclama, ter.a et fa
publicar.e intender, che ciascuno tutti quelli, che sono falliti fin il giorno
giorno di galee de questo Regno si trov.e de meso due appresentarsi alle Città
di Cardà di Bethino, ed alla Carca, Cascadù quella, dove apparerà il
suo fallim.to et obligandosi con buone, et idonee pieggierie d'andar a servir
in galea a remo come huomini di libertà gl viaggi tre, con tre page solite di
D. diversi, come sarà tutti l'altri, et volontar.i: giuro da dover servir quello pa-
rerà al cl.mo Capt.o ò quello, che alli tempi debbiti haverà cura di armare,
sia loro donata, et relassata liberam.te si la pena del fallim.to come tutto il debito
che havessero con D. diversi, della qual cosa sia fatto loro libero dono, et le

) alcuno

alguno di detti falsi fosse andicato, passato detto suo principal suo liberato di ogni pena, che p causa d'tal fallita meritarebbe, godendo l'istessi benefitij, che sono concessi agnelli tali, che l'loro andicami a cao suo, sino termito fra il desarmare, ne potti alcū officiali, ò ministri pū. in questo tempo dopoi, ò l'pū. Cameram dato le sop.te Idonee piggerie, fino, che saran intimati d'andar a servir ritenerli, ma. lestanti p detti fallitori, volendo S.S. Ill.ma p gio tempo elli siano liberi, salvo Condotto, ma passando detto ter.mo tutti quelli, che refiutando questa gratia non si curaran di liberarsi da tanto pericolo, ne chi si trovano, catenati a pena essendo presi di dover servir migalia con li ferri alli piedi p anni dui Continui, et il Capitan Gallera p taglia Cechini x, p Cadauno, che retenirano detti loro ferri serasaran, senza detti dani della Let.ma Sig.ria detti scontati da loro migalia dapoi finito il tempo della Condenation, et la sia subito prenderà, o condurà l'altro nelle forze, guadagni oltra la taglia anco la mità del tempo della sua Condenatio, et perche ogni uno vengha tanto più allegram.te et piacevolm.te al servi.o di galea, S.S. Ill.ma ord.a e termina benignam.te che tutti quelli, che de cetero finiran volontariam.te migalea p anni otto Continui, overo maggiori di mesi 6, l'uno godino loro, et i loro animali tutto il restante del tempo della loro vita libera essentione delle galee Com.e di fabrica, ed ogni altra p sonal fattione, non potendo p alcū modo esser astretti p le dette fattioni, essendo Conveniente, che dapoi tanto servi.o possino goder detta quiete. Oltra detto S.S. Ill.ma ordena et Comanda, che alcuno ch andarà a finir migalea, mentre si trovera nquel fu.o et p il spatio de mesi dui dopoi l'ultimo ritorno a Casa non possa esser astretto, ne molestato nella p sona, ne nelli beni p qual si voglia debitto particolare, che tenesse, ne li possa esser promossa alcuna lite, ne si alcū modo molestata la moglie, o figli e cose sue, acciò possi attender a finir con l'animo quieto, et despio p ogni maggio, che finirà gli sia fatta buona l'Ingaria sua alle fabriche delle sop.te di galee, alli quali buona, et ospettat.a ord.a S.S. Ill.ma che sub.o ritornerà degni a desarmar gli sia pagati dalla Camera integralm.te tutto quello ch andarà di tal Compito, non ostante

) alguno

non essendo Conueniente, che tale fatica restino defraudate delle loro mercede
Conseguendo espressamente a ciascuno ciò spetta la essecutione del det.
seratione, et appresso Vuole, et ordena sua Sig.ria Ecc.ma che niuno sopracomito
debba al suo ritorno disarmar Galea alcuna delli detti galeoni
ni Armada contra sua volontà, ma tenerli condur seguo Come ogni giust.a
et equità ricerca

1575, adi 20 Marzo

Nella ordine fu publicato Sop.a la Colonna di S.to Marco per Comand.to del Sig.r Cap.n da Mar
alcuni Bandi e pittoni, per li Mag.ci sig.ri Alex.o Bon, et sig.ri Marin Grimani
et molti altri citati

Dal L.o degli ord.ni Foscarini

Che attesa la quantità grande de falliti delle galie di questo armate nquesta Regatta anno pas.o
di quali gli ord.ni in tal materia disponenti sono cascati tanto in debiti quanto in fallimenti in
pena di fuori agalie con li feriali giudicati io, per il fallimento, e tanto di più quanto
bisogna assentar il debito, di Zanetto, il qual ne farà molto maggio. per la taglia degli, di
Sopradetto, et vivendo gli in essi falliti impedita, et sulpeso continuo dietro preti
et dietro prede di officiali; et da altri, per li affligeva con contrarie negotiationi, volendo S
S. Ecc.ma Compatrioner lo stato di tanti Huomini valenti, quali de quali ha sempre valorosamente
adoperati nella guerra passa. et dar animo et modo a Cad.no di adoperarsi per l'auenire
più prontam.te nell'occasioni, di poterne venire, acciò da gli altri della buona gratia et
benignità di sua Ecc.za per la pace terminata, et proclamata termina, et fa publicamente
prender, di mandando tutti quanti de galie, di sono fatti fino il pres.te d.to di calco di questo
Regno a Ecc.za di non dar a presentarsi nella Città di Cand.a di Retimo, et della parte
l'ascad.no a quella dove apparirà il suo stabimento, et obligandoli con buona, et
sidonee piggierie d'andar ritornar in galea a remo come Huomini di libertà
per mesi tre continue passe subito di S.to Marco come sono tutti gli altri, di volontar.
seruono, dedotto seruir quando parerà al Cl.mo Cap.o e quello, di altro non
debbia hauer Carat di armare, ma li sia donata, et rilassata liberam.te la pegno
del salario Come tutto gli debbito, di Zanetto con di Marco, di sia posto

2 Sii

sia posto loro libero bando, et se alguno di detti falite fosse andasse, possino [illegible] liberamente le ogni pena, che per causa di tal fallita mancassero, godendo l'istesso benefitio che loro concede a quelli tali, che l'haveranno finito anco inanzi tanto sia terminato fino il suo tempo, ne' possi alcun officiale o ministro per questo tempo, doppo, et [illegible] datole le loro solite diligenze e pigliare, non si possano intrigare d'andar alcuni molestare detti falite, volendo S.S. che per detto tempo elli habbino libero, et sicuro salvo condotto, ma passando detto termine contro quelli, et refudando quella grazia non si curassino di liberarsi da tanto pericolo, niche si trovano, caschino in pena, essendo presi di dover fuir in galea commessi alli pieni y remi della contrarie, et li Capitani Sabbini y loro figli [illegible] detti Sabbini y Cadaveri, et ritenuti dalle loro se non saranno, sino dalli dui della terminatione delle sentenze dalle loro inigabie doppo finito il tempo della Condennatione, overo fossero pigliati o condotti all'altre nelle forze guadagni oltra battaglia, anco la metà del tempo della loro Condennatione, et perche ogni uno meglio tanto più allegramente, et prontamente al finire di galea S.S. Ill.ma ordena, et termina similmente, che tutti quelli, et [illegible] volontariamente in galea y resti otto continui overo maggiori di mesi 6, l'uno, godino loro, et i loro animali tutto il restante del tempo della loro vita libera essentione, cosi di galea come di fabrica, et d'ogni altra personal fattione non potendo y alcun modo esser astretti per le dette fattioni, essendo conveniente, et doppo tanto servitio, possino goder detta quiete. Oltra di ciò S.S. Ill.ma ordina, et commanda, che alcuno di andare a fuir in galea, mentre si trovarà in quel servitio y spatio di mesi dui doppo il suo ritorno a casa non possi esser astretto, ne molestato nella sua persona, ne [illegible] per qual si voglia debito particolare che havesse, nella sotta che promette di guardare, ne in alcun modo molestata la moglie, o figli, o [illegible] sue, anzi di poter attender a servir con l'animo quieto, et di più per ogni maggio, che servirà la sua fattione [illegible] l'Ingaria sua alle fiere della Città del suo anno, alli quali in breve se espettano ordini di S.S. Ill.ma che non vi tornate di più a dis armar gli legni pagati dalla Camera fiscal [illegible] di [illegible] di detti loro [illegible]

[illegible]

non essendo Conveniente che tale fatiche restino Defraudate della loro mercede,
Committendo espettante alsud.to acchi spetta l'esegu.ne del tal d'liberatione, et appresso
vuole, et ordena S. S.tà Ecc.ma che niuno sopraconito debba al suo ritorno adesarmar
Levar alguno delli detti galeotti n.i Armata Contra sua voluntà ma tutti essi
Condur debbi come ogni Giustitia et equità ricerca. Dat.a

(1575) adì 20, Marzo

Qual ordine fu publicato sopra la Colonna di S. Marco alsuon di tamburo, et pifaro
Leggendo il Cost.o Corbi Coad.r di Sua Sig.ria Ecc.ma posto li Mag.ci sig.ri Alex.o Bon
et sig.r Hiacinto Demello, et molti altri astanti.

27, aprile

Fu publicato nella piatta della Città di Rethimo

Per eodem 481

Essendo pervenuto a notitia all'Ill.re et Ecc.mo S. Giac.o Foscarini Kl.r Provved.r
Gen.l, et Inq.r nel Regno di Candia con l'aviso di Capi Gual de Mar
che molti Contad.ni scalchi, di Zara Zamuto Caparo et pretendo d'andar a
Servir questo Anno sopra Galea, di Sua Armata nientedimeno sono astretti
di non andar al Serv.o con non poco di Disturbo dell'armar detta Galea
et Indignità pubblica, Però volendo provveder S. S. Ecc.ma al tal inconveniente
fa publicamente a sapere, et intender alcadauno delli di Zara, di Zamuto
Zamuto Caparo che pretendo di andar a Servir sopra detta galea, che debbano
appresentar di tutto il Giorno di Sabato prossimo venturo di toccar la paga
et servirli nel Loco di andar obedir sotto pena de Zechini cinq.ta di Cadauno
Contrafacente da esi dati alchiunque prenderà, et condurà sia posta sopra le
galee di Condotta augar di anni duy Continui con li ferri alli piedi, et tanto
tempo di più quanto importa detti Zechini Cinq.ta

Dat.a 28, Aprile, 1575, alla Città di Rethimo. Il qual proclama fu publicato nella
piatta esterior nelli luoghi soliti alsuon di trombetta di ordine delli Mag.ci
gendo il Mag.co Horologo Coad.r della Cam.a della Città in fuga de novità astanti.

Ex eodem 47

Copia dun'ordine fatto per l'Ecc.mo Provved.r Gen.l esistente nell'off.o della Canc.a del Capitaneato di Candia

Si sentono ad'ogni hora molte querele de ponari aguati, et li seruitori giornalm.te uengono robati, et amazati, et altre robbe, et fatti delitti misfatti da persone uagabonde, che non hauendo alc.a essercitio ne adoperandosi in arte alc.a attendono solam.te alli fatti, et danni de particolari; liquali non essendo castigati di quel modo, che saria conueniente, et che meritassero le loro male operationi, uanno continuando simil sorte con pregiud.o delli poueri danneggiati, et con pu.ca indignità, perturbando il buon, et quieto uiuer delli buoni, legal'cose, essendo con lacrime de molti peruenute alle orecchie dell'Ill.mo et Ecc.mo P.r Gio.r Foscarini K.r Provved.r Gen.l del Regno di Candia, nella parte uista sabbato notto S.S. Ecc.ma di giust.a et honestà conforme alla pia mente della ser.ma Sig.ria uoglia prouueder a simili Inconuenienti, et render maggiorm.te liberi, et sicuri tutti li fedelm.i di questa prou.a da tali assassinam.ti onde S.S. Ecc.ma di tal parte pu.ca fatta mitender, et strettam.te commanda a tutti li Castellani Capitani Contra fures Contestab.li et agualg.i che essercitasse carico pu.co che debbino con ogni diligentia indagar, et cercar nelli lochi delle loro giurisd.ni di retenir tutti quelli che trouarano, ò non habbino arte, o essercitio, o ferma habitatione, ouero, ò non sappino render conto de se med.mi come uagabondi, et quelli debbino dar in mano della Giust.a dalla quale si debbia castigo siano condutti a uogar meri disdotto con li ferri alli piedi; et se alcuni pr.i uagabondi, ui sono atti alla pu.ca uoga, et fama sono condutti giudici, che fano dell'istesi danni, et misfatti di robbe furate. Per tanto hoggi detto Ecc.ma commanda, che tutti li Giust.i Cap.i Contra fures, Castell.i et Contestabili siano sollecitati ad retener simil sorte di gente di malfare, et darli medesimam.te in mano della Giust.a, dalla quale hauuta ferma informatione da persone degne di fede delle dette qualità non siano castigati di quel modo, che sera giudicato conueniente et del estirpare tanto più facilm.te detti uagabondi, et ladri pu.ci S.S. Ecc.ma ordena, et espressamente commanda, che se alcun particolare, oltra li pu.ci ministri prederano

2 et

nelle forze della Gia alcu delli sop.ti ladri famosi, il quale da esso giust.a sia
condennato, et condannato p tale, debbi vadagnar cechini cinq.e p ogn'uno
che prenderà delli beni del preto, bene tarà, senza delli dan.i della Ill.ma Sig.ria
nra. dalleri p li sbanditi regalea, scritto, che sarà il tempo della sua con.
dannatione. et dipoi conseguita il captor sia m.co o particolare benefic.o
di liberarli dall'obligo della galea, se li fusse toccata la sorte andar à ser=
vir, se restassi anco nel bottino delli rubbati sia immediate cassato p.lo
Collettorio, et depenato il suo nome dal suo obligo, et legga la sorte q.li fusse
toccata, et che sarà seruito, potti a sua elettione liberar dal sop.to obligo
uno altro, nella fusse toccata la sorte, che se trouasse esser sua imbossolata, et
l'istesso benefic.o conseguita ogni altra gratia di g.a come privata, che pre=
detta, et conseguita nelle forze della Gia alcu delli G.ti ladri famosi, o altro
ladro, trouato in flagrante Crimine, et p.le se intende, ed p manlea.to et mal
deportamenti delli cap.ni contra fures, e.le ladri sono grandem.te multiplicati
vsando essi capit.i quando prendono alcu ladro, farli pagar certe pene
o staffe, et lasciarlo andar impuniti senza darli nelle mani della Giust.a
acciò siano castigati, et con quel modo restano più spauentati, et mitigati
po seben gli altri ord.ni et diuersi termini stato proueduto a simil male
operationi de' detti capitani, non derogando s.s. ord.ni a quelli, anzi aggiun=
gendo forza, et vigore, fermezza, et statutto con l'autorità del Senato
suo, che se alcu cap.o contra fures prenderà alcu ladro, et da quello se farà
pagar la staffa, et lo lasciarà andare, senza condurlo nelle città più vicine in
mano della Giust.a con il processo formato, affine che dalli Reggim.ti o Rettori
sia castigato di quel modo, che meritarà la sua colpa, siano et s'intendino
immediate essi capitani privi del.o suo capitan.to et di più banditi dalla
città, et terr.i di done saranno, i quali non possino più in alcun tempo hauer

) ridotti

di detti offesi
sui beni sen
sia publicato
Intelligentia
Publicato

Si sono dolut
pagar decretu
ch.do più co
Delatta, mal
apagarla - di
donec, et don
dell'autorità
grado, et con
più che una
partecipe, e
al pagam.to d
ne ad'altri
più vecchi,
partecipi d
pre contra
de tutti li
ord.ni circa
et terr.i.
fara dar pos
in risenodor

di detti offitij, et l'accusator, volendo, sarà tenuto secreto, debbi hauer ducati cento dalli
sui beni senz hauerán, tenuto la mattà dell'ad.ti dellà Sig.ria vra, et il pste g.la
sia publicato solennemente in tutte le Città, et Castelli di questo Regno g.a universal
Intelligentia di Cadauno

Publicata li 29 Aprile 1575

Ex eodem f.o 169,

Se materia della Decatia d'animali

Si sono dolut molti Contadini di questo de Stretto di Reggio, che essendo ett'obligati
pagar decatia delli animali, che pascolano nei Casali, et Boschi de loro Casalini, liquali
essendo più Compartisipi insieme Stretti non una volta sola, come è il debito loro pagar la
Decatia, ma ciascuno compartisipe, come se fusse solo più di quello Decima, di astringer
a pagarla - di modo che si loro dimandi pocaci sforzati sono a pagar più decatie, contra ogni
donet, et honesta, alquel seguito non ancora rimediato, volendo l'Ill.ma ett.a provveder a tanta
dell'autorità sua termina, et pel pste p.mo proclama se intender a ciascheduno, de che
grado, et cond.ne sitia, che non ardisca aggravar alli Contadini in pagam.to di Decatia
più che una sol volta all'anno, secondo l'antiqua consuetudine, et se seranno più Com-
partisipi, che habbino portion in qualche decatia, non possi ne debbi recever, ne astringer
al pagam.to d'ella Decatia senon un solo, cioè il più vecchio d'ett.i Consortisipi
ne ad'altri già tocato il Contadini pagarla, ne possino ditti astringerlo. Alquale
più vecchio, che alli suo tempi goderà ella Decatia debba reintegrar alli altri
partecipi la sua portione, ciascun la Carratà sua, liquali habbino regresso sta-
pel contra del più vecchio. et ex nunc le intendi più ciascun godador p.o conto
de tutti li patecipati di questa Decatia, sotto pena a quelli, che contra questo
ord.ne ouero goderanno più de una Decima all'anno, ouero di quel tanto, di più che
a tutti. p.o antico ordine essato, ouero a quelli partecipi, ad intendo p.a che della si
farà der portion.e ale.a di decatia d'altri, ad laquelli, p.a essa è destinati e deputato
in risenoder p.o conto de tutti li partecipanti di p.der l'attion sua, che hauesse sopra d.a Decima

} da ogni

de esser dato la mità a quelli Reggim.ti che farano le esig.ie in quello
loco di questo Regno Contracambio, et fu publicato nelli luochi soliti, et reggistrato
nelle Cancellarie

1576, 8, Maggio al Castel dell'Ovolo

Publicato fo il Bando in lingua greca in piatea dal q. Marco Villamena, a dì
supra & fu.to Laudo

publicato al c.al Venerato sotto li 6, Maggio 1576
publicato al Castel Vetere sotto li 9 detto
publicato al Castel Arcudi sotto li 9 detto
publicato al c.al Bombaci sotto li 16, detto
publicato al c.al Carbonara sotto li 22, detto
publicato al c.al Calvizzano sotto li 26, detto
publicato al c.al Alvano sotto li 29, detto
publicato al c.al Giaiuolo over Pedicata sotto li 8, Giugno 1576
publicato al c.al Audia sotto li 8, detto
publicato al loco de Carbita sotto li 10, detto
publicato al c.al Nocera sotto li 13, detto
publicato nel Castel di Serapetrona sotto li 14 detto
publicato nel c.al di Serapetrona sotto li 16, detto
publicato nel c.al Castra sotto li 30, detto
publicato al Castel di Sethia sotto li 3, Luglio 1576
publicato al Casal Turlochi sotto li 9, detto
publicato sotto li 13, Luglio 1576 nel Casal Cauchi
publicato nel c.al Nuovo de Cateo sotto li 17, detto
publicato nel c.al Maghi sotto li 21, detto
publicato nel c.al Cylea sotto li 25, detto

Et eredem fg 1774, —

De mandato dell'Ill.mo et.mo si fa fede per tutte pu.ca pubblica Instrumenti

uersalmente habitanti nel terr.o di Cand.a che non debba p.sona alc.a sia di che
grado o cond.on si voglia usar con archibusi, o prender con reti, o con qualche
altra sorte d' instrum.to li Colombi, che sono nelle Colombere intorno circa
miglia tre, sotto pena p ogni Colombo, che amazzarà, o che li prenderà nel.e loch.i
prohibiti, cioè intorno di esse Colombere miglia tre nel.e che p ogni quaranta
l'archibuso ouero altro Instrum.to che sarà, p ciascheduno amazzato, o preso
li Colombi, un terzo delli quali sia del.o scudier accusator, l'altro terzo del Castel.o
e l'altro terzo all' Hospidal de' Soldati, dando auttà ad esso Castelano, di
poterlo accettar in suo deputato, e formar processo, cioè processo di venir
alla Conprobatione, e far poi l'effetto come di sop.a

Die 6 al Cabal Chiamato alli 7 di Giugno 1576

Ex eodem 6 idem t.o

Cap.o Di più ordina S.S. Ill.ma e fermamente statuisce, acciò che alc.o non p.sumi ingannare,
che non si possi vender al pub.co incanto alc.a sorte di pegni, o beni mobili, o stabili
o feudati ne li offitij" infrascritti, o in le Camere, o dalli off.i di Gabaldi Cam.a
o altro off.o così Civil come Criminal le Ch.re non sia fatta stima dalli proti, o
altri giurati della valuta delle robbe mobili, o pegni, o dalli ordenarij" estimatori
deputati, li beni stabili dequanto possino valer chi pegni, specificando detta
quantità, et valor delle robbe, dequal stima esso proti, o altri no-
minati debbino sottoscriver di loro propria mano, o altri per quelli, che non
sapesse scriver sopra il libro, che a questo effetto sarà tenuto un Cam.o off.o da
detti scrivani, o altri ministri, sopra il quale libro sia stato tutto le robbe, et dalla
Ch.re sottoscritte, e li possi proceder alla deliber.e d'alc.o pegno, o altro, senon
sarà passato tre giorni, e dalla seguita deliberatione di dui terzi almeno dequanto sarà stà sti-
mato giusta l'ordin.o et a tal deliberatione debbi intervenir tempo nelle sud-
dette di pegni anco delli Giudici d'esti offitij" senza la quale se intenda

) nulla

nulla, et Irrealida detta vendition, et nille vendite, che si faranno p.l'off.di Gast.do
et Canet. del Mo Cap.o debbi esser fatta una delli Sig.ri Camerlenghi —

XIV Item li Rei prima che vengino li Reggimenti all'esecutione delli Cathorsi, et
avanti che procedino a Sutia, vi cercando lor sia data copia delli processi
over delli indity, acciò, che possino far le lor defese, et essendoli negato
questo suffragio, possino protestar de nullità, et se intendino nulle
le Sutie, che altrimente fussero fatte,

XV Li Condenati sono dalli Mri Rettori della Canea Rettimo, et Sitia, mi Caso
che non fussero di malaqualità, possino p.a grà ottener dalli Mri Reg.ti
et Cap.ni di Candia d'esser realdati delli Meo. giudicij, dove Canetteno
Condenati, lequali possino anco ottegnar le defese per procuratori, se
gli parerà che la qualità del Caso lo Comporti, et cosi nel modo detto di sop.a
dar questo suffragio il Mo Reg.to di Candia alli Condenati del Mo
Cap.no et questi alli il Mo Cap.no alli Condenati del Mo Reg.to —

XVI Medesimam.te S.S. Ex.ma ordina che p.l'avenir tutti li Condenati da p.ti
Cento in su fino ducati trecento dalli Mri Reggimenti della Canea
Rettimo, et Sitia li possino apellar dalle lor Condenationi al Collegio
di Candia, dove si ottenga ed delle Sutie lor civil fino la de
suma delli ducati trecento, lequal Sede attenderole lor dar una Idonea
fideiussia alla Cancia dove sarà fatta detta Sutia lon il benefficio della sus
pension de mesi sei; et parimente tutti li Condenati in dani Condan la pe
de Justitia sia sospesa detta Condenation fino il ter.mo de mesi sei —

XVII Che li Condenati da qualsivoglia magistrato, o giudice in pena pecuniaria lon già
fatendo adimandato detta gratia, della qual non si satisfacendo, possi d'esser
fatto il benefficio dell'appellation, attenderado pero lor pegni sufficienti per
la Carta le Condenationi ded.a grà, quale appellation se discuterà attorno li Reggi.ti
come in li Capitoli di sop.a e declarito — —.

xvj Secondo, che in ogni Città del Regno moltiplicano li processi Criminali, non espedi-
ti la magg.ª parte, stando li rei absenti, et che di molti non si vede senon le semplici
querele, nelle quale et p.ª cosi grave non essato proceduto, ilche può causare, dalle
fraudi delli Scrivani, et Nodari al Criminale, liquali causando li offitij loro si uita
ce esserli dadi p.ª Sostituti, che ne dehimanti si uita loro mantenuti, et pagati
li detti grossissime pensioni, connengono p.ª indiretti meli causar esse pensioni, et il
uito loro delli offitij, valendosi della p.ª petuità, pottono essendo in loro mano la
espeditione delli processi mandarli in longo, tenirli sepulti, et fortiando far sop-
=pir liquerele, et p.ª questo modo causar delli rei indebite utilità, onde p.ª pro-
=ueder, e diuertir, che detti Nodari non allonghino le cause, anzi che premino di
farle espedir Sua sig.ª ecc.ª termina, che de cetero tutti li subbi. delli Nodari
del Criminale in alcuna loco di questo Regno non possino esser dati l'offitio si uita
ce p.ª più longo tempo di quatro anni, et habbino a principiar dal dì della
publicatione di questa, n.ª possino esser retornati aquel Carico, senza siano
fatto altro tanto tempo di Contumacia quanto saranno stati in detto offitio
sotto pena al primo p.ª di perdita dell'offitio, et del beneficio di ogni uito ap-
=dire dalla detta ecc.ª dove si trouano habitare, liquali Nodari, et Sostituti
alla fine del tempo de suoi offitij, debbino aputar tutti li processi, ce
querele espedite aquelli, che in loco suo succederanno, con uno Inuentario, fa-
=cendoli far particolar relatione de tutti, et di che nella Corte della
Corea, et Reuina vsano li Nod.ri del Criminal senza intervento di
alcun giudice chiamarsi li testi.ª et rei, prender l'loro confitti et infine
formar loro li processi dalla fede, et sij certo de' quali depende l'absolution
et condanna delli Casi Criminali, nelli quali si può usar molta inganni quando
si pretende d'uno solo e posto tutto il negotio, p.ª obuiar adunq.ª quanto più si
può alle fraudi, ch.ª possino esser usate termina, ch.ª de cetero non possa alcun Nod.ro

d

al Criminale essaminar alcun testim.e o prender il Constituto d'ale.e reo
senda la patria di uno delli avogad.ri della Città di Candia, et delli provved.ri
di Commun nelle altre Città. dovendo esso Nod.o al principio di ogni essa-
me, notar il nome delto, et notar, che sij stato alla patria sua, Alqual
debbi di sua mano sottoscriver tutti li essami, et Constituti sotto pena
alle Nod.ri che essaminarano senda la patria di uno delli Ecc.ri Avog.ri o
provved.ri di perdita dell'off.o alli quali provved.ri sij dato di volta in
volta, che tenterano all'essamine delli cath Criminali sotto esse la Gra.ta
di non parlar con alcuno, ne palesar li detti delli test.ij ne delli in-
quisiti in quella Cath, alqual intervenirano, et se d'alcun tempo essi
provved.ri riferirano le cose contenute nelli proclami, Castigo in pena pri-
vativa d'esser perpetualm.te banditi de tutto questo Regno
et perche li provved.ri di Commun, che ordinariam.te sono sopra sorte elet-
ti, essendo occupati nel Carico del loro officio, non poderano per
aventura attender ne intervenir alle cose Criminali; Sicche q.ste vadeno
Consumendosi sabbia. s.s. ch'in ordine, degli doi Reggi.ti de doi in
doi anni sij fatta elettione, et . . . causato sorte de doi altri provve-
ditori di Commun, che habbino questo speial Carico de intervenir alle
cose Criminali, non potendo li tre ordinarij sopra sorte eletti patirane-
mire, uno di quali sij Nobile veneto, et l'altro Nobile Cretese, li quali
esser debbino sopra tratteninto.i dulati tre per cento al mese juxta
delle Condanation pecuniarie, che si faranno giornalm.te dalli doi Avo Reggi.to
et provved.ri tutti li essami delli test.ij che saranno da far per gli officij
infrascritti in Canea Città si debbino fare alla presentia almeno di uno delli
giudici detto off.o, et del principio che essamine sij per il Nod.o notato, et
essendo alla presentia dequel giudice, nominando lo; et di suo pugno
sottoscriver

sottoscriuer sotto tal essame, et mi calle di ogni Carta di tal essame, et tutti li essami; che altrimente li faranno, tenda questa osseruanda, se altrimente nulli, et il Sr. che in altro modo essaminarà le ritenda priua dell'off.o et condannato pagare ducati Vintiling applicati al fisco ogni volta, et contrafarà

xvij Et p obuiar alle molte frandi, che si pregiud. della Gust.a possono esser comesse dalli Cap.i scriuani, al criminale .S.S. ord.a ordina, che detti scriuani sotto pena di Cap.e debbano cad.n di loro hauer un libro sopra il quale dalli arrestan immediate tutte le querele sue denontie, giornalmente scriuendole contra qualsi'voglia, specificando il nome, et cognome del querelato et qualità dell'Imputatione, et le circonst.e necess.e le quali si trouerà saranno espedite, all'istesso debbia esser data la espeditiua, et p.a relatione fatta, qualsiuoglia debbi star appresso l'Ill.mo Rettore, altro, et alli casi di fauor della scriuania non sia lecito in modo alcuno espedire

xviij Sogiasse alli Reggimenti esser condannati alli.a p.a di sottred.e de commissarij di Cattiua fama alla difesa, o esposti qualche urgente causa, che non habbino obbedito. cade p sostener quanto è possibile li poueri soggetti d'ecc.a ordina, che non si possi de cetero condannar alcuno inobbediente se prima non sarà citato a difendersi in tal caso inobbed.a al Commandante imposibili, et formato processo

xviij Sta concesso per la ter.a sig.a nra, che alli tempi dell'anno possino li cl.ti Reggim.ti a richiesta delli pretiolarij, et greci, et altre contemplatione assoluer certi banditi atempo, et p li Cati leggieri, dove non se ingeritte pena di sangue. e nientedimeno non dimeno sotto questa coperta contra la intentione della ter.a sig.a et di molti ordinati in questo proposito, che non pur si sono assolti banditi atempo, et Cati leggieri ma fano fatto assolutione p questa indiretta cui molti banditi di ffattinamente per cati importanti, et confinati, et quelli, che di forti peggio, sono stati anco assolti condenati alle galee. Hora non essendo giusto, ne conueniente in seruendosi .S.S. ecc.a alli ord.ni sotto

Materia

materia disponente, ordino che nisun Regg.to possi in simil bando absolver alcun bandito senza
per tal leggiera bandito a tempo fino anni x / e che habbino fatto il terzo del loro bando
e quale con l'effetto, e non si intendo effetto con li piu potr.e bon parentij ne a modo alc.o
possino absolver Confalone nigalea over Confrate, e li absolti contra quest'ordine
se intendino, come se absolti non fossero, ne sij in potesta alcuno de detti bandisti
ali seruiani o Rodeni di è Co mandato de preterire di vn.a sua bandisti, o Confalone
contra quest'ordine perdino fl.ni 1000 l'off.e e sij no fl.ni 500 bandisti dalla Città, e
terr.o done habiteranno p anni cinq.
XXj. Solitano li Capitani del Cuerdo, o Contra fores, contra ogni douer, e volontà de chi instituite
e diede loro quel carico, quando trouano alcun malfattore, o ladro, il quel douer e hebbe
ritenir formar proletto, e mander nelle mane della Gr.a a pr.o che fatto Castigato,
solamente farsi dagnelli ladri pagar quanto da loro med.e e limitato, che e li per-
uenga per una merlede e Staffa, relatando senza altro Castigo il malfattore
e molte volte senza far anco restituir il furto, dache altro non ésce, senon
che tali ladri sono incaminati a continuar nel malfare, e diuentano Confalonieri
di detti Capitani contra fores, aquali pagando le staffe, senza altra pena,
fare, e con loro diuidino li furti, e fano. Per douersi adunq.e abal ritrouare
in Cuerdo ad alt.a ord.ne fatti a questo proposito S. S. ecc.a termina, e declara
Cap.o del Cuerdo, o Contra fores non archisch fare pagar alc.a staffa da ni-
= suno ladri trouato con furto, o tra altro misfatto, se Gr.a non sauera condotto
il malfattor in mano della Gr.a Curiaquerela, che sara fatta della quale by lo
notitia cospicua, e dalla Condan.e real bona poss.a esso Cap.o Conseguir
quarto per l'ord.ne li e statuito, ecte il furto sara di cosi poca quantità
che secondo detto ord.ne non debbi esser mandato il reo alle città, debbi quello condur
alli Castelli dis.i terr.i done sauera trouato il malfattor, e dal Castellano by
consolino, et giudicato fino la sua audà, et il tal giud.e debbi conseguir
quello li sara allegnato sotto pena ad esso Cap.o Contra fores, che a questo ord.

Contrafarano di perdita dell'offo et d'esser bandito anni dieci dalla Città, et terre
dove si troverà, et di pagar ducati trenta Cong.a dacij dati all'allatator

Vz eoden &c 202 t.o

[Ill.mo et Ecc.mo Pr. Gian.o Foscarini Cauallier Procur.r Gnal, et Inq.tor nel Regno di
Candia con autta di Cap.o Gnal da Mar. Si sono dolute molte ni diuerse parti di
questo Regno, dove è stata Sua Sig.ia Ecc.ma et specialmte questa gli.a alla Corte molti
Nobili, et Cittadini, ad essendo dichiarate le loro seminagioni dalle quantità di anali
li quali multiplicati in li Cabali, et ritirato alle Giuochi le mariati ruinano infinita quan.tà
di frumenti, non ostando in alcun modo quelle diligenze fatte dai dalli gastaldi dritti,
ouero per la grossa pena che è Statuta antiquo e importa a detti dannificatori
o perche per rispetto, o per altro non vsano li Castellani, o quelli, ch'hanno il Carico
quella diligenza, ad douerebbono, et diuertiri tal dani, dalla onde ne nasce l'interesse
che molte particolari ne seguono, ne viene anco a esatti grandi.mi dani il pu.o dilet=
do questa, che si doglino, et tanti sono li dani, che fano li detti animali nelle terre semi,
=nate, et anta è la perdita, et costerno delle biaue, et questo medesimo fa, et barbere=
no è il sustentam.to et vitto de molto popolo, oltra che è Cauadenti, molti terr.i sono
saltati in tutte ricercando poi, che materia tanto importante, et de benefft. cosi
comune S. S. Ecc.ma volesse prouedere. laqual richiesta essendo stata giustam.te
essendo come era a cuore, et non solam.te si conseruino le seminagioni, ma anco ad
quanto è possibile si aumenti la Cultura della terra, acio si cauo della
grandezza di questa Isola il maier datio di popoli, et la mia terminatta
ordina, et con l'autorità del Gnalato suo fermamente statuisse, che
de cetero tutti quelli, li animali de quali si trouarano dannificar le terre
seminate de qual si voglia sorte siano obligati pagar al pron, ach sarà
stato fatto il dan.o de diece p ogni migliaro di frumento, et cinq.e di orzo, et tre
di ciaua, et de dieci di faua, et p portion di tutte le altre biaue quanto
dalli periti, e deputati ordinarij sarà giudicato, et potti esportar il danno,

2 6

dell'sera stafatto, et il dáno, che farano a vigne, arbori, o altri dáni ottenuti
il doppio de quello sara stimato, et giudicato il dáno, li quali deputati siano
obligati sotto debito de sacramento stimar detti dáni, et la quantità delle
biave biave vigne, et frutti, che secondo la loro giudicatura, et in caso che
potesse raccoglier ledetto dáno non fosse seguito, et di più debbino pagar
li patroni detti animali g.ni 6 per ogni animal grosso, et g.ni quatro
per ogni porco, et ogni animal grosso, et fosse trovato nelle terre de altri, la
qual pena s.ta vadi all'accusator, et l'altra sia del prop.o dáno ffeciente, et
terzo al Castellan, che farà la esec.one et altro terzo applicato al fisco, essendo
tenuti li Castellani o vero delli Casali sotto pena de esser posti a servir
a remo maggio una terza parte in Galea, et s'armano in questo Regno
ad ogni richiesta de chi li comandarà andar, et prender li animali
che haveranno fatto il dáno, et quelli tenir in custodia, fin che sarà
giudicato detto dáno, che haveranno fatto, il quale con la spesa sia cavato
da detti animali, et la patrona ni contanti, et se la spesa non pagherano
immediate detto dáno, et spesa, essendo obligati li Castell.i sotto pena di
privation dell'off.o sub.o hauta la querela espedirla almeno in spatio
di tre giorni, et le delle parte loro qualch'uno si vorrà appellare vadi
dalli M.ri Reggenti delle città, habbia tempo un mese di far seguir
l'appellatione, et non la proseguendo in detto tempo, resti la sentia del
Castellano, come non proseguita, ni appellabile, et la presente sia publicata
in lingua greca publicata nelli luoghi soliti di tutte le Città
et ville Casali di tutto il Regno, commettendo sua s.tà ecc.a a qua-
l'un altri s'aspetta, che li debbia prontamente dar la debita sua
esecutione

Fu publicata la presente nella Cancelleria
Fu pubblicata la presente nella Loggia sotto nella piazza di questa Città di
Loco

al Loro Salario, il Gartaldo, leggendo Zorzi Aurami Coadr. della Canc.a di S.S. Ecc.ma
presenti in Cons.o Colleggio, et in Mich.el Calergi, et molte altre attende

X, Novembre 1570

Fu mandato Copia del Ill.mo ordine con Cie di Sua Sig.ria Ecc.ma di X, gl.ro alli Cl.mi
Reg.ti di Candia Rettore, et Rettor di Sitia, acciò lo facesse publicare
nelle Città Castella, et Loro Casali, et registrarlo nelle Loro Canc.e et eseguirlo

(X eodem in nro
ord.ni generali di Canc.a et obb.ti del Regno
Nob.m fo Scarin in

Nic.o 7. Che non possano li Camarlenghi come di Legge è statuito, et sotto le pene in esse
specificate tenir macheon, ne squarta fogli di sorte alc.a ma tutte le
partide, che occorreranno loro tenier debbano giornalmente far scriver
il giornal tanto den.ri pu.ci quanto d'ogni et qualità depposito, che
sarà fatto in Camera de particolari, quali deppositi sarà in Camera, et non
notati nelli giornali, et libri publici siano, come se fatto non fussero, ne
niun.o possi esser admesso alc.a nota o fede, eccetto quella sola partida
del giornal sottoscritta dal mag.co Camarlengo, che terrà alla Cassa, et del
scontro, ne possino al saldo delle lor Casse consegnar debbano d.ti di sorte
alcuna, ma siano tenuti far il saldo, et consegnatione di tanti den.ri cont.i
specificando la qualità delle mallute, che consegnarano al suo successor cioè
quanta quantità di oro, et il prezo, che correrà, et quanto di altre
monede sotto pena de Ducati dudeci se non eseguiranno detto ordine
la qual pena sia di qual o.ff.o o Magnato, che la sarà pagata alla qual
consegnation di Cassa sia tenuto li Cl.mi Duca, et Cap.i ritrovarsi presenti, come
in parte dell'ecc.mo Cons.o di X, di 27 Zugno 1571 è ordinato, et sotto debito
di Sacramento sopra scritto alle partide, che si faranno della consegnatione, come
solito fur il Cassier dell'ecc.mo Collegio alla consegnation della Cassa delli

Camarlenghi

di Commù, laqual Congregatione si debba far fra ter.ni de giorni tre
al più dapoi, che sarà finito la Cattia, et se m'alcù tempo si ritrovarà da
dette Congregatione non sottoscritte, siano privati dello off.o il Scontro et
quaderno — — —

xvij Che le Condanatoni si faccino p.r li Mag.ci Reggenti et Cap.ni uniti con separati
non si possino conforme alle Leggi appellar ad'alcuno per qual si voglia
causa, ne m'altre spese, che m'fortificatoni della Città, ma siano scosse
integralmente p.r conto della ter.a imp.a et similm.te le parti spettante al Commù
delle Condanatoni delli offitij della Città sotto pena di pagar del suo, col quarto più
di tutta quella somma, che si trovarà d'aguer.o, che sarà fatto contrafatto, ne possino
li Cancellieri, ne Notari sotto pena de Cechini Cento p.r ogni volta notar sentia di
Condanatoni, che applicata, et perche è bene statuir le portioni delle Condanatoni
che si faranno dal Reggente con li offitij della Città, che deue esser del Commù
però ordinemo conformi ad'altri ord.ni in questa materia, che detratte le x p. %
Cento della Città, il restante non essendovi denonciante, la metà sia della
Mag.ca Imp.a dacij posta nella Camera fiscal, et l'altra metà delli Imp.ri del off.o
dacij limita giusta l'ordin.o et se ni sarà denonciante, che si debba osservar
quanto fu ordinato p.r il q. Cl.mo Simitecolo circa la materia delle denontie date
da Cauallieri Capitani di milla, et altri) l'un terzo sia dell'Ill.ma Imp.a un terzo
del denonciante, et un terzo dell'off.o delle quali parte si debba detrahere il
formar de' processi, et altre operationi per li Not.ri dell'off.o giusta la lor tariffa
regolata da noi, doppo, che il dan.o sarà stato portato, sotto pena alli Not.ri di essi
offitij, le faràno il relattour al Condenato, over li betteranno le pedanie, over retten-
vano li pegni p.r. che sia stata scossa la parte della Imp.a dacij portata p.r med.te nella
Camera fiscal di pagar del suo con il quarto più di pena, laqual sia detti ritrouarà
la contrafattion, quanto ni ogni tempo si trouera, che cad.no anzi sia debitor, et sia

Ci fusse

Ci fusse stato detto relattetur, liberate le prelatè, che saranno stato ouero restituti li pegni, che fussero presentati, non potendoli tener, ne rimetter le portion de' loro Sig.ri debenti, se non saranno Jma p.a stati sotto quelli della Mta Sig.ria et posti nella Cam.a sotto pena di esser essi Sig.ri del loro con il quarto più quello, si ritrovara non esser stato sotto in ogni tempo. Laqual portion dell'Mta Sig.ria sia pagata da huomini scuoter da detti offitij, et Jmediate siano contati in Camera fiscal, et portano esso li Sig.ri Camerlenghi far fare la elettion di della parte della Sig.ria come de gli altri offitij, laqual s'intendi sua, se non sara stata da essi officiali alle tempi debiti.

Dal L.o Grandi della Cam.a Magg.o di Cand.a de 1021

Adì 20 Novembris 1577,

Fu posto proclama fo fatto sopra la Colonna di S. Marco, et Rialto per Pietro Prontolo Cons.r a dover disfare loro robbe,

Essendo venuto a notitia dell'Mto Mag.co quanto quello, fu fatto Jmputatione sia a tutti alle porte della Ca.a prendano ardir partirsi dal Circuito delle prexon, che'l loro a loro deputato, andando, dove li piace come se fussero in libertà con quello rispetto della Città, et non ostante le Leggi, et ord.ni sopra cio disponenti. Pero p.a meglio poter esser à tanta loro libertà, andi prohibitione 11. 11. ecc.ne non derogando alle parti, et ord.ni sopra cio disponenti, fano intender che niuno delli detti a pretati non ardischa partirsi de loco del Circuito delle prexon salvo prima al pollo, et venendo più oltra caschi Jm.te mediate alla pena de cechini diece, et frusta da cadauno ministro, che sara trovato oltra d.to loco esser retenuto, laqual ministro habbia, et consegnir possa la detta pena delli beni del trasgressore sopra la altra termination, il qual restetti non debba ne pregione levata fino la espedition della sua Jmputatione.

Dal Libro delli ordeni delli Cl.ri Sig.ri Juane Gritti, et Giulio Garzoni già Cons.r Sig.ri di ben.a Libera, Arbitrij, et Provved.ri ne levate nostitutini l'ano 1504, et publicati l'ult.o ord.o essistenti nella Matteria della Cam.a Magg.o di Cand.a

Posta Cap.o Se non si potrà accettar da nessun (così nell'off.o dello Arbitrij come in altri offitij se usi in nome dell'offeso

dell'offeso, o del Cauall.o o altri ministri pu.ci nelli Casi pero decchi s' Lauessero trouato presenti, e questo come sono disposti p.ma dell'ord.ne delli Ill.mi Sindici pretesero nostro acciocche non by" defraudata la parte dell' ecc.mo Cons.o di x/ dell'ann 1582 la q.le ghe si materia de Condenation, sotto pena ach'accusasse dose denarii di Cechini Venti al Mod.o ouero Cap.n di accusation dose denarii, laqual pena sia applicata alla Camera dell'istessa dalli Mag.ci Camarlenghi con la pena ut supra ——

x. Che nelli Casi done non s'ingerisse pena di sangue siano date le difese p.a giurator giusta l'ord.ne dell'ecc.mo Cons.o sotto.a sig.to materia disponente acciò non siano tenute spese alli rei dei Cauallieri, et preg.ti p.legiati il più delle volte sono indebitati, aggrauati, et bene spesso restano assolti dell'imputation, restano p.a Condenati p.l'istesse et interessi patiti, et poi ch'essi tolto il Cons.o delli rei le pene non saranno presentati, et quelli, ò seranno assolti, non siano astretti a pagar spese del giuoco, ne spese di Cap.n et questo non ostante l'ordine di x.i, genaio 1577, del cl.mo p.a Mauro Cigogna Duca, la qual sia declar.to nel modo sop.to et s'intenda Cauar solo nelli Casi, done non s'ingerisse pena di sangue, et nelli Casi di giuoco importassero Ducati x.i mai alli rei di far le sue difese, ouer alla sua solita Habitatione senza altro giudicio come e conueniente ——

xvj. Che il Cap.n delle pregioni non possi tior più de x.ci dieci delli presentati, et nella relattione de pregioni dalli Condenati x.ci tre, et in Caso di contrafattion p.da l'off.o et Cada mano de Cechini dieci, la metà delli quali sia dell'accusator, et dell'altra metà sia fatta la volontà del cl.mo Duca ——

Lxxj. Che se uno sera conosciuto, et sarà tratto due fiate p.a ladro, la terza fiata sia Condenato in galia, nel possi esser mior pena della galia ——

Lxxij. Che li Cauallieri ouer altri, che seranno danneggiati dalli animali delle Contadine debbano dar la sua denontia in ter.a degli giudici doppo seguito il danno, passato il quar tempo dopo i giudici, non possi ess.e admessa alcuna denontia, et si debba fra questo ter.o far la stima citata la parte in contrariante altrimente non vaglia essa stima, ne debba sop.a quella il Giudice giudicare ——

Dal Lo di ordem dell' Ecc.mo Sr Zuanne Molenigo Provedr.
Gral & Inquisitor estrà nella Secretaria del Gralato

Demandato dell' Ecc.mo Sig.r Provedr. Zuanne Molenigo Provedr. Gral en
Inquisr nel Regno di Candia.

Si fa publicamente intendere, Ch'essendo stà ordinato per
gratia nuova taglar d'ogni sorte d'arbori fruttiferi, così di quelli domesticati
come di quelli selvatichi; o grandi, ò piccoli p far legne, o altro sotto
pena (occorendo) d'esser Condennato ni fà brattichag.to ogni
piede d'arbore, che tagliarà, la metà de quali sia dell'accusator, et l'altra
metà de quello, che farà la essecutione. —

Cap. XX Si è ritrovato che alcuni Pegliono taglar li suoi animali senza Custodia, li
quali vano danneggiando le vigne, et seminati, et altri beni, et occorendo
la perdita d'essi, si fano poi pagar l'amontar delle mille multe, fatendosi
di uno ord.o fatto dall'Ill.mo & Provedr. Gral passato: che si deve intender gli ani-
mali di quelli che non sia Custodia. Però ordinamo, che non sia lecito ad alc.o
di lassar detti suoi animali così minuti, come grossi senza Custodia, et
facendo (occorendo) predetta, non possano haver il benefitio del Sudetto ordine
ne li Catastichi siano tenuti pagar cosa alc.a et di più non debbano taglar
essi loro animali a danneggiar così le vigne, come li seminati
sotto le pene statute nelli ordeni sopra ciò disponenti, le quali non
possano esser levate, ne da Castelani ne d'altri, ad essi aspetta se p.a
non venga giustificato il danno, et . . . Stia con dichiaratione d'esser notata
nei libri publici, ne l'Capitan.o alio deputati possano contegnir, ne fatti pagar alc.o
dan.o senza detta Sentenza, sotto pena alli Ecc.mi a Castelani, che contra venirano di pagar ducati
venti cinque d'ogni contrafattione, et agli altri di esse pene regalie & modi disposti, et sotto le
medme pene non sia lecito ad alc.o di dar animali da Custodir a Contadini contra loro voglia, ne

2 a metà

a mitta' x.ma altro modo, oltre che facendolo non li debba tener ragione, x.ma accadesse, o non facesse il suo giusto

xxj Medesimamente non possa alcun Cavalliер prohibir a Contadini il poter cazzar fiere, legre da fuogo dai boschi salvadeghi, x.ma meno andar alla caccia nei luochi, et tempi, dove non potessero star debito, coh' ali grani, com' determinato sotto pena de ducati cento p.ma volta, et alli giudici, et altri di mesi debitore degalea —

xxx ij Statuemo non intricato, che molti delitti occorri, et frequentij sono, et possono commetter o senza cognitione delli Magistrati, over senza castigo, poiche alc.a Volta manca del suo debito coh' in notificar etti delitti, come a far formar, et espedir l'effetto cosa, che non solo è di molto preg.o alla g.a parte rende Castigo et x.o ma talisfattione a ciascun. Però sia Statuito, che g.l'accadesse homicidio succesto nei casali alcuno homicidio, o altro caso, debbano li giurati notificarlo alla Castellana, o loro serviani. dequali sia immediatam.te tolto il Iamento dell' offeso, et mandato almeno infra.ti dignorni otto all' offic.o Criminale della città Conservi far di ricever dequelli, che li accuseranno, et questi siano poi tenuti infra.ti de mesi tre haver totalmente finito il processo, quando dentro el d.to Term.o gli sia data espeditione, sotto pena mancando, di Cazzo della privatione dell' offic.o et altre ad arb.o della Giust.a. L'accusatore possi guadagnare da ciascadauno di.o Cognitione ducati. Nella qual pena vadino di.ti dal Cancelliere Castellano ancho quello di.o Criminal Cogit.o et Substituti Coh' dell' off.o p.to del criminale come della Cancelleria vadino offitij del palladio, et Corte x.o seruor, che li facciano debito di far, o far fare mercantie, et traffichi di alc.a sorte coh' nella città, come nel terr.o nostro, ne sia, che siano venuti d'ogni interretta, p.to più Cognitione di altro Cazzo di esercitar detti offitij —

xLiij Et p.ma ordine antichità effettuando Statuito, che non possi alcuno medico, fisico nelle Cruciche p delegendar, et relat.e Cerchi, se non doppo passato il g.o della

Croce

nrà Città, et Borgo, qual'hàno, e tengono terreni nigne, et Vardini fuor delli fossadi
del Borgo nr Hàno esposto per quelli, quali tengono animali pecorini nrò Borgo
Contra la forma delli ordini publicati circà il pascolar detti animali de ordine delli
nri predetori, et precipue quelli publicati del 1508, 1518, et 1594,
nàno alla giornata, ed'Continuo dànni Vando le loro Semenatòn, quali Vengliano
Stenta, et spesa fanno stare aspettàdo ogni àno di raccoglier dette loro semenatòn
a beneffio loro, e delle famiglie loro, ed essi proni delli detti animali, nulla curandosi
dideti ordini fàno pascolar esse semenatòn per Vener l'utilità sua, et ogni giorno
ruinano le pessone, et non solam.te che li ruinano ni la robba, ma nelli anni pas.
preteriti furno et ammazzati alquanti, che Vano voluto Custodir le loro semenatòn
non ostante, che la custodia di delli detti animali non possono portar arme di sorte
alcuna sotto le pene Contenute nelli ordini et pò richiedenano che Vechi sopra pro=
veder di rimedio opportuno, acciò de cetero non segua magg.r Inconvenient.
Per Noi Ant.o Calbo Duca, Gaspare Remer Cap.o et Juan Ruiz de Colmenares Cons.r
abate il Reg.o Juan franc.o Mennito altro Cons.r di negotij pu.ci volendo ovviar
molti Inconvenienti, e Scandali, che pottero seguir p indennità de frutti di
questa Città, et Borgo, non Vendo voluto obbedir detti pastori le date pene
ad'essi ordini andà Contrafacendo a quelli, et questo pu.co proclama, fanno intéder
a tutti quelli, che Hàno animali pecorini, Capprini, et ogni altra sorte di detti
In questo nostro Borgo sia di che Condition, che voglia ecc, debbano ni ter.o de
giorni tre prossi futuri doppoi la publicatione del p.te nostro ordine far andar detti
animali pecor.ni fuori di questo Borgo, et più vicino li debbano tenir, ma farli andar
et tenirli alargo di questi fossati miglia tre secondo la forma delli altri ordini disp.ti Cir=
Ca tal materia. altrim.te tenendoli vicino detto Borgo, overo più avanti di questi fossati di gli
miglia tre, et pascolàdoli in luochi domestici, et seminati, et se saranno trovati l'pri=
) di che

di ette pecore debbano sottogiacer alla pena de ducati vinti cioè 4 cadauna volta da
esser applicati la metà al denonciante, et l'altra metà alla fabrica di esse fosadi, et che
dette pecore siano tolte per contrabando da esse diuise seguendo l'uso di contrabandi, et
s'intenda esser dette pecore dano à seminato alcun ouer vigna de alguno, sia obligato
pagar ogni dano, et interesse, che per causa di ette pecore li patirà per il più del dano.
Dato et diputo de esso posti detti pastori, ouer pastori di detti animali nelle parte di
Condrate auogar il remo con la catena nigra per meti del detto, et se alcun pastor
che carlo dirà esse pecore, che si trouara fuora li confini delli detti miglioare portasse
arme di sorte alguna, caschi alla pena de andar auogar il remo in galia di Cond.to
per meti io, et chi l'accusera, et per l'accusa sua sera giustificato, esso accusador habbia dalli
beni di detto pastor perperi 100, e non hauendo beni li possi satisfar dalli beni del pastor
di esse pecore, et in caso, che non si possi giustificar gli animali de cui sarano il dano fato
siano obligati tutti li pastori di essi charghi di manifestar il delinquente, altrimenti
debbano sottogiacer alla pena suddetta.

Die vlt.o Sept.s 1562, Hoc ord.e fu remonato di ord.e di M.co ms Marco Grimani D.
et da congionto seco, che debbano mandar li animali contenuti di sop.a nelli loci limitati
non obstante ogni licentia, che hauessero hauuto de tenirli seguiti, et fo pu-
blicato per Front.a

Ex eodem L.o f. 162 t.o

Copia dal L.o di ord.i fatti per l'ecc.mo et M.co Gual Grimani essente nella
Secret.a di S. S. Ex.tia

Noi Alvise Grimani Provved.r Gual m.o Sandi
Commess.o auer Castelano del Castel Nouo, che se alcuno sara accusato
hauer guastato le piante di ollieari, che fussero state incalcate, o piantate
et pena gli debbiate tior perp.i 200 et piante procedendo contra li beni del
pastor, e delli p.ni delli animali, et se l'med.mo fusse accusato, tornado a guastar
di nouo delli detti ollieari possiate consegnar alli Quellof.i del Castello, et altri

2 che

2 di che

che assi parerà, che debbano prender otti partiti, che saranno stati il danno, non dandoli immediate alla città Padri chiandoli con un altro anno, tanto li possiamo dar quelle pene, che assi parerà, il qual non ordine possa immediate publicar atteso li casi sotto posti alla giurisdizione ord., et della esecutione ne daremo auiso, a quelli, che manderete alla città legati, pregandoli ne debbiate Saver per cento giorni giurisdizione alli suoi beni, et che saranno messi in gabella la camera nell'darà in contadi tenor delli suddetti suoi beni —

Data nel C. Rombea adì 28, ottobre 1583

Il simile fu mandato al Castel Arenese, Malmissi, Preluder Pedrada Murabello. Proietta, et Romstalo — — —

Ex eodem 4° 1697.

Hauendo l'ecc.mo sig.r Lodouico Mem Duca, vettor Pisa, et volendo saper consig.r di Candia hauuto informatione, delli capitanei contra fures delli Castelli di questo terr.o con quelli, che al presente si attrouano nello offitio come quelli, che nel tempo passato hanno tal carico esercitato, che contra la forma delli ord.ni sopra ciò fatti, non hanno apportato all'offitio delli Magg.ci sig.ri di notte li loro libri, che hanno tenuto mentre nel carico si attrouauano, siche era debbito loro, et uolendo SS. SS. Ecc.me et eccell.mi delli ord.ni Ill.mi hauer da tutti loro capitoli portato li libri, et ritrouarli in esso offitio acciò potta far quel fasto, che la sua ricerca, fanno pel presente pu.co proclama intender a tutti essi capitanei contra fures, acciò habbino portato essi loro libri all'offitio Ecc.mo che debbano mettersi da mese uno prossimo uenturo hauer quelli conditioni apportati, sotto pena alli contrafacienti di pagar cad.no di loro ducati 50 et pena da chi applicati ad'arbitrio di SS. SS. Ecc.me

Die 23 / January / 1584 /

Hodie ecc.me Lo publicata sopra la colonna di S. Marco per Dieci Bastardi

Comand.r Co

Copia

Adì l'anno 1562

una proclam

Ecc.mo Reggim.

tengono auisa

delli Sopra di

vano con ogni

Sopra, et Sora

tener, et prat

daquesti Luoghi

diquelli, che sar

col rimediar a

giustitia dis'ord

doppo il pasc

repassolar a

seminati sug

miglia tre all'

sotto pena alla

che essi Camerl

pagar dett.i Sopr

restino pers

Stori della am

le pene sop.ra

a li pastori, che

comandt. Leggendo Dorth' Drabino Coadr.

Ex Eodem de 173

Copia data d'altra tratta dal Lo. di ord.ne dell' ecc.mo Gran.co fiorentin
to Paned.r. Gual, et Jug.r nel Regno di Candia de 151

Fino l'anno 1562, a 9 di febraro fu il cl.mo Reg.to di questa città fu fatto publicar
una proclama, che fu poi confirmato l'ano 1563 ultimo di Lugl.o dal sottoscritto
Cl.mo Reg.to che sotto le strette pene contenute in esso non ardisca alcun di quelli
tengono animali pecorini, et capprini, o di qualità altra sorte pascolarli fuori
delli fossi di questa città, et il spatio de miglia tre del grano dato, che riferi-
scano con detti animali alli propri terreni vigne, et giardini, et tornar subito detti
fossi, et fora intendendosi, che alcuno di quelli Coadiutori continuano à
tener, et pascer detti animali dentro il sopradetto confini di miglia tre de detti
di questi fossi, et fossi con offesa delli Contadini predetti longamente dato di detti
di quelli, che tenino terreni vigne o giardini, et volendo l'Ill.mo et ecc.mo Gran.co provi
col remediar a questo ritrovamento, et proveder, che per l'avenire non succedano
simili disordini, et detto pubblico proclama fa intender, che niuno di detti tre
doppo il proclama non ardisca sia chi si voglia tenir, et pascolar, ne far tener,
ne pascolar animali pecorini ne capprini ne di qual si voglia altra sorte nelli pro-
seminati vigne, o giardini, ch'erano fuori di questi fossi, o fossi per il spatio di
miglia tre all'intorno, secondo, che per li sopradetti proclami fu medesimamente ordinato
sotto pena alli pastori delli animali, che contra facendo dessero il danno, et ritrovasse
che essi fossero causato in alcuna seminata vigna, o terreno del sopradetto confini, condanati
pagar d.ti 2000, et ogni volta, che essi applicati la metà alla fabrica, et tutti li animali
restino persi da esser divisi si come parerà alla Sig.ria Ill.ma de li padroni, o pa-
droni delli animali, che li trovarà alla hora detti quando riferirano il danno oltra
le pene sopradette restino condannati al Remo miglia con li ferri alli pie di quelli di detti
o li pastori, che custodirano detti animali, che dentro il sopradetto confini saranno trovati con arme, et

tutti

serano accusati, et giustificata l'accusa, restino medesimam.te condan.ti gmesi in nelle galie di condan.ti con l'altri ferri a piedi, et l'accusator habbi de ducati cento dalli beni del contrafaciente, et non ni essendo dalli beni del padre delli detti animali, et non ritrovandosi li animali, li Cavalieri a fianco di detti siano obligati la pattuita delatione le mandrie, che ritrovarano sufficiente manifestar il danificante altrim.te tutti essi debbano sotto giacer alle sop.te pene —

Adi 8 ottobre 1579, fu publicato in Rialto, nella Piazza, et Piedi Rialto, con.e alcuni di tutti, sop.a la Colonna de S. Marco, con solita di nitelligenza de tutti —

Ex Coden. et rig.to —

Copia dall'ord.ne delli Ecc.mi Sig.ri Juan Gritti, et Giulio Gardon, pretor. Sig.ri di Ver.a. Judici, Aug.ri et Proved.ri in Levante ni Retratti l'ano 1582, et publicato l'ultimo ott.e —

Nella Visitation fatta per noi Juan Gritti, et Giulio Gardon, per la Ser.ta Sig.ria di Ver.a. ett. Judici Augador, et Proved.r in Levante in questa Città, et suo destretto Imp.to la Comissione de sua Ser.tà habbiamo inteso, perche li populi minuti non restino oppressi da potenti, et che alli Nobili Cretensi et Veneti feudatarij, Cittadini di sua Ser.tà siano conservate illese le preheminenze et Immunità sue, come si conviene alla paterna protettione che tiene Ser.ma Sig.ria di tutto questo Regno et —

Capo XXXVI

Che li Cavallieri over altri che saranno danneggiati dalli animali delli contadini, debbano dare la sua denontia in ter.mine di giorni 30 doppo il giorno passato il dan.o. Nel qual tempo di giorni 15, non potrà esser accettata alcuna denontia, et si debba far fra questo ter.mine fatta la stima citata la parte ordinariamente, altrim.te non vaglia detta stima, ne debbi sopra quella il Giudice giudicare ort —

Joannes Moleschini Can.lus Maioris Cr. ac Mag.ci Dni Cancell. Magn. Cond.

Ex le actes seguenti offly hūſ. ℔ 27/ —

Die 29/ Augusti 1547/

Chiamata fuit publice p Baptistam de Lodi precone in Lobio Sancte Marie ad sonum tube ad intelligendum omnium — — —

Essendo Comparsi auāti il Cl^mo Reggimento, et Cl^mo Cap.o alc.ni Nobili, p.ti feudati, et cittad.ni di questa Città di Candia supplicando asse Ecc.^ze Cum ht, Dicono alc.ni giudei fanegi et sallariati, che si accordano con sallario tra loro limitato di seruir cadun de essi giudei Gentil huomini p.ti feudati, et cittadini, i quali fanegi, et sallariati se li pagar auāti tutto il sallario non solo de uno anno, ma de più, i quali patroni dān Illmo dān.o Cum presupposto che essi giudei alli tempi delli loro fruty" siano et partano volontariamte non tenda grand.o disturbo, et fastidio de tutti le prenominati subditi nostri, et tanto dimandando il Suffragio nostro, più uolendo sia volta alias ordinata per li processi nostri, Inspeuote et capite p.a proclama fra intender a tutti quelli p.ti giudei fanegi, et sallariati de qualūq mestier debba essi obligati seruir al suo patron segondo la forma de' loro patti, et accordy", et p.tuo quel tempo che tra loro serāno accordati, et tanto più — — — toccato auāti tutto il den.o del suo salario, ne p.tenma partirsi del suo giure, imediate debba esser a libero arbitrio del dān.o senza altra Contradittion, et che detto fanego over fanegi over sallariati star debbia in pregion tanto tempo quanto sarāno a compir over a compir dell'anno, over delli den.i che saranno toccati, et non seruito, over andar a fatti li soi galie sfrolate, secondo, che parerà al Cl^mo Reg.to et Cl^mo Cap.o et de l'officio, che potrà tal disobediente, sarà debba p.tta alla Corte ducati dieci, et ogniuno, et contrauenendo del p.nte capitolo siano tenuti li subditi nostri, et ogniuno pigliando cadi de detto Com.o de pieni, Declarando che le alc.ni delli detti fanegi, over sallariati sarāno causa Legitima de partirsi dal suo giure senza licentia auāti il Cl^mo Duca, exponendo tal sua causa, et se alla sua Mag.tà parerà che detta causa legitima che p.tta Mag.tà li sia sallariato quel tempo che a quello parerà di poter partir restituendo il den.o che sarà tenuto dal detto giure alla Cabalcata per

Demandato dall'Ill.mo et Ecc.mo P. Gran.o Fiscal.e Uff.o che fa adasser se intender per
verità del Pub.co Proclama a qualun.q persone qual.e tengono et possedono Ter-
reni d'ogni, et qualun.q sorte in questo Catal.do Stabele sotto la Guar.a di Arbori piter-
tornata secondo, e del Ord.o sopra cio fatti disponen.o, non debbano p modo alcuno
amallare, o far amallare animali, che trovarano dentro a pascolare sotto pena
a quelli, ignali contra il pred.o Proclama amallerano di cinq animali di pagar
doppia la mallata di cinq animali che Entreranno ardimento di amallare, et
ogni altra pena, che a sua Ill.ma Ecc.za parerà, et più che niuno habi ardir di
voglia non ardisca, ne presuma disfar, o far disfar li arbori, che sono stati
et che p. il futuro saranno fatti p qual si voglia pretesto, sotto pena a quelli
i quali Entrerano ardimento disfar, et ruinar detti arbori se sara Luogo che
ester posto sopra una delle galee di Cond.a a vogar il remo p mesi dui sotto
et se sara Donna di cq qualche grazia, a fine che siano consig.ti
detti beni, stabili e quelli, et Conch.o —

Adi 5. Maggio 1576 al Catal Stabele Ill.mo Ord.e fo publicato alle Stabele à
Suon di Trombetta in lingua greca p Pietro Gig.o della Cand.a leggendo Prodi Aurem
Cond.r della Carc.a di S.t Ecc.mo pred.o p Marco di Mamaro, et posta Ill.ma Laudo, et
re fu mand.o copia a tutti li Castelli, et Catal.i del Luog.o di Cand.a acciò si dovesse
publicar —

(X eodem Lo p.o 1601 —

Copia dal Lo della visita fatta p Nob.le Sr Ant.o Miani Cap.o Gnal
e pred.te nella Carc.a maggior di Cand.a p.o 18 to —

Ch'essendo obligati li Contad.i che tengono Terreni et Loci sotti per ord.e dell'Ecc.mo
Sig.r Provved.r Gnal Foscarini, et altri in tal materia fatti tenir gli
arbori atorno atorno, tanto, che non possino intrar animali a farli
danno, li quali p loro negligenza lassano quelli aperti, et p tal causa intrano

2 vi altri

ni chi li animali sarà le ecter Impediti, et quando li patroni detti giardini, et
Socchori trovano qualche dano astringano li Contadini, Et tengano detti animali
pagar quello, et sopra ciò essendo Comparsi essi Contadini, dolendosi a
quanto di sop.a Per l' Ecc.mo Pr. Ant.o Mian Capt. Gnal essendo alla lettura
con le bille, et autorità dell' Ecc.mo Reggim.to ordini, et Statutte, che li Gent.ri Contadini
che si trovano Haver dietta Tenuta, et Socchori, debbano ni Conformità delli ordini
nquesta mat.a fatti Haver li arbori atorno atorno alti, secondo fu.a ordini
mei declarat.o altrim.ti non facendo quanto di sop.a non saranno obligati
li Pad.ri delli animali nquelli Intrano pagar dano di sorte alc.a etc.

Die sab.o

Li ordini fo pubblicato al cabal.mo loco de Corei alsuon di trombetta
ngreco sermone più volte altas.t etc.

Et eodem Lo Et 1691

Copia tratta dal Lo delli ordini fatti p.l' Ecc.mo P. Giac.o Foscarini Provd.r
Gnal estraord.r nel Regno di Candia Et 1691

Die 8 January 1696

Demandato dall' Ecc.mo ord.r sia fatto il pub.co proclama ntender a tutti universal-
mente habitanti nel terr.o di Candia, che non debba alc.a persona di che grado
et condition si voglia di amazzar con archibuso, o prender con reti, o con qualche
altra sorte d' artific.o li Colombi, che sono nelle Colombere Paterne circa miglia
tre sotto pena a quelli Colombo, o amazzatte, o che si prenderanno nedetti lochi proi-
biti, cioè natorno delle Colombere circa miglia tre come di sop.a Et quaranta
l'archib.o rode, o altro Istrum.to che saranno prima amazzatte, o prese nedetti Colom-
bari terzo delli quali dand.i sia dell' accusator, altro terzo al Castelan, et l'altro
terzo all' Hospidal delli Soldati, dando autorità a detti Castelani di poter
accettar simil denontie, et formar proc.o, cioè processi et venir alla Cognitione et sen-
tenza come di sop.a

Ex eodem Lo. ff. 1881.

Copia tratta dal Lo. Negro delli ord.ti tenuto nell'off.o dell'
Avog.a de Comun di Candia. ff.te 371.

C.a 2a. Ex alio

Adi 23. Marzo 1507.

Essendo una delle principal cose conuenient, et necessarie al gouerno
di cadauna Cità punir li delinquenti, si per debito di Giust.a come
Conforto dei buoni, et di quelli, che desiderano bene viuer, et ben è nitro-
= dutta in questa Cità una dannosa, et pessima consuetudine, che pur-
troppo quelli, che commettono alcuna grauy, et enormi malefitij, sano
modo dopoi, che sono stati giustamente condannati con preghiere fatti remet-
= ter la pena pecuniaria, che aspetta, toli a chi. Avog.i come a chi di notte
Cinq.a de pace di questa Cità, per modo, che essendo remessa, et donata tal
pena quelli imposta poi la Condannation li fanno deliti, prendono ardire di
far maggior male, sperando nelle preghiere de amici ottenir remessa
la pena, che tal cosa manifestamente mentano: come è espediente pro-
ueder a tanto inconueniente, qual cosa non essendo altrimenti si può estirpare
et terror dei ribaldi: L'Ill.mo Sig.r Duca, Pront.o Pedan, et Zacha-
= ria Sorando Cons.r di Candia, fano deliberato, et giust.a parte presa per Illma Sig.ria
Intendere, che tutti quelli, che sono stati ritrouati . . . et saranno dilettero con-
= dannati per l'off.o nostro dell'Avog.a di notte ouer Cinq.a de pace non possa
alcun di chi. dicto off.o, et di suoi scrittori per alcun modo, ma, ingegno ouer
exc.e sotto color di remetter, ouer donar parte ouer tutta la condannatoria a loro
spettante, ma se se trouerano hauer remesso alcuna cosa tutto quello se
intenda esser sta remesso, et donato alla chi. sua, et se la sua sentenza
= li chi. Camerlenghi che per tempo seranno dei condannati, et non hauendo quelli

) di pagar

di pagar ha'ssotti dalli Sr.ri Sig.ri delli detti offitij" Con integrità quanto Lanerano reuetto
et alliso tal ordine Inuiolabilmente ha' obseruato, si debbia una uolta al mese effettuar
solenne saluamento alli Sig.ri delli detti offitij, et loro scriuani d'auanti che Sig.rie
Ecc.me di Lauer obseruato tal ordine, i quali Iudici, et lor scriuani siano obligati
a comparer nel termine Sp.to vš ogni mese di tutti tal giuramento sotto
pena de ducati cinquanta p.a cadauno delli detti Iudici, et d.ti vintiqtro
p.a cad.no delli detti scriuani p.a cadauna fiata, che contrafaranno, et ritrouara
quelli hauer donato alguna cosa, sia obseruato quanto di sopra se contiene,
et alle cose continuamente tal ordine sia' obseruato sia registrato nelli detti
offitij ad successor memoriam

Die 24, Martij 1591

Fu reuocato, et publicato il detto ordine sopra la Colonna di S. Marco p.r Giac.o de
miani Cons.r alias de pittori legendo Io Michiel Gradenigo Coad.r ord.o
della Cane.a Magg.a pub.ca Mag.ca p.a Cuan.a p.a p.ro Cane.o di Cinquantia et molta
alta astanti et audienti, et questo d'ordine dell'Ill.re et Ecc.mo Capello Dala
Rosa C. Pietro, et Zacharia Sorando Coad.r di Cancra

Hoc Marcus Cicogna Dux Creta

Hauendoli fatto letto questi pattati giorni nauo delli Coad.ri dell'off.o dell'Auog.ria
con licentia decti non gli la potessa giuridicamte Concedere andar in Casa de
vn parte alcuna, de danno della parte Interessata dependesse a examinar
testij in vn Caso Criminale contra l'ord.e et con pericolo de esso et Cancellier
=mento dell'altra parte Interessata, laqual nella detta del ord.e illuminati
Dessi diuenendo alla Notabile Ord.e dell'ordine obtiuer, che sopra il futuro non
fabbi alluenir, Considerado di quanta importantia sia examinar testij fuori
dell'offitij ordenarij, et maxime in Casi Criminali Comm.e attenti li Nod.ri et
Coad.ri della Cane.a Magg.a Come destinati offitij inferiori Civili, et Criminali Come
Criminali, especialmte dell'off.o dell'Auog.ria che nō debbano examinar testij

fuori

fuori delli offitij ordinarij, et qual si voglia Causa tanto Civil come Criminal, salvo
in Caso di relettà, et con espressa licentia nra, e delli Sri. nri sotto
pena alli trasgressori delli privilegi delli loro offitij, e degnella magg.ta pn.a
poservarsi Grata

Dat. Candidæ Die 9.ij Augusti 1577

Ill.e ex.te Dno Dnus Carol.s Maioris Creticæ &

Considerando l'Ecc.ze V.ra Sig.r Bernardo Nanagier Dig.mo Duca, Consiglieri, Savij
et Avog.e Dandolo Cons.r Cons.r di Candia molte desord.ni, et sconcerti possono nascer da la
pessima Interpretatione, che fano redutto esser nelli offitij Criminali degnella Città
Capual è, dell Mag.ci Avog.ri di notte, Giustitieri, et altri di Capo quarto nelle
cose Criminali sono tenuti ad oga hora bene placito trar dalle mani dei
Nod.ri delli offitij quelli processi, che a loro parera con occasione di voler
vederli, tenendoli nei loro Cancelli et spesse volte anco nelle proprie Case
quanto tempo, che meglio loro parerà per prolongar la espeditione di molti
Casi Importanti, et fatti anco qualche volta restar in espediti con
molto interesse della Giust.a et Contragnello mai observato nell'Inclyta
Città di Ven.a ove mai non sono tolti li processi de man dei Nod.ri, ne la
forma, ma ben chiamati chi Nod.ri a farseli leggere quando occorre
che siano reduti, et Però volendo Sua Sig.ria Ecc.ma provveder a tanto Inconve.te
con la più terminatione ordinaria, et stabilirvi, che de cetero niuno delli
Nod.ri delli offitij Criminali non possa ne debba dar processi d'alcuna sorte
fuori che all'off.o suo ad'ale.o delli Mag.ci Sig.ri Avog.ri Sig.ri di notte Giustitieri
vecchi, ne Castellano, et dover quelli tener nella sua Cancelleria, o in Casa
sua occorrendo che dicti Mag.ci Avog.ri volessero veder qualche
processo per studiarlo, o far altra cosa di spettanza del loro Carico, debba il
Nod.o di Camera di quello leggerlo a detti Mag.ci Giudici ad ogni loro richiesta
o nell'off.o overo in Cancelleria, et doppo letto quello poi tenir appresso di

criminal Tribunal

Ch' ...

...

...

et brevità di tempo nelle l'espeditioni delle loro appellationi Cauendo et Cauato
Considerationi sopra l'ord.e delli Ecc.mi Sig.ri Gran Foscarini in proposito delle appellat.i
delle sentie dalli Ecc.mi Rettori della Canea, et Rethimo fatte alli quali da auanti
loro giudicar si appellaua fino alla summa de zecchini cento, si come per d.o ord.e uien de-
chiarito, Hanno p ciò stretto.e d.o terminato sicome p la presente loro terminano
che de cetero le sentie che saranno pronontiate dessopra" appellationi fino alla Somma de
zecchini Cento Cinquanta, siano grelle semplice rata p.a Ecc.mi Reggim.to solo quel potta
definitiuam.te et inappellabilm.te giudicar, et espedir debbe appellation fino alla
Somma debita de zecchini 150/ e delle sentie fino alla somma stabilita all'autorità delli Ecc.mi
Collegio, sicome p.a era. portando li appellati delle sentie suddette della Somma de
zecchini 150/ ogni cauare il beneficio della sudetta sentia dentro quaranta giorni da l'or-
dine et passati detti mesi quaranta, et non p seguendo l'appellato d.a inappellatione
il mag.to dell'appellation p lui interposta si stimato p non perfettato absolti, com-
mettendo al detto Mod.o et Stimatori delli offitij" suddetti; che debbano dar un auanti
dar la debita espe.ne alla parte ben.e sotto quelle pene, et altre che parera mentar
al detto Mod.o et Stimatori, et che sia

Data dì 29 July" 1687

(Alberto Loredan Proc.r (Zuanne Renier Cap.o (Pietro Rossini (Dom.co Bon

Per Lo. Ranieri Canc.r Maiori Creta fo 65

Considerando l'Ecc.mi Sig.r Reggim.to et Capit.o Gen.l nel Regno di Candia l'aggrauio, et patim.to
che tentano li poueri litigati a questa Città, per cagion, delli offitij" suddetti
con dette già abusiue distributioni, et Conditioni di Sud.ti et Con troua delli Reggim.ti Regolati
per non dimeno, che li Giudici, quali di tempo in tempo uengono eletti nelli
offitij", non trouandosi obligati per giuramento alcuno, ne per altro
recusando di accettar li Carichi loro senza molti almeno di detta Città, la
sciano scorrer il tempo prefisso, restando essi offitij" vacui, a pregiud.o di essi Sudd.ti

Per

ce detrimento della pubblica Dignità, et qual che peggio, le alc.ª m'accenna il Canto
qual che attentione, Lauuto il mandato, et il poketto dell'off.e varo si latta pri
uedere benche sia m'obbligo continuamente a . . . . . ajudatore adattobare che
poueri litigante; si come le Leggi, et ord.ni m'diuate tempi fatali mei statuti, onde
Commiene, che adue tanto del ordine sia porta qualche Confusione, si che la Comodità
delud.ti Conforme alla pia mente di sua ter.ta Come la reputatione publica
si che ge tenor delle p.te ter.e sue lig.e ed ordinano, et espressam.te Comandano ad'
ogniuno dedetti Cl.ni Giudici Governelletori, et che li tempora si eleggerano m
elli off.ij" che Lauuto notitia della loro elettione, laquale sia loro personale
intimata m persona, o alle Case della sud.a habitatione, debbano a ter.mi de giorni
otto prossimi subsequenti Comparer alla Canc.a Maggior a far notar nel margine
della elettorm di accettar, o refudar ello off.e offerse, et spetta far nova
elettione in luogo de' refutanti quelli, et giuranti quelli, et nd Comparendo
in ter.mi p.ti a far la nota p.ta oper di fatta ella nota, non si potranno dar gli
scusadi Il poketto obtempo debbiti le pretendano Contumaci gli ani dor, si che
ha tanto non possano elli elletori m'altro off.o si della habilità come di fuori, salvo
quelli, che si fano Compresa, nequali debbano, et siano obligati d'entrare tenta elle
tatione alc.a data che li sara la notitia sotto le pene statuite, a cui si potranno nelli
auuenire gli occorr.i di Cancra,

quelli uerem.te che Lauuto il poketto dell'ano ex consequenti, et siano obligati giusta
la forma delle Comitive loro attender, et Continuam.te esercitare gli' off.ij" loro riducendosi alle
debite hore nelli loro tribunali ordinarij audientia ach si' Lauuto bisogno non douendo mancare da
elle audientie non douendo mancare più de gg.i otto eccetto si occorra di egritudine tenta
espressa licentia delle Ecc.e sig.ri p.ti et successori sotto pena de ducati cinquanta Corrett
d'uno applicati all'Ospedal della pietà, et l'altra metà ach si sarà l'obleg.e exhortando
Gli la x.a della Canc.a Magg.i potendosi si medes.e diuertir finche prima dett.e loro off.ij, tiche sia

Lauuto

sendo alcun Interposition di Lepolla far nova Elettione d'altri giudici in loco loro absenti altre pene, che nelli loro Statuti, et Capitulari delle loro Cumitiue, alleguale, et Conto alcuno Capite non possa derogare, dovendo li Nod.ti dedetti officij sotto pena di privation delli officij loro predetti: e che li primi delli Sig.ri otto Sig.ri mag- 11)
Consoli alle audientie, et carico loro Sig.ri et reflettire Immediate doppo passato il tempo Sig.ri al M.co Cons.r Sig.r de quelli debba obligo di calendare elli cui spettarà nova Elettione, et sic Inducendo

Qui Die 7.a Xbris 1598 Il Sig.r ord.o Sig.r pur.o de n.to Sop.to la Colonna di Sig.r a Sud di nobil et pestan Sig.r pieve d'Reggio da Cons.r Cons.r leggendo et Innanzi posto Cons.o de la Cons.r Corte solita, et detti no.ri Nobili et Cittadini

Noi Dieno franc.o Malpiero Duca di Candia

com.o altri Nod.ti et off.li della Sig.ria nostra, che a Sig.r debbano Sedere Eretti, et Cadeun fatto l'An. 1582 adi 21 ott.e nella Capella di S.j Ant.o quel mio dato d'ubbità al Cap.o delle prigion d'Canea dalla Cons.a di S.to Sig.r Cadeuno debbiate Conformare a detto ord.e pender nella nostra Città et Cauer le spese di Cancellier, adi nri Nod.li subito ipsi tre Sig.r poter andar in Collegio la Cena ubbidir quanto Duy che 7. Martis Sept.i 1598

Franc.o Malpiero D. et C. Cap.o

Ex Le Barnij Curie maioris Crete

Die 18. Martij 1600

Chiamata fatta per Marin de Mixia precones in Locis Sancti Marci et Cannaregij tubas, Intendo ingrossata Città osservato Certa non Laudenda Consuetudine nelli officij nostri dell'Aug.a et Sig.ri di notte, che essendo seguita qualche fenestra, non si expedita li Cani, ni che i medici l'An. trauo di generale, acquartano li mieri differite meli, et meli dar tal fede de pericolo, adio che la Giust.a Contra i delinquenti

) non

non le admettisca, et le tolle ne'no in longo, et quanto più obliuion n' offesan Justitia
e dell'honor della Sig.ria nra, et essendo Conueniente ottemar gli ingiuriosi Città quello si ottenga
Intanto le altre tenor dell'Ill.ma Sig.ria 500, Repassado Cominquanta, cadauno resto s'intendi
esser trauso de pericolo per la relation alc.i de medici: Per il Mag.co et Cl.mo q. Mes. Donado
Dottor Honor Duca Creta con il suo Cons.o La deliberato q. ben, et honor della Sig.ria et a ciò
in tempo si potti proueder contra i delinquenti, che passati serian forsi quaranta dal
Zorno delle ferite se Intendi, et sicordans Cadauno ferito, ouer ferita esser
trauso dal pericolo per la altra relation de medici, come in tutte le altre tenor della
Sig.ria si ottenia, et a notitia, et Intelligenza de tutti sia pubblicato Ut supra ordina

Dal Capitolario dell'offitio dell'Auogari di Comun a 171—

Ja Consilio X/ Die 13 Maij 1544

Essendo al tutto da proueder alla tanta audatia, et temerità di gieri scelerati, et sfazzati
che nullo rispetto ne freno si fano Capitali d'ammazar ogni zorno, et altri grauissime le
sorte, et case de Zentil'hon Cittadini, et altre si fano ingiuria nra Città con mouenti, fra-
= Zendo con schioppi, archi da balestro, et altri mei menui, et usando altre violentie, et enor-
= mità mi despetti, et Ignominia di che si ha visto esser ultimamente nien-
= uenuto. Cosa che in alc.o modo non è da tollerare, et però
L'andarà parte, che per auttà di questo Cons.o sia preso, che da hozi in lo sia alc.o et sia di
esser si voglia ditta tanta malignità et sfazzità, che hauera ardir di ferir, ouer far ferir
per alc.o delle dette Sig.rie star debba anno uno in la pregion forte, et poi sia bandito
da questa Città, et dogado nostro p anni diece, et pagar lire mille, da esser date
al denuciador dai beni del delinquente se in tanto, sia auten dalli Cau.ri
della Sig.ria nra, et se in altri tempo sia del delinquente, o delinquenti uenisseno a finir
dalle preson, ouer rompes il suo bando, et fussero presi quelli, ouer quelli i pos-
sano, debbia le dette lire ut sup.a di Cad.no et commesso altro bando, qual s'intendi
al'hora Comiscar, et loc toties quoties
Vers. pele l'è da expettar, che al p.o petrar de tal delitti l'attorno d'offitio d'auo, habbi sia

preso

preso, che alcuno di essi delinquent, eccetto il mandante, denonciara, aut accusara li altri sui compagni, ouer i mandanti digneli all'Avogar. nostri de Comun, stando la verità del fatto si habbia Ill.mo dessubarte si li liceo assolto da ogni pena nella qual e tal causa el potesse esser incorso, et habbia la debita cosa nulla sua sententia, et quello . . . . . dall'ottenuta, et taglia, habbia quello a far la Sforta, aut alcuno altri malfattori cometter simil Cose . . .

La c.ma: Iterata: della parte sia Comessa all'Avog.a nostri de Comun qual habbia piena libertà cosi Contra di dar magior pena, et Castigo a q.ti Cometteno l'eccesso Gr.i secondo la qualità, et gravità delle Cose etc.

Copia del Capitol.o dell'Avog.a di Candia. p.to p.o . . .

Copia dal L.o de statuti Dñi Georgij fantin georgij Dñi Stratico Capitanei Cretae

Anno Dñi, 1590, Die 2.o mensis May" Capta fuit pars a Maiori Cons.o Latius
Appio come in 3.o Capo
tenoris Ill Cum sit, q.d nobile fidele accade, che i giudici, q.d Cano offesa etiam de
= d'anni 14, et minore Capti Cometteno homicidio ouero malefitio, ne qual non ap=
= porta alcuna pena corporal, q.d non cognoscano gni altra, et acciò, che le accade
tal fatto nelle giudicio delli nostri Cadesi Off.li Cadesi sia Capesi
Valapasta, che le alegna pena la qual non Cancelle etiam Compleda deanni 14 come è
detto debbi q.d ouer meno Capito, la qual forse pensando q.d essi" esser meno Capito
Cometteno homicidio o altro malefitio, et hequal li assetta morte, li Cadesi
nostri, alliqual si fatto la meno dequesta non li possa meter reder alcuna
pena corporal p.ne! modo alcuno, che allo meno Capito in tal Caso, possa dar
tal pena corporal come de fatto Scurilar, o frustar fuor della terra, et non altro
Solone si trova mai essersi observato

Dal L.o di Atti della Canc.a Magg.le di Cand.a fo 12 t.o

Adì 29, oct.e 1607

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Gio.e da ca da pesaro Duca Nicolò Simonetto, et Nicolò michiel consig.r di Candia

di Candia Essendo tornato legnalet.^a del'ordine nelli offitij Criminal'i di questa Città, che l'ordine fatto contra la maturità dell'Ecc.^a già P.^o Proued.^r Gnal, et Jng.^r Foto.^a fin li 8 Aprile 1576, Confirmato dall'Ecc.^a Senato in proposito di dover dar la copia delli Indicij alli rei per poter far le loro difese non dalo Suadebbe ex.^ne Nelle nelle restati Corte, nelli offitij Criminali di questa Città, come nitette Castro Città Sudditi di questa Ser.^a Dom.^a vien osservato, ridondando a grand.^e danno delli poveri rei, che hanno in questa parte le loro difese ed favorite, et Essere li non dette testij.^a Confusto con la copia delli Indicij con le cautele, et parendo all'Ill.^e Ecc.^a non lassar di dire abuso pati più oltra, Essa fidelissima Città all'ordini Sp.^o terr.^a et statuto, che l'ordine Sp.^o Ecclli de Cetero la sua debita, et Inviolabil essec.^ne Commettendo alli Mod.^i delli offitij Crim.^li del.^a Corte, acciò aspetta, che lo dessero f.^a tis ord.^is ter.^i osservar, et eseguir Inviolabilm.^te in tutte Cose parti, et della pte ter.^a ne mandata copia nelli offij.^a di m.^co delli Mod.^i ecc

{ Giac.^o dala de petaro Duca —
{ Nicolò di mitenolo Consig.^r —
{ Andrea Michiel Consig.^r —

Dal Capitul.^o dell'off.^o dell'Ang.^o di Cand.^a &c . . .

L'Ecc.^a parti hanno registrato questo L.^o essendo stato Intimato a Mod.^i dell'off.^o Cancell.^a in Copia della Secret.^a dell'Ill.^e et Ecc.^a P.^e Proued.^r Nicolò Bondumier Proued.^r Gnal, et Jng.^r regno Regno, et seguono ut infra &c —

Parte presa nell'Ecc.^a Cons.^o di Quar.^a

(1577) adì 16 Febr.^o

In materia de tutte le condennation, che fanno li Rettori così da mar come da terra li siano poste nelle Camere a beneff.^o della Sig.^ria n.^a

Fu deliberato per parte di questo Cons.^o d'28 Xbr.^o 1574, che la metà delle condennation pecuniarie che faranno fare dalli Rettori nostri così de mar come da terra siano poste nelle Camere a beneff.^o della Sig.^ria n.^a, et non si rendendo, che la deliberation sia Cassa sia Cassa et sia tenuta sua debita

Ecc.^a

ex.or. è necessario far el pte provision tal, che ella sia in ogni tempo modo eseguita
con'è mente de questo Cons.o pien

L'andarà parte, che per l'avenir in tutte le Condanation pecuniarie di qual si voglia sorte
non ostante alla Comodità della Città, et terre nostre, che si fazi per li Rettori nri
così da mar, come da terra si debba tegnir nella assignatura sop.ta in processi espres
sante che esse Condanne siano pagate mitiante in mano delli Camarlenghi della Città
et terre nostre, dove esse saranno fatte, li quali debbano dette Condan.ne tenir
da conto, et particolar conto sopra la.s pu.s facendo debit.r tutti li Condan.ti
di quella suma de dan.o che haveranno a pagar, et Creditori poi di tutto quello, che
pagheranno, et non in essendo Camerlenghi dove si faranno diverse Condanation
debbano i Rettori far esser il med.mo facendo debit.r i Cond.ti come di sopra
et Credit.r di Come andaranno pagando sopra libro pu.o nelle loro Cancellarie acciò si
possa veder sempre tutto il scosso di esse Condanation

Et di tutto il den.o che si ricuperà di.e sig.ie così dalli Rettori, come dalli Camarlenghi
sop.ti Cavato p.mo il quarto di dette Condanation che si le parte delli Consegli
di x, et Corte di xl, del 1549, deve esser mandato alla Cassa di questo Cons.o
dalli Rettori, et Camerlenghi nostri de Comun da esser posta tutta nel Scrigno
delli den.i che si parte di questo Cons.o di xl, sec.do parte.a preso loro stesse
applicati alle spese delle Cazze galie. dell'altra mità necessarie di dette
Condanation, portano poi li Rettori nostri si debbano da loro sottoscritta spender
nelli loro Cancieri relativi delli palazzi loro, o far quelle altre spese, che
saranno bisogno di quel den.o che satisfatto a quanto è sop.to remanerà
libero, della qual spesa non sia tenuto conto di scritto, et parte alcuna sop.a
i libri ordinarij, ma si tutto si sopra veder sempre, che sarà bisogno.

Et sia dechiarito, che le dopo fatte le spese rele.te che restara quantità alc.a
di den.o appresso li sop.ti Rettori, o Camarlenghi delle Città, et Castella, quella sia
mandata come è sop.to alli Camarlenghi nostri de Comun, et posta nel dto Scrigno

) Et

Et siano tenuti li Sig.ri Rettori et Camarlenghi sotto al secreto loro inquesta Città portar fede all'
offo de Camarlenghi de Comm.a di haver effequita la presente deliber.ne et haver effettuato le
mandato inquesta Città la metà del dan.o stato per conto di Condan.ne nel tempo della
loro Reg.ta con laqual fede li siano fatti li loro Collettorii dal Camarlengo nro di Comun
che si trouara nella Città . . . o sia Cancel.a di fedelta secret.o nro Monte Cambetti
deputato alle cose; et sui successori, che sotto pena de priuation dell'offo che non habbi de alc.a
delli nri Rettori, et Camarlenghi nostri, possa al ritorno suo andar a Capello, nec ester
promosso ad'alc.a cosa se non harera portato la fede et bollettini sop.ti et ritrouandoli
de alc.a Rettori, o Camarlengo di Comune, et luoghi nostri, habbi nell'auenir contra
la presente parte sopra alc.a quantita de l'ist.o dan.o sia obligato all'infrascripto pagam.to con
25 p.o certo de piu de pena, laqual ha d'esser del Magnato, et sara exig.da.

Sia oltra di cio preso, et ne pottano l'Rettori et Rappresentanti nostri spender n'alc.a modo
o per incanto, et ha spesto la.o delle Camere nre, cosi in fabriche, o cortini, come
per spese estraord.e Sia la rata de quello Cons.o essendo per quelle spese, et ottenu
do loro Rata l'imbotte, et confirmate p.r li p.ri nred.i et reuisori nostri, sop.a la essatta
tione delle spese superflue sotto le pene dei furati i uen.di sop.ti nre.
Et pottano al ritorno delli Reg.ti ander a Capello, nec essere giurato ad'alc.a Cosa
sino portera fede al sop.to Secret.o nro

Et la ob.ne delle fide fatte sia Cretta alli sup.ri nostri de Comun, et Sal.i dell'una et l'altra
mano, et alli sindici, et se tempo andasse fuora, quella debbano far ritornar, et che
quiui intrate le sue parti, et sia mandata alli Rettori, et Rappresentanti nostri delle città
et terre cosi de mar come de terra con ord.e et di detta de dano notitia alli Rettori sotto
posti alle loro giurisditioni, et la facciano registrare nquelle Canc.e et sia posta
nelle Commissioni de successori, dovendo ogni loro ordine magg.r Cons.o ad'intelligi d'ogni

(segue a c. 2, mancano impegni)

Stato il presente Cons.o sopra in X.ce (1577) deliberato il modo della distributione delle
Condanne pecuniar.e che fussero fatte dalli Rettori nri cosi da mar, come da terra, et che

(segue a c. 2)

tre ottani di esse gettano dai Rettori esser spesi nelli Confini delle galle, con le
condition, che in essa parte particolarm.te sono dechiarite: et perche l'esperientia dimostra
quanto luierbarm.te venga essa diliberation interpretata, occorrendo, che ben
spesso siano fatte Condare applicate ritenendole nelle, et luoghi particolari
come e fontegli fabriche, et altre volte, chiamandole sotto diversi nomi, et spe-
cialmente Condare di Carne: delle quali non mai fatta la debita distintione
delli casi, et ottani disposti dalle leggi nostre, ne dovendosi continuare più
lungamente un disordine cosi grave —

L'andera parte, che salua, et riservata la diliberation Ca.ta de questo Cons.o di 10
Xbre 1557, sia aquella aggionto, et non possa qualche nostro Rappresentte
nro cosi da parte de terra come da mar nelle Condare per cazon alcuna far ap-
plicatione di alcuna parte di esse aquelle luoghi grave, o lungo, nadelcun
interamente ne sian applicate, e divise giusta la detta parte, laquel è
che li casi ottani siano della Ca.ta nra, et tutti ottani possino li Rettori nri
et cadauno de loro esser tutti spender nelli Confini de pertinentie loro, et far quelle
altre spese, et farano bisogno, dapoi data de satisfatto alle spese sop.te
cumenza libero, et cadauno per, et cadauno due Rettori essendo data questa
deliberatione, et con sotto scrittione de tutti due, non compresi però nella presente
deliberation quelle Condare, et dachi saranno fatte fare per li Rettori, le
quali deliberate per la Ca.ta sopra, et fatte, et finite le esse Condare saranno fatte, cosi de parte
descriver come nobili nostri, possino essi applicati in quelli luoghi
cosa, et altro cosera sopra di sia la med.ma materia delle Condare, et luoghi
di Condare necessarie, in una eccettuata, fatta, et data da Cas.ta Rettori, et Capi
et separato, dove ne fossero due, posta detta et Rettori più nelli Confini
et Luoghi nostri, dove sia maneggio di Oden.o publico, et altro . . .
eccetto, però esso quelle Condare, che di Special privilegio spettano alle
Comunità delle Città, et terre nostre, Non potendo quel luoghi Cas.te,

2 Collaterale

Collaterali, o altro ne mitto far mandato ne Lettera, Polizza, nexeno Scontro, o quaderno
nexeno partida alcuna contra Capitoli deliberatione sotto pena di pagar del Suo con
altro tanto per la pena, alqual pagamento restano obligati i prioli Gastaldi delle offitij
et Cassier Ill.mi Se essi Rettori al suo ritorno possano andar a Capello senza
portevano fede a Regolatori della Statt. di Cancelleria eseguita, aquali, et alli
Reuisori dell' entrate pubbliche sia commessa la esecution della presente parte, et
sia mandata in ogni luogo, et posta nell' aunerire intabe le Commissioni, et Sindi
pero se intenda l'autorità alli Magnifici sopra di mander debitamente li Trasgressori
sopra, che prendeno il dando contra le predette ordeni

Stampata in Calle della Stampa

Adi 5, Decembre, 1615

Intendendo l'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Giust che la sudetta parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di X adi
et alquanto mandata a S.E. Illma dall'Ill.ma Regolatori alla Scrittura in materia
di Condanne pecuniarie spese superflue, et la regolatione della Scrittura degli
Camera Fiscali in loro diritto et che la ordinato, che sijno registrate nella stessa
Secretaria, et mandate poi in autentica a questa Camera fiscal, fatto questo
sijno registrate, douendo esser intimate alli ministri et Nodri con pena di esser
posti non si possano essentar d'ignoranza, douendo esser notate esse intimation sotto il
registro, che douera far nella sudetta Secretaria, acciò in ogni tempo appariscano notate
sotto le pene nella parte specificate alli trasgressori, et quelle altre magiori che
alla Ecc.za sua parerà meritar la trasgressione degnello Cancro malato quel ottenuer di
maggior quanto in esse parte in esse specificate

Adi XV, Decembre 1615

Ill.mo Giorgio Richardson offitial Cauer d'ordine ecc.mo Intimato a sig.r Nicolò Antonio q.m
sig.r Piero Gauriello et sig.r Alessio Cochetti Nodri nelli offitij della Cancellaria et sig.r Costa
Lando Nodro all'offitio delli sig.ri di notte, et sig.r Marco Parasoli, et sig.r Michiel papador q.m
Nodri all'offitio della Giustitia alli ministri di q.a Camera fiscal la Contenta della sudetta parte
a loro Intelligentia et Osservanza

Dal L.o dilati della Canc.a Magg.le di Candia &.a 12 t.o

adì 29 oct.e 1607

Li Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Giac.mo dalla Postaua Duca, Nicolò Simitecolo, et Andolo Michiel Cons.ri di Candia, hauendo trouato Legnal.me disordine nelli offitij Crim.li nati di questa Città, et l'ordine fatto con tanta maturità dall'Ecc.mo già Proued.r Gen.l, et Isp.tor Foscar.mi fino l'8, aprile 1606 confirmato dall'Ecc.mo Senato in proposito di douer dar le copie delli medesimi alle parti per le loro difese non hauta quella distinta essecu.ne in tutte le restanti Corti, et offitij Criminali di questa Città, et anco in tutte le altre Città suddette dagli Ill.mi Sig.ri Prou.ri non osseruato, ilche reflettendo a grand.mi danni delli poueri, che douendo in questa parte le loro difese esser hauute et hauer li nomi delli testimonij in confuso, con la copia delli indicij con le stelle, et parendo alle Sig.rie Ecc.me non altrim.ti, et d.o hauto parte in altra, Hanno giudicato all'ordine Gen.le terminato, et statuito, che l'ordine Gen.le habbi da dettero la sua distinta essecu.ne, commettendo alli Rett.ri delli offitij Criminali di detta Corte acciò osseruino, et osseruar, et essequir inuiolabilm.te debbano le sue parti, e della parte terza, già mandata copia nelli offitij a' rispettiui di essi Rettori.

Giac.mo dalla da postaua Duca

Nicolò Simitecolo Cons.r

Andolo Michiel Cons.r

Dal L.o dil.to Magn.co Sig.r Giorgio Georgij
Luog.te Capit.o di

Adì detto 1290, die X.mo mensis Maij Capta fuit pars in materia contin.
huius tenoris Vz Quanto che, che molte fiate accade, che i putti che non ha
perfetta etade d'anni 14 et i mentecapti commettono homicidij, mach.
) maleficij

malofitio, ai quali non aspetta alcuna pena corporal, perche non cognosceno piu oltra, et acciò che se accade tal fatto nello giudicio delli nostri giudici p lo tempo che è a venir, negando el caso nello giud.o delli nostri Iudesi ch.o Iudesi già usati, p la parte, che sia alcù puto, laqual non habbia ettà complida de anni quattordese com'è detto di sop.a, over mentecapto, laqual sotto no uado per tersij ester mentecapto conchiude homicidio, o altro maleficio laqual l'aspetta morte, li Iudesi nostri alli quali le fatte iamento di q.sto non li possa metter, ne dar alcuna pena corporal p alcù modo salvo, che alli mentecapti in tal caso potrà dar tal pena corporal cioè di farli scurtar, e privar fuor della terra e non altro, il che s'habbia ad esser osservato

Dal capitulario dell'off.o dell'Avogaria
Dì 6, Febrò 1522;

Perche in diuersi tempi siano stà fatte molte lege, et ordeni contra i ladri, acciò li forti Cittadini, liquali ord.a siano buoni et optimi, non di meno crescendo ogni dì la tristitia, et astutie di huomini aquelli ritrouan o peggio male, occorreno piu casi, che non sono le leggi, si vede prouueder contra quelli ladri quanto sia possibile

Vadit pars che se alguno de cetero fauera fazuto archimento di scalla, aprirà usper, over in atto di aprir usper ouer intrar, ouerunte che sotto alc.a delli off.ij nostri in ogni loco sotto ingresta città ouerunte nel mazor ouer secreta porta in Iudeca Rialto ouerunte le sotto la ringhiera in ale.a loco serado nel nostro Comune, ouero in alcuna chiesa di questa nra città ouero nel nostro fortezo di Sp.to Sodeto, o in alcuna delle nre possessioni, ouero in palazzo dell'habitation del Ser.mo nro Duse, et non di meno non fauelle fatto furto nei detti luochi specificati, tutta uia sia preso contra di lui a l'ultimo supplitio, et sia impicato si come fauelle comesso il furto, et queste cose siano aggiute nei capitularij dei nostri Mag.ti de Comun alli quali tutte quelle uolte seranno messe, acio piu facilmente siano osservate, et sia publicate sop.a le scalle et

Dal capitulo Cx 4 26;

Nella parte fo registrata questo libro a futura memoria in pietra dura d'altro simile autentica, et sigillata col sigillo di S. Marco, Il tenor dellaqual legue

ue

ut dicitur.

1574 adì 30 agosto in additione. Si trovano molti banditi nel Regno nostro di Candia, i quali attesti della nobiltà del mestiere, non si può dire tutto a Costantinopoli, dove sono ben veduti, e trattati, et quando si fa a modo ben pagati e danno della Christianità tutta, et particolare della Sig.ria nra legale quando questi tali non fussero scacciati detto Regno, potrebbe nascer molto fr.o se le douessero prouedere conqualche miglior modo che si potria

L'andera parte che sia data facoltà al dilletto nob.e nro Gieri.o Soranzo delegato quest.r Giud.i et Inquisitor nel Regno nostro di Cand.a di poter vnder le bande bandite, et grosse mat.e i quali sono banditi di detto Regno quelli che hora ritrouano in Constantinopoli et altroue reuocare modificare, et mutare li bandi loro in altre pene secondo che parerà conuenirsi per beneficio della Sig.ria nra et quiete di quel Regno, et parendo alli Giudici. oltra di ciò sia preso che per l'auenire non possa più alli Rettori nostri di Cand.a ouer alli suppremi et Giudici di quel Regno, o sia stata alc.a per qualche ingiuria di loro, che venghi condotto ma ben castigato con altre sorte di pene come di Confin.o nelli luoghi di quella Isola, ouer altro secondo parerà alla conscientia delli Rettori, che seranno al gouerno di quelli luoghi douendo seranno stati consulti li deliuori offerti di Cand.a non possano stia a ritrouarsi di portarsi detto Regno con desfa.o della Sig.ria nra

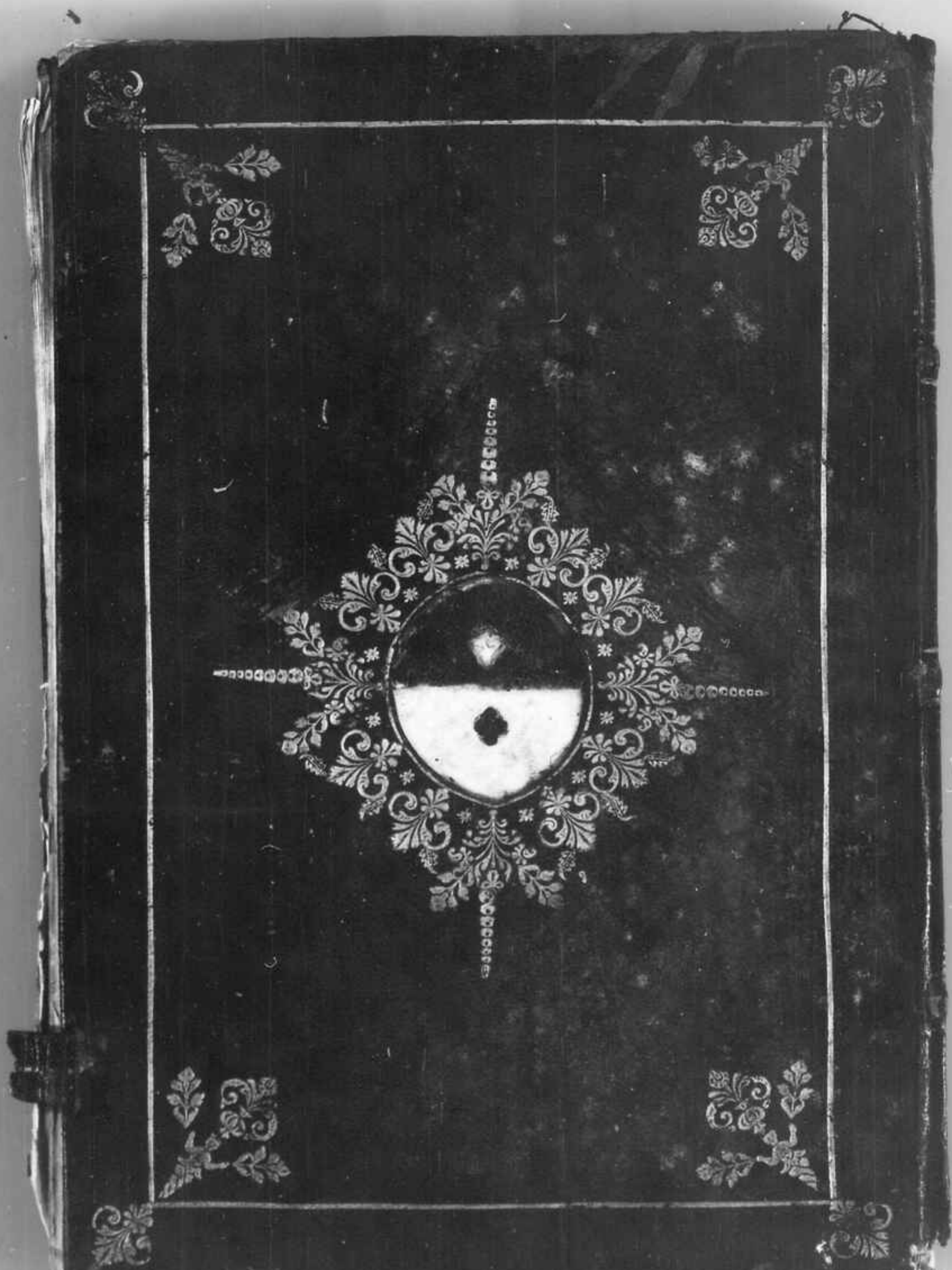
Petrus Kanèo Ducalis Not.s Cub.t

Sig.ria

molti banditi nel Regno
, mano di più case tutte a
bita armata ben pagati
sta legale quando questa
tue ne le domandasse

causa delegato quelli
le Gratie Territorie, e
he entrassero in Contestazioni
fare le Corone, e sua Collettoria
Condanne. oltre di ciò
Cause civili rappresen
Giuoco Comune, ma ben
nella Reg. Gran, e altre
uerra della Giustizia dovea
ne tiene a Nostro di portare

Quali Hoc Tabet



12.

Serie dei Pubblici
Rappresentanti a Candia

1580 - 1590

(della Miscell. Foglio
B. 32)

Adi detto. Ser Nicolo Gallamo Venc. Capo in Candia - nil loco del detto Ser Simone Chiepollo - el qual hebbe il possesso del reggimento alli 15 luglio 1580 et stette anno uno mesi uno et fu adi detto a 15 luglio 1581 ---

Adi detto. Ser Nicolo Donado Venc. Capo nil loco del detto Ser Nicolo Gallamo et hebbe il possesso adi detto 15 luglio 1581 et stette anni doi mesi 3 giorni 7 fu adi 7 ottobre 1584 che consegno il reggimento al detto Ser Lodovico Memmo ---

Adi detto. Ser Lodovico Memo Venc. Capo nil loco del detto Ser Nicolo Donado et hebbe il possesso del reggimento alli 7 ottobre 1584 et stette anni doi mesi tre fino li 7 ottobre 1586 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Navagero ---

Adi detto. Ser Bernardo Navagero Venc. Capo nil loco del detto Ser Ludovico Memo et hebbe il possesso alli 7 ottobre 1586 et stette anni doi mesi otto giorni 24 fu adi 30 luglio 1588 che consegnò il reggimento al detto Ser Alvise Corner ---

Adi detto. Ser Zuane Moc Venc capo in Candia nil loco del detto Ser Isabel Donado et hebbe il possesso del suo reggimento alli 15 luglio 1588 et stette anni doi mesi 2 et consegnò adi 5 novembre 1590 che consegnò il reggimento al detto Ser Antonio Barbo ---

Adi detto. Ser Antonio Barbo Venc capo nil loco del detto Ser Zuane Moc et hebbe il possesso alli 5 novembre 1590 et stette anno uno mesi uno fu adi detto 5 decembre 1591 che consegnò il reggimento al detto Ser Piero Miani ---

Adi detto. Ser Piero Miani Venc capo nil loco del detto Ser Antonio Barbo et hebbe il possesso alli 5 decembre 1591 et stette anno uno mesi 11 fu adi detto 5 novembre 1592 che consegnò il reggimento al detto Ser Piero Zane ---

Adi detto. Ser Piero Zane Venc capo nil loco del detto Ser Piero Miani et hebbe il possesso alli 4 novembre 1592 et stette anni doi mesi 11 fino li 30 ottobre 1594 che consegnò il reggimento al detto Ser Zuanne Gembo ---

Adi detto. Ser Vettor Bon Venc con Ser nil loco del detto Ser Zuanne Gembo partita et hebbe il possesso alli 30 luglio 1594 et stette nil regimento anni doi mesi otto giorni 23 fu adi 23 febraro 1594 che consegnò il possesso al detto Ser Antonio Tiepolo ---

Adi detto. Ser Antonio Tiepolo Venc con Ser nil loco del detto Ser Vettor Bon et hebbe il possesso alli 23 febraro 1594 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 maggio 1596 che consegnò il possesso al detto Ser Tadeo Gerardo ---

Adi detto. Ser Tadeo Gerardo Venc con Ser nil loco del detto Ser Antonio Tiepolo et hebbe il possesso alli 15 maggio 1596 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 maggio 1598 che consegnò il possesso al detto Ser Nicolo Foscarini ---

Adi detto. Ser Nicolo Foscarini Venc con Ser nil loco del detto Ser Tadeo Gerardo et hebbe il possesso alli 15 maggio 1598 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 maggio 1600 che consegnò il reggimento al detto Ser Lodovico Foscarini ---

Adi detto. Ser Lodovico Foscarini Venc con Ser nil loco del detto Ser Nicolo Foscarini et hebbe il possesso alli 15 maggio 1600 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 maggio 1602 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Foscarini et hebbe il possesso alli 15 maggio 1602 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1604 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1604 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1607 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1607 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1609 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1609 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1611 che consegnò il possesso al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1611 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1613 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1613 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1615 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1615 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1617 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1617 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1619 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1619 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1622 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1622 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1624 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1624 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1626 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1626 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1628 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1628 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1630 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1630 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1632 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1632 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1634 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1634 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1637 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1637 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1639 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1639 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1641 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1641 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1643 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1643 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1645 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1645 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1647 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1647 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1649 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1649 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1652 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1652 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1654 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1654 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1656 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1656 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1658 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1658 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1660 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1660 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1662 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1662 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1664 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1664 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1667 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1667 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1669 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1669 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1671 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1671 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1673 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1673 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1675 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1675 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1677 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1677 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1679 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1679 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1682 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1682 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1684 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1684 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1686 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1686 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1688 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1688 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1690 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1690 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1692 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1692 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1694 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1694 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1697 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1697 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1699 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1699 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1701 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1701 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1703 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1703 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1705 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1705 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1707 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1707 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1709 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1709 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1712 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1712 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1714 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1714 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1716 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1716 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1718 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1718 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1720 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1720 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1722 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1722 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1724 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1724 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1727 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1727 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1729 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1729 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1731 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1731 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1733 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1733 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1735 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1735 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1737 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1737 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1739 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1739 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1742 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1742 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1744 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1744 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1746 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1746 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1748 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1748 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1750 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1750 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1752 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1752 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1754 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1754 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1757 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1757 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1759 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1759 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1761 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1761 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1763 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1763 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1765 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1765 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1767 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1767 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1769 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1769 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1772 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1772 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1774 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1774 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1776 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1776 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1778 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1778 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1780 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1780 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1782 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1782 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1784 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1784 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1787 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1787 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1789 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1789 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1791 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1791 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1793 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1793 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1795 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1795 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1797 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1797 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1799 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1799 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1802 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1802 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1804 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1804 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1806 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1806 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1808 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1808 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1810 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1810 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1812 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1812 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1814 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1814 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1817 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1817 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1819 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1819 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1821 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1821 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1823 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1823 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1825 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1825 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1827 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1827 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1829 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1829 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1832 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1832 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1834 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1834 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1836 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1836 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1838 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del detto Ser Andrea Bondumier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1838 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1840 che consegnò il possesso al detto Ser Lodovico Falier ---

Adi detto. Ser Lodovico Falier Venc con Ser nil loco del detto Ser Marco Dandolo et hebbe il possesso alli 15 agosto 1840 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1842 che consegnò il reggimento al detto Ser Bernardo Giustinian ---

Adi detto. Ser Bernardo Giustinian Venc con Ser nil loco del detto Ser Lodovico Falier et hebbe il possesso alli 15 agosto 1842 et stette anni doi mesi 7 fu adi detto 15 decembre 1844 che consegnò il possesso al detto Ser Girolamo Priuli ---

Adi detto. Ser Girolamo Priuli Venc Cam nil loco del magco Ser Lazzarin Contarini et hebbe il possesso alli 15 decembre 1844 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1847 che consegnò il possesso al detto Ser Alessandro Corraro ---

Adi detto. Ser Alessandro Corraro Venc Cam nil loco del magco Ser Girolamo Priuli et hebbe il possesso alli 15 agosto 1847 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1849 che consegnò il possesso al detto Ser Vincenzo Capello ---

Adi detto. Ser Vincenzo Capello Venc Cam nil loco del magco Ser Alessandro Corraro et hebbe il possesso alli 15 agosto 1849 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1851 che consegnò il reggimento al detto Ser Andrea Bondumier ---

Adi detto. Ser Andrea Bondumier Venc Cam nil loco del magco Ser Vincenzo Capello et hebbe il possesso alli 15 agosto 1851 et stette anni doi mesi otto giorni 15 fu adi 15 agosto 1853 che consegnò il possesso al detto Ser Marco Dandolo ---

Adi detto. Ser Marco Dandolo Venc Cam nil loco del

Ill.mo m. paullo Balbi Vene. Cam. estette anni doi mesi cinque
fin tre / dadi a 4 febraro 1580 / fu amesso a 13 luglio 1582 che mitò
Ill.mo m. Luca Bembo

Ill.mo m. Luca bembo Vene. Cam. mitò in loco del q. mag.co Balbi stette
anni doi mesi nove fin / fu amesso a 13 aprile 1586 che dipartì
Venetia con licentia

Ill.mo m. Ms. memo. mitò in loco del q. mag.co Bembo / stette mesi doi
fin a dì. ultimo aprile fu amesso a luglio 1586. che mitò Ill.mo
m. Lorenzo Zanuto.

Ill.mo m. Lorenzo Zanuto Vene. Cam. mitò in loco del q. Ecc.mo memo
stette anni doi mesi quatro fin / fu amesso a dì 1° de nove. 1588
che mitò in loco suo Ill.mo m. Stefano Capello Cam.

Ill.mo m. Luca Tron, Vene. Cam. stette anni doi mesi fin a dì. dodese
detto 1590 / fu amesso a dì 12 agosto 1592 / mitò Ill.mo m.
Zuane Pasqualigo

Ill.mo m. Stefano Pasqualigo mitò in loco del q. mag. Ioan Batta
anni doi mesi / fin a dì. ultimo di luglio 1596 che mitò Ill.mo
m. Piero Zane Cam. Dolfin

Ill.mo m. Piero Zane Dolfin Vene. Cam. in loco del q. mag.
Pasqua stette anni doi mesi / otto fin a dì. tre detto 1598
che mitò Ill.mo m. Aurelio Gabriel Capello Cam.

provedithi grati

Ill.mo S. Alvise Grimani Vene. fu grato Cathol.
Luglio 1568 / et stette fino zugno 1570

Ill.mo S. Zuane Moceniga Vene. fu grato filiuolo
del sopranominato Ill.mo Grimani. et stette dal S
zugno 1570 fino fine zugno 1586

9

Ordini degli Inquisitori,
Giudici, Avogadori in Levante

~~1613~~

1613. 3 gennaio (1612 m.v.)
— 1614. 6 gennaio (1613 m.v.)

e 1637. 29 marzo — 1638. 28 gennaio
(1637 m.v.) - Tariffe per la Cancelleria

Ordem de Ill.mo

Sopran Pasqualigo Ottaviani Bon et
Soreo Loredan Provedition, et Sngr Grimali
In Oriente.

Do veduto, et chiaramente conosciuto dall'Inquisitione formata;
e le ben per leggi, decreti, terminationi, et Ordini da diversi Ill.mi Pub.ci
Rappresentanti è stato con ogni spirito per il passato mantenuto, che questa
Cancella Maggiore, che per apunto è eretta à imitatione di quella
di Venetia sia anco conforme a quella regolata è tenuta con li istessi
modi per honorevolezza è maggior commodo di questo importantiss.mo
Regno stimato da S. Sc.tà quanto diceva l'eccellenza Tua tuttavia
sa potuto tanto l'auvidità del Danaro, che per farne indebita ricerca
è stato introdotto con indiretti abusi non solo eleggersi nel carico di
straordenarij persone, che mai hanno atteso in Cancella, ma quelle
è peggio di Ordenarij e notarij anco, lasciando a dietro quelli che già
decenni di anni con gran loro fatica hanno come dal numero
della Cancella prestato il debito servitio precludendoli con questa
permessa introduttione la strada di poter col merito d'assiduità, et lega
lità acquistarsi maggior honore e gradi, levando anco ad altre persone
civili, et honorate l'animo di applicarsi, da quali come per esser
ber, et honoratamente nate non si potria aspettar altro che degno servitio
reducendo per il più tal importante carico in persone sotto le debite
requisite di qualità attribuisce esso è servitio, et del tutto incapaci et
tendo anco per tal causa con nom.ti titoli et precentim.te tanto accresciu
il numero, che done non devono esser più di dodeci Notarij due ord.ri 20
narij Cod.ci et sei straordenarij hora sono in esse Cancellaria per nu
due che quali mi sono anco introdotte persone di dementi esta inetti
et bestiali conditione che solo a inopia, et compassione, quali in
clemi per il più sono astretti altre aggiongendo errore à errore danno
de questo il è carico da esercitar personalmente è pena con dis

Noi Giovan Pasqualigo Ottocain Bon et
Marco Loredan Provedion, et Jng.ri Grãli
In Oriente.

Hauendo ueduto, et chiaramente conosciuto dall'Jnquisitione formata,
che le ben per legni, decreti, terminationi, et Ordini da diuersi Ill.mi suoi
Rappresentanti è stato con ogni spirito per il passato mantenuto, che questa
Cancella Maggiore, che per aperto è eretta à imitatione di quella
di Venetia sia anco conforme a quella regolata è tenuta con li istessi
modi per honorevolezza è maggior commodo di questo importantiss.mo
Negotio stimato da S. Sc.tà quanto ricerca l'eccellenza sua, tuttauia
la protratto tanto l'annidita del Danaro, che per fame ne deriui chiaro
è stato introdotto con indiretti ambitti non solo eleggersi nel carico di
Straordenarij persone, che mai hanno atteso à Cancella, ma quelle
è peggio de Ordenarij e notarj anco, lasciando a dietro quelli che già
diecine di anni con gran loro fatica hauevano come dal numero
d'essa Cancella preciato il debito termine precludendoli con questa
permessa introduttione la strada di poter col merito d'assiduità, et lega-
lità acquistarsi maggior honore e grado, venendo anco ad altre persone
ciuili, et honorate l'animo di applicarsi, da quali come persone
ben, et honoratamente nate non si potria aspettar altro che degno seruitio
uedendo per il più tal importante carico in persone sotto la debita
requisita di qualità attitudine etta è seruitio, et del tutto incapaci et
uendo anco per tal causa con nome titoli et precedentia tanto accresciu-
il numero, che done non deuono esser più di dodeci Notarj Ducali de
narij Coss.e et sei estraordenarij hora sono in esse Cancellaria persone
due che quali ui sono anco introdotte persone di diuersi esta honesta
et buona conditione eletti solo a inopia, et compiacenza, quali non
eletti per il più sufficienti alle aggiongendo errore ad errore danno
de questo il è carico da esercitar personalmente è pena contra.

gione personale, et individuo ad esso si reduce' in sostituti, che sopra
aggiendono a gran numero adoperandosi parte in maggior carichi delle
loro proprij, et parte che non sono del numero di Cattellana introdutti
à libito, dalche è nato molti desordeni come anco sono disordini im-
portantissimi nel carico del Massaro deputato alla custodia delle libri
antichi, et prothocolli passati, protocoli di tutti li Notari morti, et
per conseguenza alla Cedesma è raccommandato li processi, et prima
mi testi nati si per l'imperitia del massaro, che con suo pericolo se-
guiti di sostituto, che non sa a lba mesa, che qualche utile, come anco
per il gran numero introdotto in essa Cancella di Conduttori, quali
non vogliono à piacer loro leggere, vedere, et tener appresso di se li lettioni
se ben contra l'ordeni decreti, et termination con importantissimo
danno d'interessati, che ogni giorno sopra anco maggiore, inconveniente
troppo grani, et che si come sono di pessima, et pernitiosa introduttione
partorendo tanti mali effetti in tutti li cancelli di essa Cancellaria
con sanno bisogno d'importanti rimedij. Onde volendo noi con la supre-
ma autorità dacci in Oriente nell'occidentale, et particolare in questo
Regno, si è tanto a cuore a S. Sta di questa Cancellaria Regia
venir ad una riforma di questi che sono, et essendo stato a lungo
et a dar Ordine per l'avenire tale, che levati li abbusi a tempo
occidentale si reduchi in tutto conforme alla Cancella Ducale di
de questa per appunto rappresenta, et siano elletti per l'avenire
più degni, et meritevoli. Havemo confermati, et deputati per
motivi per conduttori Ordenarij, et estraordenarij di essi esistenti, ca-
lando, et annullando tutti li altri, et elettioni loro, si di Pro
cipali come di sostituti; et perche per tal reforma et cassatione
vengono a vacare in luogo di Notaro, uno di conduttori
estraordenario, et il Massaro non dovendo restare di
cellaria senza il suo numero con le presente a nro mo
termiamo medesimamente, che siano elletti di essi, e nel
de

che qui sotto sarà descritto:

Per Notari

Panfilo Zamon	Iuan Aurelio Procacciante
Marc'Antonio Corbelli	Iuanne Melchino
Iuanne Arauses	Nicolo Ambrosio
Zorzi Cirillo	Manoli Cancarpulo
Antonio Cacana	Pietro colonna
Michiel Gradenigo	

Per coadiutori Ordenarij

Francesco Sallamon	Marco Comino
Zorzi Andronichi	Paulo Cantu
Antonio Sallamon	Pietro Polina
Marco Zago	Zorzi Gerotolimichi
Piero Papadopulo	Andrea Pasenci
Giacomo Paga	Zorzi Zago

Per coadiutori estraordenarij

Iuanne Perdicari	Paulo Bradali
Iuanne Papadopulo	Nicolo Benedetti
Nicolo Castorfilaca	

Essendo adunque adimmitatione della Cancellaria Ducal di Venetia instituita questa, et sapendosi anco da quanto anno in qua introdotto in questo Regno l'eccmo Consgo di Xx. è ben ragione che esso Consiglio hà patrone de elettione di Notari, coadr

Ordenario e Straordenario, et Mastaro in questa Cancellaria in tutto, et per tutto conforme luso di Venetia.

Però ha per l'auuenire sempre che nascerà occasione d'elegger Notaro coadiutori Ordenarij estraordenarij è Mastaro fatta tal elettione per gli Ecc.mi Reggimento cap.o, et Procurator Grad si è astretto il consiglio di dieci, ne altri possino, ne per modo di provisione ne per bollaro ne per qual siuoglia imaginabil via admetter mutto mi Cancelleria del predetto Cons.o di dieci non potendo però ne anco esso disperar mutto delli capitoli, et Ordeni Nostri già sotto registrati, ma puntualm.te eseguiti, et ha sempre redotto al numero perfetto acciò per questa uia ui uenghino a leuar del tutto l'occasione delli fatti errori.

Et perche ancor ragionevol dar qualche forma, et limite destinato al numero delli Notari coadiutori Ordenarij, et estraordenarij, et al modo delle elettioni loro si serendosi ancor nui a tante terminationi, et Ordini già fatti diceno, et terminiamo:

Che li Notari siano da essere xij:
li coadiutori Ordinarij xij
li Straordenarij vj
Che in tutto ascendeno alla Summa di trenta xxx:—

Et che ogni uolta che nenirà occasione di uacanza d'un Notaro non possino esser eletti altri che del corpo delli Ordenarij, et in luoco delli Ordenarij gli estraordenarij per niuna sua iscusa, occasion, merito o preme, ne anal siuoglia imaginabil strada, et quanti essen per qual siuoglia modo eletti per l'auuenire che non fossero di esso Collegio, et s'intendano non solo esenti d'esso carico ma cadenti in pena di ducati quattrocento da Soldi applicati alle spese della Cancelleria de possino li Ecc.mi Consiglieri, Capi di X.ce, et altro alcun far l'esecutione sotto la pena sua, et Sabbino Vintecinque per cento di tutti li beni di persona loro, et Sabbino Vintecinque per cento di tutti

Capitolo

la Cancellaria m

e d'elegger Notaro
ta tal elettione per
e'aduno il conseglio
tione ne per sottoscrio
per mano m Cancella
re anco detto dispensar
ceduti, ma puntual
detto acciò per questa
e delle fatte errori.

mente destinato al numer
ij, et al modo delle elet
nationi, et ordini già

XXX:-

nella d'un Notaro non
denarij, et in luoco delle
detta, occadendo merit
rata, et quanti fossero
e che non fossero detto
ma cadauno riempito
alle formule della ca
ato far l'esecutione ca
que per cento d'utile
capitale

capitale, et pagato ò nò detto Dinaro non possino però in modo alcun
essercitar l'officio, ma bene sempre siano, ne mai ne possino essercitar
carichi publici, et cadauno del corpo dell'Ecc.o Conseglio si possi conservato
come separati sotto venir alla sostitutione di quel tale, che cascherà nella
pena, et nel modo di sopra declarato.

Non potendosi far nuovo Nodaro Ordenario, et Extraordenario se non sarà
fatto nel modo, et forma, che sarà qui sotto descritto à capo per capo
sotto pena à quel tal Nodaro, ò Ordenario, ò Extraordenario, che sarà
tal elettione d'esser suonto prima del suo carico, ne mai più possi esercitar
carichi publici:

Declarando, che sempre che sarà di Conseglio de X.ci per far elettione
di Nodaro, ò Ordenario, ò Extraordenario ha per il circonspecto Cons.r
Grande che sarà à quel tempo letti tutti questi nri Capitoli contenenti
delle elettioni, che saranno per fare con tutti li obblighi in quelli, et per
per lui dato adiuro adiuno delli Ecc.mi Sig.ri Capi di questo giuramento, che si dà
dell'Ecc.o Conseglio di Dieci de Venetia:

Dechiarando anco al tempo del Giuramento dell'Ecc.mo Sig.r Duca Cap.
et Conseglieri portar cadauno di loro lede quietanza et sottoscritta del circonsp
Canc.r Grand: d'Auer nelle elettioni che saranno fatte de Nodari eletto
sempre del corpo delli Ordenarij, et nel far elettione de Ordenarij Auer
sempre eletto del corpo delli Extraordenarij, et nel resto auer rispetto
espressamente tutte le sopra Ordeni in questo proposito altrimente
non possino andar à capello:

Declarando, che sempre, che nel Regno ui sarà l'Ecc.o Conseglio non si possi
far tal elettione se non coll'intervento numero del cons.o di Dieci non se-
intendendo dimato alcuno con meno di quatro voti con questa espressa
dichiaratione, che quando fusse due scortinij, e non passando s'intenda
nella terza balottatione dimato con tre voti:

la Cancellaria m

e d'elegger Notaro
ta tal elettione per
e' absente il conseglio
tione ne per sottoscrio
per mano m. Cancella
re a ciò detto dispensar
ecipitati, ma puntual.te
detto acciò per questa
e delle fatte errori.

mile destinato al numer
ij, et al modo delle elet
ationi, et ordini pria

xxx:—

nella diu Notaro non
rdenarij, et in luoco delle
defensa, occorsa merit
rada, et quanti fossero
e che non fossero detto
ma caduti in emenda
alle spese della ca
ato far l'esecutione ca
que per cento d'utile
Capitale

capitale, et pagato ò nò detto Dinaro non possino però in modo alcun
esercitar il carico, ma siano sempre privi, ne mai più possino esercitar
carichi publici, et cadauno del corpo dell'Ecc.mo Conseglio di Dieci con privatio
come separati possi venir alla sostitutione di quel tale, che cascherà nella
pena, et nel modo di sopra declarato.

Non potendosi far niuno Nodaro Ordenario, et Extraordenario se non sarà
fatto nel modo, et forma, che sarà qui sotto descritto a capo per capo
sotto pena a quel tal Nodaro, ò Ordenario, ò Extraordenario, che sarà nella
tal elettione d'esser incorso privo del suo carico, ne mai più possi esercitar
carichi publici:

Declarando, che sempre che sarà per Conseglio de X.ci per far elettione
di Nodaro, ò Ordenario, ò Extraordenario ha per il circonspecto Cavr.
Grande che sarà a quel tempo letta tutta questa parte Capitolar intorno alle
elettioni, che saranno per fare con tutti li obblighi in essa parte, et posti
per lui dato adiuto adiuto dalli Ecc.mi Sig.ri l'istesso giuramento, che fa da
dell'Ecc.mo Conseglio di Dieci di Venetia:

Dechiarando anco al tempo del finir del Reggimento dell'Ecc.mo Sig.r Duca Cap.
et Conseglieri portar cadauno di loro sede suggellata et sottoscritta dal circonsp
Cav.r Gran: d'hauer nelle elettioni che saranno fatte de Nodari eletto
sempre del corpo delli Ordenarij, et nel far elettione de Ordenarij hauer
sempre eletto del corpo delli Extraordenarij, et nel resto hauer osservato
espressamente tutte le nostre Ordeni in questo proposito. altrimente
non possino andar a capello:

Declarando che sempre, che nel Regno vi sarà l'Ecc.mo Cpàl non si possa
far tal elettione se non vi sarà il numero del cons.o de Dieci non se
intendendo dinato alcuno con meno di quatro voti con questa espressa
dichiaratione, che quando fusse due scortinij, e non parendo s'intenda
nella terza ballottatione dinato con tre voti:

Ordine di farsi Coadiutori estraordenarij

Necessaria cosa, che nelle elettioni delli estraordenarij de quali por si fà de eleggere de ordenarij è Notan successivamente ha posta ogni diligenza acciò fusino eletti ornati di conditioni di spirito, et di tal principio che si potti sperare con l'esercitatione de spirito, et di tal principio sperarne ottimo progresso. Però dicemo, et terminiamo:

Che quando venirà tal occasione sijno fatti molti Proclami à chiara intelligenza d'ogn'uno, che nel termine de giorni otto chi pretenderà ponersi alla prova sabbino à dar nota ad un Notaro, che sarà per tal effetto deputato dal circosp: carr: Gran: col suo nome cognome, e nome di Padre

Che passati li otto giorni sabbino nel spatio di altri otto à capitulare, e giustificare per le testimonij di qualità honorata, et nette d'ogni sospetto.

Che siano figliuoli di persone d'honorata qualità e conditione

Che siano nati loro, et Padri loro di legitimo Matrimonio:

Che ne loro ne padri loro sabbino fatto arte mecanica:

Che sabbino almeno anni diciotto:

Il Qual esame sia fatto con ogni esquisita diligenza per il circosp: carr: Gr: Che stazà in quel tempo tenendo un notaro deputato da esso carr: a questo carico di volta in volta alla presentia dell'Ecc.mo sig.r Duca:

Dovendo quelli che saveranno giustificato esser admessi all'intrinsecatione et ballotatione considerati però prima esti esami maturamente dall'Ecc.mo sig.r Duca, quali sabbi, ò ammetter, ò licentiare

Declarando, che quelli che fossero licentiati per non saver giustificato la sua conditione, ò legitimatione, ò di Padri loro, non possino mai più giocarsi:

Fatte queste cose, et admessi sia per un giorno terminato, fatto venire innanzi l'Ecc.mo Reggimento quelli tali admessi, et per il circosp: Gr:

Gran

de quali per sua
a porta ogni diligenz
di tal principio, che
o sperarne ottimo

nie a chiara intelli
edevi honesti
sarà per tal effet
rome, e nome di Pace
e capitulare, e
ati d'ogni sospet
ttione

l circonsp: Carl Gr
d'detto Carl: a
mo sig: Duca:

l'infrascritte
n' naturalmente
ntrare

quisitato
non potrino mai

stato venire
o il circonsp: Car
Grande

Grande che all'hora sarà con due delli Notari più vecchi nell'ufficio
estratti a sorte da sei delli più confirmati nella professione ad'esso
ad'esso ha separatamente fatto leggere et scrivere, estendo a sorte
un confetto volgare dun Vaso dove ne siano annotati n° dieci
tre volte tanto quanti saranno li Giovani che s'proporano sopra il
quale facciano una lettera volgar nell'istesso luoco a dove la quale
sia subito alla presenza del Giovane sigillata per esser poi il giorno
dell'elettione aperta e letta nell'det° cons° di Dieci in Rena con una
risposta a propria per propria fatta dal circonsp: Carl: Gr: di proprio pugno
sottoscritione e giuramento sopra l'habilitione di quel tale, acciò che quel
det° cons° saputa l'informatione, et essendo con le sue proprij habilitazioni
loro potti scoglier il megliore, dovendo però rimanersi il Notaro estratto leger
li capitoli, et dare il giuramento, come è descritto nelli capitoli di p

Et perché anco è necessario, che sia terminato il carico di questi Giovani
qual sarebbe d'essere acciò non siino aggravati di più et essi al loro im
più sabbiano attentamente attendere sì servendosi alle terminationi
d'altri Ecc^mi Rappresentanti diciamo che sarebbe a far le copie delle
scritture correnti, et tutte quelle altre cose che li saranno ordinate
dal circonsp: Carl: Grande, et Notaro sotto pena di caso d'inobedienza
d'essergli proibito per qualche tempo da detto Carl: Grande il suo ufficio
et se l'eccesso fosse grave, che meritasse maggior castigo sij dall'Ecc^mo Sig^or
Duca conosciuto:

Devendo il cad^re del circonsp: Carl: Grande tener un libro a parte nel qua
sijno annotate tal trasgressione, et quando un estraendo non sarà
ballotato per ordinario, oltra le otto palle di fabrice ha tenuto pocca
fede del Carl: Grande non esser messo libro annotato più de tre volte
et quando sarebbe superato questo n° non possi per tre volte esser
ballotato, ma aspetti nuova occasione, il qual libro sij consegnato da
Carl: Grande in Carl: Grande:

Ordine de' fatti Ordenarij:

Che sabbino quelli estraordenarij che nonranno ballotati Ordenarij seruiti almeno anni dui in detto carico, dal che sabbino praticato per detto tempo li negotij della Cancellaria, et stino de anni vinti almeno.

Che siino nell'istesso modo, che hè detto delli estraordenarij essaminati ma però che la prona loro hà un concetto d'una lettera volgar, una terminatione, una sentenza ciuile con qualche dubbio, è tutti estraordenarie come nel capitolo delli estraordenarij, la qual prona sia sigillata, et con la risposta fatta dal ciuis: can.r Grande de proprio pugno sottoscritione è giuramento m.r hieme letta nelle ballottationi in concorso Nell'eccelso cons.o de' Dieci:

Al quale siano letti li capitoli, et dato il giuramento come nelli estraordenarij:

Et perche è anco necessario terminar che seruitio è stato di detti ordenarij conforme alle terminationi d'altri Ill.mi Rappresentanti dicemmo:

Che se sabbino ad adoperar nel far le cose delle tenenze uecchie è tutte quelle altre cose, che le seranno commandate dal ciu: can.r Gr.: è notar. tutti nella città come fuori sotto l'istesse pene, et modo come nelli estraordenarij:

Essendo tenuti anco essi ordenarij quando sarranno ballotati Notari portar fede di non esser inobediti, et esser descritti nel libro qui de due volte alla maggiore come ordenarij et quando saressero stipendiato questo numero, non siino essere per quella volta ballottati m'asspettino nuova ellettione.

Ordini del Sant' Notari

XXIIJ Che sabbino quelli ordenarij che vorranno ballotarsi m' Notari seruito due anni come' estraordenarij, et due Ordenarij, tal che hieno stati quatro anni continui al seruitio m' Cancella, et sabbino età di Vintiquatro anni:

XXIIIJ Che non possino esser ballotati se non saueranno una fede di proprio pugno et sottoscrittione con giuramento del cir: canc. Gr., che sabbiano seruito li predetti quatro anni, et delle inobedienze loro mentre però non eccedino le cinque note tre come estraordenarij più facili come giouanetti adesso, et due come ordenarij, che eccedendo non possino ballotarsi, ma sabbiano ad aspettar nuova occasione:

XXIIIJ Che hieno con altra tanta diligenza essaminati, quanto è magg.te questo canto degli altri nell'istessa forma, et modo detto degli Ordenarij, ma che la prona loro sia un copietto d'una lettera a sua Sant.tà volgare, un Proclama criminale d'una mitigatione cinquantane, dui dubij della pratica di questo Palazzo, è uno proclama ciuile tutti estratti a sorte come nel capitolo delli estraordenarij et poi sigillata per leggersi con la risposta del cir: canc. Grande giurata di proprio pugno e sottoscrittione con'è stato nelle altre date all'Ecc.mo Cons.o di X.ci al tempo della ballotatione:

& perche è conueniente che sij terminato et stattuito qualche ordine et regola alli Notari di qui è, che parte in seguitar le terminationi già fatte d'altri predec.ti rappresentanti, et parte anco aggiungendo diecemo:

Che essendo così honorato questo cancio, non è conueniente [illegible]

con attender ad'altro come al prête alcuni fanno. Però ha sotto
pena di privatione dell'offitio proibito del tutto a Notari specialmte
a Ordenarij, et estraordenarij, che sono sopra eletti confermati, et che
per l'avenire s'eleggeranno in questo corpo di Camera attender
ad'altro carico ne applicarsi a servitij d'altri, ne ad'altri offitij
sotto pena come di sopra senza minor essecutione, et applicato de due.
cento applicati alle gabelle di questa Città:

xxvij

Che sieno tenuti li Notari come li ordenarij, et estraordenarij attender
assiduamente alla Cancella levando del tutto la mala introdottione
de parte d'essi che non vano in Cancello altro che la settimana deputa
tali al servitio dell'Ecc.mo Sig.r Duca, et Reggimento, qual che questa
fosse sola operatione de granella, et fatica et non d'honore, et utile
com'è che vogliono a guisa delle millotte star fuori, et dentro, et per che
non volendo forsi incorrer in qualche loro debito cadino a fallo per
il timore della pena ha declarato.

xxviij

Che s'debbano portar nel cer: can.r Gr.l et assiduamente attender alli
loro luoghi, et Carico, et quando li Notari mancaranno debba il Can.r
Gr.l de per tempora sotto l'altra appellatione et suspensione bur
tarli conforme in tutto loro et ordine della Ducal Cancellaria di Ven.a
applicando al tempo della Cassa qualche utile di quel tanto alli altri
Notari acciò per questa via s'astenghi il volere di quelli che procurano
questi Carichi con mira di non esercitarli, et di meno a quelli che
che attendono all'esatti dell'utile di continuare

xxviij

Et perche gli ordenarij et estraordenarij non hanno Cassa, Cadono essi non
attendendo al loro carico nella inobedienza d'esser annotati dal cer:
can.r Gr.l conforme alli capitoli di sopra:

xxix

Declarando anco d'ogni volta, che vorranno li Notari andar fuori della
Città, o impiegarsi in qualche loro negotio posti per otto giorni

dett

...ro. Però ha sotto
...i Notari specialm.te
...confermati, et che
...Canc.ria attender
...re à altri offitij
...et appresso de Duc.

...denarij attender
...mala introduttione
...la settimana deputa
...to, quali che questa
...e d'honore, et utile
...dentro, et perche
...sobino à farlo per

...ente attender alli
...mmo debba il Canc.
...et sospensione sua
...Cancellaria di Ven.
...el tale alli altri
...quelli che procurano
...imo à quelli che

...a, Cadino essi non
...annotati dal Cir.

...' andar fuori della
...' per otto giorni
dal

xxx

xxxi

darli licentia il Cir.o Canc.r Gr., et da otto giorni in su l'Ecc.mo Sig.r N.ro alli Ordenarij et extraordenarij il solo Canc.r Gr.o sotto pena a lui contrafattori di cecchini dieci per volta applicati alla piera, et anco privatione del carico quando il mancamento lo richiedesse.

Et perche è necessario levar del tutto il pessimo abbuso delli sustituti con malam.te introdotto in questa Cancelleria che la salute dell'anime, che ancor si procura meglior di maggior n.o ha posto in altri introdotto quasi che quell'atto possi sustituir la sua stessa attitudine nel tutto o in quanto Però ha prohibito a cadauno ha divise conditione esser si voglia con Ord.o extraordenario, come Notaro sustituir alcuno nelli suoi carichi per mi.na causa imaginabile, sotto pena di privatione del suo carico, et quel tale che accettasse tal sustitutione, et in quella si essercitasse oltre il restarne privo sij et se intenda cadendo in pena de duc.i cento applicati come di sopra, l'estensore della quale ha contesta alli Camerlenghi quali possino senza altro atto ritenerli con Vintisei per cento d'utile come nelli altri capitoli è declarato:

Conseglio di X.ci

Havendo Noi con dispiacer hò veduto Processi Criminali formati con l'auttorità dell'Ecc.ma cons.a di X.ci dalla Cancell.a Magg.r imperfetti mutilati et malam.te formati, il che sapemmo maggiorm.te conoscendo dall'istesso parangone, per che ne sapemmo meno reddenti con compiti che non seppi poteva giongere, talche il defetto si conosce esser dal formato. Onde sapendo Cadauno non si formarà sapemmo bene. Che si come quattro Notari sono deputati alla settimana al servitio dell'Ecc.mo Cons.a Dieci è cap.o, così come vengono porte querelle non sono date secondo la qualità delli Notari ma si come la sorte comporta esser è d'esso

et innanzi à quel punto all'Ecc.te Sig.r Duca absondo grandiss.o et che sia bisogno di rimedio per honorevolezza di questa Carc.a nella gle vi sono soggetti attissimi, et per decoro dell'Ecc.te cons.o de' X.ci:

Però sij per l'auvenire per esso Ecc.te cons.o de' X.ci col solito giuram.to eletto dal Sig.r delli Notari più atti sufficienti pronti, et esercitati tre' d'essi et dessi alle formation.i de' Proc.ti criminali uno alla settimana, non vedendo però di servir anco alcuno quando il Criminal non gli occupi, dovendo esser rotolati conforme all'uso di Ver.a ogni due anni acciò più facci che siano assister all'esam.o del cons.o de' X.ci altri ne esser formati proc.ti criminali del cons.o di X.ci d'altri, che da questi tre eletti ogni uno per la sua settimana:

Et perciò anco li siano consegnati tutti li proc.ti criminali da tutti li Mod.i ò sustituti fattati, che gli saranno stati per essi siano formati, et espedit.:

Et perche è conveniente che per gle fatiche servino anco qualche utile, et sia more bona gli altri serviniano. Che essi tre Notari deputati all'Ecc.te cons.o de' X.ci habbino ad haver pro rata decima delle sentenze de' proc.ti criminali d'esser subito estratta prima che li rispondi il resto in cassa de quali per salario à conseguire anco la portione loro giusta l'ordinario:

Et siano chiamati secretarij dell'Ecc.te cons.o de' X.ci di questo Regno et tutti anco sostenuti, dovendo però anco alle pubbe uscite dell'Ecc.te Sig.r Duca tenir il primo luogo appresso il cive: Capit.o Gn.l, dovendo portar continuam.te verde lunga in fino in terra per honorevolezza d'esso Grado:

Come anco terzino che tutti li Notari dudici di Capit.a Magg.e s'habbino de vestir con veste lunghe fino in terra per honorevolezza di detto carico, et in tal habito continuam.te andare tutta volta di cecchino dieci per volta che saranno deputati da esserli della loro cassa irremissibilm.te tolti et applicati all'hosp.l della pietà dal cive: Capit.o Gn.l che sarà à quel tempo et de una prima condanna in modo transgred.o non siano lasciati da esso Capit.o Grande stentar in carcere.

[illegible] grandi[illegible] et
[illegible] Care[illegible] nella gle
[illegible] de' Cr[illegible]:

[illegible] quinq[illegible] elett del
[illegible] the' d'en et deff[illegible]
[illegible]nara, non defendo
[illegible]on pli occupi, do
[illegible] due anni ne pri
[illegible]lbi, ne esser formati
[illegible]sti the elett ogni

[illegible] de tutti li Nod[illegible]
[illegible]rmati, et espediti:

[illegible]qualche utile esso
[illegible]tati all'ecc[illegible] cons[illegible]
[illegible]p[illegible] de' proces[illegible] Cri
[illegible]ni Carta de' quali
[illegible]inaro:

[illegible] Regno et tutti anco
[illegible] Sig[illegible] Duca Sauer
[illegible]ortar continuam[illegible]
[illegible] Grado:

[illegible]'Sabbato de nesti
[illegible]eo, et in tal sabbo
[illegible]saranno denni
[illegible]plicati all'Off[illegible]
[illegible] prima condana
[illegible]ntar in Carcere

Sapere[illegible] esercitarsi nel suo carico et Sauer parte nella carta, se prima non li[illegible]saranno come li altri, et in quel Sabbo continuamente andaranno.

XXXVIII Et perche intendemo, che nel secreto del circosps: Care[illegible]: Gr. si entra ch'il piace, perche tutti li Notari Sanno detto luoco le chiavi, et substituti con occasione de scancelli, che li tengono cosa indecente, et contra il nome d'esso luoco. Però con la pnte Hra terminatiua ha espressamente prohibito a cadauna persona ha d[illegible] grado e condittione si voglia entrare senza licentia delli Care[illegible] Grandi, che saranno per tempora ne altri possino tener le chiavi di detto luoco, che il Care[illegible] Grande

XXXIX Che in detto luoco niun Notaro ni Sabbia scancello, o scritture di tutte a tutti dalli tre deputati al cons[illegible] di Dieci eccepto, che ni sabbino il suo scanno ogni uno di essi con le sue chiavi, ne quali però non possino tener le processi spediti, ma siano coi quelli che sono spediti fin hora come quelli che s'espediranno per l'auuenire subito consegnati al Care[illegible] Gr. con uno libro a cio deputato col nome del reo, et notaro che l'hauera formato, nel quale sia fatto nota d'essi processi, et poi riposti nell'armaro, che per il pnte a questo fine e stato fatto, le doi non mai eseguito del quale altri non tenga le chiavi, che il Care[illegible] Gr., et di care[illegible] Gr. ni Care[illegible] Gr. siano consegnate.

Et perche e conueniente che le formationi di Processi col reo, et audita dell'ecc[illegible] cons[illegible] di X[illegible] patino con quella secretezza, che si richiede, ne essendoni in Care[illegible] nisun luoco retirato, che si potesse destinare a questo effetto tanto necessario ha con quel miglior modo, et con la minor spesa, che sarà possibile fatto un piccolo luoco per tal effetto, per il che sia dall'ecc[illegible] cons[illegible] di Dieci applicatoni condanda a sufficienza dell'opera, dando per tal effetto carico, et autorità al presente Cire: Care[illegible] Gr. di prouuar, et far quanto prima cosi necessaria et conueniente opera, del qual luoco altri non possino tener le chiavi, che il Care[illegible] Gr. et li tre secretarij deputati al conseg[illegible] di Dieci.

Douendo anco esser tenuta la Rassa d'esso cons[illegible] della quale altri non possino Cauar copie se li ordinarij secretarij.

Massaria

Hauendo ancora ritrouato l'offitio della Massaria delli libri ò processi proto coli, lettere publiche e priuate in malissime essere confuse, straciate, et mal menate, et che contra tanti Ordeni vengono non solo portati fuori di essa Massaria i libri, ma quel ch'è peggio tenuti le giorni, et mesi in questo et in quel scarcello, et che nella secreta d'essa Massaria [illegible] è necessario dar ordine ad essa qualche forma acciò si ritorni le cose nell' antico de suo per vtilità de tanti interessati. Però con la presente terminemo.

Che il Massaro che sarà eletto sabbia à non lassar mai trar mano in essa Massaria dal Cir: Carᵉ: Gᵃˡ: è Notari imper conforme all'ordine bolognese sotto pena de priuatio del suo carico.

Che li Notarᵢ, et Coadᵘᵗᵒʳ: Ordenarij non possino pigliar libri di Massaria: ma per l'istesso Massaro li siano sumministrati facendosene però far diligente di volta in volta nuovo libro per quest'effetto tenuto all'incontro del Ghe nio per il Massaro fattone relegnata, la qual nota mancando le intenda sempre esser quel tale, è Notaro, ò coadiutore il debitore, che saverà fatto il piegner.

Che niun Notaro, ò coadᵘᵗᵒʳ: Ordenario possi tener appresso di se li libri se non quanto comporta il fagne le copie sottopena de priuation dell offitio ma quando occorrette che per ordine dell'Ill.ᵐᵒ Regimento li deuette dar fuori alcuna cosa, esso Massaro lo possi fare pigliandone però prima licenza dal cir: Carᵉ: Gᵃˡ:, et Sauditone la riceputa conforme in tutto a gli Ordeni Toscarem.

Che sia del tutto proibito al Massaro portar li libri alli scarcelli delli coadᵘᵗᵒʳ: Ordenarij, ò notarij; ma solamente sino alla porta della Massaria scarcello: in caso, che non lo volesse il Carᵉ: Gᵃˡ: che a lui sia tenuto portarlo.

Queste cose sono tutte d'intorno al carico della Massaria resta Hora, che si termini la sua elettione, di che qualità sabbia da esser, et come si sabbia d'essercitare. Però terminiamo. Che

XXXXVII

Che ha sempre eletto m.r Mastaro uno delli Notari più atti com'è stato
osservato, et tanto più quanto per il poco utile non se ha hauto impiegare
persona che non sapesse altro m.r trattenimento, al quale ha cognosciuto
pigliar uno delli Ordenarii Coad.r per aquitante, che ha però auto di
Gratificatione delle cinq.e Cam.r Grande come de altri Ordeni sopraciò fatti
è stata declarato. Dovendo tal elettione esser fatta dall'Ecc.o Cons.o
di Dieci, nel modo s'è stato di sopra declarato.

XXXXVII

Et perche tutte queste cose restano nell'amenire, se resta rimediar
alli disordeni seguiti, et remediar alla meglio che si può à tanta confu-
sione di essa Mastaria. Però terminiamo.

XXXXVIII

Che per il cin.e cam.r Gr. tolti seco tre, o quatro Notari, o cosi à sua
elettione, quali m.r sieme con il Mastaro, che sarà eletto non possino
recusare sotto pena de Viticinq. cecchini da esserli irremissibilmente
tolti, siano accommodati per li ordinarii libri nel miglior modo
che sarà possibile; Et perche si potrebbe andar qualche spesa di
Mastranda, et materie, non è il denaro che non sentendo da quest.
opera utile, anzi fattica laborosa senti danno, ha, o per il consegu.
di Dieci, o per l'Ill.mo Reggimento applicatoni tante condanne
quante sarà di bisogno per questa volta tantù.

XXXXVIII

Dovendo esser fatta publica posta della consegna, che per esso Cam.o sarà fatta
al Mastaro, se dall'hora inpoi ha sempre tenuti li Mastari à fare
ogni sorte di spesa per mantenir in accomodo, et ordine essi libri, et scrit-

Fanti

Et è anco conveniente, che si come tutte le Cancellarie di questo Eccel.mo
Dominio Hanno un fante deputato per le formation di processi
Criminali per più pronta et secreta espeditione, così anco questa ne goda

che ti fornano Sabbia persona che fidelmente et subito poßi citare testimonij mitimar, et far le cose necessarie - Però terminiano.

xxxxx. Che per il prete Canc. Gr., et cutti successivamente delli altri di tempo in tempo ha eletto un fante, che oltre l'esser libero d'ogni et qualunque gravezza, et angaria inimaginabile, et essente d'ogni fattione conseguente dalle citationi mitimationi lin faccia utile da estraggersi de fuochi et pagarsi dalli Rei.

xxxxxj Et perche questo sara pericol, et mezzo bisogno adun, che li Sabbia adimpiegat sempre in tal servitio Sabbia presso persone dusento all'anno buona condanna dell'eletto cons. di Dieci accio poßi tanto maggiorm.te servire, e tutte le citationi delle tante e mitande, che giudica il cive: Canc. Gr siano sue.

Per ogni citation di testimonio ad'offesa mi la città galette tre — ß 2 —
A dissesa mi la città galette tre — . — . — . — . ß 3 —
Per ogni viaggio p citar testij in fin dieci miglia lire sei I 6 ß — . —
Per vinti miglia lire dieci — . — . — . — . I 10 ß — . —
Et per più fin quanto bisogna lire vinti — . — . I 20 ß — . —
Per ogni Vitti, et reperta let sopra luoco lire due algonna
per quanti giorni starà — . — . — . — . — .

xxxxxij I libri veramente correnti per il governo de quali ene mi bisogno un copo di più, siano tenuti dalli sei estraordenarij dui mesi per uno, dovendoli il cive. Canc. Gr. pettami la porte, et cutti sutteßitenz.te far sempre.

xxxxxiij Non potendo ne anco l'istesso Canc. Gr. eleger per suo coad.re altri che dell'istesso corpo di Coad. Vitti, o estraordi i coli da Canc. Gr. mi Canc. Gr. sia ottenuto, accio non s'introducino altri mi Canc.a che li soliti trenta.

xxxxxiij Et perche Sabbiamo nedutto che da cento tempo in qua si mi bisogno eleger in vita il terziano della Sanità, che per è del corpo di Cancella con la sua buona ottenanda, et certificati dalli effetti quando mal

malec

et subito poss' citare
· Però terminiamo ·

delli altri di tempo
ero d'ogni, et qualunque
d'ogni fattione conseguita
da estraggersi de suoi

adun, che si sabbia adim
per dusento all'anno
ciò poss' tanto maggiorm.
nte, che giudica il cir:

à qualche tre — fe 2 —
— — fe 3 —
lire ler I 6 fe — . —
— . I ió fe — . —
— . I no fe — . —
iorno
— .

li era introdotto un cost
neri per uno, dovendoli
leggitim. far sempre.

suo codc. altri che dell'
Canc. Gr. in Canc. Gr.
Canc. che li suoli trenta.

ua hà introdotto eleger
corpo di Canc.a con
lle effetto quanto mal

male

XXXXXVI

13

Deuendo per l'auuenire introdursi per il cir: canc. Gr. che per tempora
sarà tutti li codc. Ordenarij, et essattore uno à tutte quelle sabbia
da essercitar essa seruitù un'anno intiero, et così successiua mente
tanto, che nel spatio di xij anni con xij seruitij tutti s'habbiano
adoperati, con questa condittione, che quando non sarà impedito per
la sanità possi attender al suo carico di Ordenario.

Cassando, et annullando adesso per all'hora tutti quelli Atti, terminatc. Ord.
et altre de publici Rappresentanti cui sudi, come che potessero esser fatti
per l'auuenire, che, ò in tutto, ò in parte contrauenitero è repugnassero à
sud.i Ordeni.

Confermando, et approbando con l'autta del Cr.lato Nro la Tariffa d'essa canc.
Magc. del. 1500. con la confermatc. sua fatta dall'Ecc.mo Sig.r Gr.l Foscar.
et tutti quelli Atti, che per sua Ecc.a fossero stati fatti in proposito della Canc.
in tutto, è per tutto come stano è piacerà:-

Adì 13 Genaro 1603 in Candia

Il soprascritto Ordine fu Publicato sopra la Colonna di S. Marco per

Andrea Valle commandat.r alla presenza dell'Mg.r sig.r Francesco
Menello canc.r Grande passato, e del sig.r Nicolò Lombardo leggend.
Lo Pietro Nicolin de Mandato di S. Ecc.a Mmc :—

XXXXXIX Et per Maggior dichiaratione del capto m'torno all'elettione
che si hà sauerà da fare di tempo in tempo delle tre Rod.e, ò Secre
tarij deputati all'ecc.to Cons.o di X.ci Statuimo, che possino
esser ballottati del n.ro di xij Hodani Ducali, ò Secretarij
tutti quelli, che sauerano dieci Anni di Seruitio nella Cag.ta
come principali, potendo anco esser ballottati di attuali, à quali
non li sia stà contumatà, et questa hà dichiaratione sia
registrata sotto li Capitoli già fatti, e per il Seren.mo Cons.o Gr
letta à tutti essi Hodani à loro intelligentia;—

Gio Cag.o p.r et sig.r fiel—

Stefano Bon p.r sig.r Scat.e

Marco Loredan p.r sig.r giust.

Marc. Ant.o Padoani
Secretario

ll' Ill.mo Sig.r Francesco
olo Lombardo Leggend.
llme :—

o all'elettione
ll'te Rod.i; ò Leve
tuno, che possino
li, ò Secretarij
rvitio nella Cane.a Ducale
di attuali, à quali
hiamatione sia
lere: Canc.r Gr.
—.

Noi Gio. Pasqualigo Ottauiano Bon, et Marco Loredan
per la Sez.ma Sig.a di Veneria Pr. Prouved.r, et Inquis.r
Generali in Leuante.

Hauendo conosciuto di quanta indignita, et interesse della Giust.a
et buon gouerno di questo Regno ha il conferire, et confirmar
da certo tempo in qua li offitij, et carichi di tutte le admin.
strationi per denari contra la forma delle leggi: et essendo
necessario leuare coti dannosa corruttella affine, che nell
auuenire siano li offitij, et carichi di qualunq sorte con
ferti liberamente in persone, che per virtù, et condition
siano meritenoli, con'è mente della Sez.ma Rep.a: Perciò
con l'autorità che teremo Ordinamo che à cadauno sia intelligenza di
cadauno sia publicata la parte dell'Ecc.mo Senato di 6 Set.
bri in questa materia disponente, et quella registrata in
una tauolella sia posta nella Cancella Maggiore, perche da
ogn'uno possi essere letta, et uedutta, et sabbia la sua debita
esecutione, coti dalli Magistrati come da quelli che
pretenderanno li carichi con obligo al Cane.r Grande, che
di tempo in tempo sarà di douer aggiungere in questa citta
di qualunq Magistrato niuno eccettuato che sabbi con il
uoto ad essere all'elettione di qual si sia carico offo. i con
firmatione legger la sop.ta parte con la sop.ta determinatione
et dar à cadauno il giuramento dell'osseruanza, nel modo
che si dichiarirà in essa, dando ancho il medesimo ogni uolta
che si uorranno all'elettione a tutti quelli che ballotteranno

et a quelli che pretenderanno esser eletti con tenere di ciò
nota in un libro particolare a ciò destinato, nel quale sia
anco notato l'eletto con il giuramento, il quale non seguendo
s'intenda nulla l'elettione di quel tale. Non potendo li Magi
strati al loro ritorno andar a capello se non saranno viste
fede del Canc. Grande di saver obedita la predetta parte, et
esso Canc.o al suo giongere in Venetia doppo finito il suo carico
ha tenuto quietare in mano di S. Sereta d'essa fatta in tutte
le parti come di sopra è disposto.

Gio: Pdocimo P. cons. Proc.

Hannibal Ron[illegible] cons. Proc.

Marco Loredan P. cons. Proc.

1611 a 9 settembre in Pregadi

L'andera parte che tutte, et ciascuna tutte le leggi, et ordini di
questi nel proposito di vendita di officij, et altri carichi pub.
et alla presa non repugnanti, et quelle in particolare del Magn.
Cons.o 27 ottobre 1564, et del Cons.o di X.ci con la Zonta
di 19 Genaro 1557. che qui sotto saranno registrate, alle
quali sia data la sua debita, et intiera essecutione, non derogan
alle dette leggi, restin preso, et fermamente con l'autorità di questo
Cons.o statuito: che sotto le pene nelle predette, et altre deliber.ni
contenute sia nell'auenire seueramente proibito così
alli Magistrati di questa città, come alli Rettori di fuori

il

con tenere di cio
to, nel quale sia
quale non seguendo
Non potendo li Magi
non saranno una
predetta parte, et
finito il suo carico
auerta fatta in tutte

egadi
le leggi, et ordini di
altri carichi pri.
rticolare del Magg.
ri. con la forma
egistrate, alle
utione, m'referendo
l'autto di questa
, et altre deliber.ni
e proibito, cosi
Rettori di fuori
il

il poter far elettione con esborso, et ricevuta di danaro, ò con
utilità di alcuna persone, ne per loro, ne per interposta persona
ne sotto qual siveglia colore, et forma, che dir, ò imaginar si possa
niuna eccettuata dei offitij, cioè di Senatore, come di Podestà,
Mattari, Sopra stanteri, Torrieri, Santari, Fanteri, Cancellari,
Cavallieri, Contestabellari, Coquione, et altri carichi chiamati
sotto qual si sia nome, che a Giudici Magistrati di questa città, et
Reggimenti di fuori per esecutione di leggi, ò sotto altro pretesto
viene concesso il poterne far l'elettione sopradetta. Ma quelli
siano tenuti dare per la premio alcuno a soggetti mentovati in
quella disposto per le leggi nostre. Et se in alcun tempo fosse sta
ta la transgressione della presente deliberatione ricevuto il detto
tiante, oltra l'esser tenuto secreto quei medesimi benefitij
se sono disposti per la legge sopradetta 19 Gennaro 1552. Et
acciò che così sia, et tanta deliberatione sempre in ogni tempo
ad esser osservata, ha medesimamente preso, che venendo il caso
alcuno de Magistrati della presente città Lucchese, ò fosse per Lucch
occasione di conferir alcun carico . . . proponendo in altro
luogo per la confirmatione sua: ha quel Magistrato tenuto
così prima, come anco doppo che sarà fatta la elettione
venir a giurare in mano del Sig.mo Prencipe nro la osservan
za della presente Parte, et il giuramento si ha detto leggendosi
come segue.

Io tal . . . giuro alli Santi Evangelij di Dio, che nella elet
che dovrò fare, et ò fatto, non seguirà, ne è seguita alcuna br.
di recompensa, ne a me, ne ad altro mio dependente a mia
saputa, ò consentita ne riceverò, et non ò ricevuto, ne'

effetto, ne m'promessa, ne mi robba, ne m'danari, ne per alcū
tempo mai doverò ricever, ne per me, ne col mezo d'interposta
persona, ne m'qual singolar'de sopradetta mod'ò altra imagina
bile maniera alcun ben'che grande ò picciol benefitio per la
elettione sopradetta; ma dall'hora ch'sarò dato il cario restato senza
premio alcuno a rispetto, che per mia conscienza l'sento, et lo stimato
mentovato quinto m'tutto, et per tutto alla contrarietà della
forma deliberatione et nel medesimo tempo ha tenuto l'electo
ricever anch'egli a quietanza pur m'mano di Sua Sr.tà, et giu
ratoria particolarmente di sapere sanuto il cario senza esborso
di danari, ò promessa di alcuna sorte, ne fatta da lui ne da
altri per suo nome, ma che lo sia ricevuto per sola bontà, et giu
stitia di chi gliela saveria conferito, ne per questa occasione
saver dato ne dover dar nell'avenire a chi si sia alcuna
ben che minima recognitione; Non potendo l'electo haver il possesso
ne esercitar, ò far esercitar il cario, se non saverà fatto
il giuramento sopradetto. Dirà ne sia tenuta nota partico
lare m'uno libro a parte da uno dei Secretarij della S.N.,
Il qual ordine non servato resti la elettione casonta et possa
esser il cario conferito dal Cons.mo m'di S.tà al Criminale
premessi li debiti Proclami; come meglio li parerà col debito
benefitio all'accusatore, et pena all'transgressore. Et gia
potria occorrere, come altre volte è seguito, che alcuno
fraudolentemente doppo saver comprato alcun officio, ò
altro cario l'venisse a denontiare per dubbio quando fosse
denontiato d'altri di perder l'officio comprato, per acquistar
con questo m'direto mezo quel benefitio ch'è disposto per la

Sr.tà

...nan' ne per alcú
...l mezo d'interposita
...od' i altra imagina
...ol beneffitio per la
...eto macato senza
...nhá Abbio, et lo stimato
...contrarietá della
... ha tenuto l'eletto
...lia Sez.tá, et quiui
...anco senza esborso
... fatta da lui ne da
...er tola vosta, et qui
...questa occasione
...ti sia alcuna
...l'eletto sauer il potesto
...n sauerá fatto
...enuta nota partico
...etanj della S.N.,
...caonta se possa
...s.tá al Criminale
...parerá col debito
...ettore. Et sche
...seguito, che alcuno
...alcun offitio, ò
...obbio quando fosse
... per acquistar
...offitio per la
...ud.

Sudetta legge 1552. Onde per leuar anco ogni quanto si possa le fraude sopd.e Sia statuito, et fermam.te deliberato, che per un'anno continuo non possa il compratore conseguir dare, ne uota vicener il beneffitio sopradetto, nel qual spatio sia come gli altri transgressori soggetto alla pena della deliberatione et alla perdita dell offitio, che sarassi comprato; et passato l'anno le si ricerchi adenontiare vicendi l'impunita, et godi l'offitio com.prato per anni cinque solamente.

Et per proueder anco a quello, che si aspetta alli Rettori, et Reggim.ti di fuori, siano essi tenuti cadauno ne differentemente giurare che vadino al Reggimento, et anco doppo il loro ritorno ne gli sia data da giurar ne mano del Sez.mo Principe la esecutione della sopd.a deliberatione, et la forma del giuramento sia nel modo, che di sopra è stato declarato. Et siano medesimam.te tenuti li Cancelieri, li Cancellieri, li Contestabeli, li Canal. et altri simile, che anderanno con i predetti Rettori uenir perto. nalmente a giurar anco essi immediate doppo, che saranno stati eletti nel modo appunto che s'è detto di quelli che sauerano fatto l'elettione da i Magistrati di questa citá col tenerli nel medesimo libro a parte nota del giuramento loro, come detto seuerissime però douerano col medesimo fare doppo fornito quel Reggimento, ne possino essercitar altro carico pubblico sotto pena di spergiuro, et bando, se non sauerano seguito l'ordine predetto. Et se occorrerá che alcuno di quei che sauerá giurato non vada poi ad essercitar quel carico, al quale sará stato eletto ouero andatoui sia posto a loro in luoco suo, debbi colui, che altro. almente lo sauerá essercitato, ò tanto il tempo, ò parte di esso

venir sotto le medesime pene de' non esercitar mai più alcuno
carico publico di grado, et altre ad arbitrio della giustitia à
giurar conforme mi trovo, et per tutto all'ordine di sopra narrato.
Me hanno i predetti Magistrati di questa città Rettori, et Reggimenti
di fuori l'absentia andar à capello dal Secretario deputato alle
sopradette, sotto pena di privation della Cancellaria s'egli non saverà
un bollettino sottoscritto da uno dei Secretarij deputato alle leggi
di saver mi trovo le sue parti eseguito l'ordine del giuramento
sopradetto. Et li eletti dai Consegli et collegi seguirano medes-
mamente doppo le loro elettioni nel modo, che di sopra viene
espresso, et mi questi ancora ha servato l'ordine sopra. di
farmi la nota nel libro, che a questo sarà deputato.

Et La esecutione della presente deliberatione ha commessa
a cadauno delli Avogadori di comun a cadauno delli capi del
Cons.o di X.ci al Criminal, et a cadauno delli tre Presidenti
della medesima Quarantia senza altro Cons.o. Ne possa esser
sospesa alterata, ne in altro modo interpretata ò dispensata
se la parte non sarà presa da tutti sei li Consegli tre Capi
di Quaranta con tutti gli altri Ordeni del Collegio, et presa
con i cinque sesti delle ballotte di questo Cons.o ridotto da
cento cinquanta in tutti. et sia mandata a quei offitij Consegli
et Collegi. Se sarà necessario registrata nei Capitolari de' loro
offitij. Inviata a tutti li Rettori del stato nostro posta in
essecutione nelle loro committime, registrata nelle loro Cancellarie
publicata in questa città, et fuori nei luoghi soliti; Et ne
siano anco imprestate tante stampe quante solamente sarà bisogno
per mandarle come di sopra unitamente con le sopradette

due

mai più alcuno
alla giustitia à
è di sopra narrato.
Rettor, et Reggim.
deputato alle
e sopli non saueri
eputato alle leggi
ei del quirantto
gentino medes
e di sopra viene
ne sopra. di
deputato.

a commessa
no delli capi del
lli tre Presidenti
he possa esser
ta ò dispensata
eptiēn: tre Capi
gio, et presta
e ridotto da
offitij consegli
priglian de' loro
loro posta ni
lli loro Carie
lità; et re
mente fin bisogno
le sopradette
due

due deliberationi del Maggior Consº et Consº di Xª con la
Zonta, acciò se venghi à notitia di tutti, et hà da cadauno eser
guita in tutte le sue parti: —

Adì 13. di Genaro m' Lxxxvi

La sopradetta Terminatione degli Ecc.mi Procur.i, et parte dell'Ecc.mo
Senato fu Publicata sopra la colonna di S. Marco per Andrea
Valle comr. leggendo lo Pietro Nicolini di commissione di loro
Ecc.ze Mm.e Alla presentia di molti astanti, et particolarmente
delli Ecc.mi Sr. Vorli Cuerini, et Ecc.te Dr. Grandi: —

Noi Giò: Pasqualigo, Ottauiano Bon et Marco Loredan
per la Serenissima Sig.ria di Venetia Procur.i, et Inquis.ri
Generali in Leuante

Hauendo li giorni passati regolata la Cancelleria Maggiore di
questa Città, è parso il deuere dar forma è legge l'infrascritti ordi
nati dall'auidità degli huomini nell'elettioni delli Rettori Leuanti
terminibi Massari, et altri offitij dell'Europa Sig.ria di Notte
Pace Giustitia Prouisioni et Propriò, acciò si come in quella si ritroui
certi Decreti eleger sempre li più atti è degni, così queste elettioni
s'habbiano à fare per l'auuenire di qualche importanza, et
forme all'ambitiose, et Ordini Toscani, et alla compitta sodisfat
tione è contentezza uniuersale, deuendosi eleger de Cittadini
soli, poiche à loro soli è anco mira concesso dalla munificenza del
Prencipe, questi tali honorati trattenimenti, et senza mira altra
uia, se della semplice qualità, et uirtù di quelli, che ad esse cariche
concorreranno, tenendo del tutto le male et pestime inhabitudi

di quelli che per far indirettamente cosa sia non solo procurato con
tempo la giustitia nell'elettioni, ma anco ottenere li ordini con
l'esternarsi nelli offitij, et carichi loro. Però intendendo di venire
ad'essa regolatione diciamo, et terminiamo con l'auttorità del Ecc.mo
Che mai più per l'avenire possi alcun Mag.co Signore Massaro torna
nista, et altro, che attender ad'essi offitij altro che nome, et condizione
esser bisogna esser eletto per più di anni quattro in essi carichi non
potendo ne per se, ne per qual bisogna nome modo, ò via ancora
pensabile attender in esso carico per più delli quattro anni, che
sarà eletto conforme in tutto alle Ordinationi, et Decreti so.
sotto pena di privatione a quel tale dell'officio et mai più poter
ne in quello, ne in altri esser eletto, et di due.ti Cento da To x
per Ch. applicati alle Fabriche da esserli irremissibilmente
tolti con due.ti Vintiquq di pena che ha delli Ch.ni Camarlenghi
che faranno l'essecutione, quali possino con tutti quei modi che sarà
rano fatta i contra la persona ò contra li beni senza alcuno
altro giuditiario, et sarà in facoltà ogni persona di denontiare
tal transgressione, ò con lettera ò con polizza secreta, ò in
quel miglior modo che li parerà, et conseguita due.ti Cinquanta
delli Beni di chi sarà stato eletto.

Dichiarando però che si come nel medemo carico che saranno eletti
saver debbano quattro anni di continuatia con regola altri non
l'habbino, di modo che possino fornir li quattro anni esser eletti in
altri offitij per altri quattro anni, et così successivamente, non
potendo però per niuna via imaginabile alcuno di essi continuar
nelli offitij oltre li detti quattro anni ne come principale ne come
aggiutante, ne per modo provisionis, ne in altro modo forma ò via
imaginabile, ma stij per quattro anni continui in continuatia

nelli

nell'offitio, che saueranno seruito.

Et per ouuiar maggiormente alla malitia degli huomini, che con nomi finti sostituti alla parte, ò per altre inuentioni supplono per esternarsi nelli offitij; ha espressamente declarato che ogni uno di questi, che sarà assunto cadi nelle pene di sopra dichiarate et non solo quel tale, che sarette procurato dal elettore, ma tutti quelli, che saranno seruito del nome ò in altra maniera intercesso, non potendo mai più hauer offitij publici, ma restino del tutto casi, et priui, et cadino ogn'uno di essi nelle pene pecuniarie di sopra dichiarate.

Decendosi al tempo delle nove elettioni d'essi offitij far publica proclama; et quelli, che pretenderanno volere esser posti nella Sacra Maggiore, et per tre testimonij nati d'ogni offitio et di condizione honorata giurare.

Che non sono, ne Padri loro Sabbino stato arte meccanica.

Che Sabbino loro è Padri loro continuamente tenuto casa nella città.

Che hieno loro è Padri loro nati in questa città, ouero hieno feudatarij come patroni delli feudi.

Che Sabbino almeno anni vinticinq. 25.

Et per il tempo delle ballotationi loro habbi per il cit. Sacr. Che, che sarà a quel tempo letta la Parte dell'Ecc.mo Senato delli 9 Settembrio con la nostra terminatione cioè all'Ill.mo Reggim.to come à quelli che hanno da ballotare, dando il giuramento debito, et per tutto conforme ad'essa parte, et terminatione

Declarando che sempre che si venisse in luce che alcuno per qualche inganno hauesse contra la parte ottenuto l'offitio s'intendi cadendo in tutte le pene in essa parte dichiarate.

Et perche alcuni pretendono esser eletti in tutti gli officij.
Declarito che passati li quatro anni delle loro elettioni
siano tenuti tutti questi che vorranno concorrere à nove
elettioni far prova delle loro cittadinanze ne li sopi provar
in ciò l'auersi adoperati in simil, ò altri carichi di minimo
punto: ma concorrino con le sue, et modi declarati. Da Vsta
unaca Malaxo mior, che essendo eletto in nita con confirmata
da Venetia sabba anno à posseria questo loco che li resta à
venire, anchi stante la decrepita sua età possi poner ad esser
citar il suo officio altri mentre però sij Cittad.no et sabba le
cond.ni di sopra declarite, et sia di sodisfattione dell'Ill.mo Rapp.to

Et perche si sappia quali sono loro ad metti à finir le loro elettioni
per li tempi che li restano, et quali no, si vano giu loro anno-
tati con li tempi che finiscono.

Cattando, et annullando l'elettione di Michiel Papadopulo
eletto in Leniuar alla pace per la sua poca età.

Di Ioanne Pulachi de Giac.o Nod.o al Proprio per hauer atteso in
esso officio il spatio di anni dodese con indirette in certioni dando-li
in esso officio quatro anni di continuatia.

Augusta

Stamatachi Malaxo
Pietro Gaurili finirà ibia.
Giustitia

Nigolò Padoua
Cosmo Santini finirà ibia.

nel'ordine in
Vsta et estratione
loco Stadendre ec
et la imposta de che
Consel.

Sig.r di Notte

Iuanne Bufla
Nicolò Andriopulo } Siniraño . ibid.
Iuanne Leno

Protopio

Antonio Armaulì
Iorlì Vlaco } Siniraño . ibid.
Iuanne Giulina
Michiel Villamano Dermenista

Protopio

Iuanne Limì
Iuanne Castrofilaca } Siniraño . ibid.
Nicolò Mallamadì
Nicolò Campi Ja Vita.

. ibid. 9 Febraro m.° Tanora

La p.te Regolatione fù publicata sopra la colonna di S.t Marco per Andrea Valle Comand.r alla fonda del Sig.r Cavallo di Carr.a Grande in questa Città, et del Ecc.mo Sig.r Iorlì Querini et di molti altri e

(Gio. Batt.a P.ri Segr.o

(Ottaviano Ron P.ri Segr.o

(Marco Lorenzi P.ri Segr.o

...gli officij.
...loro elettori
...re à sorte
...li sopragionar
...le minime
...nti. Da questa
...congregate
...le liceste à
...ponere ad esser
...to et sabbia le
...e dell'Ill.mo Rett.o
...le loro elett.i
...gni loro anno

...Papadopulo.

...saver atteso ni
...exentioni darsoli

Noi Gio: Pasqualigo, Ottavian Bon et Marco Loredan
Provved.ri et Sop.ri Gràli in Levante

Havendo li giorni adietro terminato quanto occorreva in proposito di regolar le Nodarie Venetiane Mediane, et altri offitij Fiscali, et anco statuito l'età, et conditione d'quelli che in essi hanno da esercitare, è ben ragione anco, che si statuisca forma tale sopra l'attitudine loro, che non si venga ad elettione per l'avenire, se non di persone atte, et sufficiente per il buon servitio publico, et particolare però con l'autta del Gritado Nro terminando statuimo et Ordiniamo, che tutti quelli che à tempi de esti intenderano concorrer all'elettione de gli offitij Fiscali sopra detti debbano haver tutte le prove della Cittadinanza, et età loro conforme agli altri Capitoli nostri, sabbiano appresso ad esser esaminati dal Cr: cancr: Gr., et dui Notari de sua pratica, et provati con prove conforme agli istessi offitij che saranno per esercitare ò Civili, ò Criminali, ò di gran pratica, ò di minore conditione, che vicerettori el carico, nel quale si hanno adoperarsi: la qual loro prova con una risposta sigillata di proprio pugno sottoscrittione e giuramento d'esso cancr: Gr. sopra l'attitudine sia letta dall'Ecc.mo Reggimento al tempo delle ballottationi loro, acciò

il

il tutto patì con quelli modi, che si convenne et col tempo
l'Eccellentia si darà ordine quelli Capitoli in persona terrà et ac-
Data in Candia li 22 Febraro 1613 —

L. Gio: Batt.a Nani L.r et Proc.r

L. Ottaviano Bon S.r Proc.r Cont.

L. Marco Loredan P.r Proc.r Cont.

Adì 12. Aprile 1613.

Hauendo gli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Prou.ri et Proc.ri Grandi in Le-
uante ueduto con l'esperienza il disordine, che seguiua nelle proue dell'admissione de gli estraordinarij della Cancelleria maggiore, et con quanta facilità, et arte si procura ingannar la Giustitia, et contrauenire à gli ordini fatti da loro Ecc.mi Ill.me et uolendo rimediare à così importante disordine, acciò si come crescono le ma-
le inuentioni; così con prouisioni gagliarde sia loro rimediato. Però con l'aiuto del Grandato loro ordina-
no, et terminano, che per l'auenire sia aggiunto alli Capitoli della regolatione della predetta Cancelleria, che oltre le proue, che erano tenuti fare gli estraordinarij delle persone sue, et Padri sotto nome debbano anco prouar

tutte

tutte le condittioni in essi descritte nelli Suoi loro; Co-
pera le qual proue s'Eabbino non solo ad esaminare
li testimony dati in nota dalli concorrenti; ma anco
ex officio per sua d'inquisitione con ogni esquisita
diligenza quel numero di testimony, et qualità, che
ricercherà il bisogno; acciò passino queste proue
con quella sincerità, et ordine, che conviene all'Eo-
norevole della di carica tale, et all'intentione di
loro Ecc.mi

cause del Patrimo. &c.

Gio: Pasq.o P.a

Ottauiano Bon P.e

Marco Loredan P. et Proc.

Noi Gio: Pasqualigo, Ottavian Bon, et Marco Loredan, per la Ser.ma Sig.ria di Venetia etc. Prou.ri et Ing.ri Gn.li in Senato.

Commettemo à Voi Circ. Cancellier Grande, che non dobbiate ammettere nè Alessandro Pascuci, nè cadaun altro nella Cancell.a Maggiore, se prima non saranno fatto l'esame, et conosciuti sufficienti conforme la nostra regolatione ultimam.te fatta, et ciò non ostante qual si voglia cosa in contrario, et così essequirete.

essere del Padoano S. C.

Data in Candia li 11 Aprile 1613 ind.e V.a

L Giò. Pasqualigo P.r et Ing.r Gn.l

L Ottaviano Bon P.r et Ing.r Gn.l

L Marco Loredan Prou.r et Ing.r Gn.l

Marc'Ant.o Padoan
secretario

Hauendo uedutto gli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Dec. Dec se ben l'anno
(Boc.) per il Reggimento di quel tempo fu ritrouato all'offo
dell'Audgaria processi 620. inespediti con poco decoro del=
la Giustitia, et oppressione de' poueri pur troppo afflitti
da' Potenti. Onde fu prudentem.te terminato fin dall'Anno
che passati mesi sei, et non ispediti li processi douessero li Cancellieri Grandi andar à pigliarli, et farli is=
sedire per la Cancell.a Maggiore, acciò che con questo stimolo
fussero più pronti alla spedition all'Audgaria, il Dec
si come fu con prudenza terminato, così non ha hauuto
effetto, non hauendosi curato alcuno di esseguirla con
notabile, et manifesto danno di poueri trauagliati,
spreggio della Giustitia, et di ord.ne così giusto, et pio
essendosi ritrouati al p.nte in essa Audgaria più
di 404 processi inespediti, et molto importanti. De=
siderando per ogni modo rimediare à così grande abu=
so, et pessima osseruanda con la presente terminat.ne
hauemo terminato, et commandato che tutti li Proces=
si che dal giorno della querela non saranno ispediti in
mesi sei, siano, et s'intendino immediate assonti
nella Cancell.a Maggiore, et formiti di formare al solito
di essa Cancellaria. Hauendo il Cancellier Grande
presente, et quelli che per tempora saranno sotto
l'obligo di sagram.to et in pena di D.ti 100. da esserli irre=
=missibilm.te

corretto d'ord.e loro
ecc.ti ni.s Vost. nell'ofo

Se se ben S'anno
ritrouato all'offo
poco decoro del=
pur troppo afflit=
nato fin dall'hora
processi douen=
arli, et farli is=
e con gsto stimolo
ogaria, il Re
si non fia fatto
eseguirla con
ri travaglia=
ori giusto, et pio
Auogaria più
mportanti. Pe=
con grande abu=
ne terminar^e
tti li Proces=
o ispedir in
anne assonti
mave al solito
ellier Grande
cavanno sotto
esserli inve=
=missibilm^te

missibilmente levata, applicata al sacro Monte di
Pietà, di sei mesi, in sei mesi andar in detto officio dell'
Auogaria a farsi dar detti processi et farli poi ispe=
dire come di sopra, acciocche restino con questa via
sollevati gli oppressi, puniti li rei, et la Giustitia
adempita. Et perche sieno stato tanto tempo
ispediti anco li Processi, che hora sono nelle mani del
Cancell^o di loro Cav^a Ill^mo levati da essa Auogaria, fatto
parimente, ordinato, che sia chiamato il Circonspetto Ca=
stell Grande, al quale sieno consignati, con ordine espres=
so, che gli habbia a far finire, et formare nella Cancell^a
Magg^a facendoli ispedire dal Reggimento solo affine, che
vedano pur una volta i poueri querelanti il fine delle
instanze loro, et restino i malfattori puniti così per
castigo loro, come per exempio d'altri. Et così co=
mandano che sia esseguito.

Dat in Candia li 10. Nou^e 1673.

Gio: Pasq^o P^r Spinola

Othaviano Bon P^r Spinola

Ill.mo S.r

Essendoci stato rappresentato da gli interessati di cotesta Cancell.a Maggiore essere con pregiudicio notabile di essa il Capitolo posto negli ordini da Noi lasciati al Monte di Pietà in proposito de' depositi da farsi in esso; ne essendo mente nostra, ne in conto alcuno minimo pregiudicare essa Cancell.a stabbiamo a sollecitazione de' suoi giusti interessi aggionto al capitolo la dichiaratione, che vedrà V. S. Ill.ma dall'allegata copia, che le mandiamo, la quale le degnerà, defficia assistare ne' suddetti ordini per la sua intera essecuz.ne et a V. S. Ill.ma baciamo le mani

Di Rettimo li 15. Nov.e 1613.

A tergo All'Ill.mo et Ecc.mo S.r D.n Duca (Cam.a) Li Prov.i et Int.i Gen.li

Essendo alcuna persona depositar danari, o fino all'espeditione di qualche litigio, o fino che passasse il tempo di stride d'alcuna compita, o imponer li in salvo sopra esso Monte, o per qual si voglia altro rispetto, che paresse a lui, siano obligati li Governatori di riceverli facendo menar la partida come a lui piacerà senza interesse, o spesa d'alcuna sorte fuori che della copia della partida, che volendola sia obligato pagarla al quadernier da dargli un perpero per ogni partida di ducati 50: candioti; da lì fino a cento duci perperi, et da lì in poi lire duoi per la qual si voglia summa

Con dichiaratione però, che non resti a ciò obligato alcuno

Nota del Tenore della presente

Registrata nella Cancellaria Ducale Lib. 25

alcuno delli depositi della Cancell.a Maggiore, che si douerà
fare per occasione di qual si voglia atto di essa Cancell.a
la quale non è mente nostra, che rimanghi in conto
alcuno pregiudicata nelle ord.ie sue ueriità.
Dat.a in Rec.ma li 15. Nou.e 1613.

Gio: Pasqualigo Prou.r et Jnq.r Gen.al
Lott.o Bon Prou.r Jnq.r Gen.al

Marc'Ant.o Dadamio secret.o

Ill.mi &.r

Da molte indoglienze, che doppo la nostra partenza da
questa Città ci sono state rappresentate, sopenimo
che gli ordini nostri lasciatini non uengono essequi-
ti per colpa solo di chi è amico per proprio interesse
di non prouarne l'esec.ne non già perche li Super-
ori, et Rappresentanti, et V. S.ria Ill.ma in particolar
ci habbi alcuna parte, che pur troppo à nostra co-
solatione l'habbiamo esperta Pelante, et pronta de-
ta al seruitio pub.co Però, perche potrebbe esser
che non le fosse peruenuta all'orecchie tale disu-
bidienza, gli e la accenamo, et le diciamo, che o
ordine per l'esec.ne di tutti gli ordini da noi lasc
et in particolare di quelli concernenti la regola
del Pabello facendo affiggere li nomi, cosi delli
cati, come delli sollicitadori approbati, con comis

Da golat.a dela cria
Cex.a Lugl.o 25

[illegible] ueniens di cote-
[illegible] rio uocabile
[illegible] a Nri lasciati
[illegible] nti da farsi
[illegible] ere in conto
[illegible] nett.a Habbi-
[illegible] ceuer.a ag-
[illegible] uedrà V. S.
[illegible] o, la quale
[illegible] udeta ordini
[illegible] Ill.ma Causa

[illegible] ali-
[illegible] ri, o fino
[illegible] se passare
[illegible] riporsi in
[illegible] oglia altro
[illegible] ti li Gouer-
[illegible] rida come
[illegible] luna sorte
[illegible] endola sia
[illegible] ur proprio
[illegible] a li fini à
[illegible] ori sia in

[illegible] obligato
[illegible] alcuno

espressa alli Nodari et Cancell.ri di far ommiamente
obedire come stanno, et facciono. Et à V. S. Ill.ma
baciamo le mani.
Di Reclima li 18. Genn.o 613.
li Prou.ri et Seg.ri Grali

a tergo All'Ill.mo S.r il S.r franc.o Morosini Duca di — Candia

Noi francesco Morosini D.a del Regno di Cand.a

Adi ong.to Hauendoci affermato il Nob. Hus q.m Thoma Dan=
dolo d'Canea depositato al Monte di Pieta certi
pegni per il debito suo de cechini duecento sessanta
da noi in fauor del S.r Marco Drogan nostro Ga=
to fatte in essa Città accettati depositi appartenendo a questa Cam=
el corrente nap.o come hauea posto ben conosciuto gli Ill.mi et Ecc.mi S.ri Prou.ri
to, dall'Ill.mo et Ecc.mo Grali, et cosi anco terminato perla ret=
toma Dan=tratione del capito gia fatto, et quella intimata
ndo hauendo a noi S.ri Ecc.mi Gouernatori. Però li comm.o che
to leuato immediate debbiate uenir à dar et consignar
de mani del detto pegni in mano del Ill.mo S.r Cand.o Gio. q. a cui,
Filippo Da= et non ad altri, aspetta sotto pena de cechini cen=
ma guar=to d'oro a cadauno di uoi in caso d'inobedientia
ria della da esserli tolti irremissibilm.te et applicati
ta dil sud.o ad arbitrio della Giustitia non toccando de ceteris
ità. sotto la med.a pena et a quelle altre maggio=
ri che parerà, accettati depositi sopra quali
Dat. die 8. Aprilis 613
Franc.o Morosini D.a

l'ommissamente
ce à V. S. Ill.ma

di — Casa

Regio di Cas.a
Thoma Dan=
Pietà cent=
cento Catiato
San nostro Ga=
con li d.i Mon=
questa Casa
Cas.ma G.a Prou.
perla net=
la intimata
comm.o ore
e consignan
G.o. a cui,
cechin gen=
infedeltà
applicar.
e ceseno
e maggio=
la guer.a

Che non possino esser dati danari, nè segnata bolletta
de' suoi sallarij a' Reggimenti per più di mesi dodeci.

Conoscendo quanto grave sia il non mai dannoso, e pregiu-
diciale introdotto abuso nella camera fiscale di questa
Città di dare anticipatam.te a' Reggimenti il loro sala-
rio di tutto il tempo, et essendo altretanto conveniente,
e necessario per l'indennità del pub.co servitio il non
permettere, che siano più oltre, per non incorrer in
maggior inconvenienti provati sin qui, per ciò con l'
autorità, che tenemo, et in virtù della pre.te termina-
tione nostra, Ordinamo, che non possino esser dati
nell'auvenire danari, nè segnata bolletta de' suoi sala-
rij a' Reggimenti per più di mesi dodici sotto pena al
Camerlengo, o à chi farà l'esborso de ducati cinque-
cento da esser applicati alla fabrica della pub.ca,
et al scontro, o Rasonato di camera che mancherà
la partita in qual si voglia modo di prevaricatione dell'
officio, et altre pene arbitrarie ancora, et questa
sia posta, et registrata in detta Camera per la de-
bita esecutione a chi spetta, che così è risoluta vo-
lontà nostra.

Data in Candia li 17. Novemb. 1611.

Che li Camerlenghi astringano li debitori, et pieli in
camera a saldar il lor debito con due.ti 10. per cento di
pena.

Poiche per suffragare con termin. di benificenza li debitori
di qualunq.

di qualunq; sorte, che si trouano nella camera fisca-
le di questa Città, non è stata bastante la concessione
da noi loro fatta di pagare, et saldare li debiti sen-
la pena nel termine assignato ne' nostri pub.i proc-
clami, et scorrendo noi, che ad arte viene tirra-
ta auanti la franeatione con danno pubblico; Per-
ciò commettemo à voi Camerlenghi, che dobbiate in
uirtù del pnte ord.e nostro, far che indifferentem.te
cadaun debitore, ò pieli saldino ò nò restevanno
obligati con senar loro di pena ducati dieci per
cento da essere quattro applicati à voi Camerleng.i
uno alli nostri Ministri di Camera, un'altro al
nostro Ragionato, et il rimanente, che sono quat-
tro uadano à conto della Ser.ma Repub.ca non lasci-
do uoi à dare à niuno stabilita di tempo, ne qual
si uoglia altro suffragio, ma solam.te prestare à
nostri ordeni obedienza, acciò vicena il seruitio
pubblico quel frutto, che è proprio del nostro ca-
rico, et che noi dalla sua diligenza con commen-
datione aspettamo.

Data in Candia li 26. xmbre ibm.

Scrittura dell'Ill.mo Sig.r Aluise Zorzi Prov.r
della Canea circa la fede conclusa trà li nomi-
nati in essa con la terminatione di esso Ill.mo
Zorzi, et terminatione di Loro Ecc.e Ill.me

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.r et Ing.ri Gnali in Levante

Per riverente esecutione delli effetti commandam.ti dell'Ecc.a VV.
Ill.me et per il vero desiderio, che Io Aluise Zorzi Provved.r
della Canea di questo Regno tengo d'incontrare con
ogni mio spirito nella compita sodisfattione loro, presi
volontieri il carico impostomi da esse, et mi sono con
feruor d'animo adoperato, perche segua buona, et sin-
cera pace frà gli Ecc.mi Sig.ri Francesco Mudazzo, Marco da
cà Fratello, Bortolomio Dandolo K.r et altri adhe-
renti dall'una; et Zorzi da cà Fratello, Gio: Antonio
Mudazzo, Andrea Dandolo, Alexandro Dandolo Cond.r
con adherenti loro dall'altra, affine che siano levati gli
accidenti, et tumultuationi, che nella Città potrebbono
succedere per la continuatione de' dispareri, di così
grave natura era soggetto, che per sangue e dipende-
ze tengono il primo luogo con concorso di seguito impor-
tante, et se bene Io incontrato in molte difficoltà per
gli inueccchiati rancori, et disgusti passati fra esse parti,
spiate dimeno per gratia del Sig.r Iddio col mezo del mol-
to credito, et autta dell'Ill.mo Sig.r Benetto Quirini Conte, e Sig.r
con alcuni di questi interessati, et sopra tutto per il vigore
della suprema Autta dell'Ecc.za VV. Ill.me Io con ben disposti
gli animi di ciascuno di questi Sig.ri che ne Io ottenuta scrit-
-tura

=tura di remissione assoluta nella persona mia sottoscrit-
ta da ogni uno di loro sig.le Sme si che come dalla lettura
di quella qui inserta esse intendevano poter, et voglio ter-
minare tutte le loro differende, in virtù della quale è
stata formata la qui sotto notata terminatione propor-
tionata a quanto si stimato convenirsi per compito
stabilimento di questa pace, la quale tutto che io sap-
pi per certo, che da cadauno di questi Sri Cri Cavallieri
con principali, e d'honore sara conservata, et nõ
mai interrotta per alcun tempo, per quello che io posso
affermare anco per la buona disposizione degli anim
di ciascheduno di essi, supplico nondimeno S'la Vr.
Illma per consolatione commune a sigillarla, et honorarla
autora con la suprema autta che esercitano in questo
Regno sopra ogni altra, imponendo a' trasgressori
quelle pene, che più stimeranno conferenti per il pre-
sente mantenim.to di tanta pace tanto utile, e tanto
necessaria, quanto ogni uno vede

Scritura di remissione

Non si potendo scorta grandissimo biasimo, et scorta nota di
molta durezza di animo pertinace non aderire alle
benigne persuasioni, et efficaci instanze dell'Illma
S.r Aluise Zorli Prov.r della Cavallaria del Regno, Sa
mosso da Zelo di Cristiana Carità, et da vero ver-
sante Cavallaresco intende, et desidera per viue-
rente esecutione dell'ord.ne dagli dagli Illmi et Ecc.mi
Ill.ri Sfaquis.i et Prov.ri Cali nel Seguente, che tra noi
Francesco Mudallo, Marco da Ca Fradello, et Anto-
nio Brondolo K.ri con altri nostri aderenti, et congiunti

rsona mia, sottoscrit-
Se come dalla Cancra
ano porre, et voglio ver.
ività della quale Eò
minatione proposs:
ervire per compito
Tale tutto che io sap:
ti Ill.mi Cl.mi Canalieri
onsemata, et nõ
quello che io posso
ione degli anim
adimens.o Sig.re Vr.
illarla, et honorarla
ercitare in quest
a trasgressori
nferenti per il pre-
to utile, e tanto
e

, et sendo nota di
e non adherire alle
stanze dell'Ill.mi
ria del Regno, D
, et da uero ser:
sidera per viue:
dagli Ill.mi et Ca.mi
ute, che tra noi
radello, et Bortol:
dherenti, et congiunti

da una, et Rodi da ca Fratello, Gio: Antonio Mudallo,
Andrea Dandolo, et Alexandro Dandolo Cond.r et altri
adherenti nostri dall'altra, si ripunga l'odio, et si venga
a una buona, et sincera pace, come richiede la stretissima
congiuntione di sangue, che tra di noi passa. Pertanto
obedendo noi soprannominati alla autorità d'esso Ill.mo Rodi
et conoscendo, che come Christiani a questo particolarm.te
siamo tenuti, di spontanea, et libera uolontà ci rimet-
temo all'arbitrio di S. S. Ill.ma si che pona, et voglia
terminare come meglio le parerà ogni disgusto, et mala
sodisfattione che sia passata fin hora tra di noi, sot-
tomettendosi ancora a tutte quelle pene, et condition
che parerà ad esso Ill.mo g.to Prou.r d'imporre; perche
da ciascheduno di noi sia pienamente osservato quã
to dalla sua mano sarà in questo negotio stabilito,
et concluso, desiderosi, che il Mondo conosca quanto
bramiamo d'innouare il gusto del medemo Ill.mo g.to
Prou.r et quanto cara ci sia la concordia, et la pace
dopo tante passate dissensioni, et controuersie. In
fede di che la presente sarà sottoscritta di propria
propria di noi sudetti per la sua osseruanza inuiolabile
Di Candia li 16 Gennaro 1620

Io Bortolomio Dandolo Cau.r mi contento, et afferma quãto
di sopra
Io Andrea da Ca Fratello mi contento, et afferma quãto di sopra
Io Francesco Mudallo afferma, et mi contento quãto di sopra.
Io Rodi da ca fratello afferma, et mi obligo, et contento a
quanto di sopra è declarato.
Io Andrea Dandolo afferma, et mi obligo et contento quãto
di sopra si contiene
Io Alessandro Dand.o il Cond.r afferma, et mi obligo quãto di sopra.

Dio prevò, et dichiarisce Io Aluise Zordi antedetto, che
tamendo in mezzo della già detta, remissione intese,
et benissi esaminate tutte le differentie, et disgusti
successi tra l'una et l'altra parte fino al giorno del=
la remissione sudetta, et conoscendo benissimo l'ottima
disposizione de gli animi di ciascheduno, et nò essere
in modo alcuno offeso l'honore, et reputazione di es=
se parti, che debba seguir abbracciamento tra mes
Sr. Francesco Mualto, suoco la ca. fratello, et Bar=
tolomio Dandolo Cav.r con li Sr.i Gio: Antonio Mocenì=
go, Zordi da ca. fratello, Andrea Dandolo, et Ales=
sandro Dandolo Cond.r et che depotto l'odio, et
rancore, che ne' petti nostri per li passati successi
si fosse radicato, debbiamo unirci insieme nell'amo=
rire con quell'amore, che richiede la stretta con=
giuntione di sangue, che passa tra noi, conforme
anco alla publica intentione, per quiete della Città,
et commodo suo particolare, protendo ogni uno di es=
se conoscere à proua quanto incommodi, et dis=
concij li sia stato apportato cosi fatte discensioni, et
discordie, et quello, ò quelli, che in qualunque
modo fossero autori di romper questa pace, et
rinouar le passate discordie, caderanno in pena
d'infamia, et d'ogni altro maggior castigo, che parerà
all'Ill.mi et Ecc.mi Sr.i Sag.i et Prouv.ri Cà.li di constituirgli,
et nella robba, et nella vita, per l'inuiolabile osser=
uanza di questa pace, la quale anco s'intende fatta, et
conclusa con tutti li parenti, amici, adherenti, depen=

-denti

=denti d'ambe le parti presenti, et ad hoc per nuy ecceptuato,
Promettendo in particolare il Mag.co q.m Gio: Antonio Mundello
d'esser buon Genero, et figliuolo a nuy Mag.co q.m Francesco suo
socero, et adversi facendo il Mag.co q.m Francesco, che per
tale accetta nuy sig.r Gio: Antonio con ogni termine di pa=
terno affetto, et amore; et quanto poi al Casal stesse
goduto al pnte da nuy sig.r Gio: Antonio in nuvii dell'
pservat.o seguito tra di nuy, sia pienam.te osservata la
serie del medesmo instrum.to salvo, che il sig.r Francesco
nostro socero possa ricuperar esso Casale nel beneficio
d'anni tre con l'esborso del danaro dovuto.
Et cosi nuy sig.r Marco, et Lodi da Cà Fratello fratelli, mor=
dativi ogn'uno d'ogni passato successo, con sincero amo=
re, et reciproca benivolenza nuovamente ne abbracciamo da
nuovi, et cordialissimi fratelli, tenendo il q.m Lodi nuy
Mag.co q.m Marco in luogo di Padre, et il simile facendo il
q.m Marco reputando nuy Mag.co q.m Lodi come figliuolo, do=
vendo nel rimanente tra VV. SS.rie Mag.che esser osservato
l'ultimo accordo, et compositione fatta per l'Ill.re q.m Antonio
Pisani Giudice nuvo compromissario il che ogn'uno sia libero
padrone delli suoi ben.i possa assignarli, ne l'uno avversa
inquietar l'altro particolarm.te nel taglio de' boschi
sotto la pena suddetta, et quelle che potessero esser poste;
ma usando il proprio del nuvo nascim.to come Generosi=
simi che professano honore dovevate tutti nuy sig.ri Mag.ci
insieme contenervi devero a se stessi nuvi, per con=
servatione, et nascim.to di buona pace, et la pace
con la spedita della remissione siano registrate, nue
commandevamo gli Ill.ri et Ec.mi sig.ri Sig.i et Prov.r Gral
per la sua dovuta esecutione
Data in Cand.a li 20. Genn.o 1613.
Marino Lodi Prov.r della Sanità del Regno

Adi 10. Genaro 1611.

Fu presentata la recognitta scritura dall'Ill.mo & Ecc.mo Prov.r della Canea, et fu publicata, et letta cò la determinatione appresso di loro Ecc.ze

Noi Cob

Essendo alla presentata nostra seguita la pace, et effettuata la reconciliatione fra li Ecc.mi nominati nella scritura formata dall'Ill.mo S.r Alvise Foscolo Prov.r della Canea, et Regno, hora letta per nuo.a cancellaria, et corroborata di quanto è in essa espresso, cò l'autorità nostra determinamo appresso, che nell'auenire da degli compresi in detta pace in qual si voglia modo ardirà di turbarla per sè, ò per interpositae persone, con offendere, ò far offendere alcuno oltre la pena di perpetua infamia, che nella scritura sudetta è di= chiarita debba irremissibilm.te cascare in pena di confiscatione di tutti li beni, che hauesse, ò forse per hauere, et in bando diffinitivo da questo Regno et da tutte le altre Città, terre, et luoghi della Ser.ma Repub.ca Nauily armati, et disarmati; vi= mettendo l'esecutione del pre.te ord.ne all'Ill.re Cons.r di X.ci di questa Città, dal quale, ne da qual si voglia altro Reggimento, ò Magistrato non possino li compresi esser gratiati, se non con i cinque sesti delle ballotte dell'Ecc.so Cons.r di X.ci di Venetia vedesse al perfetto numero di diecesette.

Data in Candia li 10. Genaro 1611.

Che li Contadini debbano ad ogni modo far i conti con i loro Cavalieri

X Gli Ill.mi et Ecc.mi con incendio che contra l'intentione, et mente di loro Ecc.e Ill.me artificiosamente usen dalli Contadini tirrato in longo il fare i conti co' Cavalieri, per la debita esecutione del loro proclama di xx. Xmbre pass.o ne ussendo, che alcuno sia ch'ardisca fuggire di devenire ad un saldo reale, per ciò inherendo al sud.o Proclama, per il pnte pub.co ord.ne fanno a sapere, che non possino li Contadini chiamati dalli Cavall.ri recusare di fare i conti, per qual si voglia pretesto, ne meno li Cavall.ri ricercar dalli Contadini sotto le maggior pene, che a loro Ecc.e parerano di dare alli trasgressori, oltre quanto è disposto nel d.o Proclama, et il pnte sia mandato alli Castellani, perche lo facciano notificare a tutti li Casali, doppo publicato in questa Città.

ibin. ig.° febraro

fu pub.to il sop.to Proclama al luogo solito della Piatta per Andrea Valle commandador essendo stato per molte persone.

fu mandata copia alli Castellani di Mirabello, Pedrida, Belueder, Castelnovo, Ivoretta, Bonifacio, Bonaco

Alli Castellani.

Vi mandiamo con le pnti un nro Proclama, che habbiamo fatto publicare in questa Città, perche dalli Contadini non sia tirrato in longo artificiosamente il fare i conti co' Cavalieri. Lo stesso ordinamo a voi amorevoli, che lo facciate publicare, non solo in quel Castello, ma anco per tutti li Casali sottoposti, alla vostra giurisd.ne et dell'ecc.e Ci daverete con ogni diligenza.

Di Cand.a li xx. febraro ibin.

Li Provd.i et Jug.i Gen.li

Prochama circa la dispensa de' danari del Monte de Pietà.

Domenedeo col Nome del Spirito Santo dar principio al Monte della pietà di S.ta Sepolcro, nue della scola de' Cittadini di questa Città. Gli Cl.mi sig.ri Gio: Pasqua= lego, Ottaviano Bon, et Marco Loredan Prou.ri et Cau.ri Grandi fanno publicam.te intendere a tutti, che Lunedì prossimo, che sarà li 8. del corrente sia da incominciar a far il dispensa dall' Cl.mo filip= po Tarsia D.r et dalli sig.ri Demitrio Mauroceno, Gio: Calona, et Nicolò Belegno eletti al carico d'detto Monte nella Chiesa di S.ta Maria Trinità= ria, per hora, che si faci la fabrica di detto Monte, Però tutti quelli, che hauerano bisogno di pren= nersi da detto Monte fino ducati cinquanta X.ti per hora possano con pegni sicuri andar a rice= uer danaro per un'anno, o tanto manco, che succederà con pagar prò di sie per cento, per la conseruatione di detto Monte, douendo restituir in fin l'anno esso danaro, et il prò proportionè del tempo, che succederà richaperarli, per rice= uer li loro pegni; altrimenti spirato detto anno sarà ipso iure, et senza altro atto giudiciario fatto incanto, et venduti li pegni tutti del Monte, dalli predetti eletti, et amministratori, che per tempo saranno, per imborsar il monte, del suo ca= pitale, et prò: et il soprauanzo che sarà si con= seruerà da esser esatto dalli Patroni di pegni in= forma li Capitali, che saranno fatti per la conser= uatione di esso Monte, et così di anno in anno

Tutto,

Parola a
Lr. i formaf. cancellata

...rani del Monte

... dar principio al
...e della Scola de'
...gf.te Gio: Pasqua=
...redan Prou.r et
...ere a tutti; che
... corrente sia
... dall'Ecc.mo filip=
...rio Mercato,
...detti al carico
...lgaria Triaarti=
...ietro Stombe,
...sogno di pro=
...ti cariolari X.ci
...andar a rice=
...to mano, gato
...er cento, per
...ueado vestitur
... provenienti
...rli, per vice=
...to detto anno
...o giudiciario
...tutti del Monte,
...toni, che per
...e, del suo ca=
...he sarà si con=
...roni di pegni co=
... per la conser=
... anno in anno

fu publicato il sop.to Proclama sopra la colona di S. Marco
per Andrea Valle com.do alla Piatta di molto popolo
leggendo Jo Piero Nicolin di Commiss.ne di SS. Ecc.me

Che li Contadini o Colonj non possino esser astretti
a pagar per pascolo più d'una lira di formaggio
per testa delli animali grossi, et che il pascolo
si dividesse in molti Patroni.

Tutto, che alla macchia delli pascoli, che passano in più d'un
Patrone, sia stato altre volte prudentem.te stabilito,
che non si possa riscuoter più dell'ordinaria, et unica
gravella, la quale sia riscossa dal più vecchio delli
compartecipi, et poi ripartita frà gli altri, secondo
la portione del loro Dominio. Have nondimeno,
che fraudolentemente, et con molto gravame di
poveri sia introdotto, che dividendosi li Casali in
molti Prou.i ogn'uno di detti attenga li poveri Con=
tadini a contribuire quello, che pagavano al primo
Patrone, ch'era un solo, multiplicando per questa via
il pagamento tante volte quanti patroni sono. Onde
essendo necessaria cosa il provedere ad inconvenien=
te così grave, et importante per disgravare i po=
veri, et dar il suo fine a quello fu sapientemente
ordinato. Hanno gli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Auditori Prou.i
et Nauo Sopradetti Prou.i et Sig.ri Cavali in tenore terminato,
che non possa il Colono, o Contadino sotto
qual si voglia imaginabil precensione, o precetto
di pavim.to divisione, subdivisione d'alcuno, che

Si sia

si sia esser astretto per il passato à pagar più de
una lira di formaggio per cento de gli animali frut=
tuosi in ragion d'anno, ò quella decima, ò altro
che ordinariam.te si paga, la quale habbia da ris=
cuoter dal più uecchio delli comparteçpi, et resti
poi diuisa, et reparteta, conforme ~~per~~ alla por=
tione, et carato d'ogn'uno, ordinando, che per
inuiolabil essecutione di quato è statuito, sia la
p.nte terminatione, et ord.ne registrato nella
Cancell.ria et publicato imponendo pena ad ogni
trasgressore di ducati cinquanta uenet.ni
applicati la mitta al Reggim.to che farà l'essec.ne
et l'altra mitta à chi sarà ingiustam.te aggrauato.

Data in Sibenik li 15. Maggio 1613.

fu publicato, il sopra scr.to Proclama nella Piatta di
Sibenik al luogo solito per Zorzi Gonal Com.or presente
il suon del Tamburo, leggendo Jo Piero Kiuslin
Sc.to essendo molti presenti.

Che li Venditori de' Beni stabeli non possino passati
cinque anni doppo l'giuram.to dimandar n.da et
3.a stima, quando la prima sia stata giudicat.te

Se ben quelli, che uendono beni stabeli hanno fatto legalm.te
la stima delli ben. uenduti, nondimeno sono alcuni
delli medesmi uenditori, ò suoi discendenti, che
doppo molto tempo che li compratori sono in possesso
delli ben.

n.da poi rehauer, giu. non cinque

giudicat.te
uer cioè del Beni stabeli

pagar più de
li animali frut=
uaria, o altro
abbia da vis=
pi, et resti
alla por=
ndo, che per
enuto, sia la
istrato nella
ena ad ogni
neret.
dara l'effe
am.to aggravato.

la Pialla di
Com.or permesso
iero Nicolini

ostino passato
dar n.ra et
a giudicata.
tto legalm.te
sono alcuni
denti, che
no in possesso
delli beni

delli beni acquistati, et che hanno fatto diuersi augumenti
et miglioramenti riceuerano, che siano restimati ingue
tando con questo indiretto modo i Compratori giuridici.
Onde uolendo gli Ecc.mi pp.ti Prou.ri et Sig.ri Giud.i Dan.
et Loredan, che tal disordine non habbia più effetto.
Però ordinano, et commandano, che non possa alcuno
uenditore di qual si uoglia sorte di beni stabeli ot=
tener doppo il spatio di cinque anni, et doppo la fat=
tura dell'instr.to noua stima del ben uenduto, già
la prima stima sia stata fatta giuridicamente, pat=
tendo ben però tenero del termine delli cinque anni
il venditore, o rappresentanti suoi far restimar
fin la terza uolta, et il pmo ordine commettano
a chi spetta, che sia osseruato, et essequito in tutto
questo Regno publicato, et registrato dove sarà
bisogno.

Datto in Scheia li 7. Maggio 1613.

1613. adi 7. Maggio

fu publicato il sopradetto ordine nella Pialla di Scheia
al loco solito per Nicolò Gonzal Com.r permesso il suono
del tamburo, leggendo Io Piero Nicolini de mandato es=
sendo molti presenti.

Che per ogni contratto d'oglio sia detta uoce esser si uoglia
si debba pagare stephenina 1.0

Si uoglia introdurre molti fraudi, et inditij, appresso à grauis
mentre del Brolio d'oliue gregiud. del publico interesse, et del Datio della mes=
setaria
=seiaria

=setaria con intelligenda, et patti fra i compratori, et
venditori; una delle quali è che dando molti mar=
cani il danaro anticipatamente valutando l'oglio
per quello che correrà, et si vicenno in sodisfat.ne
del credito loro: sostenendo poi, che questi con=
tratti non siano di vendizione, ma di pagamento.
Onde volendo gl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Ottaviano Bon, et
Marco Loredan Provv.ri et Sop.ri Gnali in Levante, In=
vigilando al publico servitio, provedere a così
pernitioso abuso; Hanno terminato, et declarito,
che non si possa sotto qual si voglia immaginabil pre=
testo, invencione, ò patto scrivere il pagam.to del
Datio giuoco sopra qual si sia sorte di contratto compreso,
Datio giuoco; dovendosi ò acquisto d'oglio sia
corso, ò sia per correre, il danaro anzati, ò dop=
po, ò nella fattura dell'instrum.to scritto, ò patto sot=
to qual si sia titolo, nome, ò invencione d'immaginato
ò d'altro, et sia l'ordine, et terminato suo per
l'inviolabil sua osservanza publicata, et registra=
ta nelli Capitoli del Datio, et Dove fara bisogno.

Data in Sithia li 8. Maggio 1613.

(1613) 14. Maggio

Publicato il precedente ordine nella Piazza di Sithia al suono
reduto per Ordine Gnal comand.r permesso il suono
del tamburo, et essendo molto pub.co
fu registrata nella Cancell.a di Sithia

Questi contratti non
sono giusti

(Ee non possano celebrarsi contratti dove siano se ci=
trabe valutate à gretto Lucro terminato, ma s'intea=
di quanto correrano sul Loro.

Scoprendosi manifestam.te ee i depravati pensieri degli
Huomini usarsi sempre inuencando forme insidiose
et illecite per assorbire il sangue, et la facolta de'
poueri con indicibile aggravio della robba, dell'Lono=
re, et dell'anima, giusta cosa è il prouedere à' dis=
ordini cosi gravi, et importanti. Onde hauendo
uenduto gli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Ottauian Bon, et Mar.o
Loredan Prou.ri et Jnq.ri Gen.li in Oriente, che fra le
altre pestime, et assai triste introduttioni, che si
usano in questo Regno, la principal è, che ui=
uono alcuni poco memori dell'Humane, et diuine
leggi dalle persone miserabili, et bisognose terreni,
Vigne, ò Casali, che rendono una certa, et indubitabile
entrada ogn'anno, obligandosi di pagar, ò pagando
anticipatam.te con poca quantità di danaro, che re=
stano li form.ti biade, uini, ogli, et altre non maturate
al pretio corrente sull'hora, come è per legge disposto,
ma tanto basso, et ville, che uengono à conseguir
utile eccessiuo, et esorbitante. Quindi è che in=
uigilando loro. Ex.me alla sottenatione di tali Sorte
et estirpatione di cosi inique operationi, hanno co la pre=
terminatione stabilito, che non possano piu sotto qual
siuoglia titolo, nome, patto, inuentione, ò precetto
assicurarle

Nessi contratti non si
possi giurare

affittarle, assignationi, impegnerà, imprestiti, ò altre
celebrate così de testanti contratti dove siano se en=
trate, per qual si sia modo espressamente, ò virtu=
almente valutate à prello determinato, ma siano, et
s'intendino sempre valer in simili contratti tanto,
quanto correranno sul Loco, et per tanto, et nò più
siano tenuti da credeori, ò conduttori sotto irremis=
sibil pena di pagar à gli oppressi il Doppio del cre=
dito loro, oltre quell'altre, che parerà alla Giustitia
portar seco le qualità, et circonstanze de' fatti, ò de
contrafenti. Tagliando in oltre, cassando, et annullando tut-
ti gli Instrumenti, scritti, scritture, ò patti di questa na=
tura fin'hora celebrati, dovendosi ridur le robbe in es=
se assignate così riscosse, come da riscuotersi, à quello,
che furono corse, ò correranno sul Loco quell'anno, che
si riscuoteranno ò s'hanno riscosse conforme al giu=
sto, et à quanto gli ordini et leggi sanamente dis=
pongono. Et sia l'ordine presente à ciascun intel=
ligenda d'ogn'uno publicato, et registrato dove sarà
bisogno per l'inviolabile sua esecutione.

Data in Sichia li 13. Maggio 1613.

1613. 14. Maggio

Fu publicato il presente ordine nella Piatta di Sichia al
luogo solito per Corti Goral Commandr. permesso il suon
di tamburo, et essendo molti presenti.

fu registrata nella Cancellaria di Sichia.

di, ò altro
iano se en=
ò uirtu=
siano, et
i tanto,
et nō giù
to irremis=
io del cre=
giustitia
fatti, ò de
annullando tut=
i questa na=
robbe in es=
ri, à quello,
ll'anno, che
me al giu=
amente dis=
Siara intel=
, dove sarà
.

di Sicilia al
esso il suon

Ordine circa li Nodari di Sicilia, et della Cancellaria

Chiara cosa è che la facultà, et riputatione de gli huomini sono in gran parte riposte nella fede et valor de' Nodari, da' quali vengono espresse le testamentarie ordinationi et tutti gli atti concernenti la robba et honore de suddetti. Onde è ben giusto, che sia maturamente proueduto non mēno circa all'attitudine, et sufficienza, che intorno alla bontà de' costumi, et integrità loro. Quindi è che vedendo gli Ill.mi et Ecc.mi Sig. Ottauian Bon et Marco Loredan Prouved.r et Inq.r Reali in oriente quanti inconuenienti tutto di nascono dalla poca auuertenza, che si ha fin hora hauuto in materia cosi grue, et importante, essendo Nodari Pub.ci peruenuti, che oltre l'esser mal nate, et con inette, che à pena sanno leggere, e scriuere, commettono anco diuersi mancamenti, et grauiss.i delitti, si come hanno proceduto nella Città, et Cancellaria di Candia; così hanno con la presente terminatione ordinato, che anco tutti quelli, che vorranno per l'auuenire crearsi Nodari in questa Città, territorio, et giurisditione di Sicilia, debbano esser creati dal Cancell.r Grande, che sarà per tempora in questo Regno, dal quale insieme con due Nodari della Cancell.a Maggiore di Candia siano diligentem.te examinati intorno alla sufficienza loro. essendo in oltre tenuti giustificar d'esser huomini d'integrità et buona fama, sopra di che debba anco

esaminarsi

cresciuti l'altri Off.ti et soffecienti di Nodari

essaminarsi per una d'inquisitione, et s'ritrouerà pro-
ue siano tenuti di fare anco quelli, che vorranno
per l'auuenire concorrere al notariato di questa
Cancell.ria di Sitia, douendo portar fede con giuram.to
da esso Can.d Gr. con della loro sufficienza, come è ott
integrità, la qual uenduta dal Sig.r Rettore di questa Città
et non altrim.ti diuenga poi all'elettione di quello, che
li parerà, intendendosi di niuna auttà quelli, che
fossero eletti in altro modo, et di niun valore qual
si uoglia atto, scrittura, o altro che si sia che da loro
fosse celebrato, et sia l'ordine preso per la sua inui-
labil osseruanza publicato, et registrato in questa Can-
cellaria, et nella Cancell.a Maggior di Candia.

Data in Sitia li 13. Maggio 1613.

Che li preueleggiati, et soldati delle Cernide del ter-
ritorio di Sitia non siano molestati per le cose
contenute nell'infr.to ordine.

Essendo comparsi inanti gli Ecc.mi Sig.ri Ottauian Bon, et
Marco Loredan Prou.r et Sig.r Grab in oriente Li
Preueleggiati, et soldati descritti nelle Cernide di questo
territorio dolendosi, che se ben per molte determinationi
leggi, et ordini è stato prouueduto all'indennità loro,
et seuerigli gli aggrauij, che ingiustam.te loro uengono ad-
dossati; Vanno tuttauia riceuendo molte oppressioni,
contra l'espressa mente di S. Ser.tà onde Sauendo loro
Ecc.ze Ill.me il tutto maturam.te considerato ueduti gli ordini
et Leggi

esenti di Preveleg.ti
et Cernide =

et s'iscrive pro=
re uorranno
to di questa
e con giuram.to
uerlo, come è ott
re di gsta Città
no di quello, che
a quelli, che
n nalore qual
ia che da loro
r la sua innis-
to in gsta Can=
ndia.

nide del ter:
per le cose-

n Bon, et
orrente li
rride di quest
se termination
lemnità sono,
oro uengono ad=
le opposition,
Sauendo sono
eduti gli ordin.
et Legge

8a

et Leggi in questa materia, et attesa principalmente la
molta fatica, et diligenza di queste Cernide, Sanno con
la gsta terminatione stabilito, che non possano, nè deb-
bano in modo alcuno detti Priuileggiati, et Soldati delle
cernide esser molestati, nè per contribuire paglie, fabiane,
nè per mandar legne, brusche, ò altro, che si uoglia da
Caualier, officiali, Capitani contrafatori, stradiotti, ò altri
nè siano trauagliati nelle robbe, animali, et case loro;
ma siano in tutto, et per tutto inuiolabilm.te osseruati
gli ordini Sossaueni, et Gritti, et Garsoni, sottopena
alli contrafacenti di ducati 50. per ogni uolta, che
trasgredissero, douendosi in materia delle falisoni con-
nelle mostre, come nelle guardie eseguir in tutto gli
ordini del q.m Giacomo Sorrano fu Capitano Gr. in detto
Regno, confirmati nell'Ecc.mo Senato, diuidendosi li da=
nari delle falisoni in tre parti s'una delle quali sia
del Capitano di esse Cernide, l'altra sia rigauarda fra
li Ministri che faranno l'esecutione, la terza ua-
nella Sr.ma Sig.ria et sia l'ordine presente publicato, et
registrato nella Cancell.a et done farà bisogno.

Data in Sicria li 11. Maggio 1613.

1613. 13. Maggio

Publicato il presente ordine nella Piatta di Sicria al luogo solito
per Lorenzo Conrad Comm.r giurato il suon de Tamburro, et essen-
do molti presenti.

Fu registrato nella Cancellaria di Sicria.

Che siano esequiti tutti gli ordini Foscareni, et par-
ticolarmente in materia di spogli, alteration di
Gonici, et altri."

Sono

che nō siano mōlestati
alli Sud.ti et altri fuori

Hauendosi manifestamente ueduto di quanta sollecitudine
siano riusciti a questo Regno gli ordini del q.m Gnal
Foscarini, necessaria cosa è l'inuigilare ad ogni spi-
rito all'inuiolabil loro esecutione. Onde hauendo
gli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Ottauian Bon, et Marco Loredan Pro-
ueditori, et Jnq.ri Gnali in Leuante, che molti inconuenien
ti nascono dal non esequirli, come per ogni modo si uue
de; fanno in uirtù del presente proclama saper,
et publicam.te intender, che debba ogn'uno sia di qual
stato, condition, et qualità esser si uoglia pienam.te
osseruar, et adempire gli ordini Foscareni sudetti
et massime in materia di spogli, di alterationi, di
Gonici, terzarie, nelli termini et condition. lichia-
rite Decarie, et pascoli, sotto pena a chi trasgre
dirne altra quelle che nell'ordine stesso fossero espres-
se, et altre più graui ad arbitrio della Giust.a di cad.a
ducento Venetiani da esserli irremissibilm.te leuati
un terzo de' quali sia del denontiante, l'altro del
Magistrato, che farà l'esecutione, et l'altro della Scr.a
ria et sia l'ord.e fatto per la sua inuiolabil osseruanza
pub.te et reg.to in detta Canc.a et doue farà bisogno.

Data in Sicilia li 26. Maggio 1613.

1613. 29. Maggio

Publicato il pnte ord.e nella Piazza di Sicilia al loco solito per
Tordi Gor.e del Cons.o permesso il suo del tamburro essendo molti pas-
sati registrato nella Cancell.a di Sicilia.

Che quelli inferivanno danno alli Giardinieri levando li
frutti, o altro possino esser impune offesi.

Sopra comparse inanti gli Ill.mi et Ecc.mi S.ri Ottamian Bon, et
Marco Loredan Provd.r et Zug.r Gnali in Levante molti Giar=
dinieri di questo serenissimo, et particolarm.te questi circa
alla Città, dolendosi, che giorno, et notte li vengono levati
li frutti, et ogni altra cosa seminata nelli loro orti, et
supplicando humilm.te loro Ecc.e di provedere a tal loro
danno; Per ciò sua Ecc.a Ill.ma per sodisfattione, et sollevat=
tione di essi fanno con il presente pub.co Proclama sapere,
a chi si sia con stradioto, berrier, o altro, che non
debba in qual si voglia modo, o maniera, ne di giorno
ne di notte inferir danno nelli Giardini, et terreni di
chi si voglia, et li ritrovati a far danno possino es=
ser impune offesi, et si saranno accusati, et convin=
ti in altro modo dalla Giustitia etiam per denonciante se=
creto siano irremissibilm.te mandati, oltra il refacim.to
del danno, a servir per anni dui continui nelle Galere
di condannati con li ferri alli piedi.

Che nessuno debbia molestar
alli Giardini et loro frutti

Data in Scrigna li 31. Maggio 1613.

1613. p.mo Giugno

Pub.to il sop.to ~~proclama~~ Ordine nella Piatta di Scrigna al luoco
solito per Giorgi Corat com.r presente il suon del tamba=
ro essendo molti presenti.
fu registrato nella Cancell.a di Scrigna.

Ordini diuersi per la Cancellaria Ciuile, et Crimi=
nal di Sicilia con le Tariffe di essa.

Hauendo li Ill.mi Procuratori di questa fidelissima Città di Si=
cilia diuersam.te rappresentato a gli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Prod.ri et
Mag.ri Gnali in Ordinare gli aggravij et interessi di gsti
popoli, con intorno all'appellationi, come alle Tariffe
et pagam.ti della Cancell.a et Gabella, bramando loro
Ecc.e Ill.me il sollieuo, et quieta sodisfattione de' sudditi,
come è certa mente di S. Sez.ta doppo diuersi Essa=
mi matura considerattione, et vicenute l'infor=
mationi d'esser necessarie, Hanno primiera=
mente ordinato, che possino da cetero quelli, che si
sentiranno aggravati delle sentenze criminali in=
terposte in questa Cancellaria l'appellatione per Can=
dia, la qual sospendi per giorni diece, dentro de
quali debbano portar lettere del Collegio, o altro
Magistrato à chi spetta d'appellatione, o sospensio=
ne, conforme l'ordinario: essendosi in altre introdotto
un'abuso in materia de' danni dati; che sebene il
querelante si rimane hauendo riceuuta sodisfatt.ne
dal danneggiante, tuttauia si procede auanti nel
caso, condannando anco li Patroni delli animali, che
hanno danificato; il che non essendo ne giusto
ne conueniente, atteso espressam.te contrario à gli
ordini Giuti, et Gandosi; Hanno loro Ecc.e Ill.me
in conformità de gli ordini commandato, che doppo fatta
la remissione non si possa in modo alcuno passar più

oltre

Regolatte & Tariffe

...le, et Crimi=
...a.
...comunità di Si=
...ll.re Prou.r et
...ueron di gli
...ne alle Tariffe
...ando loro
...de' sudditi,
...auerui Data=
...uce l'infor=
...no premiera=
...quelli, che si
...riminali in=
...tenne per Can=
..., dentro de
...is, ò altro
..., ò sospensio=
...ere introdotto
...e sebene il
...ta sodisfatt.ne
...anti nel
...minali, che
...ne giusto
...ris à gli
...Cu.e Ill.me
...e doppo fatta
...o pagar più

Oltre

Oltre nel caso, non essendo il querelato ad altro tenuto, che al solo pagamento delle spese, che importasse la formatione del processo fin'al giorno della remotione, douendosi pagar le spese iudette conforme alla tariffa. Di più non si essendo cosa più necessaria, quanto, che nadino giusti li pagamenti, che riceuono il Canc.r Nodari, et Gastaldo, i quali con scandalo immenso, danno, et mala sodisfatione de' populi, fanno fin'hora a modo loro riceuuti li pagamenti, non osseruando le tariffe infrascritte da esser publicate affisse nella Cancellaria in luogo che possano da ogn'uno leggersi, non potendosi pigliar maggior pagamento sotto qual si sia immaginata pretesto di Cancell.o Nodari, ò altro che si sia sotto irremissibil pena alli trasgressori d'immediata priuatione dell'officio, che fanno, et non poter mai più fruir, nè esercitar carico alcuno, ò officio publico, et ducati cento Veneziani da esser dati de' beni loro la metà al denontiante, et l'altra a chi farà l'esecutione. Ordinando appresso che siano tenuti li Canc.ri Nodari, ò altri che si sia notar nel margine delli processi criminali il giusto numero di quanto fanno riceuuto per il pagamento di essi, facendone in conformità una ricevuta alli Rei, acciò che si veda in ogni tempo fatto sarà pagato, et siano tenuti li Prou.ri di questa Città, che per tempo saranno si uniti, come diligenti ridursi in Cancell.a et veder con diligenza essi processi espediti, et le note di pagam.ti ne ritrouando alterazione da quanto per l'infr.a tariffa è limitato, habbino auta di farne sodisfatione auanti il Rettore di questa Città, ò auanti

gli Ill.mi di Candia, perche siano li trasgressori mandati alla pena suddetta, la qual se non fosse dalli Rettori es= seguita, possi chi si sia comparer auanti l'Ecc.mo Duca di Candia, il quale sia tenuto sotto obligo di sacram.to farla immediate levare, intendendosi la mitta delli 100 ducati suddetti applicati ad esso Ecc.mo S.r Duca, et s'altra à quella privata persona, che fusse querelata, o denõ= tiata. Dovendo l'ordine presente per l'inviolabile sua esecutione esser in questa Cancell.a registrato, et publicato.

Data in Sitia il p.mo Giugno 1613.

1613. p.mo Giugno

publicato nella Piatta di Sitia al suono solito per Zorzi Gonal cons.r permesso il suon del tamburo essendo molti presenti.
fu registrato nella Cancell.a di Sitia.

Tariffa criminal della Canc.a di Sitia

Per ogni Querella, denontia di cervicio, o d'altra persona ——— £ 2 : 4

Per ogni testimonio tanto ad offesa, quan= to a difesa, ove s'ingerisca pena di sangue, ove si deve intender quando la sententia, sarà di bando, prigion, cor= da, Galea, et mutilation di membri ——— £ —: —6

Per ogni testimonio tanto ad offesa, quto a difesa ne' casi ove non s'ingerisce pena di sangue ——— £ —: —3

Per cadaun Proclama di Reo à appresentarsi	1	: ——	: n
Et se sarà più d'uno proclamato gatte=			
se duo per testa dal pr.o Reo in poi	—	: ——	: n
Per Copia di esso proclama	—	: ——	: 8
Per ogni constituto ad informar la Giustitia			
gallete dodici mentre s'ingeniscano pena			
di sangue, alteram.te Sabbi g.te sie	1	— : ——	: n
Per la presentation di cadaun Reo alle			
prigioni	3	— : ——	: n
Per ogni constituto de plano	—	: ——	: 3 — : —
Per ogni constituto di tortura	n	— : ——	: —
Per ogni intimatione di Reo à difesa	—	: ——	: n —
Per cadaun atto	—	: ——	: 4 —
Per cadaun registro di Lettere compresa			
la prescentatione	—	: ——	: 4 —
Per ogni presentation di scrittura	—	: ——	: n —
Per cadauna admission di scritta et Capito	—	: ——	: n —
Per ogni termine ad proclamato, o citato			
à difesa	—	: ——	4 —
Per nota di missione di cadavero nella			
Città	1	— : ——	: —
Per la missione d'ogni cadavero faori della			
Città fino à miglia sei	3	— : —	4 —
Et da li in poi gallete due per miglio ol=			
tra le canalcature	—	: ——	: n —
Per ogni constituto di ferito con pericolo di			
morte nella Città	4	: —	3 — : —
Per constituto simile fuori Sabbi quando e			
detto della missione di Cadaveri	3	— : —	: —
Per ogni sentia ove ui sia pena corporale	3	— : —	: —
Per ogni sentia di bando à tempo	3	— : —	: —
Per ogni sentia di bando perpetuo	6	— : —	: —

Per ogni sentia di Galera fino anni cinque ℔ 3 — : — : —
Per ogni sentia di Galera dali in suso ⁊ 6 — : — : —
Per ogni sentia pecuniaria fino à ducati
100. un per 100. di là fin à mille
nello per 100. di là in su per ogni
summa ——————— ⁊ — 6 7 — —
Per ogni uend.a di pegni in esson.e di sentia
pecuniaria un t: per G.o nella Città
et fuori doi t: per perpiro
Per ogni sentia over condanna nelle spese
del Processo solamente ——————— ⁊ — : — g.li 10
Per cadauna carta di Copia, che non pigli
Cauer mano de nigre mani per fal:
Zada in lettera commune, et ordina:
via del senier ——————— ⁊ — : — 2
- Li Absolti et relassati non paghino altre
spese, che delle sole loro diffese ——
Per ogni roba di appellatione di sente:
tia criminal ——————— ⁊ — : — 4
- Per metter sotto bolla il processo con
la lettera ——————— ⁊ : 1 — : — 6
Per il relassetur ——————— ⁊ : — : — 4
Per ogni grazia concessa a rei per Vita ⁊ : — 3 — —
Per ogni assolutiva per mia di Cauda — ⁊ : — 12 : —
Per dispenàr di Raspa cadaun Bandito
ò condanàto in galia ——————— ⁊ 2 — : — : —
Per dispennar di Raspa gli condannati
pecuniariamente ——————— ⁊ 2 — : — : —
da cento ducati in su
et da lì in giù Sabbino ——————— ⁊ 1 — : — —
Per Copia di Bando, Galea, et altre pene
corporali, per cadaun condanàto ——— ⁊ 2 — : — : —

Per copia di cadauna scrittura pecuniaria g.i —:—:—
Per nota di cadauna vacazione ——g:——i—:—
Data in Sicilia il p.mo Giugno 1613.

Tariffa in Civil della Cancell.a di Sicilia

Per ogni nota di procura in corte ——g.e——s.i——g.a i—
Per ogni atto estraordinario ——g——:——g.a—
Per la elevation di ogni breviario fin
due.ti 100. pesp.i 8 x in. et dalli in su
per ogni summa g.i 16 x g.i 24 ——g
Per ogni lettera ouer fede ——g:——:——2—
Per ogni fallada di copia et registro in
carta, et lira ordinaria con vigle
16. almeno ——— ——g.i—:——1—
Per la nota d'ogni citation ord.ia et
per converso quattrino uno pura g——:——:—
Per ogni bollettin di citatione gallina una
per ogni nome conferito il registro g——:——:i—
Per elevation d'ogni ——g:——:—:i—
Per ogni estratto di scritta in membrana g:——:—:i—
Per esaminar ogni testimonio ——g:——i—:—
Per ogni fede di Greci Greci ——g:——10—:—
Per ogni intromission ——g:——i—1—
Per ogni intromission di stabeli da g.i 100
in su ——g:——3——2—
Per ogni intromission di cose mobili da
pesp.i 100. in giù ——g:——:——2—
et da 100. in su ——g:——i——:—
Per Inventarij secondo la summa, che importi
terà tornese uno, e mezo p.p.to ——g
Per ogni giudicato à levarlo in tutto, de
positi ord.i desti registro di scritte et altro g y—:—5—

Per copia di cadauna scrittura pecuniaria g i —:—:—
Per nota di cadauna recettione —— g: —— i —:—
Dato in Sicilia il p.mo Giugno 1613.

Tariffa in Civil della Cancell.a di Sicilia

Per ogni nota di procura in corte —— g.e —— g.a —— g.a i —
Per ogni atto extraordinario —— g —:—— g.a —
Per la elevatione di ogni breviario fin
duc.ti 100. per.p.ti 8 x in. et dalli in su
per ogni suma g.a 16 x.a 24 —— g
Per ogni lettera auer fede —— g:—:— 2 —
Per ogni fallada di copia et registro in
carta, et lira ordinaria con righe
16. almeno —— —— g.e —:— 1 —
Per la nota d'ogni citatione ord.a ee
per convento quattrino uno pura g —:—:—
Per ogni bolletin di citatione gallera una
per ogni nome conferto il registro g —:—: i —
Per delatione d'ogni —— g:—:—: i —
Per ogni estratto di scritta in membrana g:—:—: i —
Per esaminar ogni testimonio —— g:— i —:—
Per ogni fede di Greci Greci —— g:— 10 —:—
Per ogni Interomissione —— g:— i — 1 —
Per ogni Interomissione di stabeli da g. 100
in su —— g:— 3 — 1 —
Per ogni interomissione di cose mobili da
perp.ti 100. in giu —— g:—:— 1 —
et da 100. in su —— g:— i —:—
Per Inventarij secondo la summa, che impor:
tera tornese uno, e mezo p.p.to —— g
Per ogni giudicato a leuarlo in tutto, de
positi ord.i de testi g registro di sendie et altro g y —:— 5 —

1

Per ogni lira citatoria per Cand.a col vesp.o ——— ʃ : — 1 — : —
Per ogni lira per Giurapetra ——— ʃ : — : — 7 —
Per ogni legalita' ——— ʃ : — : — 3 —
Per ogni tuttoria ——— ʃ : — 1 — —
Per ogni possesso fin ʒ.ri 50. ——— ʃ : — 6 — —
et da 50. in su ʒ.ri 10 ——— ʃ : — 10 —
Per ogni pegno vend.to all'incanto torrese
uno per p.to ——— ʃ : — : — — 2
Per ogni processo sottobolla, et lira ——— ʃ 1 — : — : —
Per ogni prodotta in Corte ——— ʃ : — : — 1 —
Per registro di sentia in libro pegnor ʃ : — : — 1 —
Per registro di lettere di Candia ——— ʃ : — : — 8 —
Per registro d'inquisit.a, o Laudo di Collegio ʃ 1 — : — : —
Per ogni vic.ta di Lettera ——— ʃ : — : — 1 —
Per ogni ratificatio di sentia arbit.a ——— ʃ : — 2 — —
Per ogni sentia d'ogni sorte, o sou.a
sia a ʒ.ri 10. ——— ʃ : — 1 — —
Per ogni sentenzia contrad.ia fin ʒ.ri 10
galette 10. da ʒ.ri in sup.r ogni summa
torresi duo per perpiro ———
Per ogni sentia absque confessa, o sou.a
torrese uno per perpiro da ʒ.ri 10.
in su et fin ʒ.ri 10. perpiro uno —
Per ogni strida per persone priv.te ——— ʃ : — : — 1 —
Per ogni euacuation di strade prese le
parti ——— ʃ : — : — 1 — 1 —
Per la detta absque con intimatione della
sentia ——— ʃ : — 2 — 1 —
Per ogni ammissio di Capto, et atto
inventorio ——— ʃ : — : — 4 —
Per ogni calculo condotto, debiti privati ʃ — 1 — 3 —

Per registrar l'ha Ducal di Commissio, di
Beneficio, di natura, et privileggio di e
mile ——— ℔ 6 — : — : —
Per registrar di Lre, tagli, laudi, et atti
delli Magistrati di Venetia ——— ℔ : — 9 — : —
Per ogni appellation di Satia ——— ℔ : — : — 1 —
Non si possa però per qualung, causa
di Satia piu, o altre vicener pia
di cedin quattro.
Datz in Sitia il p.mo Giugno 1603.

Tariffa dell'offitio del Gastaldo di Sitia

Per ogni incanto tornese un p.o Sp.e ℔ — 2 — tt.i —
Per ogni strida sive Crida, o di Vend.a di
Stabili, et altra sorte di strida ℔ 1 — : — : — : —
uno ———
Per ogni intromission di pagamento di
ogni sorte di nadre, giudicati, te
stamenti, et breviarij soldin uno
per perpivo ——— ℔ — : 1 — : —
Et fuora alli distretti oltri due tornesi
di piu per perpivo
Per ogni intromission di tutte le Lettere, che
vengono dall'Inclita Città di Venetia, e
dalla Mag.a Città di Candia, et di q.
luogo, altro luogo dalli Ill.mi Magistrati
dell'Ill.mo Dominio di scatolle, Cavez-
lini, et Instrumenti per via di Gastaldo
tornesi undese per perp.o ——— 2 — : — : 4 —
Per le sequestri, et Arrestamenti de ogni sorte, una de
Lre, che de sop.a gli sia per cadauna via Gastaldo 1 — 2 — 1 —
Et fuori

et fuori alli destretti g.ni 4. per miaro
oltra li g.ni minima

Per ogni citation, et intimation di lettere
ut supra, et senza lettere g.ni ri —— 2 —— ri —

Per ogni citation per Venetia perp.ti otto
soldini dodese per uno in Castello —— 2. 8 — ri — —
et fuori alli destretti g.ni iq. il miaro
oltra il g.to ducato.

Per ogni Possesso fin à Perpini 50. inclu-
sive, et da perp.ti 50. fino à d.ti 100/
inclusive g.ni otto g.ni ri. et da 100/
d.ti in suso in infinitum, non possi
esser più de d.ti duoi.

Per ogni sorte de strida la Dominica delli
stabili, dre si vendono all'incanto
g.ni quattro per ogni uoce; nelli altri
pagamenti, dre sono specificati per
la pate Tariffa, sia osservato quello
dalli Gastaldi di Sichia, non derogan-
do per la pate Tariffa alle giurisd.ni
et regaglie della pred.a Gastaldia

Data in Sichia il p.mo de Giugno 1613

8 — ix — —

Che li seradori a Cauallo, soldati, et Capi de Prouv.ia
di Sicilia possino hauer la quantità di formento
et all'istesso prezzo che hanemano dal fon-
tico per uso del mier loro.

Gli Ill.mi et Ex.mi Sig.ri Prou.r et Jurg.ti Grali nedua la supplicaz.ne
delli seradori à Cauallo, soldati di presidio, et Capi di
Bombardieri di questa Città dimandano douerseli ritornar
il form.to che hanemano altre volte da questo fontico per
uso del mier loro a quel prezzo, che erano soliti
di pagarlo, essendoli stato leuato senza alcuna leg.ma
causa, et senza atto, et terminatione alcuna: Hanno
s'que loro Ill.me terminato attesa la molta seruitù di
detta militia, che non si troua sententia, o delibe-
ratione alcuna dell'Ex.mo Senato, o Grali, che li pri-
uino di detto form.to che debbano per l'auenire es-
ser ritornati nel stato et esser che erano prima
douendo hauer il beneficio della medesima quantità
di form.to nel modo, et al prezzo, che hanemano.

Seradori soldati et Bombardieri di Sicilia che hanemo il form.to a Vso di case loro

Data in Sicilia li 11. Giugno 1613.

Che nessuno ardisca entrar nell'Isolette del Rob. Mag.co
Ant.o Dandolo Cond.r senza sua licenza, con
Archibusi, reti, ò Cani, ne ammazzar li
suoi Conigli.

Essendo comparso auanti s'q Ex.mo q.r Reuerendo Don Prou.r et
Jurg.r Gab il Rob. Mag.co Antonio Dandolo Conduttier, es-
ponendo, d'egli possede alcune Isolette dette Cuffinetta,
nelle quali si fanno Sicilia andar molti pattoni, et altri
con Archibusi, reti, et cani, ammazzando li Conigli,

che nessuno ardisca andar nelle sudette Isolette

che in esso, di propria autta, et di fatto: Onde con=
uenendo alla Giustitia che ogn'uno possedi pacifica=
il suo, fa S. Ecc.a per il pubco Proclama sapere,
che non sia alcuno di che cond.ne esser si voglia, cosi
ardito, et temerario, che ori andar sotto qual si
sia immaginabil pretesto nell'Isole sud.te senza la
licenza del d.to Ill.mo Sandolo, sottopena de dd.ti cento
da esserli irremissibilm.te tolti la metta applicati
al querelante, et l'altra metta al Magistrato,
che farà d'essi.ne et anni sie di Galera, et altre
ad arbitrio.

Dat. in Sibnia li 3. Giugno 1613.

Che li Cau.ri non possino levar le vigne alli Coloni,
se non con precedente atto pub.co con altre
condition[illegible]sse nell'Instr.to ord.ne

Si è scoperto per molte cause rappresentate inanti l'
Ill.mo et Ecc.mo S.r Ottavian Bon Prov.r et Proq.r Gral in
Levante, molti disordini seguiti con occasione che
alcuni coneadini hanno lasciato andar di male mol-
ti vignali, le quali poi sono stati levati dalli Cau.ri
che conseguiscono il terzo, senza un precedente atto
publico; Onde volendo S. Ecc.a Ill.ma rimediar a tal
disordine, et far che nell'auenire non sia alcuna
confusione, ma che passi il tutto con regola, et modo
che cori il colono sappia il suo debito, et come il Cau=
sier debbi procieder prima che possi disponer di gia
tal vigna deserta; Termina et publicamente

fa

che non cauar gotti senza
licenza delli Sopra

fa saper à tutti quelli, che tengono vigne, et tenirano
nell'anegnire, che lasciandole discovar per anni tre
s'intenderanno privi di quelle, et resteranno in
libertà del Cavalier, à disponer. Ma perche non si
trovi Li Cavalieri invention, ò strattagemma di
privarli con qualche indiretto modo, unole, et com=
manda S. Ecc.a che inanzi il Cavalier habbia la Pa=
trania di disponer debba nel secondo anno che ri=
tenerà il colonno prestato li debiti Cons.i si che
vadi in peggioramento, et resti riservata la
vigna, far intimar il contadino, che debbi gover=
nar esse vigne et far di più, che in Cancellaria Ci
Giurati estimatori riferiscano lo stato di essa tal
vigna, acciò si veda con effetto, se veramente per
mancamento del colonno vien causato il danno,
perche poi al terzo anno continuando à restar
senza li debiti esercitarij governi, possa esso Cavalier
con atto publico disponer senza alcuna difficoltà, et
per vigor della Giustitia Habbia il possesso di esse tali
vigne, et disponer di quelle secondo meglio li parerà,
per suo beneficio. Et se contra la forma del pres.te
ordine sarà ardito alcun Cavalier di privar alcun
Contadino incorra immediate in pena di cechini
cinquanta da esser dati il terzo all'accusatore
l'altro al patron di essa tal vigna et l'altro al
Magistrato che farà l'esecution:, oltre, che s'inten=
derà decaduto d'ogni attion et ragion che potesse
haver sopra detta vigna, ad arbitrio, anco sua Ecc.a

a gli ordini, che in questo proposito si trouano nella
Città di Candia, et sia registrato, et publicato.
Dat. in Sitia li 5. Giugno 1613.

1613. li 7. Giugno

Publicato nella Piatta di Sitia, al luoco solito permesso
il suon di trombetta per Nob. Gonal com.r
fu registrato nella Canc.a di Sitia

Che non possino essere dachi sia tagliati, ò sva=
liati Roueri di sorte alc.a se impatronirsi al=
=cuno ne' publici Boschi.

Non ui essendo legge alcuna di maggior utile, et beneffitio,
a gli importanti bisogni publici del Rouere, che è da
tutti stimato tanto importante, et tanto neces=
sario, che niente piu; giusta cosa è il prouedere
con ogni accuratezza, che simil arbori siano con=
seruati, et preseruati. Onde essendo uenuto all'
orecchie dell'Ill.mo et Ecc.mo S.r Ottauian Bon Prou.r et
Iust.r Gral in Oriente, che nelli boschi di questo ter=
ritorio, et massime nel bosco chiamato Thatia, si
fanno licite molti sotto pretesto di tagliar brasche
o legne, tagliar anco li rouer, svamarli, et
danificarli in diuersi modi à graue pregiud.o
del publico interesse, impatronendosi anco delli
boschi, che per ser.o di publica vag.ne de per quelli
imponendo gravezza à chi uuol far legne. Pa=
de per prouedere à disordine così graue, et im=
=portante

Rouere di Iesse Sudicat

Decreto de Prouved.r nel
Castel Temenda

importante; Hà sua Ecc.a Ill.ma terminato, et per
il presente Proclama fà à sapere, et intendere, che
non ardisca alcuno sia di qual stato, ò condit.ne
esser si voglia sia in qual si sia modo tagliar, brusciar
sradicar, troncar, ò danneficar Rouer di qual si
voglia specie sotto pena de cechini cinquanta per
ogni piede applicati all'arsenale di Candia, oltre cin
que anni di galera, et altre più grani ad arbitrio
della Giustitia. Ne possa alcuno esercitar alcuna
immaginabil patronia, ò giurisd.ne in essi boschi
publici sotto pena de ducati cinquecento da esser
immediate tenuti, et applicati come di sopra, et di
denonciarne simili delinquenti guadagni diece p.c
de' loro beni, et siano tenuti secreti.

Dat.a nel Casal Daiuaidè li 17. Luglio 1613.
fù reg.ta ne i libri del Castello di Pediada

Terminatione di douersi elegger dui estimatori
nel Castel di Pediada, e suo territorio.

Essendo comparsi auanti l'Ill.mo et Ecc.mo S.r Prou.r et Ins.r Gen.al
in Driene gli Habitanti del territorio di Pediada, es-
posero, che douendo essi molte uolte far estimar li
beni loro per le uenditioni, pagam.ti et altri contratti
che celebrano, ne hauendo pub.ci stimatori nel terr.io
conuengono, ò con graue loro spesa, et incommodo
far uenire quelli della Città di Candia, ò rimettersi
al giuditio de comuni amici persone per lo più
imperite, et che non sanno registrare le stime loro. Or-
=de

eletti dui Est.ri nel Castel Pediada

= de in Caso di qualche tempo venghono perturbati li
possessori, et però con ogni sommissione ricercano=
no, che per loro sollevatione si degnasse sua Ecc.za Ill.ma
assignarli due persone perite et pratiche, che s'
intendessero Stimatori pub.ci di esso territorio di
Pediada, et fossero tenuti coll'ordinario giuramento
far quelle stime, che fossero ricercati. Onde fatta=
ta sopra ciò matura consideratione per giusto
sollievo et sodisfattione di essi Fabricanti; Hà sua
Ecc.a Ill.ma deliberato venir ad elettione di due pub.ci
estimatori con l'utilità, et obligi ordinarij, i quali
debbano esercitar il carico loro nel detto territorio
et mancando alcuno di essi del debito loro, ò passan
do da questa ad altra vita debba l'Ecc.mo q.m Duca,
che sarà per tempora in Candia, censurarlo, pri-
varlo, et far nova elettione secondo li parerà per
Giustitia, et sia la presente terminatione per l'
inviolabil sua osservanza registrata nel detto Ca-
stello di Pediada, et nella Cancellaria Maggior di Can=
dia

Dat. nel Casal di Sigortino li 5. Agosto 1617.

Elettione delli Estimatori suddetti

Volendo Noi Ottaman Bon Prov.r et Inq.r Gen.l venir ad
elettione delli due estimatori del territorio di Pe-
diada conforme alla sopra.ta nostra determinatione fat=
ta informatione della bontà, sufficienza, et inte-
=ligenza

...ono perturbati li
...imone ricercata=
...grane sua Ecc.za Ill.ma
...e pratiche, che s'
...esso territorio di
...iarij giuramento
...cati. Onde Essen-
...sione per giusto
...bicanti; Ha sua
...tione di due pub.ci
... ordinarij, i quali
... nel detto territorio
...debito loro, o passan
...a S.a Ecc.ma q.to Duca,
...censurarlo, pri-
...ado li parerà per
...inatione per S.
...ta nel detto Ca-
...via Maggior di Can=

...Agosto ibid.)

...sudetti

...r. Gral venir ad
...territorio di Pe-
...ermination Essa=
...ticiella, et inve-
...ligenza

Sigeala di Nicolò Cocchino, et Zorzi Calomati de Duaco, Fabbriano eletti et in virtù delle pnti eleggemo con l'autorità nostra per stimatori, et periti del territorio di Pediada li sopradetti Nicolò Cocchino q.m Michelin, et Giorgi Calomati con tutti gli ordinarij carichi, et utilità de' publici periti, et stimatori, dovendo le stime, che da essi saranno fatte Esser quella forza, et vigore, che Esser le ordinarie stime fatte da pub.ci Ministri, et acciò siano consequenti per tali, ordiniamo, che le pnti nostre siano pubblicate nel Castel di Pediada, et dove farà bisogno commettendo à cadauno, che la presente nra concessione gli sia inviolabilm.te eseguita et conservata

In quor. ecc

Dat. nel Castel di Ligortino li 5. Agosto 1613.)

Che non possino esser amallati animali
bovini di sorte alcuna

Essendo pervenuto all'orecchie dell'Ill.mo et Ecc.mo S.r Ottavian Bon Prov.r et Ing.r Gral in Levante, che contra li ord.ni del già Ecc.mo q.m Gral Foscarini, et à grave danno di tutto questo Regno vengono da molti amallati indifferentem.te ogni sorte d'animal bovino etiam di quelli, che sono buoni per l'arratro sotto pretesto di vecchiella, e d'infirmità, et ciò perche non fanno quelli vitelli nascer prima da vi devono, conforme li ordini q.i quali volendo sua Ecc.za Ill.ma che inviolabilmente siano eseguiti in tutte le sue parti intendendosi ad essi, co il pnte publico Proclama fa sapere, che non sia alcuno, et sia chi esser si voglia, che ardisca di amallare, o far che siano amallati, vitelli, manzi, buoi, o niuna sorte

ch animali Bovini di qual sorte amallati

d'animal bouino, se prima non saueranno espres-
sa licenza dal Castellano, sotto la cui giurisditione s'
attrouassero, il qual Castellano, ò altri à chi spettasse
per niun modo non possi dar detta licenza, se non
conoscera prima con l'essame di duoi almeno detti
animali esser affatto inutili all'aratro, ò per vec-
chiella, ò per infermità, et i uitelli non habbi à po-
ter riuscire buoni, come di sopra, sotto quelle pene
che contenute in essi ordeni alli trasgressori,
et d'altre maggiori ancora ad arbitrio di sua Ecc.a
ordinando, che il p.te Proclama sia pub.to et regi-
strato in tutte le Città, et Castelli del Regno per
la continua, et inuiolabil sua osseruanda in
tutto et per tutto conforme gli ordini predetti.
Data nel Casal di Ligorzino li 9. Agosto 1603.

9. Agosto

fù p.to mandata Copia al Rettor di Sicchia perche
sia registrata, et publicata.

Terminatione di eleggersi tre estimatori nel
Casal di Bonifacio, et tre nel Castello di Belue.

Hauendo l'Ill.mo et Ecc.mo S. Ottauian Bon Prou.r et Iug.te Gen.l
in Lenarea Diarand.a ueduto di quanta utilità, et sol-
leuo uiessa l'emigratione à questi poueri Habitanti nel-
li territorij i loro proprij estimatori publici, da i
quali possano in ogni tempo hauersi nelle uenditioni,

Dell'Estimatori nelli Casali Bonifl. et Belue

permute,

Volen

permute, et altri loro contratti schifando gli inconvenienti, fraudi, et inconvenienze fin hora corsi per mancamento di persone con necessarie; Hà particularm.te deliberato venir ad elettione per queste due Castellanie di Bonifacio, et Belueder di publici periti, et estimatori con li ordinarij carichi, obligi, utilità, et emolum.ti che sarano gli altri publici estimatori douendo ogni volta che saranno ricercati far giustam.te et à loro sagram.to le stime, et di mese in mese portarle nell'offitio. Doue ordinariam.te sono scritte, et registrate, et per maggiormente eccitar quelli che seranno eletti ad esercitar vetam.te il carico loro, Hà con la presente ordinato, che siano obligati ogni dui anni apresentarsi all'Ill.mo Duca, che per tempora sarà in Candia per esser da esso confirmati, ò cassati secondo i meriti loro Douendo esso Ill.mo s.r Duca in ogni caso di morte, ò cassatione far elettione nova di chi à lui parerà con l'istesse condition di sopra nominate, douendo la presente terminatione per la sua continua, et inviolabil osservanza esser registrata nelli predetti Castelli di Bonifacio, et Belueder, et nella Canc.ta Maggior di Cand.a Data nel Casal di Ligortino li 14. Agosto 1613.)

Elettione delli sopradetti Estimatori

Volendo Noi venir ad elettione delli Estimatori del Castel di Belueder conforme alla nra terminatione del giorno d'Oggi, hauuta informatione della bontà, sufficienza

et intelligenda di Giorgi Lazzardo, Jannaris Trulens et Giorgi Cocalà dal detto Castello: Habbiamo eletti, et in virtù del presente eleggemmo con l'auta nostra per stimatori, et periti del Castel è territorio di Belueder li sopradetti Giorgi Lazzardo, ~~Jannaris li sopradetti Giorgi Lazzardo~~, Jannaris Trulens, et Giorgi Cocalà con tutti li ordinarij carichi, et utilità de publici periti, et stimatori, douendo le stime, che da essi saranno fatte hauer quella forza, et vigore, che hanno le ordinarie stime fatte da' publici Ministeri, et acciò che siano conosciuti per tali, ordinamo, che le presenti nostre siano publicate nel Castel di Belueder, et doue farà bisogno, commettendo à cadauno che la presente nostra concessione gli sia inuiolabilmente eseguita, et osseruata in quoz etc

Simili per il Castel et Territorio di Bonifacio nelle persone di Constantin Calonà, Pascalo Giorgi Serueo spagnolo, et Jann. Dafà di Constantin.

Data nel Casal di Ligortino li 14. Agosto 1613.

Che siano pagati li Datij per le robbe che si conducono in Sicilia etiam per l'Isola et per la mia di Terra.

Si come non vi è cosa di maggior importanza nè gouerni che l'accrescimento, et conseruatione delle publiche rendite; così giusta cosa è l'intiligiarne con ogni spirito all'esattioni, et maneggi delli Datij con tanta

vtile et parte contra [illegible]

prudenza, et accuratezza fin'hora imposti. Onde Eam=
do ueduto S.ta Mtà et Ecc.mo S.r Ottauiano Bon Prou.r et Sg.r
Gnal in Oriente in alcune cause auanti S. Ecc.a Mtà trat=
tate, doe era da certo tempo in quà introdotto un
pernitioso costume contrario alle Tariffe degli Mtà
Sindici Ecc.mo, et Brazadonna, et alla publica indenità
a graue danno, et pregiu.o delli Dacij, et delli Conduttori
di essi, poiche li mercanti, et altri che conducano
le robbe, et merci loro nella Città di Sicilia le introduce
uano fraudolentem.te per l'Isola, et per la uia di terra
intendendo non esser sottoposti à contributione di
sorte alcuna, si come da S. Ecc.a Mtà gentilm.te li fu particolar
al Comun pagam.to Così uolendo anco in uniuersale pro
uedere à così importante disord.e Hà ordinato, et termi=
nato p.te stabilito, che sia tenuto, et astretto, chi si uoglia
per ogni merce, o robbe mercantili, che si conducono
in essa Città di Sicilia per la uia dell'Isola, et di terra
pagar tutti li Dacij, et gravelle, che si pagano, con=
ducendole per la uia del mare. Il qual Dacio no pos=
sa ne debba sotto alcuno immaginabil colore, o pre=
testo esser lasciato, ò rimesso ad alcuno. Dovendosi
però intieram.te adempir gli ordini in materia delle
robbe, che si conducono per transito, ordinando,
che sia la gente terminat.e fatta registrare, et publi=
care in essa Città di Sicilia, et posta nelle porte dell'
Iscarco di essi Dacij per l'inuiolabile sua esecuz.ne
Dat.a nel Casal Cato di Gierapicena li 9. Nouembre 1613.

Collegio

Si come fu altre volte prudentem.te accresciuta l'autorità del Collegio di questa Città in materia dell'appellation fino alla summa di D.ti 300. così per l'alterationi de' tempi et accrescimento de' prodi vesta insuetamente con buon ord.ne et ritornano più che mai questi poveri populi ad esser oppressi. Però che Essendo contra le sentenze in quelli beni, che altre volte valevano 1000 D.ti et hora vagliono 400. et 500. consentono per la grandezza delle spese, et la lontananza dall'ispettion Città di Venetia tralasciar le appellation loro, restando priui di quella consolation.e, che è comune a tutti gli altri sudditi di questa Ser.ma Regnb. Et molte volte anco essendo giustamente le sentenze a favor loro, appellando contra per le guarentie da parte rica, et potente, consentono li poueri, che non possono resistere alle spese de viaggi, et pratiche, lasciarsi di ispedire absentia et perdere infelicem.te quello che Essendo giustam.te guadagnato. Onde Essendo loro Ecc.mo giudicato non solamente utile per la sodisfat.ne ma necess.o per lo sostegno di questo Regno il poter conuenientem.te rimedio, stando così l'autorità del Generalato loro stabilito.

Che tutte le sentenze degli vffitij Pedanei fino a D.ti cinquecento si deuolvano immediate all'appellat.ne del Collegio di questa Città, il quale possa, et debba giudicarle come Ei fasso sin hora sin alla summa di trecento. Douendo dalli 500. in su andar auanti

l'Ill.mo

colleg.o in oggetto giudicabili sino D.ti 300 et da sospirsi dal Sig.r Ill.mo et poi appellate a Venetia

che le cause delli p
et spett.e giusta
regola delle Com

l'Ill.mo Reggim.to perche giudica conforme a Nord.e bene, o male appellatum, et si denoghano le appellat.ni à Venetia. Con dichiaratione, se l'atto di detto Reggim.to intorno à cio sia per ogni modo appellabile, et posta ella parte d'esse non seneste aggravata interpone per Venetia l'appellat.ne

Ordinando sopra di cio tutte le cause del Regno, si denoghano a detto Collegio fino à d.ti trecento debbano per l'auenire denolversi fino à cinquecento. et fino à tal summa esser definitiam.te espedite, et terminate, douendosi poi nell'altre di maggior summa osseruare gli ordini, et consuetudini solite. Acciò che uengano questi popoli quanto più lontani, tanto più cari à S. Sen.ta à ricenere maggior consolat.ne nell'espedir i negotij loro, et restar sollenati in qualche parte dagli interessi di così lunghi viaggi, et litigij.

X

Causa Miserabile

Hauendo S. Ecc.a Ill.ma uduto, che molti poueri condan.ti del Regno, et altre miserabili persone tra lasciano di ricorrere à dar alla giustitia le loro indubitabili ration, o intolerabili aggrauij atterriti dalli molti strepitij, et spagliche che patiscono nelli palatij, perdendo prima ogni fauore, et hauendo per il più le cause con persone potenti, et di autorità, conuengono sopportar dispendij, et semplicem.te lungh.e abbandonar le ragion loro, et soccombere infelicem.te all'altrui potere. Hanno uoluto ancor à ciò prouedere di modo, che restino pur una uolta consolati, et sollenati, et dagli poueri à cui gli offerisce uicenda gli infelici alcun prouido

che le cause delli poueri e pupilli siano di spett.a della Corte

gio

gio. Ordinando, che sieno per l'avvenire le cause de Canadesi, et altri sopra quali si sia officio Giudici, Magistrato, Tribunale, o Collegio di questo Regno per proseguir, et pubblicar privilegio ispedire avanti l'altre con quella maggior celerità, che porterà seco la natura d'esse cause. Medesimo tenuti sotto obligo del Giuramento tutti li Giudici, et pubblici Rappresentanti, ove in qual si voglia modo giudicheranno le ragioni de sopra sud.

Contradittion.

Che perche anco pare che si sia introdotta certa pessima consuetudine a grave danno, et esterminio di simili imposteri; che alli possessi loro, mandati, pagamenti, locali, prelationi, o altri atti a legge, o esecutivi, si notano dagli Numerary, contradittion, senza renderne cagione alcuna. Mortificando per gusto mia gli atti fatti, et protrahendo per la ispedizione ad infinito; Hanno parimente loro Cancellieri ordinato, che tutte le Contradittioni, o Note che per l'avvenire in qual si voglia modo si noteranno à qual si sia atto a legge, mandato, inerma, esecutione, o incanto, che nostermini di giorni dieci immediate seguenti non si sarà posto la cagione di essa contradittione, et s'intenderanno nulle, invalide, et di niun valore. Et similmente se per altri nuovi giorni susseguenti al render essa cagione, non sarà ispedita, prosequita, effettuata, ne fattosi in modo alcuno sospendere l'esecutione per più tempo delli giorni trenta sud.ti in tutto, et per tutto: i quali forniti

si debbano continuare l'esecutioni nel modo che si faceva,
mentre non fanno contradittione alcuna

Auuocati, & Sollecitadori

Chiara cosa è, che dagli Auuocati in gran parte dipendono non solamente le regolationi, et ispeditioni delle cause, ma in conseguenza la vita, robba, et honore de' giudici. Onde si è con molte leggi, et ordini della Sereniss.ma Repub.ca maturamente proueduto intorno ad essi, con hauer prouato l'integrità et sufficienza de chi suole applicarsi a così honoreuole esercitio, come ne' loro pagamenti, et nel fare che non manchi ad alcuno la necessaria difesa. Ma perche non si sia fora con molti deliberati (fauorita in questo Regno quel l'esecutione che si commette) chiaramente si scopre nascer infiniti inconuenienti. Poiche fauendo chi si voglia aperto l'adito di attendere a così degna professione, si uedono alcuni, che oltre l'essere di ristrettissima scientia, non hanno imaginabile cognitione, ne d'alcun termine legale, ne dell'ordine del Foro, che fattisi inanzi per fauia del sollecitare arriuano in breue spatio di tempo, et senza alcuna perizia regolare, et trattare i negotij de' miseri Clienti, perdendo per loro diffetto quelle cause, che ben ordinate, et difese apportarebbono sicura uittoria. Si che fauendo SS. SS Ecc.me conosciuto, così in molte cause alcuni loro trattate; come per diuerse indolutioni all'orecchie loro peruenute; douersi alle publiche leggi, et uso dell'felice Città di Venetia, della quale deue esser posta una uiua imagine, si come è Carta, et prediletta Colonia: Hanno con l'autorità del Generalato loro fermamente

Auuocati, et Sollecitadori destrui grauati

stabilito, che oltre gli Auuocati, che fin'hora essercitatisi con riputatione, et buon nome non siano che habbino bisogno d'altra approbatione, i nomi de' quali debbano à cadare intelligenza d'ogn'uno esser scritti sopra una tauola posta et riposta al luogo della pubblica audienza, come qui sotto.

Tutti gli altri che vorranno per l'auuenire applicarsi alla professione di Auuocato in questa Città debbano prima giustificare nella Cancellaria maggiore

1. Non hauer mai fatta arte illicita ò mecanica, et
2. Esser conosciuti per huomini di buon nome et buona conscienza.

Altri, et sufficienti in detta professione.

Sopra di che si debbano anco esaminare per uia d'inquisitione tre, ò quattro testimonij. Et siano in oltre tenuti

3. Portar fede da gli offitij dell'Auogaria, Bi.a di Rota, Cam.a Magg.te et dagli offitij della patria loro, essendo forestieri, di non esser mai stati condannati per falsità, robbaria periurio, ò altri delitti, per i quali fossero notati d'infamia, ò poca fede.

Le quali fedi et deposition uedute, et esaminate dall'Ill.mo Regim.to che sarà per tempi, sia ammesso à bocca li et balloto all'Auuocare, et sia aggiunto il suo nome nella tauoletta doue saranno notati gli infr.ti

Andrea Bavolli.
Antonio Spanopulo D.r
Antonio Vlassio D.r
Filippo Tondi D.r
Francesco Francesch.i D.r
Georgio Dessa.

Concorra Fabio testi di non esser condannato di falso rotto fidei e gabbi delitti di ferie —

Sollecitato che non venga prima che testi 500/ec. di Bando

Giouanni Aquila.
Gio: Maria Benardo Dr.
Gio: Quartano Dr.
Gio: Spiera Dr.
Gio: Tancaropulo Dr.
Marco Francesch.
Marco Pandino.
Nicolo Benardo.
Nicolo Crasso Dr.
Orazio Benedetti Dr.
Alexandro Caroniti Dr.
Antonio Trasmiera Dr.

Se Giurando, che non possa alcuno sia di qual stato, o conditione esser si voglia ottenere li desenti, come di sopra annullate in qual si sia imaginabile causa, se da altra parte non terminata, o altra gia di qual si voglia sorte esser concesso ad alcun licenta particolare, o generale sotto pena di ducati 200 à quel Giudice, Reuore, Magistrato, o altro pub.co Rappresentante, che facesse tal terminatione, concessione, o licenta, delli quali sia fatto immediate debbiano nella Camera fiscale. Che cinque anni di bando da questo Regno à chi hauesse ardire contro l'ordine sudetto parlare in qual si sia causa, dalle sue proprie cause in fuori, nelle quali sia lecito di parlare ad ogn'uno.

Essendosi di più introdotta in questo Regno una pernitiosa consuetudine, che li pretesi sudditi, che sono molestati, o hanno eccessiue spese giustitiale, contro li Ricchi,

* Sollecitat.e che nessuno sia posto in prigione calcine in perpet.e sotto pena di cinq.anni di Bando

ce principali non ritrouano Auuocati per difesa delle
cause loro, non uolendo alcuno accettare il patrocinio
ò per non apportar displicenza a' potenti, ò iscusan-
dosi di esser informati, et hauer consultato per l'altra
parte, ò seruando per altro modo inconuenive in si-
mil luoghi. Et non douendosi per alcuna maniera to-
lerare, che una cosi detestando abuso in euidente per-
nicie de' poueri, che sungano de stranieri conuengono
finalmente soccombere per mancamento di difesa.
Hanno però uoluto loro Ecc.ze SS.me si come fà S.A. Ser.ma
Pasqualigo prouedere alli fidelissimi di Cerigo, e Tine
prouedere anco a questi Carissimi sudditi. Ordi-
nando, che tutti gli Auuocati di questo Regno non
possano per l'auuenire sotto qual si sia imaginabile
iscusa, colore, ò pretesto, recusar, ò rifiutar il
patrocinio de chi li ricercara sia chi si voglia, et
contra qual si sia persona, non ostante anco, che
fossero consultati con la contraria parte. Eccet-
tuando però l'auuocato primo, et principale, c'ha-
uerà consigliato, et incaminato il negotio. Et questo
in pena d'esser per anni tre banditi dal poter
auuocare, per lo qual tempo sia il suo nome de-
pennato dalla tauoletta posta alla publica audien-
za. Potendo ogn'uno, la difesa del quale fosse
usurpata, denonciarlo all'Ecc.mo S.r Duca, et pro-
uato, che fosse, con due testimonij sia sua Ecc.za
tenuta sotto uincolo di stretto giuramento ese-
guire quanto di sopra.
Douendosi però nelle cause graui, et importanti os-
seruare in tutto, et perfettto la Legge del 1473.

6.

l'altro per il Rec
susseguentemente
nel nostro

Balotte di Auuo
difesi di poueri

prohibito de au
alcun huomo tra no
et suo client

nel decreto [illegible]

6. Maggio: Essendo stato Ill.mo S.r Duca obligato ad ogni ric=
chiesta della parte imborsolare tutti li nomi degli Avvo=
cati Principali; et il primo, che sarà estratto s'intenda per la parte attrice. Dovendo quelli Avvocati
che saranno estratti senza alcuna imaginabile iscusa
difendere la parte, che a loro sarà assignata sotto la
pena di sogra descritta.

l'altro per il Reo et così successivamente fin che non uscirano

Esperire, se ben è stato Ecc.mo proibito agli Avvo=
cati di qual si voglia cond.ne il ricever promesse, o segu=
rtà, o per altro modo far patti, et convention con li
Clienti loro; tuttavia non mancano di quelli con poco
timor del S.r Dio, et dell'anima propria, che astrin=
gono li poveri Clienti mentre hanno pressa nelle ma=
ni loro la robba, et la vita per qual si sia causa, o
differenza cavarli dalle mani Clienti, o scritture di
molta quantità di ducati, fatti apparere per interessi,
o per altre diaboliche invention, dalle quali oltre il
scaturrire sempre nove liti, et conseg.te vendetta a=
ricevere i Poveri, et massime contadini indicibile
aggravio, et si può dire total esterminio delle case
loro: Onde notando loro Ca.li Ill.me ann.a ogni provedere,
ad evendon a quanto è per legge deciso, et sta l'Ecc.mo Pas=
qualigo stabilito a Cerigo, ordinano, che non debba alcun
Giudice, Tribunale, o Magistrato far causa alcuna sotto
imaginabile di senteza, scritture, o instromenti celebrati
tra Clienti, et Avvocato, se non saranno fatti per mano
di publico Notaro alla presenza almeno di due testimonij
sottoscritti: Dovendosi esser particolarmente descritta
la Natura, et origine del credito et debito. Item

Vend=

bendo ad ogni Auuocato il suo fare, ò riceuere scritto in pagamento delle sue mercedi, sotto pena, oltre il perde= re quanto li fosse promesso, d'esser bandito per anni sei dall'esercitio, et depennato per detto tempo dal nu= mero degli Auuocati, tagliando, cassando, et annullando tutti quelli scritti, o scritture che si fossero in qual si= voglia modo fossero fatti per le cause come di sopra. Et condannando quell'Auuocato, che li tenesse à suo credito ò volesse astringere il debitore à pagamento, in altre= tanto, quanto importasse il scritto applicato al Sacro Monte di Pietà di questa Città, et esser bandito, et de= pennato come di sopra.

Et perche da alquanti anni in qua si sono introdotte per li Palatij alcune persone sotto nome di Sollicitadori, es= sercitando le commissioni de' litiganti, che è in minor spesa de' poueri sudditi, et maggior frutto della profes= sione erano altre volte fatte da quei giouani, che quan= cauano il Palatio per attendere col tempo all'auuocare, il numero delli quali andando sempre accrescendo per la facilità dell'applicarsiui: si uedono alcuni con tanta d'ogni peritia, et qualità necessaria à chi uole eser= citare, che non sanno à pena leggere, et scriuere, che non conoscer star entro i limiti della professione loro, presentando scritture, et notando citationi, si fanno ar= dire non solamente trattar quelli negotij, che danno la forma, et l'esser alli negotij, ma etiandio disputa= re, et auuocare nelle cause per grandi, et importanti che siano in detrimento dell'altrui loro, pouero sfor= tuno de' Giudici, et certa perdita delle ragioni di quei mi= serabili, che ignari delle cose, commettono à simil genti

i loro

Sollicitadori

Proue et

si nomi di Sollicit
denono essere p
dalli Auuocati

i Loro Luoghi, Onde essendo ben necessario prouedere anco
à gli Eccmi Loro Cod.ti ordinato, che essercitando gli
infrascritti, i quali con lunga esperienza si hanno fatto
conoscere per atti et sufficienti; Che nuova per l'au
venire applichino all esercitio di Sollecitadore

1. Debba prouar nella Cancell.a maggiore non hauer
mai fatta arte meccanica, ne infame.
2. Portar fede da tutti li offici Criminali di detta
Città, et della sua patria essendo forestiero
non esser conseruà di cui nota condanna, ò
sentenda per delitti, che diano nota d'infamia
ò poca fede.
3. Debbano dal Circonspecto Cancell.o Grande esser
due Notarij delli più uecchi, et pratici della
Cancell.a magg.e esser esaminati circa la
pratica del palazzo.

Prou.et

Le quali fede, et esam.e uenuto dall'Ill.mo Reggimento sia
ammesso a bossoli, et ballotte, et il suo nome aggiun
to all'infr.a nota de' sollecitadori da esser sopra una
tauoletta posta al luogo della publica udienza. Et
si non potrano, ne debbano far altro, che citar, no-
tar, et regolar le Citationi, presentare scritture,
et solamente dimandar termini, ò suffragij, sotto
pena a chi contrafacesse di esser immediate pri
uati dell'esercitio per anni sei continui, et esser
depennato dal numero de' sollecitadori.

Prou.et di non hauer fatto arte meccanica, che
possano esser admessi per sollecitadori

Dechiarando, che quelli notari, et aduocati
così per sollecitadori, come anco per Aduocati ogni
uolta che fossero condannati per li suoi delitti
portano d'infamia ò poca fede, ò che uenissero in

in Succ. simili sequente di già fatte, debbano immediate
esser cassate, et separate dal loro numero, non pre-
tendo per alcun modo mia, o ingegno esser più ammes-
si a simili cariche, et professioni.

Essendo obligato quel Nod.o che attenderà di settimana
in settimana all'audienza dell'Ill.mo Luca Reggi-
mento, o Collegio, et gli altri Nodari degli uffici sinte-
rior non rogar atto, o sentenza alcuna, nella qua-
le non sia particolarmente osservato l'ordine pre-
scritto in ogni sua parte, sotto pena de immis-
diata privatione del suo officio.

Obligato impetra alli
Ill.mi Sig.ri Collegi di rescritti
si pronti?

Gio: Batta Pasq.e Not.o Coll.o

Gio: Ben.to Not.o Coll.o

Sollicitadori

Antonio Schiavo q. D. Gregorio
Antonio Xanto q. D. Georgi
Dimitri Damoro de D. Zuanne
Domenego di S. Dionisio
Francesco Pagan q. D. Lodi
Georgi de Piero q. D. Franco
Georgi Vlasso q. D. Franco
Gio: Lurado q. D. Manoli
Gio: Paracca q. D. Georgi
Gio: Zamonella de D.
Marc' Antonio Trivisan q. Ca. D. Camille

segue

Heredi q. part. Alo
Sotti Theodosiani
Ben. Si Catechino; spi
et mor.

Michiel Contarini q. D. Zorzi
Nicolò Lando q. D. Bernardo
Sopra in Candia a Rettor. 1613.
Zuan Batt.a Pisani Proc.r
Antonian Bon Proc.r

Battesimi, Morti, et Sponsalitij

Non è dubbio alcuno, che riesce d'incredibile utilità a gli interessati con facilitarsi, come publici il tenersi dalli Parochiani delle Chiese nobe distinte, cosi delli Battesimi, et Morti, come anco delli Sponsalitij d'ogn'uno. Poi che troncano l'occasione d'una infinità di cautele, et vengono anco molte nobe simili osservationi, et registri à servire alla publica intelligenza. Per il che Essendo Loro Ecc.e Ill.me osservato in quanto in auuertenza si sia fin hora proceduto intorno à ciò, Hanno con l'autorità del Generalato Loro ordinato che tutti li Parochiani, Curati, et altri, che Sanno in qual si sia modo cura d'anime cosi del rito Latino, come del Greco, siano tenuti, et obligati nobamente di tener sopra di un libro tutti li battesimi, che faranno col giorno, mese, et nome del battezzato, padre, madre, et Compare. Et similmente li sponsali sopra un altro libro col giorno, nomi della sposa, sposo, et Compari, et sopra un'altro il giorno, et nomi delli Morti. Acciochè possa ogn'uno pender le sue occorrende cauare

tenersi particolare dalli Parochiani li Battesimi, sponsalitij, et morti

S. Camillo

quelle fedi, che stimerà necessarie à suoi interessi
et stimar quelle contese, che si vedono nascer ogni
giorno per maneamento di opera così frutuosa, et
necessaria.

L Gio: Pasq.° Pr.le et Jur.i Fisc.s

L'Italian Bon Pr.: et Jur.i Fisc.s

Stimo et stimarsi

È stato con gran prude.za ordinato, che nelle vendition.
et permute, che si fanno in questo Regno debban.
farsi le stime delli beni, che si vendono, o permutano.
Ma per che la malitia degli huomini inventa sem=
pre nove fraudi, et inganni per oppremere li poveri,
è necessario andare di appertane novi rimedij per
sollevo degli oppressi, et per esecutione di quanto
è giustamente deciso. Onde facendo S.ta Pot.tà
osservato, che per lo più ne gli instrumenti di ven=
dition non stabilisce precio limitato: ma vendes=
dosi per quanto sarà stimato, ne si facendo, o nò
si ritrovando malitiosam.te quelle stime, dove la
vera forma dell'istesso sono necessarie; si vedono
in pregiuditio di tempo gli instromenti nulli, senza
pretello d'alcuna sorte, et senza stima: il che
da fomento, et materia ad infiniti litigij, ritrovan=

=dosi

dosi molte volte li conservatori proveder li beni acquistati
senza alcun esborso, douendosi ò far nove stime in
capo à molti anni, et doppo che i luoghi vendut. hanno
molte volte mutato faccia, et essere, ò pure lasciare
le cose nel dubbio, et intervenire di nuova. Al che
volendo provveder, fanno ss. Ecc.me ordinato.

Che in tutti gli instrumenti fin hora celebrati fra
qualsi voglia persona di venditione, ò permuta fattosi
sempre le parti medesime sieno provisti, ò futuri di far regi=
strar le stime, che sono fatte, nel libro à ciò deputato
nella Cancell.a magg.e et sotto gli Instrom.ti da loro come di so=
pra celebrati. Et caso che non fossero fatte, ò non si
ritrovassero debbino nello stesso termine farle, et regi=
strarle come di sopra. Et nelli contratti, che per l'av=
venire si faranno non possa Notaro alcuno stipulisti
se non haverà prima la copia autentica delle stime
legitimam.te fatte, et registrate come di sopra nel
libro delle stime: la quale debba registrare sotto l'
istromento. Et ciò in pena ad ogni Notaro, che
contravenisse et facesse instrumento alcuno sen
za immediate registro delle stime suddette di mesi cin=
que di galera per l'huomo d'avemo. et privatione
di non poter mai più esercitar l'arte notariale
Et quelli instrom.ti che fossero fabricati contra
la forma dell'ord.ne sieno nulli, et di niun valore.

Di più essendo comparse alcune fosse nelle terre, et
altre loro Ecc.me dolendosi, che non hauendo esse
particolari stimationi nelle vendizioni, permute, et altre
loro contratti, erano necessitate ò ricorrer a qualche

Se stime siano reg.te in
cancell.a giusta li
nati 6. loro stipulati

sono pene al n.ro che
fanno stip.re senza
d.ta reg.ne

interessi
per ogni
ottenga, et

venditioni
debbano
mutano.
nega sem=
li genera,
medij per
li quanto
le ffme
di nen=
uenden=
o, ò no
egger la
ni aeions
i, senza
il Ecc
ritrovan=
=dosi

della Città con grandissima loro spesa, et travaglio: ò pure
gli fanno loro in persone, se ben amiche, et confidenti, pe-
co perite, et atte à simil carico, et che non sapendo
scrivere le stime loro danno materia ad infinite dif-
ficoltà, et litigij: Hor essendo in alcun luogo loro
Ecc.ze Ill.me provedute, et sospendo lo stesso aggravio
et inconveniente ancor ne gli altri Castelli, et territorij di
questa Città, Hanno giustam.te ordinato, che debba l'Ill.mo
S.r Duca, fatte le sue informationi, che stimerà ne-
cessarie, venir ad elettione di due, ò tre persone pe-
rite, et sufficienti per ogn'uno degli altri territorij, et
Castelli: le quali debbano ad ogni richiesta de' con-
trahenti far le stime delli beni, che saranno ricer-
cati con tutti gli obblighi, carichi, utilità, et emolum.ti
che hanno gli altri publici estimatori. Essendo obligati
anco questi, che saranno eletti, come gli altri già fatti
giurar le stime loro, et prender le mire in mise
nella Cancell.a Maggior, acciò che possano registrarsi
nel libro à ciò deputato, et resti gli instrum.ti che
si celebreranno conforme all'ordine di S.a Ecc.za Ill.ma
ordinando, che siano tutti gli estimatori suddetti
delle Castella tenuti à due in due anni apresentarsi
davanti à gli Ill.mi Duchi, che saranno per tempi,
à giurare, quando in qual si sia modo mancassero del debito loro, cassarli, et venire à nova elet-
tione con le condition suddette.

Stima delli Beni

che ciò giuramento sia osservato per tutto

Gio. Batt.a Blasij

Stef.o Bon.a Segr.o

aglio: ò poner
e confidenza, pr=
on sapendo
ingiurie di=
a luoghi loro
ne aggrauar
territorij di
se debba s'ill.mo
stimera ne=
ne persone pe=
territorij, et
esta de' con=
ano ricer=
et emolum.ti
endo obligati
tri già fatti
re in mise
registrarsi
erum.ti Re
s. Ecc.ma
ri suoleua
appresentar=
per cenzi,
odo mancas=
à nona alt=

Grande è per certo, et insoffribile il disord.ne che segue in questa Camera fiscale, che in tutte le occorrenze, che vengono di far le pagge al Cap.no della Guardia, et sue conserue in detto Regno vengono obligati dar danari con mandar simplici partite a conto di pagge, in maniera, che non dandogli credito del tempo seruito, paiono sempre essi Capitani, et Sopracomiti loro conseruar debitori per la summa de centinara di migliara di ducati con quel scandalo et disseruitio pubblico, ch'è ben noto a cadauno, che habbia cognitione di simili negotij, si come si ritroua al presente in questa Camera debitori di simile natura per la summa di ducati cento quarantasei mille settecento dieciotto, ne volendo gli ill.mi et ecc.mi s.ri Gio: Pasqualigo, et Obalgian Bon Provved.r et Sig.r Grati in niente tolerare, che simili introduttioni facciano maggiore progresso: Commandano però con l'autorità del Generalato loro, che nell'auuenire sia abolito questo mal auuezzato ord.ne per sempre sotto pena alli secretarij di camera presente, et successori che mai più menassero simili partite di anni dieci di Galera, et di condanna di non poter mai più esercitare alcuna sorte di carico publico in vita loro nè per principale, nè per sustituto. Ma l'ordine che si douerà tenere nell'auuenire sia infallibilm.te osseruato in questo modo, che sempre che venirà l'occasione di far le pagge alle galere di questo Regno sia obligato il Capitano di detta Guardia far le ricerche et leuare un diligente estratto di tutte le scritture con della sua, come delle galere conseruate con nomi particolari delle genti loro, che si ritrouerannno in esser, il quale sia cauato dalli publici libri di esse galere, et sottoscritto

a ill.mi Cap.i di Guardia de' suoi
comiti siano fatte pagge
e condanati de Reg.o et ne.

per auttorità della Ducale Capitano, et presentandolo all'Ill.mo Grale presente, et successori, et in loro absentia al Capitano Grande della Città, debba tenir bolletta per tutta la summa del danaro, che importerà esso estratto, et con quella dar debito alle galere suddette ad una per una, et credito delle page, che faranno suo seruitio. Acciocche di questo modo la sentta per sempre rimanga accesa, et cadauno non resti saldato: Imponendo pena a cadauno publico Rappresentante, che trasgredisse l'ord.ne presente di Cecchini 1000. applicati alla Casa dell'Arsenale per cadauna uolta, che occorresse. Et cosi commandano, che sia esseguito ordinando in oltre al Ragionato di Camera, che debba sotto la medesima pena commessa allo scontro deuane immediate un libro, et registrare tutti essi estratti di uolta in uolta, et infilzarli dopoi, tenendo custodito con esso libro, come le filze per render conto sempre, che sarà ricercato.

Et perche se bene ogni uno chiaram.te conosce non esser alcuna cosa piu necessaria, et fruttuosa alla Rep. dell'essattioni del publico danaro, nel quale principalm.te consiste la forza, et mantenim.to d'ogni stato. Vedesi nondimeno che prenalendo molte uolte l'interesse particolare al seruitio del Prencipe resta dalli stessi sud.ti Rappresentanti con buon ord.ne impedito di modo, che accrescendosi sempre li nomi delli debitori si uanno scemando le rendite non senza grane detrimento del publico seruitio: Onde essendo per ogni modo

non si debbi concedere proroga ad alcun debitore più di sei Libbre sotto pena

Obligo di tener d.to il Ragionato di Camera di registrar detti estratti

non possino le rendite inferiori ad vn anno per debitore che per cada semper

modo necessario il Saveri gagliarda provisione, massime
in parte cosi lontana, et bisognevole di tanbe spese:
Hanno loro Ecc.ze Ill.me ordinato, Che douendo li Camerlen-
ghi con ogni spirito attendere all'essatione delli debitori
non debbano ne possano in alcun tempo concedere a
chi si voglia alcuna imaginabile abilità, provoga, o
dilatione, ne meno obedire ad alcun'altra, che fosse
data o concedua da qual si voglia publico Ragione-
uerante, niuno eccettuato; Sotto obligo di stretis-
simo Sagramento, et in pena di pagar tanto, quanto
importarà il debito di colui, al quale fosse concedua
o fatta buona provoga, o dilatione d'alcuna sorte.

Di piu sopprendo Essendo che li Nodari degli
officij inferiori di questa Città, Giustitia, Prouisio, Pro-
uisio Sig.ri di Notte, Sanità, et altri, riscotendo la por-
tion delle condanne spettanti al publico, et altre limi-
tationi, et essationi, Che sono obligati contare nella
Camera, se le trattengono nelle mani li mesi, et anni,
contra ogni douere, et a publico danno: Hanno loro
Ecc.ze Ill.me terminato, Che tutti li Nodari, o altri Ministri
Che in qual si sia modo riscuotono denari, Che man-
no nella Camera publica debbano per l'auuenire di
mese in mese portare al Camerlengo, Che sarà alla Cassa
quanto Fauerranno riscosso: Altrimenti oltre il cade-
re in pena irremissibile di uentecinque percento, siano
anco priui, et cassi degli officij loro: Et quelli in parti-
colare dalla Sanità non possano dal Cancellie-
Grande esser admessi ad esercitar il carico loro nella
Cancellaria maggiore se non Fauerranno dal Mag.co Camer-
=lengo

non si debbi concedere niuna
prouoga ad alcun debitore
più Volte sotto pena

non possino li ministri d'offici
inferiori ne gli Nodari Sanità trare
alcun denaro che prima in
Cassa scompeza

lengo, che sarà alla Cassa un Bollettino di Camer sa[illegible]
il debito loro per il tempo, che Camerarano attesi a
esso officio. Et per maggiormente inanimire li
Camerlenghi all'osservanza di detto Ord.re commandano
ss. Ecc.e che passato il mese quel Camerlengo, che farà
l'esecutione Camer debba egli solo l'utile di tutte le
pene.

che passato il mese se possi
d'ordine in cassa il Bollettino
Camerlengo Camer

Gio: Batt.a Ben.to Mag.co

Gio: Ben.to Mag.co

Die 10. Novemb.e 1613.

Furono publicati tutti li sopras.ti Ordeni per Andrea Val=
le Comand.r sopra la Colona di S. Marco nella pub.ca
Piatta di Candia permesso il suono del Tamburo,
et della Tromba leggendo Gio Bernardin Cipriano scrit.r
m.r Zuanne da Sibria Cl. Medici, et m.r Antonio Pace
Cap.o delle Sregioni, et molti altri.

fo
S. Marco

Giuramento del Camer
Camerlengo di Comun
dell'anno 1613

Quando Noi Rappresentanti la Confraternita di S.ta Ma
via Trimartiro, et S.to Sepolcro intendessimo il
desiderio dell'Ec.e VV. Ill.me d'instituir in questa
Città un St.o Monte di Pietà à commodo et beneffi=
cio di tanto numeroso, et povero Popolo, et per liberarlo
dalle tante eccessive insopportabil usure, che quiui
erano poste in uso con esterminio di molte fami=
glie, et contro le Leggi del S.r Dio, et di questa Sacra
et Christianissima Repub. et che medesimo trouassi
in noi il modo di far questa buona opera colla fa=
coltà del q. D. Damian de Quarte lasciata per la
maggior parte in danari, et crediti ad essa Con=
fraternità fin l'anno 1591. con ordine, che fos=
sero inuestiti, et che mai era stata eseguita que=
sta sua ordinatione, si risoluessimo di incon=
trar noi questa tal buona occasione, et di so=
disfacendo al pio, et santo desiderio loro, far an=
co questo sicuro giouamento all'anima del pred.o
defonto, et liberar insieme noi medesimi, et le
conscientie nostre dal pericolo, che staressimo dell'
inuestita di questi danari, che pure era necessaria
che fosse fatta una volta; S'offerissimo perciò d'im=
piegar

S.to Simone

Confirmatione del Santo Monte della Pietà di Bologna dell'anno 1591.

...er Andrea Val=
...ero nella pub.ca
...el Tamburo,
...ipiung. pert.
...e Antonis Pace

piegar tutto'l capitale di questa facolta nell'esercitio
di questo S.to Monte, quando esse si fossero contenta=
te, che per interessi, ò mercedi del capitale, che
si prestana s'havesse ritratto in ragion di sei
per cento, come si costuma in ogni luogo di Terra
ferma, per pagar sallariati, far altre spese, che oc=
correvanno, et anadar anco qualche somma di
danaro per impiegarlo in altre opere di carità,
sommi gravati dalla sua Humanità, et habbiamo
fino à quest'hora dispensato una buona somma di
danari con grande consolatione, et beneficio di tutti
questi popoli, et principiata anco una fabrica di
considerabil spesa, come è benissimo noto à VV. EE.
che hanno più volte voluto veder tutte le cose; Et à
fine, che questa così buona opera resti eternam.te
conservata, mantenuta, et augumentata à com=
modo universale di questi suoi fidelissimi popoli,
et à perpetuo benefitio, et consolatione dell'anima
del Sig.r Testatore; Supplicamo con ogni deuoto, et ri=
uerente affetto de' nostri cuori l'Ecc.e VVe Ill.me che
degnino darci quelle regole, et ordeni, che parerà al=
Loro somma prudenza per il buon indirizzo, et con=
tinuato gouerno di d.o S.to Monte, et colla Suprema
loro Autorità, ò dell'Ecc.mo Senato stabilirli, et cor=
roborarli in modo che non possano mai esser inter=
rotti, ò in qual si voglia modo molati.

Gli Jll.mi et Ec.mi Sr.i Zuanne Pasqualigo, Ottaviano Bon, et Marco Lovedan per la Ser.ma Sig.ria di Venetia et Prov.r et Jnq.r Gral in Levante riduta la soprascritta Ri=uerente instanza intesa li giorni passati a loro Ec.e Jll.me per li sudetti Rappresentanti la Confraternità di S.ta Maria Formosa, et S.to Sepolcro, et hauuta la conueniente consideratione, Comandarono, che fossero fatti gli infrascritti Capitoli da essere perpetualm.te et inuiolabilm.te osseruati, et manchando da cadauno sotto quelle pene, che in essi sono espresse, et dichia=rate.

1.mo Che del numero delli fratelli della scuola di S.ta Maria Formosa, et S.to Sepolcro siano electi quattro, quali habbino titolo di Gouernatori di d.o S.to Monte di Pietà con obligo di osseruar le cose che saranno qui sotto notate, et siano electi nel modo infrascritto.

2.do Che ridotto il Capitolo delli fratelli della scuola al nume=ro delli 40. secondo il loro solito, cioè il Guardia=no, li suoi sindici, li suoi Consiglieri, li dodeci elet=tori, et li cinquanta nominati li migliori, debbano li elettori nominar otto, che siano del numero dei 40. sudetti, et quelli quattro di essi che haueranno mag=gior numero di balle, pur che passino la metà del numero di quelli che saranno ridotti, s'intendano restati Gouernatori di d.o S. Monte.

3. Che questi Sabbini à star nel carico per un'anno continuo, et Sabbino di Sallario per quel tanto, che parerà al capitolo.

4. Che li sudetti Governatori debbino hauere tre anni di consumatia, si dimostrano esser nominati, nè ballotati Governatori, e non doppo passati tre anni dall'esser del loro maneggio.

5. Che li quattro Governatori annuali, et li quattro ultimamente usciti anno che non possino del numero delli 4or. potersi nondimeno, et debbano intervenire come gli altri del capitolo in tutte le reduttioni, che si faranno, acciò che come pratici del negotio possino procurar sempre il beneficio di esso S.to Monte.

6. Che non si possi prender parte in d.o Capitolo se non sarà ridotto al numero di 30. almeno compresi li otto Govr.i sudetti.

7. Che li sudetti quattro Governatori attuali Sabbino carico di visitar uno per settimana ogni matina al S.to Monte di Pietà, cominciando dal Luni fino il Venere per impresstare li danari, et ricevere li pegni come si dirà più à basso.

8. Che il sabbato sia riservato, et particolarm.te deputato al sudetto, acciò che sapendo le persone questo non possino andar à scuodere senza maggior perdita di tempo, ne per questo sia proibito far la prestanza solita quando il tempo serui.

9. Che non si possi prestar danaro sopra gioie, scritti, stabili, o altre cose simili, ma solamente sopra pegni equivalenti, et specialmente non si possi prestar mai sopra arme d'alcuna sorte, et se alcuna gioia fosse ligata in oro non si possi prestar sallo che sopra la valuta di esso oro, sotto pena di ducati cinquanta Venetiani per cadaun pegno, et cadauna volta applicati al med.mo Monte.

10. Che non possi il Gou.r che sarà di settimana ricever pegno di qual si sia qualità, ne far prestanza di danaro alcuno, se non sarà presente il stimator, et il quadernier, che saranno nominati più à basso, l'uno per stimare, et l'altro per menar subito la partita, et sia proibito il far altrimenti, sotto pena di ducati cinquanta Venetiani per ciascuno, et per cadauna volta applicati come di sopra.

11. Che il medesimo giorno di sabbato il Governator attuale della settimana debba alla presenta delli altri tre del quadernier, et stimatore, consignar tutti li pegni, et saldar la Cassa del danaro, che havera hauto nel modo che sarà più à basso declarato, et se non lo havesse dispensato tutto, debba ritornarlo, acciò si veda il speso esser à ponto quanto fu il danaro hauto, et tutto il maneggio della settimana intieram.te saldato in una partita sola.

12. Che acciò questa Consegna, e saldo possi esser fatto con maggior

facilità, et senza confusione, sia fatto un Cassone, et un'armaro separato dagli altri, come si dirà poi con una sola chiaue da star in mano del Gouernator, il Cassone per tener gli ori, argenti, et altre gioie, et l'armaro per custodire li altri pegni di seta, seda, o tela, che sarà riceuuto in tutta la settima= na, si che il sabbato nel far il saldo si ho trouati prontam.te Saldata poi la cassa de i pegni, et del danaro, come è detto, debba esso Gouernator consignar la chiaue dell'uno, et dell'altro al Gouernator, che subintrerà.

13. Che fatto l'incontro del danaro sarà, et detti pegni, et il saldo della settimana, siano li ori, argenti, et simili in detto cassone separato, doue stabbino à stare fino, che saranno riscossi, o ue= duti, et li pegni d'altra materia in detto ar= maro, et stabbi detto Cassone quattro chiaui diffe= renti una per ciascuno di detti Gouernatori.

14. Che non si possi mai aprire il Cassone pred.o delle quattro chiaui, se non saranno presenti tutti quattro essi Gouernatori, non potendo l'uno dar la chiaue all'altro, ma in caso d'alcuna ne= cessità, o grande impedimento, quello che non potes= se andar debba mandar la chiaue per un suo fi= dato, che in luoco di lui stabbi ad assistere fino al fine del negotio per adempir l'obligo di esso, ma però non si possi aprire senza la presenza di duoi delli Gouernatori almeno.

15.

16.

17.

18.

19.

15. Che il detto giorno di sabbato sia consignata quella quan=
tità di danaro, che parerà necessaria per impe=
gnar per la settimana susequente al Governator
che ineverà, il quale habbia ad eseguire in
tutto gli ordeni sudetti, et così l'uno doppo l'al=
tro continui il giro di questo importante nego=
tio nella medesima ben ordinata, et fauile ma=
niera.

16. Che parimente il giorno di sabbato siano cauati li pe=
gni dell'Armario già detto, et riposti nelli altri
armari, che doueranno esser fatti conforme
al bisogno.

17. Che non si possi mai andar nel Monte, nè trattener=
visi in tempo di notte, nè con lume acceso, se
non per causa di qualche urgente bisogno.

18. Che finito l'anno tutti li quattro Governatori, che
doueranno uscire siano tenuti consignare
tutti li pegni, et far il saldo de tutto il dana=
ro hauuto, et del loro maneggio di tutto l'an=
no alli quattro successori, quali debbano vder=
ue il capitolo delli 4 n. et letti publicamente
li conti si sottoscriuino tutti quattro alla presen=
za del capitolo, et sia fatta nota nel saldo della
volontà, et assenso di tutto il capitolo in d.o saldo.

19. Che il quadernier già eletto sia confirmato per anni
quattro, et ben eseguendo l'obligo, et essendo sua

non potri esser mosso per d.o tempo, et passati detti quat-
tro anni sia detto altro, ò vero confirmato il me-
desmo per il capitolo ridotto al numero, et nel mo-
do, che è stato detto di sopra, et ciò sia fatto per
di dieci in dieci anni, et sia assignato per sua
mercede quello, che pareva al sud.o Capitolo se-
condo, che à lui sarà anno accrescuto, et parità.

10. Che il Quadernicro Gabbia obligo ridursi diligentem.te
ogni giorno al Monte, poi che se mancasse egli re-
sterebbe impedito tutto il corso del negotio, et sia
in obligo di meter la partida subito contato il da-
naro, et riceuuto il pegno nel giornale, et por-
tar poi il tutto con maggior suo commodo nel li-
bro ordinario, con quella forma, che se gli è detto
et che di già si è ueduto hauer principiato.

11. Sia in obligo di tener conto distinto a parte di tutte
le entrate della scola, che sopra si chiama il Mon-
te, et del dispenso di esse, et di tutto il danaro
di qualunq; sorte, che sarà di questa ragione
o per riscosso da' debitori, o per altra uia im-
maginabile in altro libro separato, si che si
possi sempre uedere il capitale di questa facol-
tà, et dalli libri del Monte conoscer l'augume-
to, che hauerà fatto, colla Gratia del S.r Dio di
anno in anno. S'istesso distinto conto doue-
rà tenere del dispenso delli danari dispensati in
opere pie, acciò che possendo dar ecconto del
il Mon-

il Monte, si come a tal effetto è stato eretto, serui
l'ordine per instruttione, et buona edificatione de'
posteri.

21. Che sia eletto per l'anedetto Capitolo duoi valenti Este-
matori, che habbino a stimare tutti li pegni, l'uno
di oro, et argenti, et l'altro li pegni d'ogni altra
sorte con il sallario, che parerà al Capitolo.

23. Che il Mutuo possi riceuere per sue mercedi in ra-
gion di sei per cento l'anno, et non piu.

24. Che li pegni non possino star sopra il Monte piu di
un anno, ma quello finito si debbano uendere
et se alcuno non hauendo modo di rimetterlo
uolesse rimetterlo, ciò si possi fare pagando il
Patrone le mercedi corse, et anco quello sarà Sposse
stimato, che perache ualer di meno, rispetto alli
due anni, che perache stato nel Monte.

25. Che finito l'anno, et douendosi far incanto delli pe-
gni, che non saranno stati riscossi, siano osseruati
gli ordeni infrascritti.

26. Li incanti siano fatti in tre giorni della settimana
cioè il Lunì, il Mercore, et Venere, sempre dop-
po il desinar.

27. Ma la mattina di tutti questi giorni sia fatto suonar una
campana, che serui per auiso, che il doppo desi-
nare s'ha da far l'incanto, acciò uolendo alcu.
possi riscuoter il suo pegno.

ti detti quat-
nato il mese
et nel mo=
fatto per
persona
pitolo, se=
(fatis.
diligentem
te egli, re=
tio, et sia
ntato il da=
le, et per=
odo nel li=
e gli è detto
cupiato.
ues di tutte
ema il Mon=
o d'danaro
etta ragione
n sia in=
si, che si
uesta fasol=
er l'augume=
el S.r Dio d'
conto dou=
dispensati in
elemam.te
il Mote

28. Che gli pleanti siano sempre fatti sotto la Loggia di S. Marco nella publica Piatta, et non mai in altro luoco.

29. Che se doppo pleantato alcun pegno tre volte in dj= uersi giorni non si trouerà chi lo compri per il pretio, che importerà il Caudal, che gli sarà stato dato, et le mercedi appresso, sia obligato il stimatore tuor il pegno in se, et esborsar detti danari, et per ciò sia obligato dar una pleuia di cechini cento.

30. Che almeno tre delli Gouernatori stiano sempre presti all'incanto, et da essi sia deliberato il pegno al più offerente.

31. Che non possi alcuno di essi quattro, nè il guardiero, ò stimator comprar pegni per loro medesmi, nè per altri, nè alcun altro per loro sotto pena de ducati cinquecinque per cadauna pegno che compissero, et per cadauna uolta applicati come di sopra.

32. Che il Trombetta, che incanterà Sabbia dal Compratori per ogni pegno che si uenderà fino à dui cechini una galetta, et da lì sopra due galette solamente per qual si uoglia summa.

33. Che uenduti li pegni sia fatto un Libro per il Guardiero à parte d'un Libro delli pleanti, et sopra quello sia registrato il debito del pegno, et quello, che è stato uenduto, et detratto il capital et spese

N

et spese dal uenduto, sia buttato fuori quanto sera
auanzato a credito del Patrone, et uenendo esso
Patrone del Pegno con il bollettino, segli dia il
sopranzato, et notato quanto se gli hauera dato
dano al riuerso del bollettino, et esso bollettino sia
riposto, et conseruato in una filza.

24. Che di quanto potesse ritrare nel Monte di detta ragione
di sopranzi, o di utili sia tutto posto in supplimento, o uero in augumento delle opere pie, che
saranno qui sotto notate.

25. Che delle mercedi, che si cauaranno siano pagati li
prouisionati, et sallariati, et fatte tutte l'altre
spese, che occorreranno per il bisogno, et necessità
del Monte.

26. Che non si possi contutto cio far alcuna spesa extraordinaria, o di fabriche, o d'altro, se non sara
prima stata posta, et presa parte nel capitolo
soprad.to delli 42. et con li due terzi delle balle ri-
dotti al n.o gia detto de' 30. al meno, et similm.te
doppo fatte le spese debbano essere lette cedolille in
esso capitolo, et approbate con li due terzi delle
balle come di sopra, et queste debbano esser fat-
te per quattro almeno del n.o della scuola elet-
dal Capitolo de' 42.

27. Che fatti questi pagamenti di sallariati, et di spese, si

Soggia di S.
ai in altro

uolte in d.=
rapri perit
di cara sta-
obligato il
bosar detti
una pielaria

sempre porti
il pegno al

e il quader=
er loro nedea=
o loro sotto
dana pegno
bba appli=

del compra=
o a due ce=
a due ga=
ammd.

e per il Qua=
ri spesare, et
del pegno, et
to il capital
ee spese

diuidi l'utile delle mercedi in due parti uguali, l'
una sia posta in agonemto, et à conto di capita=
le del Monte, et dell'altra siano pagati due Mae=
stri, quali habbino obligo d'insegnare à tutti li
figliuoli, che vorranno andar ad imparare, l'uno
di Leggere, scriuere, et abbaco, et l'altro Gram=
matica, quali habbino ad esser eletti per il Capitolo
et nel modo già detto, et statuitigli quelli sal=
larij et obligi, che saranno conuenienti, et ne=
cessarij, et del resto siano maritate tante Do=
gelle, dando ad ogn'una ducati cinquanta can=
didi, et siano di età di sedeci anni in su, ne
se gli diano, se non doppo fatto il sponsalitio,
et nel modo, che sarà declarato, et in bene=
ficio anco la chiesa.

38. Et ogni anno al tempo, che si uorrà far la distri=
buitione dell'Elemosina alle Dongelle, sia fat=
to publicar un proclama nel luoco solito, che
tutte quelle Dongelle, che intendono concorrer
al d.o benefitio debbano darsi in nota al Qua=
derniero del Monte fra'l termine di giorni otto,
il quale habbia per questo un libro separato,
dove habbi à notare il nome, cognome, Patre,
et contrato d'ogni Dongella, et passati detti otto
giorni, siano fatti tanti bollettini, quanti sarà=
no i nomi di esse, bianchi senza alcuna cosa
scritta

4

4

4

nel margine destro: nel libro di q.o in q.o

scritta, et siano fatti tanti altri quanti saranno li danari, che si moveranno dispensare a ducati 50. Candiotti per una che dicano, Gratia, et tutte le Donzelle nel giorno, che sarà deputato una delle a cauarsi di propria mano un bolletino, et quella à chi [illegible] la Gratia sarà albergo del suo mantar li suddetti ducati cinquanta. Et questo per leuar l'occasione de ogn'una di dolersi, che siano dati più ad'una, et ad'un'altra. et quelle, che non uenivanno potti il Guardiano cauar per ogn'una d'esse.

39. Che se fosse trouata alcuna così ardita, et temeraria che non essendo Donzella ardisse darsi in nota, sia condannata ad arbitrio delli prod.ti Ill.mi et E.mi Duca et Cap.o

40. Che queste, et altre opere pie si possino accrescer, et minuir, secondo, che si conoscerà esser maggior, o minor l'utile delle mercedi, et questo sia eseguito per il d.o Capitolo.

41. Che uolendo alcuna persona depositar danari, o fino all'espeditione di qualche litigio, o fino, che passasse il tempo di stride d'alcuna compita, o imponerli in salvo sopra esso Monte, o per qual si voglia altro rispetto che parerà à lui, siano obligati li Gouernatori di riceuerli, facendo mener la partita come à lui

reformato come in q.o à fo. 18. t.o

piacerà senza inconveniente, ò spesa d'alcuna sorte, fuori
bre della copia della partita, dre volendola sia obbli=
gato pagarla al Quadernieri, dandogli un pegnino
per ogni partita di dt. 50. caduna, da lì fino
à cento, dieci pegnini; et dalì in poi live dieci
già in qual si voglia summa.

42. (Re per restitutione delli danari, dre saranno depos=
tati, ò ripotti sopra d. St.o Monte, siano obligati
tutti li Beni di qualunque sorte di d.o Monte, tan=
di capitale, come di mercedi, et di qual si vo=
glia altra ragione; si dre in occasione siano
sempre preferiti li Patroni de' depositi à mer=
cenarij, à opere pie, et ad ogni altro, dre fosse
creditore.

43. (Re questi danari come di sopra depositati nõ possino
mai, nè per qual si voglia debito publico ò privato
essere sequestrati, nè incorrere sotto qual si sia
immaginabile pretesto, ma restino sempre li=
beri, et il deponente potti disporne et girarli
à suo modo à chi più le piacerà, et quello à chi
fossero stati scritti levarli senza minimo im=
pedimento.

44. (Re sia in potestà del Capitolo già detto delli 42. con
li altri aggionti accrescer, et sminuir il prèmio à
tutti li Gallariati secondo dre si aggrandiranno, ò
sminuiranno le fatiche.

45

46

47.

48.

45. Che tutti li beni stabeli, che furono del q. D. Damian de Iuanne lasciati alla Confraternità di S. Maria Trionfo, et S.to Sepolcro siano sempre affittati al pub.co incanto, et deliberati al più offerente per il Guardiano, Consiglieri, et Gouernatori del Monte, et non potendosi esser tutti, siano deliberati per la maggior parte di essi.

46. Che del num.o delli 42. siano dagli Electori electi ogni anno sei nel modo, che si è detto ne gli altri capitoli, et quelli tre, che di detti hauendano maggior numero di balle s'intendano restati, et habbino titolo di Auditori, et il loro carico sia di ascoltare, et decidere le liti, et controuersie, che occorrerano per causa di pegni, che si perderanno, o fossero danneggiati per colpa di Ministri, et di differentie tra essi Ministri, et altre simili, che potranno occorrer senza alcuna spesa delle parti per cavati:

47. Che le sententie di detti Auditori siadino in appellatione all'Ill.mo S.r Duca, et Cap.o Gu. et iui restino inappellabili, et caso che fossero in alcuna cosa discordi possino in tal caso, et debbino ricercare l'Ecc.mo S.r Grale, quale compiacendosi far l'opera di carità uenirà col suo Giuditio à terminar brevem.te ogni negotio, altrim.ti elegano le loro sig.rie Ill.me un'altro publico Rappresentante.

48. Che alcuno di quelli che saranno stati electi per il

capitolo ad alcuno delli sopranominati carichi
non possano refudar sotto pena de ducati cinquã=
ta Venetiani per cadauno, et cadauna volta che
refudasse applicati al Monte.

Et perche è necessario proueder anco di persone
ingenue, intendenti, et fedeli, che in ogni luoco
della sua seruitù del S.r Dio, et dello sta=
tuto del Monte, et circa rispetto mandano
sopraueding, et intendino il progresso del Monte,
l'operatione di Ministri, et d'ogni altro, acciò
che le cose passino di quella retta maniera, et
ordine con quella satisfattione de' pouery che si
conuiene; Ordinamo, et terminamo che l'Ecc.ti
M.r filippo Tandi Dottor. D. Giouanni Calona, et
D. Demetrio Mostato, che hora si trouano attuali
Gouernatori, et che sono stati principali auxili=
atori dell'institutione di d.o Monte, della integrità
intelligenza, et constante fede de' quali si siamo
cosi ben assecurati nell'esperienza, che douemo
promettersi ogni honorato, et fruttuoso seruitio,
siano essi mentre viueranno deputati à questo
carico, et habbino titolo di sopraintendenti del
Monte, quali siano obligati in conscienza loro
procurare l'osseruanza delli pati ordini, riferire
à gli Ill.mi Reggimento, et Cap.o Gen. tutto ciò che stri=
mamente degno della notitia per rimediare ad ogni
inconueniente nato, et che fosse per nascere, et

Sabbino

ch.e per g.a de ecc.e
presente le sind.e del

Sabbino facultà anch'essi d'intervenire nelle ve-
dutioni, che si faranno nel capitolo prov.o dei q.r.
anzi, che non fossero di quel numero, et Sabbino
facultà di ballotare, come tutti gli altri, di assistere
a gli incanti, alle consegne che faranno i Governa-
tori, saldi di casse, et ogn'altra cosa che a loro
spetterà.

50. Che mancando di vita uno di essi sia per li elettori
del capitolo eletti tre, et quello di loro che haverà
maggior numero di balle s'intendi rimasto, et così
successivamente di tempo in tempo, et mancando
il Dottore sia eletto un'altro, sì che sempre fra
questi tre si trovi uno, che sia Dottore.

{

Ottaviano Bon P.r Proc.r Grad

Luca Lombardo Cand.r

a' 14. Ottobre ibid.

L'Institutione del S.to Monte di Pietà fatta da gli Ill.mi
et Ecc.mi SS.ri Zuanne Pasqualigo, Ottaviano Bon, et
Marco Loredan Proc.i et Proc.r Grali nel Levante
per universal beneficio di tutti questi fedelissimi
populi, et di poveri principalmente non potrebbe es-
-servarsi

Chiesta la Parte in Pregadi da
Settembre la Sindicato dell'Ill.mo

servarsi, et ricever quell'augumento, che de-
siderano, se non fosse raccommandata à persone
di autorevole stima, et di grande autorità pu-
blica, che ne tenessero la necessaria protettione;
Terminano però et con la suprema autorità
del Generalato loro dichiarano gli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri
Duanne Pasqualigo, et Ottavian Bon, che gli Ill.mi
Sig.ri Duca, et Cap.i Gen.li pnti; et che saranno di tem-
po in tempo, Rabbini atti ad havere la cura di
sopraveder, intender, commandare, et repu-
dar tutte le cose, che per giornata occorrevano
et conoscevano esser necessarie al buon governo
et mantenimento di esso S.to Monte, et sia à loro
Sig.rie Ill.me principalm.te raccommandata la conserva-
tione, et la inviolabil osservanza delli ordini
di loro Ecc.e Ill.me et la essat.ne de' crediti d'esso
S.to Monte, acciò che col mezzo d'essa si possi tanto
meglio soccorrer al bisogno de' poveri. Possino
et debbano riveder i conti, et saldi almeno
una volta l'anno, decider, et terminar tutte
le difficoltà, et controversie, che potessero nascer
sopra le quali materie civili Rabbini ad esser
stimar Giudici inappellabili, et sia salva la
prima instanza alli tre Auditori del Monte so-
pra le cose, che à loro sono state riservate nelli
capitoli 44. et 45. et se fossero discordi doi a-
mini per terzo qualche altro pub.co Rappresentante
che si trovera in questa Città, et quello, che dalli
doi

nessun Sig.r
Imp.r con R.
del suo serv.

dusi sarà deciso, resti terminato innappellabil-
mente come si è detto; Et nelle cose criminali sia se-
pre Giudice il Cons.r di X.ci di questa Città, il qua-
le con rigorose, et esemplari pene debbi castiga-
re quelli, che ardissero intaccare, rubbare, ma-
lamente amministrare, ò altram.te defraudare
le ragioni di esso S.to Monte. Et la presente sia
registrata nel Capitular del Monte, et nella Can-
cellaria maggior insieme con tutti li ordini, et
capitoli, che sono stati fatti da loro Cl.ni à per-
petua memoria, et acciò siano sempre essequiti
et inviolabilmente, come si è detto ancora.

Gio: Pasqualigo P.r et Sq.r Gral

Lottamano Bon P.r et Sq.r Gral

Luca Lombardo Cancr

Ill.mi q.r

Con aggionta inviamo à V. S. Ill.ma una terminatione
che habbiamo fatta in proposito delli Nodari, che
sono per il beneficio, la quale si compiacerà non
solo far publicare in questa Città, ma ancora per
tutti li Castelli à quella giurisditione sottoposti fa-
cendola registrar in quella Cancell.a et à noi ave-
sarà la ricevuta, et la publicaz.ne ancora. et a

V. S. Ill.ma

messer Antonio Lo stes.
Sop.r con il Rettore, come
del suo tenor

V. S. Ill.ma si raccommandiamo.

Data in Retimo li 16. Genn.o 1613.

li Prou.ri et Jnq.ri Gnali

a tergo

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Sig.r Oss.mo Francesco Moresini Duca di — Candia

Hauendo gl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Zuanne Pasqualigo, et Ottauiano Bon Prou.ri et Jnq.ri Gnali in Leuante conosciuto et con esperienza toccato con mano di quanto danno alle famiglie, et di quanti litigij, et dispendij sia causa la malitia, et inperitia de' Notari, che si trouano sparsi per li territorij di questo Regno. Et uolendo prouueder per ogni modo a questo tanto importante et pernitioso disordine, di modo, che per l'auenire l'ultime uolonta delle persone et loro contratti restino essequiti secondo ch'è commandato da S. Ser.ta et disposto da suoi principali Ministri, Commandano con la loro autorita, che tutti li Notari, che s'attrouano nelli territorij con animo di poter essercitar tal carico, debbano tutti nel termine di mesi tre dal giorno della publicatione, che sarà fatta nelli Castelli douersi presentare al Canc.r Gr. in Candia, per esser esaminati giusta la forma ord.a della sufficienza, et prouati di bonta, et quelli che saranno stati fede da esso Canc.ro di poter essercitar il suo carico, possino per l'auenire continuare ad esercitarlo con far nota in tutte le scrit.re che faranno

a gli

à gli Instrumenti, et Testam.ti di d.ta sua approbacione
et quegli altri, che saranno reprobati, non possano più
esercitar la Nodaria in pena de anni cinque di Ga-
lera, et li atti, che faranno s'intendino nulli, et di
niun valore come fatti da soggetto reietto et in ca-
pace, et perche questo nostro ord.ne habbi la debita
esecucione sia publicato in tutte le Città di questo
Regno, et in tutti li Castelli à notitia d'ogni uno, do-
vendo li Castellani far nota della publicacione, et
farne affigger una copia in loco conspicuo,
affine che possi esser ave.ta da tutti, et registra-
ta nella Cancell.ria Maggior di Cand.a et in quelle delle
altre Città, et Castelli tutti, dovendo il Cand.r suddetto
tener una Cassa a posta, sopra il quale siano anno-
tati tutti li Nodari approbati, et reietti. et con
l'approbacione, come la reietione debbano essere
dal med.mo Cand.r mandate in quelle Città, o Castelli
di dove fossero li Nodari per comun intelligenza
d'ogn'uno, et publicata ne' stessi Loci, et nella Città
di Candia ancora

Adi 6. Genaro 1613.

Fu fatta l'oblig.ta et ver.e sopra la piatta pub.ca di Rettimo al
suono solito nella maggior frequenza del popolo per mezzo
il suono di tamburi, leggendo Jo Nod.o fiscale Cand.r

Marc'Ant.o Padauin Sec.rio

Adi 23. Genaro 1613.

De ord.ne dell'Ecc.mo S.r Capo fu pub.ta p.r Castel.a et prod.ta termin.ne per
And.a Valle N.r Sop.a la Colona di S. Marco à suon di tamburi
leggendo Jo Thomaso Chinacopulo Cap.r nella Cand.a N.r

Hall

124

Adi 29 Marzo 1637. M. V.

Gli Ecc.mi M. Marco Contarini, et Pre.r Corraro Inq.ri fond.ti come sopra
in Cam.a all'Ill.mi Cap.li Cons.li Dd.i Carcerspecio Cam.go
et Dd.i M. Rodari della Cur.a Ducale Sanz. accettano l'Obbl.
nel Cod.o Dd.i Coll.i sup.scritti Contenuti nella Parte già
ecc.ta Ch.a del Foscarini Lou.do li Coll.i sudetti in essa tariffa
Contenuti remanda nell'osservanza,

Per ogni Citatione galetto una		lire	soldi 11 —
Per ogni Comandamento	soldi tre	lire	soldi 3 —
Per ogni sospensione de comandam.to	soldi dieci	lire	soldi 1 —
Per ogni stride in piazza galetti sei		lire	soldi 6 —
Per ogni stride super locum galetti quattro		lire	soldi 4 —
Per ogni Contradittori a stride soldi sei		lire	soldi 6 —
Per ogni remotion volontaria soldi dodeci		lire	soldi 1 —
Per ogni remotion in contradittorio soldi		lire	soldi 2 —
Per ogni taglio in absentia lire una soldi		lire	soldi
Per ogni taglio in contradittorio lire due		lire	soldi —
Per ogni Bando a Castellani lire	soldi sei	lire	soldi 6 —
Per ogni Bando a Mag.ti Rettori	soldi	lire	soldi
Per ogni mandato galetti sei		lire	soldi 6 —
Per ogni fede Scritta una		lire	soldi —
Per ogni Scritta absente se			
Per ogni privilegio di absolutione per uno di			
Carati 18 lire tre soldi quattro		lire	soldi
Per ogni privilegio de absolutione per uno di			
Carati quattro soldi		lire	soldi
Per ogni polizza de incanto lire una soldi		lire	soldi
Per ogni deliber.ne Scritta una		lire	soldi —

Regola nel Sud.o ordine et
tenor del Cap.to 8.
Imp.ta Stride, et Bando
in Zecca ad ducati 3.

Item espedirà dì collegio, et Cre diranno cadauno — 8 ℔ —
Item elettà dì officio in vita Lire dieci
di Sic.hè — — —

Le ord. sull' Ill.mi et ecc.mi Sig.ri Duchi p. leggersi l'interim
terrille formate dalli Ill.mi e ecc.mi N. Andrea Sig.r e Sig.r
vl cavarne q.to ma dubbio effet.e insieme colla
matrice nelli nost.ri Sig.ri Segretarij

Ill.mi et Ecc.mi

Li Abb.ti Regolati le Terrille delle cane.e Ducali e
quelle del S.r Can.r Gio.o le quali vigente trasmettiamo
a V.S.Ill.ma p. la publicatione registro et altri n.ri
tergo, e mentre stiamo attendendo avviso della
recetta a V.S.Ill.ma all'hac.a bacio le mani e Ch.

Canea li 16 Gen.o 1637 vib St.o

Li Rett.ri in Levante

Atti territtali della cane.a rog.ti dalli Mag.ci
ecc.ti Sig.ri Marco Cont.ri et Piero Corraro Rett.ri delle Isole
in Levante

Reatto de sentenze criminali del Regno di Candia
e Thine. 2 6 gr.i 2

Appellatione criminale se proclami et altri
atti vi vengono dinanti il Mag.co Rettore 2 6 gr.i 2

Formation d'esami di testimonii nuovamente da loro
presi p.a valersi nelle cause 2 10 gr.i —

Registro se serve a futura memoria un altro
testimonij p.a la recognition delle lettere 2 3 gr.i

a c[arte] 6

Diverse Ter.e riferendo offese d'ingiurie grandezze atroci 2 9 gr.i
Ter.e di Appellatione de Mag.ti et Luoc.ti appellanti 3 gr.i
da Thine Candia e altri della carta 1
ove devendo hoggi altro di Appellatione vi sarà

Sottoscritti de Cons.e de Sest.i d'Ori g.ni ord.e de D.ti ... 2 10

Ammissione e Registro de Salvi condotti d'qualunq.e sorte
ouer d'altro ... 2 6:2

Appellationi civili delle Cont.e alli de Rettori
di Thine e Corone

Sentenze de Pena de restituend.o alli Legge
di Sud.e Thine e Corone

Tassa de Sindici de Spogli seguiti ouer d'altro ... 2 i: 5

Appellationi cr. delle d.e Cont.e di Thine e Corone ... 2 i: 5
ne non si tolghi altro ogni d.o cr.e ne altro ——

Ter.o delli prendenti del cotto ——

Cons.o di xii sopranominati de Nazionalità de Venetia
sopra Cause e altre Spese ... 2 5: —

Luoghi de Formazione l'estratioe d'essi g.li ... 2 i: —

Licenze d'offi. g.li d'estrattioe d'essi g.li ... 2 i —

Cancellate g.le corse d'animali minuti lire
Sedese g.le e altre Spese

Cancellate altre diuerse nelle quali si comprende
Spese e Cancellatura ... 1 in

Grate Parlate et Ballottationi e testimonianze
d'inuentioni de beni ordenarii 16 g.le 22 —
Lire a D.ci 100 date in Sù giornata lire
Sedese g.le e — ... 2 5: 2

Salui condotti g.li con d.i x ...

Luoghi de nobili ordeni cioe Cranzi e
Cranzi giouenetti Venetii Ducali Ordeni con d.i
minuenti Ord.i Spese giornali ordeni con d.i
giouenetti d'essi nob.i ord.i Venetii ... Cedim.to
Ord.i

Sed.te leonate de d.ti ed.ti Augusti et alii ingarbati
& Meneghi — 2 i —
Esami gli conti con atti d'examinatori esami
dell'abbadessa & bollettari — 2 is —
Esami e autheg. inquisitione d'atti-
tudine d'Avocati — 2 is —
Ad mutuum de Zecch.a de cen.o cv. cinque
dell'Ill.mo V.or Cap.o et Provved.r dell'Arsenale
M.o de appellation civil delle
sent.e delle corte di Dri
tanti e simile dell'Ill.mo Cons.o 2 i:5 —
Conclusi de detta Terra 2 i —
Ballotation fatta del ott.o delli-ndari
ordine gli provedi gli Esami dell
attitudine 2 62 —
congreg.a la sera
Nota - fatta nel lib.o Secreto delle Decti
rodi dell'Ill.mo Cons.o di
Decreto de Libri "processi de ind.i judicar
. Secreto fatto dell'Ill.mo Cons.o di X.e nel principio
del suo corrente la liquidat.e dell'ott.o
a Conti e Colonne
Nota che l'Ill.mo Cons.o fa libri de carte Mari
con 6 sott.o cad.n oggi carte — de Lino
Levi quand'hanno lor fogli — 2 22 bte 8
Nota che la med.ma fa i libri de
Captivi contra turchi quando tagliano 2 imp.a
fogli

Scrittura de processi civili e criminali in Rialto
Copertura rotonda di cadauno di essi a S. Pietro
per ogni foglio di offelletta di carta reale di Rialto
Processo de Rialto del Sig.r Thomaso Corniani
Processo civile grande
et civile ordinario di foglietti
Processi ordinarij si eseguita la scrittura
per ordine del N.H. ord.i Soprarem.i
sopra delle Cause civili che non sono di
Foglio Comun
Foglio Reale
Foglio mezzo Reale

Per una scrittura di Nobiltà Veneta tirata
sulli libri e quelli di Pietro civile e Libro Comune
a mezzo in Rialto
Stato de nascim.ti Veneti dri —— Lire 6 4
Stato de prolicij del detto — dri Lire 4 4
Copie de processi in la forma de Rialto —

Per ogni carta
scritta over
una intiera in de dri
foglio e quattro
facciate e quattro
in copia le de quattro
non intiere
Per una scrittura di Nobiltà de processi formati a Rialto non stat.
Per in Col.o
nuova scritta nobile grande a Secretia
sopra delle Cause civili che non sono

11

Fiammetta

Frammento delle risposte
all'ambasciata cortese del
1583 – 1584
(dalle buste miscellanee)

Che fatti venire nel Collegio Nro li Magci Ambasciatori di Candia, et preuenuti da
Sua Sta Prencipe quelle grazie che stimano dirsi gli effetti che non mancano di confer-
mare concetti certi della paterna affettione et carità che ci uie in noi uerso
tutti quelli Nobili tenuti per cari figli della Repa una et uerso gli
fidelissimi Populi uia da noi fatto a loro seguire quanto segue

Prima Essendo sommam.te necess.: per universal beneficio di questo Nobilissimo et imperio-
tissimo Regno di Sua Sta che in quell'Ill.mo Dnio sia con certella inframessa
Immagine della Cauallaria del Stato et conditione della Cauallta da questi nobili, et feudatarij mantenute à ser-
uitio di Sua Sull.ta acciochè quelli Ill.mi Sri: et la loro nobile gioventù essendo la stessano sar.
quelle opportune prouisioni che loro parerano necessarie perche della qualità della
detta Cauallta si stimano far diuersi, et opportuni considerationi in tempo di osto-
gno acce che poi confidandosi Sua Sub.ta in tal Stato ritrouandosi che poco ò nulla
ritrosti alla sua perfettione ritrouando poi non la desiderano altram.te con euidente
et manifesto danno di quel Regno Però con.mi Ambasciatori con ogni uenera-
tione s'essortano à spender à Sua Sta la uolontà et conditione della detta
inuiolabil.m.te osseruanza della parentella et obligo da tutti quelli fidelissimi Nobili
et feudatarij giustissima, et intolerabile loro spesa hanno in ogni tempo
mostrato sforzarsi di esser sempre forniti di conueniente Cauallo mantenendo
sopra questa pista et quel che è più [illegible] centinaia di cauallini sebene l'obligo nostro è solam.te di pos-
sedere Cauallo de ualor de cinq.to al maggior Cauallo, et quelle hanno per la comodità
ogni hora imaginandosi di tener sempre belli giouani et ben guarniti, mantenendo molti
sopra detti Cauallj, et aumentandosi quelli che per età sono più atti alle fattioni Armi
sono sempre compariti con belissimo, et nobilissimo ordine in presentia delli Ecc.mi Cas.
di Prencipi nelli tempi determinati essercitandosi secondo la institutione fatta

dall'Ill.mo

dall Ill.mo S.r Giacomo Soricini fù degnissimo Provee: Gnal in questo Regno
Ma è cosa di molta consolacione alla quale supplicasse Sua Sor.tà e quelli
Ill.mi et gravissimi Padri che si degnino con la loro molta sapientia
dalla illuminacione della maestà del Spirito Santo generalmente al officio et
utile che è per nascere dalla detta Cavallaria il quale per esser quelli
Ill.mi Sig.ri di sua prudentia, et ogni hora molto ben informati da
persone intelligentissime nel mestier della guerra dicemo molto ben sapere
la quale opera il detto beneficio et utile della detta Cavallaria può nascer et
lasciando tutto quello negocio diremo sol questo a sua sublimità se quella
Sor.ma Sig.ria vuole già mai che in ogni occasione, et presente impero et quasi
del nervo questa nobiltà la quale da Sua Sor.tà per base et fondam.to hà mano
in questo Regno esser di . . . . . à esserci et così manifesto pericolo li qualsiha=
vendo à esser la più fiorita et habil piante sotto l'Armata di S. Sor.tà per Generali
Soprastanti et Nobili et rimanendo li restanti con li quali per più età et cui per
esser poco atti non saviano di molto profitto alle cose di questo Regno quelli abban=
donato le proprie case li figliuoli armati le mura di questa Città mantenuta così sang=
ue nostro già cinque anni lasciando le Guardie principalissime et di maggior importanza
d'esser maneggiati d'altri et finalmente lasciando spogliata questa Città del Sangue
nobile andar à esserci à così graviss.mo et pien di loro effetto queste cose sup.li
cassate con ogni casto affetto che si degna raggionarli in anni di suoi clementissimi
occhi et insieme insieme venir per cerco tutto questo ragionamento nasce dall'ar=
dentissima carità che si trova in noi li quali non cessaremo già mai di pregar la
vita à maggior gloria, et esaltacione di Sua Sor.tà a beneficio universal di questo
Regno lasciamo star quanto siano stati attichabili la maggior parte di quelli se
cretarij à simil fattioni di Cavallaria, et alle contrarie esercitationi che de

vuole

... in questo Regno ...
... Sereniss.to a quelli ...
... nella fauorita ...
... del Conflitto et ...
... per essere quelli ...
... informati da ...
... ben sapere ...
... giornate et ...
... ità se quella ...
... et quasi ...
... mandam.to ha mandato ...
... ricolo li quali ha ...
... Sereniss.ma per Gouernatore ...
... Città et ua per ...
... no quelli abban ...
... mantenerui con sang ...
... maggior imperio ...
... la Città del sangue ...
... queste cose supli ...
... suoi clementissima ...
... to restar dall'ar ...
... mai diligentar la ...
... inuerso di questo ...
... te li questi fe ...
... uitioni che de ...

una uolta in ogni dui anni si è redotta à molte gite fatti all'anno con non poco
danno et disturbo notabili delle persone et negotij, et disturbo notabile delle persone
et negotij nostri li quali ci bisogna abbandonare per attendere a cosi fatti maneggi Sua
concludendo supplicarue S. Sereniss.ta et quell'Ill.mi SSri sforciandosi noi benche con
grauissima nra spesa ciascuno mantener li Caualli che è obligato per la guarnition di
sua Sereniss.ta et seruitio nostro li quali sanno appresentarsi à quel Ill.mo Generalissimo, che
da Sua Sereniss.ta sarà mandato cauallati da quelli nostri che in persona si conoscerano per
se stessi esser stati sua permesso che li restanti ò per età ò per conoscenti loro stessi esser
inhabili possino esser liberi da simil obligatione essendo però sempre li detti Caualli con
li nostri ser... presenti et apparecchiati ad ogni necessaria occasione et che le tante et
tante esercitationi siano da sua Sereniss.ta ridotte à uno uolta all'anno per leuarci li
tanti disturbi et incomodi che per tal conto ogni hora habbiamo et perche sono alcuni
di corpo cattiuo di guarnigione che ogni minimo et leggiero Caualo sarà atto à
saltar all'obligo loro li quali Caualli poi essendo impossibilitati et inhabili da far alcuna
fattione resta solam.te la spesa sopra tali inutilabili li quali per auanti hauemo facultà
di poter conguinger la loro cauallata con altri quanti de simil conditione uno et poi
appresentauano uno cauallo sufficiente à potersi ad adoperare in ogni bisogno la
qual commodità con detti primati come ancora per beneficio publico essendo Ma Sereniss.ta
ta supplicarete quelli Ill.mi SSri si degnino ricordarsi a quel primo

insta - la Maggior Im Preg.ta
Nostro Capitolo circa Cauallaria
de Mobeli, e soldati sia ingiusto

Che sendo.mo gramem.te la cura che prendono come si contiene nel Capitolo per hauer et
tener buoni Caualli et ben all'ordine in quanto possono et cosi la prouedda, che hanno
anco in uoce mostrato di dover continuamo questo obligo loro esprimer quanto
ricercarà il bisogno le mire proprie in seruitio della patria et per rispetto delli impo-
tenti et inhabili al cauallare habbiamo ingiustificatione loro per sodisfatione sud.ta

diriene

insieme deliberato, che non derogando punto all'obligo, che hanno del mantenere i Cavalli quaeriti e del comparere alle mostre ordinarie come s'ha fatto in fino al presente il qual obligo resti non ostante questa deliberatione sempre fermo et ritto siano inviati in quel Regno trecento huomini atti non solam.te à scrivere et far le facioni per soldati à pie ma à proveranno servir à cavallo in ogni occasione et bisogno Vedi la 2.a risposta al 2.do Capite circa l'v delli cavalli in questo libro. Iquali armati debbano esser distribuiti in questo modo cioè cento cinquanta in Candia cento alla Canea et cinquanta à Rettimo cominciando à quel governator Grad.o che quanto al voler adoperarli in farli Cavalcate: Cavalli che sono et saranno mantenuti secondo l'obligo loro dall'impotenti et inhabili pronta quelli ordeni e remedi che le parerano più appropriato per la conservatione et miglioramento della detta cavallaria, recordando hor appresso che li conduttieri della detta Cavallaria volendo hor appresso procedano alli luogotenenti del Provved.r di essa eccetto da un tempo delle mostre et delle facioni quando esso provved.r sarà absente nel qual caso in solo deve per la legge della militia governare et esser obedito et questo pronta il dover che sia il luogotenente del provved.r la qual particolar declaratione sia nell'avenir posta nelle commissione di provved.r della Cavallaria, che saranno di tempo in tempo mandati in quel Regno

2.a Appresso supplicarete con ogni humiltà et devotione quella Sig.ria Sig.r che essendo Circa l'armar per levar ridutto da pochi anni in qua molto difficile anzi impossibile alle poche, e come fondate nuove l'armar hoggi de le Galie ordinarie di Sua Sig.tà come sapete cosa che per il passato era molto desiderata da tutti però risponderete narrando le cause à Sua Sig.tà di questa tanto difficultà acciochè in ogni tempo si conosca chiaram.te Noi non per inobedientia, ma per la ruina grande, che cimostrarono minacciare sopra accusi- amo con pu- maggior destrezza à schivarci da tal presa esponendo, quanto questo per altro non provenisse senon dalli ingordi et cupidi denari, che ogni sopra comito, et sfortiato contribuire alli comiti officiali et galeotti à talche con ciò sia che se gli spendea più di tre ò quattro mille du- del suo con pocca anzi nessuno sperando

di poterli

che hanno del mantenere i
le come s'ha fatto in fino al
one sempre fermo et rimo
dam.te à scriuer et far le
allo in ogni occasione et bisogno
re cento cinquanta in Candia
el precedente Grad.o che quanto
e et saranno mantenuti secondo s.
deni et modi che le goderanno
lla detta cauallaria reclendo
endo noi appresso precedano
elle nostre et delle facioni quanto
legge della militia gouernare et
mente del presente: la qual
mplione di giurare: da quella
Regno
la Sig.ria Sig.: che essendo
stibile alle gioche, et cosa forse
ex.a come sopranominata cosa che
lmente narrado le cause à
empio si conosca chiaram.te Noi
uedono minacciare sopr. questi
sta espone et quanto questo
sue domande che ogni sopra
galeoni à calche conuien che
on giocca anchi nessuna speranza

ersi

di potersi mai più reimbarcare non hauendo effettuato per ogni riuaggio più de mesi quat-
tro in che però Sua Ser.tà sarà supplicata da Voi Mag.ci Imbarcatori degnati ordenare
che per s.t auenire le due galee ordinarie che secondo le constitutioni de Sua Ser.tà ogni
anno se deueno armare in questa Città habbino facultà di stare à uiaggio longo con li
medi stagionati sopraditi et uisitare che se altre galee di Sua Ser.tà continuam.te gueno
alla quale deliberatione sua Ser.tà reduce molto facile et espedito il negotio sopra il qual
è hor mai redutto in molto angusti et stretti termini li quali tal uolta hanno indutto questo
Ill.mo S.to à concedere il raddato di Galeoni giacche essa che sua Ser.tà non ha mai uoluto che
fosse sop.a tal miserabili imposta li sopranominati perche saranno eletti sappendo saccer
da stare à uiaggio longo si sforzeranno incapacare li officiali et la ciurma auanti
tanto con non mediocre suo auantaggio,

In Senato Veneti di Genaro in Pregadi

Al seciendo circa l'armar à Viaggio longo quelle
Galee et sua imposto -

Che hauendo Noi auanti questa loro richiesta deliberato di far armare quelle galee douen
tre l'anno passato à uiaggio longo come anco sono state armate ne piace à sai d'esser ci
in questa parte conformati col desiderio loro et che ogni uolta che si trouara di armar
le ancora nell'auenire mancasse la stessa richiesta in quella consideratione che si deue
ma quanto al resto che si contiene in esso Capitolo non ci piace per conueniente pubblici
zzenti che debba esser fatta alteratione alcuna, ma che si conformi in quello si gone
si osserui -

Supplicante noi con l'istessa remissione quella Ser.ma Sig.ria che essendo detto da Sua Ser.tà
per uno Capitolo del Mag.co S. Santo Pasqualigo fu Nro oratore che noi per beneficio et
honore di questa Città et popolo fossimo obligati contribuire una portione delle nostre fazio
enti, et cosi bisquelli facendo condur à nostre spese nostre da quaranta et cinquanta miglia
de preze per hauer molto sapore et aspro in questa Città alle spetierie nostre cari facendosi
da questi Ill.mi S.ri auanti S.ordinario, et corente pagamento acciò che anco noi ci
godiamo in dimesse nostre ordinarie così per conto pubblico come priuato accettia per

valere

valere le qual saccanno esposte da Voi Mag.ci Ambasciatori, e però d'alquanti anni
in qua introdotto che questi Ill.mi SS.ri che di tempo in tempo sono Nati non solamente
vogliono con le loro proclame con grauissime pene contenute, che tali formenti et orsi
debbiamo hauer condutti nel fontico publico cosa diuersa dalla sua liberacione di sua
Ser.tà ma ancora tassando detti formenti et orsi à molto bassi prezij dal corso commu=
ne, et della rendita ordinaria, che dal d.o fontico publicamente si fà ci sono contra
grauissimo dano, et ruina, come per una nostra scrittura aggiontata appare stando fori
li cinque et sei mesi à darci quel . . di pagamento che haueranno cauato contra=
vendo à molti Nauchi d'aspettar tanto tempo spantirsi et andando se . . per li suoi
negotij essere sforciati vendere il rimanere formento che per uso loro si ricercano per
poter per valersi nelli sui bisogni però supplicare quella Ill.ma et Sig.a che si
degni ordinare che per l'auenire sia in libertà nostra condurlo che hauremo dali
fo . . . et orsi in la Città di tenerli nelle proprie case ò per consegnarli in fontico non
portando in ciò questi sig.ri Ill.mi di riceuerli et ritenerli in fontico per dispensarli à
beneficio di questa Città non parendo alle loro sig.rie Ecc.me non esser necessarij detti formen.ti
et orsi sia in facultà nostra di poter quelli vender à nostro beneplacito non
portando in alcun tempo meter tansa sopra d.i biaue se non in caso di estrema necessità
come fù sempre l'intencione di Sua Ser.tà facendoli dar immediate alla decretanse=
gnatione di grag.o corrente à ciochè noi ripieni di tanta necessità si portiamo
preualere ——

quarto
Città se gli dia libertà
alli orsi

1503. a 27 di Genn.o in Pregadi

Mercordi quanto alla contribuzione del quarto delli forsi sia rispetto.

Che si come per comodo del viuer del popolo, et soldati di quella Città s'ordinò che
hora si osserui circa il condur in quel fontico in quanto delle intrade delli formen.ti
deue esser conformato così per honesto solleuam.to de' patroni del d.o quarto consido=
rando il crescere che hanno fatto le biaue di prezio hanno la mutazione dei
tempi: habbiamo deliberato che deue il d.o quarto per la parte del 1504 si possa

vender

…atori, e però d'alquanti anni
…orpo sono Stati non solamente
…esenute, che tali formenti, et orzi
…osta dalla Sellibencione di sua
…olen bassi forecij del corpo commu=
…eamente si fà ci sono entrate
…aggentate aggrave stando pri
…che hauerano cansato conte=
…li et andando pr… perli suoi
…e per uso loro si ritenuano per
…uella Ill.ma et Sig. che si
…conduto, che haueremo dali
…ener conzegnarli in fontico non
…i fontico per dispensarli à
…m esser necessarij Sitti formē:
…er à nostro beneplacito non
…n in caso di estrema necessita
… immediate alla decta conse=
…antenecessità si pratticamo

…i fori sua rispetto.

…quella Città s'ordine, che
…delle intrade delli formenti
…ni del d.o quarto conside=
…ente la mutatione dei
…arie del 1549 si possa

render fino Mocenighi cinque, et /4/ il Staro veneciano senza alcuna limi=
tatione et eccettuato il detto precio per qui Rettori far li quella limitatione
che li parerà conueniente secondo le occasioni, et il resto de essere non si possa render esso
quarto più de lire noue il Staro venetiano à misura veneciana, et da lire nouve in giù
se non per limitatione di quei Rettori secondo che parerà la qualità et bisogno de corpi
et delle occasioni douendo conseguar netto esso fontico et douendo esta limitatione esser fatta
il mese di Sett.re et il pagamento di esso quarto debba esser fatti immediate da qui nostri
Rappresentare degli danari della Sig.ria nostra la qual sia poi reintegrata del exatto di essi
formenti ordinamo noi oltra cio con espressa prohibitione sotto pena irremissibile di furanti
à chi tocherà di contia poco che non si possa per modo ne via alcuna dar ne distribuir al=
cuna quantità del d.o quarto à i Rettori ne à Consiglieri Camarlenghi Governatori, Cap.ni,
Sopra.ri ne ad altro qual si voglia cosi Reggente ò Ministro qui. come per sorte privata, ma
che sia preseruato tutto et distribuito con ogni diligentia à beneficio solam.te di quel fede=
lissimo popolo et Sudditi.

quarto
Cioè la giunta imposta
alli ogli

Non restarete ancora di rappresentar humilm.te à Sua Sig.ria il nouo datio ultimam.te imposto in
materia di ogli il qual do ogni oncia soldini che sua Sublimita sia molesto anticar
più à questi ultimi anni si pagaua il mistachio hora è talmente cresciuto che si
soldini cinquanta quattro l'una il primo datio delli detti soldini cinque che
esser sessanta sei soldini per mistaro cosa diuersa dall'altre ordine ecrui=
uenero uendi questa Città, e poco molto grauo… de nostre giurisdi… Sudditi à conuenirci
pagare quello pretendono, che con infinita nostra spesa et fatticha, habbiamo fatto per
poter ritentar le cose nostre non hauendo il modo di fornirci senon con grandissima spesa,
per il quale datio molti giurisdi Sudditi dalle necessità fanno la uita loro il più del tempo
fuori nelle Ville quivi ritrouandose Voi Mag.ci Ambasciatori rappresentar queste nostre
tante necessità mostrando chiaram.te li pregij tanto alti et eccessiui de detti ogli non
esser d'altro che da questa nouva imposicione à tal che molti giurisdi restano il più delle
uolte senza cal necessaria et quotidiana uitouaria supplicarete adunque sua Sublimita et

accioche

quelli Ill.mi SS.ri che si degnino esentar et liberar tutta quella quantità d'ogli che sarà
condutta in questa Città per uso suo pagando l'antiquo consueto datio delle orte Soldini
come si fa nelle restanti Città del Regno cioè Carea et Rettimo acciochè tutti viviamo
sotto quella antiqua et felice quiete de quell'Ill.mo Stato, et perche è anco interessato
lontano dall'intentione dell'ordine sopra cio disponente che quelli Datiarij spenti
dal desiderio grande di acquistar illiciti guadagni si fanno arbitri pagare nel d.o Datio
delli ogli che si portano da una villa all'altra di questo territorio solo con questa parte
à sentir questa nova grauezza; però supplicano quelli Ill.mi SS.ri che si degnino apponer
se sarà del sinistra interpretatione de d.o ordine liberando detti ogli da detti Datij

In Pregadi
Al quarto Capo sia risposto.

Vedi la scrittura del cons.o Capito in questo

Che per dar loro ogni conueniente sodisfatione ci contentamo sodisfacione ci contentiamo quanto
à quella parte che parla delli ogli condotti de villa à villa del Territorio di Candia che
che li ogli di esso Territorio si possano nell'auenire condur de Villa à Villa nel med.o
Territorio liberam.te et senza pagar datio alcuno

Sia sempre benigna et giusta l'intentione et volontà del Sig.r Sen.r Nostro Principe
et di quella Ill.ma Sig.a la qual chiaram.te si vede in diuerse Leggi et ordeni non solam.te
descritta ma viua mente a nuova esperienza li quali cominciando per vltimo fine la quiettia
et quiete delli suoi fedeli cerca continuam.te sua Sublimità mantenerci et giudicarci
per ogni riuerenza et vltima operatione se col voler quella col giu mente non sia
con altra interpretatione eseguita com'è già qualche tempo fa interpretata quella
liberalissima et mag.ca gratia già concessa alli nostri maggiori che volendo
questi Ill.mi SS.ri Reggenti et Capi di quella Regno far elettione de Nuogarei Sig.i
di Hore Giudici de Proprio Provogio Giudici del Sig.r Castellani et altri officij è determi
nato da Sua Sen.ria che non possino far detta elettione se prima non siano intesi insieme
quatro nobili de quella maggior esperienza et sincerità d'animo delli quali esorta
primi racordati alcuni predetti, che alle sopradette gratie siano Valenti et sufi=

cienti

uella quantità d'ogli che sàca
ornuato dacio delli ore Soldini
Rettimo acciochè tutti uiuano
to, et perche è anco intentione
che questi Datiarij spenti
ano anco pagare nel d.° Datio
territorio solo in questa parte
M.tà Sr.ia che si degnino approuare
tri detti ogli da detti Datij

tinuatione ci contentiamo quanto
lla del Territorio di Candia, che
ur de Villa à Villa nel med.°

Ser.tà Vostra Serenissima
Seggi, et ordeni non solamente
o per vltimo fine la quiettis
mantenerci, et giudicarci

ual più monti una non sia
ogno sia interpretata quella
i maggieri che volendo
elettione de Auogadori Sig.ri
ri, et altri officij, è determi
na non facino inconuenire
anino delli quali essendo
ouerano Idonei et suffi=

ciente

cienti de quelli sarà rimanghino à detti Carichi; hauta reuamen.te, et come già dicemo
la qual che tempo auanti — alterata cosi sarà deliberatione di Sua Ser.tà per cioche
se bene per essequir li mandati et ordeni suoi sarà intenuenga alcuni Nobeli in tal
elettione non però giuano con libero animo raccordar quelli che per conscien.a loro saranno
più Idonei per cioche essendo auanti dalli detti M.ci S.ri già promessi li detti Officij, non
per meriteno, che altri siano ballottati, onde quelli tal Nobeli sono più tosto spinti per forma
che per essequir li mandati di Sua Ser.tà dal quale dipendine alla giornata nascono molti
inconuenienti per cioche non rimanendo per di più persone atte à tal carichi sono sini=
stram.te giudicate le facultà, et la vita delli sudditi di sua Sublimità ne vi essendo Ca=
stellani, che habbino il timor dell'omnipotente Dio continuam.te con varij modi sono
oppressi li grauati, et quello che peggio è spesso sotto nome d'altre persone godeno anch'i con=
tinuano per tre ò quattro anni a detenere più tosto che godere li stessi Officij con dan=
no de molti grauati huomini che prouiano subintrar in detto carico però supplicate Sua
Ser.tà che si degni uolersi che da xx ò xxv di questo Consiglio de Nobeli et la
mità del numero de Nobeli Cittadini nelle elettioni, che ad essi spettano redutti in sorte di
questi Sig.ri Regimento, et Cap.i possano à bossoli e ballote eleger due uolte tanti quanti
hauerano à rimanere in detti officij dal qual numero et non d'altri possano poi li sud.ti
M.ci S.ri cauar per sorte in sorte di essi Nobeli modo molto opportuno per schiuare tanti
inconuenienti che seguono alla giornata con il qual si conseruarà ancor la quie=
concordia di questa Città, et molti cercarano uolersi per virtù predetta opponere alle=
oche per tal via ritorno scritto, et in questo proposito [illegible] sua Ser.tà et suoi M.ci S.ri
che in osseruatione delli ordeni già [illegible] sopra questa materia fatti non siano più alcuni
distribuiti li officij che alli fedelissimi Cittadini di questa Città secondo la forma et con=
tenentia de ordeni, li quali officiali sotto quelle pene, che à sua Sublim.tà parerà non possano
esser esforciati la persona ricusare, ma dalli Messi, che saranno rimasti riuocando si
elettione fatte contra li ordeni doppo S.t Ambasciata del Mag.co Pasqualigo, et che
le Spettabile non possino appendersi de detti officij remouendo ancora quelle che anno
fin.to loco

[illegible]

1582 a 3 di Febb in Pregadi
Al Quinto sta riposto

Vedi la correttione del
consio . . Capto in fine
di Nov.

Che regolando il modo tenuto fin hora circa la denominatione et elettione delli Off=
Iuri acio le cose passino con maggior satisfatione della giustitia et di qui i Carissimi
Nobeli nostri vedemo, che deuerano ogni volta, che occorrera di far elettione de Officij
sieleggano per sorte sei de quei Nobeli Veneti in questo modo, che siano imbossolati
i nomi di quelli, che si troueranno all'hora esser nelli quattro magistrati principali di
quella Citta spettanti à Nobeli veneti che sono Auuogadori de comun sig.: de Note
giudici de forestier, et qui dieci di Prosopio con el maggior per sorte sei de essi alla presen
del Reggim.: i quali sei estratti debbano denominar quei che à loro parerano per
conscienza piu atti et meritevoli degli Officij ne quali si hauerà da far la elettione
non potendo alcuno delli nominati nelli officij hauer manco età di trenta anni
et sia nell istesso tempo fatto per pubblico proclama intendere che qualunque altro No=
bile della d.a età et capace per leggi di quei tali Officij il quale vorrà esser bal=
lotato insieme con li denominati debba in termine de otto giorni venire à darsi in nota
in quella Cancell.a il che fatto si riduchino in sieme il Regimento et li sei Nobeli
estratti per sorte come di sopra nelche saranno ridotti ballote in tutto ballotando il Doge
et il Cap.o con due ballote per ciascuno come si è osservato fin hora in materia di parte
di questo Conseglio ma sia prima da quel Cancl.o Grande dato à tutti loro solenne
giuram.to de dover ballotar per pura conscientia senza hauer alcun altro riguardo
per fuor delli medesimi siano ballotati à bossoli e ballote soli i denominati come
quelli che si saranno dati in nota intendendosi rimasi quei che resteranno piu
ballote giuocando la materia, et questo si debba osservare ogni volta che occorera di
far elettione quanto alli officij spettanti à Nobeli Veneti quanto ricerca alli officij
che spettano anco à Nobeli Cittadini siano similm.te imbossolati quei Nobeli Cittadini
che saranno all hora attualm.te nell Officio dei Giustitieri, et gli ultimi che saranno usciti
di esso officio con altri loro successori fin ultimi giu al numero di nueue et si per
auentura questi Giustitieri ò Stati Giustitieri non arriuassero al d.o num.o di

nueue

...ione et elettione delli Off=
...ustitia et di qui i Carissimi
...ne di far elettione de Offitij
...ecco che siamo imbossolati
...o magistati principali di
...ori de conte Sig.: de Nove
...per sorte sei di essi alla gintia
...i che à loro parerano per
...auerà da far la elettione
...anco età di trenta anni
...re che qualunque altro No=
...ij il quale vogli esser bal=
...giorni venire à dar ci in nota
...egimento et li sei Nobeli
...re intanto balletando il Nu...
...n hora in ritiro di parte
...dato à tutti loro solenne
...uer alcun altro riguardo
...e coi i denominati come
...ei che succederano per
...volta che occorera di
...guarte veram.: alli Offitij
...llari quei Nobeli che vedrano
...li ultimi che saranno restati
...ere di numero et si per
...uadano al d.o num.: di

...uore

nuore si suplica all'hora con tutti di quei, che saranno ò castellani ò in altro offitio di fuori della Città che siano più vecchi di età et del numero di questi nuove siano causati per sorte tre soli i quali in vieme con tre altri Nobeli Veneti d'esser estratti anch'essi per sorte del numero delli med.mi sei sopradd.: debbano far la denominatione de chi à loro parerà descendosi parimente far il proclama per li altri Nobeli Cittadini, che si volessero dar in nota, et concorrer anco essi nella elettione et per li detti sei col Regimento essendo prima dato loro il giuramento come di sopra debbano ballottar li denominati, et dati in nota nella Maggiore nel modo, che è per.to facendo di loro elettione per il tempo ordinario, i quali denominati et dati in nota nella elettion delli Offitij fuori della Città debbano haver al meno trenta anni come è detto ma negli altri offitij fuori della Città non debbano haver manco di vinti anni il che sia osservato anco delli Nobeli Veneti; et quando occorresse elettioni far in luogo d'alcuno, che manchi ò per morte ò per altro accidente se quel tale che mancherà sarà Nobile Veneto all'hora sia fatto in suo luogo delli sei p.... Nobeli Veneti col Regimento ma essendo quel tale Nobile Cittadino faciano la elettione insieme col Regimento li sei Nobeli Veneti et li tre cittadini come è stato detto alli sopra nodando noi à ogni espressione che nessuno delli detti offitij spettanti così à Nobeli Veneti come à Nobeli Cittadini possa esser per qual si voglia causa ò modo ossentato da sustituti ne d'altri fuori, che solam.te dai med.mi principali eletti nel modo sopradd.; et ogni atto che fosse atto per sustituti sia ex nunc pro tunc ex tunc nullo et de niun valor come si fatto non fosse decreto essa=
de le sue deliberationi et ordeni altre volte fatti in tal materia di [illegible] l'esecution di off=
fitij per sustituti accioche siano di nuove fatte [illegible] à notitia d'ogni uno et osservati nell'avenire in perpetuo.

Sesto

Essendo anco con la solita humanità et dimostratione à sua sublimità la grande ella intende=
bile che s'ha introdotto da certo tempo in qua delli Cavalieri che servono à Cavallo delli Stipendij di quell'Ill.mo: Dominio li quali riservati sempre alcuni galant'huomini non si contentando della loro solita et ordinaria paga di tempo in tempo contribuita, ma vogliono anco che questo grande Territorio anche questi miseri et infelici contadini siano obligati contribuirli una gran quantità di biava per gli loro cavalli li quali contadini sono

[illegible] cred.ti

incal ridduci che cad'un di loro non hauendo quella quantità che gli saria im-
posta di dare li conuien andar à comperarsi d'altri ne questo bastandoli ma pur non ritro-
uando la detta biaua gli leuano ancora l'orlo riserrato, egli per uno delli preceri loro
Siglinoli et quelli pagando à preceri bassi fano condure dagli mei. ò d'altri contadini
alla Città per angaria, cosa degna di commiseratione et di lacrime perciochè non ha-
uendo loro saputo seruirsi per quella quantità di biaua che saria sufficiente per si loro Caual
li pigliano ancora una gran quantità per maggior loro comodo, però Voi Magci. Ill.mi Am=
bassatori supplicarete sua Sta. et quella Ill.ma Sig.a che si degnino ordinare, che per si
mile accidente il Ctio. Cap.le di questo Regno in formandosi prima da quanto Nobeli del
numero delli diciesdotto d'esser da loro 18. eletti possa con loro limitare et cassar sane
misure di biaua per ogni quarter in tempo Carestia à ragion di ottanta mi. colme per
Cauallo. La qual sia pagata secondo il corso ordinario acciochè questi miseri contadini siano
da così aspro giogo liberati ne bastando questa sola miseria alla infelicità delli detti
contadini è ancora questa altra non di manco grieue et compadeuole perciochè non solam.te
loro Cappellani ma ancora alcuni delli Ctii. Rettori et molti altri che sotto nome publico
conducono suffragij andando fuora per il territorio, leuano loro se ui ella alcuna
robba la cosi de biaua come de paglia et gragnuola cimitor.a à preceri bassi danno loro
afflition sopra afflition per la qual cosa il Ctio. Cap.o Mocenigo giudice di somma giusti
tia per sua sua. ha cercato de rimediare in qualche parte con grauissime pene, ma non
sarà del tutto estirpata questa introduttione se sua Sta. con la solita sua miseri=
cordia con quelle gratie, che gli parerà non la leui del tutto acciochè quelli misera=
bili non siano destrutti et spogliati delle fatiche, che dal principio dell'anno in
fin al fine ui mettono per conto de tal biaua

1584 Adi 17 Marzo in Pregadi

Al sesto sopra la grauezza della
biaua et Rebe che togliono
li Patroni et altri alli
Contadini sia ingrato,

Che oltra la essentione, che contentemo di Proue espressa: della Scom.a fatta in tal proposito dal
dilett.o N.ro Giacomo Soranzo ni Sta. all hora giunto in quel Regno

Settimo
Se mancha della 25. et 27.
de formaggi:

scolem.

uolemo per giustificar maggiorm.te quella mag.tà et a Noi Carissima uenitessia che cia ag=
giunto che quel Cag.... Sop.ri informatori prima da quattro Nobeli del numero delli
diecidotto d'esser dalli med.mi eletti posta con loro ogn'anno li mitar, et tassar tante
misure di biaua per ville quanta intutto puo bastar à ragion di ottanta m.a colme per
Caudo la qual sia pagata secondo il consordinario. Non potendo detti Stadioti oltra quanto
è detto dar molestia in cento alcuno agli Contadini sotto le pene Statuite in essa terminatione
i quali Contadini similm.te non possano esser agrauati di dar contra la uolonta loro ne à Rettori
ne ad altri publici Rapresentanti et ministri biaua ne paglia ne altre loro robbe ò mercantie ma
siano lasciati in libertà di uenderle à che meglio par è piace, et done piu gli tornera con=
modo et auantaggio. in conformità di quanto anco deliberassimo col senato nostro l'anno
in 61 sotto le pene in essa deliberatione contenute, e per più certa esecutione di quanto è per
detto uolemo che per l'auenire nelle comissioni delli Sindici nostri che andarano in leuante
sia aggiunto questo ord.e che debbano tra le principali cose inquerir et formar diligente
processo se alcuno sauerà in cio contrafatto seruando poi di qua alla Sig.ria Nra gli Processi acciò
sij fatta quella Giustitia che sara conueniente.

Settimo

In materia della X.e et XV.e di formaggi:

Sale fu sempre l'affettione delli nostri Maggiori hanno portato à questo Fedelissimo popolo
da sua Ser.tà che non spauentando il proprio loro interesse hanno in molte occasione dimostrato
atti pieni di carità, et amore come ancora con simil esempio hanno fatto già tempo hauendo p.r
lonariam.te offerto la decima de tutti li formaggi la qual sia contribuita à [illegible] de
questa Città à ragion de bagatini dodeci la lira ma anco la [illegible] decima et più mercè nostra
pace, che ci sia apportato nouo sesto alla [illegible] che si ultimam.te ordinato che dobbi=
amo contribuire altre lire cinque in oltre la detta decima, che uien ad esser una quinta dec.a
ma per cento il qual formaggio stagato secondo l'ordinario si uenderi poi in pub.co à ragion de soldi
ni sedeci la lira cosa che ha fatto quasi tutti abandonar il negotio di formaggi et ridursi ne
in corsi poca quantità di animali pecorini per il che la Città piu presto sente danno che ut
beneficio poiche per auanti si raccoglieua migliara . . . . di formaggio per cento
di decima, hoggidi à pena s'arriua à migliara et se da Sua Ser.tà non sara con la sua clemenza
prouueduto presto si estirpera del tutto gli animali pecorini con danno cosi notabile di tutto

gran.de Rea.

questo Regno, et beneficio pub.o Però vsoi Mag.ci Ambasciatori exponendo con ogni ri=
missione queste et altre ragioni à quell Ill.mo Sig.o supplicarete che si degnino liberare questa
Città dalla gravezza delle cinque lire di giù rimanendo la decima simplice si come fù già
per antico instituto osservato acciochè sollevati da così importante peso si ritrovi à ri=
empire de animali generationi di tutto questo Paese onde poi s'habbia una buona summa
de Formaggio per beneficio così pubblico come privato, et che tanti, e tanti poveri, che
vano à male non si perdino del tutto essendo somam.te necessario, che si mol tiplichi=
no la quantità di Formaggio, et per conseguentia de animali sia più tosto augumentata che
diminuita come sua sublimità più meglio con la sua grande sua prudenza, et che
detto Formaggio della Decima per beneficio di tutto questo popolo, et Milicia sia
venduto secondo il prezzo antico, et acciochè sia dispensato secondo gli ordini più
volte fatti in questo proposito, ma non del tutto eseguiti, et per schivar qualche dis=
ordine, che potria poi nascere supplicarete sua Sig.ria che si degni ordinare, che vi debba
un nobile il qual di tempo in tempo sij come vicario al deputato sopra detta decima
giusta la disposizione del Capit.o dell' ambasciaria del Magn.co Zanco Pasqualigo

1584 24 de Marzo in Pregadi
al Settimo Capo à i Formaggi
sia preso

Che per la molteplicità così dei poveri come dei Sottoposti che continuamente occorrono in quel
proposito [illegible] necessario, che circa la quantità non sia innovato cosa alcuna doven=
doci continuar la quinta decima come si fa al presente. ma considerato poi haver in consi=
deratione di rispettar in qualche parte l'interesse dei gratteni che hanno esso Formaggio
et haver insieme riguardo alla comodità et beneficio del popolo et dei Sottoposti vo=
lendo che le cinque per cento di essa quinta decima siano nell'avenire pagate alli gratteni à
ragion de soldini dodeci la lira restando il prezzo detto di soldini vn alla decima
giusta la consuetudine antica et che . . . il Formaggio delle quindeci per cento
sia da qui in- venduto à poveri et à Sottoposti à ragion de Soldini otto la lira
Dovendo quelli, che hanno il Carico di vendere et custodire esso Formaggio haver

nell

natorii esponendo con ogni u=
e si degnino liberare quella
ma simplice si come fù già
mante preso se ritorni a re=
s'habbia una buona summa
e canti, e canti piacevoli, che
ecessario, che si mil ritto=
ciu costo augumentata che
ucer la decima, e che del
e proposto et Milicia sia
ro secondo gli ordeni più
e per schivar qualche desa
i degni ordinare, che sia data
deputato sopra detta decima
gli Santo Pasqualigo

nell' annuire soldini duo per lira di utilità in luogo di soldini quei che hanno al genio
et contentando Noi à quel Regimento, et Provveditor Gnal et Sud.: che in virtù degli
ordine statuiti in tal materia prendano ogni cura, che esso formaggio non riada a benef=
ficio d'altri che degli pievani et soldati come è conveniente.

Certamo: Noi molto - - - alla Sig.: materia è la decima degli animali pecorini però non
staremo à repetire le istesse ragioni con le quali supplicavere humilm.: nro Sig.: che ri=
ciamandosi detta decima di animali alterata dall antico nro ordine contra la buona in=
tentione delli nostri antichi si degni nra Sig.: et quella Ill.ma Sig.: à ritornarla nel suo
pristino stato: acciò che questa Città possa godere quella solita felicità che ha sempre go=
duto sotto l'ombra di questo Ser.mo Dnio

ind.e à 6. Luglio in Pregadi
all' ottavo Capo in proposito
della decima delli Ani=
mali via ripreso

Che volemo, che si continui come si fà al presente, fin che per noi sia fatta altra deliberatione
certo, che in quella parte che spetta alla pena Statuita à quelli che fanno resistenza al
Datiero non lasciando numerar gli animali obligato alla decima la qual pena volemo
che sia regolata in questo modo che de certo in tal caso di resistenza i colpevoli siano
mandati debitori nello cecchino solamente per ogni animali dove hora sono mandati de=
bitori da uno cecchino con pena oltra ciò di dieci per cento hauere rispetto alla
importantia del mello cecchino et che deve è Nro solito di metter tal denaro à
credito della Sig.ma nostra il qual creò: ordena à diffalco del debbito delli Datiari
via nell'annuire esso denaro posto à creò: delli Datiari cioè cetti per cento
loro da esser per beneficio comune debitori particolari col braccio della giu=
stitia secondo che sarà conveniente si come anco fù provisto à questo
disordine per terminatione del proveditor Gnal Foscarini dovendo però la
presente esser da Sd.: Camarlenghi che faranno la esecutione

Certa grande la clemenza et singolar pietà di quell' Ill.ma Sig.ma che non comporta
alcuna perdona alla sua degna giustitia, la quale non sia ripiena di molti beneficij

et grazie

et grattie non essendi forsi succedato quelli Ill.mi Sig.ri come molte di quelle gratie, et
beneficij, che con larghissima mano concede à diversi sono ingegnissi di questi
giorni Nobili e feudatarij de sua Sex.tà et fedelissimi Cittadini la quale con maggio-
rissima grande ha concessi alli Nostri Progenitori et per tanti anderi posteriores
robborati la qual cosa è talmente incaminata inanti che ci ritroviamo hor mai
spogliati quasi tutti gli officij Capitanarie et Castellanarie di questo Regno essendo
stati conferiti almeno le magiore parte da sua Sex.tà dalli quali officij molti giovani nobili venuti
de beni della fortuna vivevano alla giornata et mantenivano le giovani loro fa-
miglie onde essendo noi certi della nostra benignita de sua Sex.tà non dubitiamo
che tosto che da Voi Mag.ci Ambasciatori sara pienamente informata de questa cosa et
visti gli ordeni sopra tal materia disponenti si degnera come Clementissimo Principe
rivocar qual si voglia effetto contrario contra essi antichi et con primati primi leggi
alla qual cosa non mancasse di supplicare quelli Ill.mi S.ri che si degnino conservarsi
in quel antico vigor, che sono sempre stati verso la protettione di quel Sex.mo Dnio

in S.a Giunegro in Piegadi
al Nono Capo via riposto

Che è forma intention nostra che le Castellanarie et Capitanarie et altri officij via
nell'avenire conferite a Nobili et Cittadini di quel Regno solamente
secondo la disposition delli ordeni antichi, et non a persone di altre conditione
per modo alcuno ben volemo et cosi fermamente statuimo che non possa esser conces-
sa decreto alcuna gratia con la quale si possa appretender alcuno effetto nell'
Isola di Cancia speranze à que Nobeli feudatarij et Cittadini se ella non sara posta
prima via gli Consegli, et Capi de quarantia con tutte le sorte Palle in un Bossolo
et poi messa nel Collegio nostro da tutti li ordeni che siano al perfetto numero
non intendendo questa esser con li cinque sesti delle ballote di esso Collegio, et
cosi del Senato nostro al debito numero di cento ottanta al meno dovendo segui
volta che fossero proposte simili gratie essere avanti letta la forte deliberation

dalli

e di quelle gratie, et
gregiarie de questi
deini la quale con magna=
anti ordeni prosteriores
ritroviamo hormai
e di questo Regno esendo
moderi generi nobeli tenui
iano le gravezze loro sopra=
Sua Sex.ta non dubitiamo
ermarà de questa cosa, et
ome Clementissimo Principe
e con favorati privilegij
che si degnino conservarsi
ione di quel Sex.to Dnio

rie et altri officij sia
di quel Regno solam.te
ersone di altre conditione
che non possa esser consi=
enduto alcuno officio nelli
ini se ella non sarà posta
rone Galle in tre Bonelle
o al prefisso numero
lore di esso Collegio, et
al meno dovendo segni
ssa la forte deliberatia

dalli

dalli Secretarij deputati alle Leggi, confer.do cio espressa mentre sopra la istessa grazia
le che si ballotera, et ogni gratia che fosse posta et presa senza la total osservanza
del sopto ordene volemo che sia nulla, et che niun valor, che non possa haver effetto
ne essecutione in conto alcuno quanto ver.am.te alle gratie speciali over promessi dati in
virtù di grazia Grado di off.li spettanti a' que' Nobili Feudati et Cittadini et cio
come dicono contra la forma dei loro privilegij, et ordeni in tal materia disponenti)
habbiamo comesso agli Avvogadori nostri di comun, che debbano ex off.o haver diligente
informatione di tutte esse gratie, et de provisioni referendo avanti essi Ambasciatori dar
in nota al detto off.o dell'avvogaria tutti gli off.li di Candia che sono al sopto promessi
contra li privilegij et ordeni loro acciò si possa haver più piena informatione di tutto
il che fatto debbano poi gli detti Avvogadori facendo intervenir gli interessati con voler
le ragio loro, et considerar bene il tutto far giustitia in materia di esse gratie, et
promessi secondo il rito del loro off.o

Et dicemo sia comesso alli Avvogadori di comun quanto è detto di sopra

Carissima romanente necessario, che sua Sex.ta et quell.mo sig.r sia con ogni verità in
formata con la qualità et condittione di questi Privilegiati alle volte che da loro
tempo in qua sono introdotti gli quali da così grosso numero che vienne per avanti
sono così grandemente multiplicati, che hormai arrivano al numero de
con così evidente danno delle fabriche et armar delle Galee di sua Sublimità per
esser tutto il preso cavato à molto minor numero degli restanti contadini per s'esportione
de tali privilegiati et volesse Dio che fossero de tal manera natura che
da loro si aspettasse notabil beneffitio et che gli effetti non fossero in tutto e ocassioni
dimostrati contrarij di quali vien Mag.ci Ambasciatori esprimerne à quell.mo sig.r con
quella fede et umiltà vegliandola che con solito suo prov.o spirito si degni
sprovvedere sopra tal materia per esser cosa di summa importanza trattandosi la vita
rità et pericolo di questo Regno et de tanti Nobeli di sua sublimità li quali

non

non giovano già mai più adoprarsi in diversi negotij et carichi che alla giornata
da questi Ill.mi Sig.ri vengono loro imposti per beneficio di questo Regno et lasciano o
tutto questo discorso alla somma prudenzia di sua Sig.ria et de quelli Ill.mi gradi ci quali
del canto nostro saranno più ampliam.te informati. Diremo solo questi tali primitiggiati
esser essi d'anni da loro altre nobili et sangue de nostri antichi homini per
beneficio di sua Sig.ria come d'autorità in superbiti, che hor mai andi-
rono far mar processi prender et relassar huomini prigionar et retenir ci pregni
à loro beneplacito poco stimando l'autorità giust.a et venendo poi l'occasione di esser
assegnate à far venir li galeotti che sarà cavata la sorte, chi di loro spenagnando
il fratello, che altro suo parente hanno hor mai ridotto il ginte negotio ci
importante à sua Sig.ria recano di molte difficultà à talche sono sforciati li Cl.mi
Cap.i vedendo con ogni celerità dar esecutione à dette galee far venire qual ci
voglia hanno da qual si voglia via senza differentia alc.a à talche retano priva delle
volte li progressi Galeotti et altri in luochi loro mancati capitando per le strade im-
pigliati et mandati in galea la qual cosa non viene d'altro senon dalla poca
cautela di quelli tali gli quali talm.te sono fatti potenti che non vi resta più alcun
Nobile che dalla loro furia presta esser sicuro. Però si degnarà sua Sig.ria considerar
simil materia via le primitigiali che si habbia mai trattato circa questo Regno ne
sopra cio occorre che non discendiamo più à lungo rimettendoci in tutto al prudentiss.o
giuditio di quella Sig.ria Ill.ma la quale saverà bene far quelle provisioni che più appo-
posito saranno ——

1584. a 7. Giugno in Pregadi

Al decimo quinto delli primitiggiati già risposto

Che essendo questa materia degna di molta considerazione Noi non intendemo per hora
di far altro, ma ben daremo ordeni tali che essi primitiggiati saranno tenuti in offi.o
dentro i debiti ter.mi di seguito à fin che quei Cazzissimi Nobili et Scudati ne
habbiano cagione di poter ragionevolm.te resta satisfatti

Andriano Soro

XI

In materia del Paese delli Nuvenale

...ori, et carichi che alla giornata
...di questo Regno se lasciano o
...se da quelli Ill.mi gradi si li quali
...ricemo solo questi tali scrivillag
...de nostri antichi Senate ser
...superbiti, che hor mai ardi=
...signarar et restituir li pegni
...cenendo spoi d'occasione di esser
...e sorte, chi di loro sguadagnarà
...ridutto il sinte negotio si
...talche sono sforciati li Ch.mi
...e galee ser ricevere qual si
...a alo: a talche restano grieffe
...an: capitando per le Strade sen
...altro senon dalla gioia d'ei=
...che non si ricorda giù alcun
...degnarà sua Sex.tà considerar
...ato circa questo Regno se
...ricercasi in tutto al giudicio
...quelle provisioni che giù ogo=

...o.

...Noi non intendemo ser hora
...leggiati sarano tenuti in off.o
...Nobili et Feudatari se

...Habbiamo fatto

xi

Sopra materia del Patio dell Arsenale

Sono alcuni Carichi li quali Noi come obedientiss.i figliuoli di quell'Ill.mo Dom.o semo tenuti con ogni prestezza acettar et con ogni fedeltà esercitar nelli quali si circon... il beneffitio di sua Sex.tà et la reputatione di questo Regno, mager molti et varij accidenti ragionati dalli tempi fusti non si mostriamo con quella debita et liberal prontezza che ser ogni dover, dovevia esser in noi cosa che sommamente ci aggrada, et è di grandissimo travaglio nostro essendoche in tutti Noi si ritrovi un ardentissimo desiderio di sodisfare non solo à quel cenoglia carico di sua Sex.tà ma ancora in ogni manifesto pericolo prontissim.e esporsi vicursam.e adunque desi=riamo che sua Sex.tà informata delle cause, che ci sano à tal carichi cessare si voglia come clementiss.a padre con la sua molta prudentia sollevandoci da tali impedimenti facia facile et espedito tal negotio come al sinte si trova del carico tanto importante che di tempo in tempo ci da à questi Nobeli de sua Sex.tà di gratione un honorevole carico di tanto peso, et di tanta importanza che nel primo suo ingresso minazza à ciascuno la sua total ruina pericolo che convenendo ricever ser consegnati ciascuna sorte d'armizzi, stagnami Seramenti, nelle, corzi di Galee, di Fuste, di Sengate, et di Barche, et d'altre infinite sorte di robbe, che si ritrovano nel corpo del d.o arsenale altra che ser spacio di quattro ò cinque mesi continuam.e li bisogna abandonando tutti gli suoi negotij ritrovarsi sinte à notar de mano proprea la detta consignatione ma ancora esser tenuto finito, che haverà il suo tempo con l'istessa maniera dare l'istesse robbe al successore di tanta varietà et diversità di robbe alienati et maneggiate da Comiti et altri officiali et non solam.e è obligato conto delle robbe contenute sotoli Magazeni che li ritiene le chiavi, ma ancora di quelle che sono nelli magazeni le chiavi delli quali tengono l'Armiraglio, et provi et delle robbe, che sono sparse per gli ridori del detto Arsenale ad arbitrio et ruberia delli Armiraglio del detto Armiraglio, et provi et finalm.e di tutta la Maestranza le quali consumate et guaste in varie maniere e ser sfodato il proprio Patrone giugar con tanto suo danno Supplicano Voi Mag.ci Ambasciatori la Sex.tà del Prencipe et Ill.mi Sig.ri nra, che si degnino ordinare

che conforme

conforme alla dispositione et antiqua diuotione di essa sia sempre creato uno Nobil giouene di
detto Arsenal giouane di anni doi il qual sia tenuto mostrar come distinto et particolare solamente delle
robbe che saranno nelli Magazeni doue sarà tenuto le chiaui non essendo conueniente che delle
robbe mancjate d'altri et che non sono sotto chiaui del d.o gratione debba lui mostrar come
et acciochè sul nobile habbia occasione di più prontamente seruire conuiene ch'egli abandoni ogni
gli suoi negotij per quel tempo che sarà in detto Carico supplicano sua Sor.tà che si degni accre-
scere il sallario del d.o Patrone al meno fino ducati ceccento all'anno di quello moneta che
fin hora non ha altro che la mitetà di ducati quaranta di questa moneta, et sopra
detto gratie si degnerà con la sua fede, et deuotione sua alla distributione delle robbe del'Ar-
senale, et pagamento delle Magi Ciurme acciochè le cose di sua Sor.tà procedino con quella
maggior chiarezza procedino che sia possibile

1584. a 7. Giugno in Pregadi
Mandemo in materia del
Patron dell'Arsenal sia
preso.

Che al gratione di quell'Arsenal sia, che doppo il gionse sarà alcuno di tempo in tempo giusta la
disposizione delle leggi sia necessario accresciuto il Sallario da ducati quaranta all'anno
che ha al presente fino à ducati cento cinquanta Cavedoti douendo hauer questo obligo che ha
hauuto fin hora di render conto di tutte le robbe et cose spettanti all'Arsenale si che
il tutto sia ben gouernato, et amministrato come è conueniente et secondo anco s'ordina in
tal materia lasciato di suo dal diletissimo Nobil Hom Giacomo Soranzo Cauall. procu-
essendo stato Capo di Gnab in quel Regno con questo di più che nelle munitioni debbano esser
tenute due chiaui dei luogi delle munitioni debbano esser tenute et una delli Sopra
delle quali stia appresso il detto gratie et l'altra appresso l'ammiraglio, et il detto sallario
di cento cinquanta ducati cauedori debba hauer anco il Patron dell'Arsenal della Canea

Xij mo Veramente non si troua che quell'Ill.mo Sig.no come già, et amorevolissimo Padre sia mai
restato di essaudire le giuste et conuenienti supplicationi d'ogni uno et specialmente
di questa sua fedelissima Colleria, la quale ad obedientia di sua Sor.tà è tenuta ad
habitare in così remoti paesi, la qual Colleria è stata sempre cognosciuta quanto

Jour Cau

Sono cara à sua sublimità per diversi effetti et singolari: con molte risposte piena di carità
e di paterno effetto alli nostri Oratori promettendo sua sublimità il comodo et indennità
tutta come è espressamente si vede per un capitolo Scritto da quell Mgco Senato rinonciato
per all Mgco Sig Giacomo Soranzini fu Provved. Gnal del Regno et per sua
dalla Città di Retimo in questa Città al Clmo Reg. et Cap. mansate sotto dì 5to Giugno
1577 per il qual vien espressamente proibito alli Clmi Sri Consiglieri di questa Città
di poter cavalcare per villeggiatura di questo Regno per le ragioni et cause che si move
sua Sertà il qual capto per che da certo tempo in qui non habbia la sua debita esecutione
cavalcando ben spesso detti Clmi Consi inquietando contra diversi hanno posto tanto terrore, e
disturbo in questo Regno, che molti persone huomini anchorche innocenti si reputano per
non si confidando alla natura delli testimonij esaminati che per il più sono contrarij
atti acquistare molte robbe in falsi non personando alle anime loro dove si vedono haver
qualche preso de interesse ripigliano volentario esilio cosa di molto travaglio alli sui
di sua Sertà li quali erano sempre soli che quelli che venivano in qualche maniera
sero bene quando esaminare et regolare in questi giuditij della Città nelli fori ordina-
rij habbiano sempre riguardo alla natura et condittione de testimonij et altre altre
condittioni, che si ricercano talmente che sano esplorate le cause loro che succedendo per
delinquenti quando poi con sufficientia venissero scoprono il loro delitto quietti però
Mag.ti Ambasciatori supplicare Sua Sertà che sotto quelle pene contenente si de
sare che sia eseguito il detto Capto, et perche li Clmi SS. gratificare delle condanne fatte
matesi de usura nel qual loro può molto bene considerare la vera integrità del Sr.
sencigne et Mgci significano imperoi che quelli che hanno la giudicare sentino alcune
di utile redegnea sua sublimità ordinare che per l'avenire non habbiano più gratie
alcuna delli SS. delle d.te Condanne, ma che esse condanne siano limite giusta la grave
gratie

1584 a 27 Giugno in Pregadi
Al duo decimo dell'ordinar
in justitia da que' Consigli
et delle Condanne in
materia d'usura
sia preso

Che vedemo al certo, che si osservi la deliberatione del Senato fatta de 1574 a 30 Decembre

del

in tal materia di prohibir à quei Consigli.ri S.i andar in visita per quel Regno [illegible] della
[illegible] deliberatione mandaremo di nouo à quel Reg.to et Prouue: cerne uenendo espressam.te non
ordine de Consegliero nell'amonirse di contrafare sotto le piu seuere pene: deuendo quel
Cap.o andar esso in visita quando lo ricercherà il bisogno sicome essa parte et nel modo limitato
per la cons.e sopracio fatta dalli ultimi Sindici nro in Leuante et volemo appresso per leuar
ogni occasione dell'andar in visita dei consiglieri, che quel Regim.to nro possa sotto le
stesse pene partecipar in modo alcuno delle condanè che si faranno in materia di visite
ma che siano diuise giusta l'ord.o del Consiglio nro di dieci in tal materia di 10 Nouè:
1578 secondo anco una cons.a fatta ultim.te in conformità delli S.ti Sindici Mostri in
Leuante

XIIJ: Non possiamo ritrouar conueni cosi vtile et quale possiamo esprimere l'allegrezza
[illegible] che habbiamo del deposito de formenti e l'obligo che habbiamo alla nostra offersione et carità di quel Sig.r Prencipe et Ill.mi Sig.ri tanto
et tanto nobile di mostrata con fatti effetti uerso tutta questa Città, et ultimam.te per questo
presente ordine sotto di - in materia di far el deposito di formenti
de le quarantamille Staia cosa tanto necessaria à questo Regno quanto ogni altra
Staia desiderata con il qual fruttuoso si d'animo et vigore à tutta questa Città
et rimuoue ogni sinistra opinione al remitte di tentar gia mai alcuna cosa, circa nri
eligieni di tanti oblighi à quelli Ill.mi Sig.ri non restiamo con tutte le nostre forze de seruir
tutte quelle maggior gratie che per noi si possono à quella Ill.ma Sig.ria la qual come
Padre Clementissimo preuenendo con la sua solita alli nostri bisogni et necessità
non resta mai di agiutarci per la qual cosa acciache dal canto nostro non si resti per
quanto le forze nostre si estendono di mostrarsi [illegible] nro preditto seruitio di
sua Sig.ria noi Mag.ci Ambasciatori supplicamo quelli Ill.mi Sig.ri che si degnino [illegible]
che siano creati doi Nobeli d'anno in anno con titolo di soprastanti sopra le frumen
quali essendo presenti del Consiglio non possino che cosi detto deposito de qua
mille Staia come altri soli et legumi siano dispensate se non per quelle cose debb
et conuenienti che la prefat.a mente di quelli Ill.mi Padri modo con il quale si conseruarà
et ritenerà cosi opportuna et necessaria victouaglia che con tanta spesa di sua Sig.ria si ha disposta

1584

8

Repertorio delle
Litterarum Scriptorum

a) 1565 - 1656

b) 1599 - 1653

Rubricari della Candelaria
di Candia
della b. g alla b.a

[illegible] Lenzoni Simigiani in breve finita ...

Sess. 4ª

[illegible] Sarà del Cons.° di 10 a dimorare al Reg.° e Gop.
[illegible] Provveditori di Comun consorti di qui innanzi
[illegible] consiglio

[illegible] del Senato è debba ciascuno di loro nobile huomo
[illegible] ne vadi con autorità [illegible] Provveditori sopra
[illegible] quali [illegible] possino [illegible] concedere in tutto
[illegible] [illegible] - eccetto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel suo officio a modi
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

cosi in proposito d. Babij ed inuocodoti glauentemo
ed difesa d. q.to Regno, ed di ciascuno osseruare
diuers. altri ord.ni fond.ti dispensino li Ch.i da preterire
qualche alcuna cosa ne rimouere ma la disposta
secondo circa d'alcuna regolata dal.a o dispensi
in tempo di applicar li ord.ni et gli torni poi a suo
ed in particolar la ded.a festa intorno la osseruab.a di quella
prudenza non hà osseruabile ci pecorari di quando
come due da in poi ci già non solebbe solito
si rendan vide, obstato in 00 di o.e 31 d.o

Leod. Ch. d. n. debba osseruar l'ord.ne festeggiare intorno
a. S. non riunion ingne di semina gobbi e simi nelle
ch.e di Mehercà, Corich. ed Pedrada' ed chiodo bene
secondo festa prodiene, in di 17 mab o.e 31

Leod. Ch. d. comede il Cont.e di x.i di suo intend.to hab. all'Ecc.mi
il Signor riceuuto di hauer fatto officio in pub Cabola
in cera Ann.i [illegible] per la fiera li concedesse di pubblicar in
Lugano Lotteria ma in tempo di non ci hà concesso
ingerac, ed perciò resta onorato di sapere qual altra
città fuori fiera d.a sopra il Reg.o e Cop.o non si potesse
dar di vedi se in loco il Governo comporre in 00 mab
o.e 137

Se non si debba cond.e ch.i in le Compagnie di Lugano
Vetro spie di Turchi; Se non si debba Cavalli dal
Regno li Rej senza applicargli confine in alcuna Città
o loco [illegible] alli debbiti si essi compreso il
procedere contro di non hauer occasione di poter confonder
in Leod. del con.to di x.i e Londa. ex mis. Regno o.e 1000

Se la fondeta della Città si [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Scol. del Senato, che dalli Nobili Cabini richiesta provvi-
la conservaz.e del Rito
Cor.te in proprietà di
Nobili.
A. L. C.

sione del Rito, e Ordine che tutte le Cabine di pesca nelle
loro giurisdizioni siano da religiosi del med.mo Ordine fatte governare
haver cognizione di Robiano d'Adamo, e Ordine
ha fabbricata una opera nella Città di Cre- [illegible]
Cattedrale di detta Città, [illegible]
Legge Sen.a Quel di Brescia del Reg.to e [illegible]
delle sudette parole del N.o Governatore di Crema
sud.a presente al Sind.o temporale [illegible]
havendo formato processo [illegible]
Sindicato dicendo [illegible]
contro essi; altra Scrittura [illegible]
la bolla in Cena Dni con gran frequenza di popolo con [illegible]
forma delle Leggi, e stando la Guardia [illegible]
la Città invadendo il detto Sind.o questa [illegible]
mand.a sodisfat.a verso il Senato [illegible]
Sindicato del detto Reg.to [illegible]
Legge pomid.a del Cons.o X.o del Reg.to [illegible]
Comand.a di dare spesa [illegible]
Colleggiati di Venezia nelle loro Case [illegible]
Ducati 6 [illegible]

Mandato del detto: [illegible]
A. H. C.

Lett.a dell'ottim.a Sig.a Podestà [illegible]
dequi del Cons.o di X.ci Ducati 6 [illegible]

Servitù. [illegible]
sonata dalli Cittadini [illegible]
della pesca che appartiene, opinion [illegible]
Ordinano mandarsi Collegio [illegible]

Fu di Pietro di Venezia.

Lettera [illegible]
della Comunità [illegible]
della Podestà, e Cap.o [illegible]

Servitù della Comunità di Crema [illegible]
[illegible] Collegio [illegible]

Atti di Cancelleria di Venezia

Rejette d'Leod. à
S.ta Cr.a: in Reforma
vi dedotamo sove

In Leod Qual preda dos pard Sunaricia il modo
d'ver le nefonde a S.ta Cr.a p.debba rodar il Cuoco
da done s'inuiono nelle manchonie ha il nome di S.ta Cr.a
nom.e ~~co fabba~~ in 96 16 magg.i ex f.
Le fabbriè d.debb.t curia Ro fabbia della Cr.a pu. rog.a A.o 99 ex eio

Libro stampato à Roma circa il Rito Greco copiando qui li Vescovi non ha eleuato

Leod Al. de ehendo stampato à Roma, et inuiato a tutti
li Vescovi d'Oriente circa il Rito Greco, nel ehendo
ottenuto ex non mai ottenuto copie [illegible]
li Vescovi uolendo ehenire non [illegible]
& li riferti d'in ee [illegible] in 97 [illegible] ex eio

formar eroeles con sacrilegii ex debito sef.to della Cr.a ex a fede

Leod Al. ad in forma pag.a conuiene dell'Eminenze dell'Ingnilegij
comesse nella chiesa di Grot. Ferrato, e dal Cancell.o
ex nella sopradetta fede (come sopra) ex ricevute.
in 97 [illegible] in Roma ex. ioi conuiene [illegible]
Della al Bonacio d'Ofrido e.a.
Le que Cedr. del Reg.to della Cr.a
eccett.a ord.a dell Reg.to Sopradetto ordinario ex.di detto
ex che gadenombia d'Lui Bonacio che il Reo pameno di
Cristiano da Perosa Vescovo & marchese

Reg.to ibi non fandi di pena e Cardi ne con Conf.o perla espresa annot.

Pond dell'Ecc.to Cons.o di X. dic.a ordinata di non coprire
di non fabbricar Cardi di pena con Cardinale pena
espressa annot dal Cons.o ouero del Reg.to Reg.to e ora
ordinata ex ingiunta ut. Reg.to di non [illegible]
[illegible] Reuocato ut. Ecc.to

Agente del Patriarca di Jerusalem non ha Commissione di ricevere beatificazioni ex altro.

Le ord Al. al Reg.to e Cons.o che uolendo pur ricevere le Petizioni
con Cond.o Gli uietano Cardinale per non ch.
che ricevere conto di Cardinali ex altra causa
[illegible] Cardinale
[illegible] ex non uolendo
[illegible] ex che [illegible]
[illegible] deuono [illegible]
[illegible]
[illegible]

Memoria all'Ecc.mo Sen.to per Cardinali

Sig.ri

Sinodo provinciale
non fu fatta
alcuna novità

Lecta Rl. di Sabino p. l'Off.o Cap.o et Proc.r Fis.le non
Lauer ingresso all'Arciv.le di Sorrento provinciale
che [illegible] ne altra ecclesiastica l'indennità della Sanità; ma
= proponendo P. R.mo Arciv.le d'essi condennati sospendere
et absolv, non dubitando per ragione di alcuna nocività
ex.g/ss mandi. &c. ecclesiastici

Lecta Rl. commend.e del buon proceder dell'Arcivo
essendosi concordato absolverlo sospeso ex.g/ss
ad.m &c. =

Lecta Rl. di Sabino p. l'Off.o Cap.o et Proc.r fis.le hauer ricevuto
il Libello Vostro, di Comm.e di remessa da Sabinio di
con altra sua lettera di Credenza
di non essersi ritrovato alcuna fiscal.e ex.g/ss mandi &c.

Lecta altra di Baili di Sorrento di consegnar tutti gli conti di Bonis
et debiti et de rationibus administrationi debbano annumerar li
Confini nel med.mo Regno in loco della Città di Sorrento di
et Terre ex.g/ss Bar.e 1.9 marchesato, &c. ecclesiastici
med.mo. Lecta altra di Baili di Reg.o

Lecta Bulla Sanct.ma S.ris hauer prohib.o una Scomunica
Scomunica fatta da Sabinio il concorso formendi all'Arcivo dalla mo.
sensa della Bulla Sanct.ma dovendo ammonir.e ed
havendo ordinato mandato un memoriale a
Roma sopra il Concilio di Sor. il Sinodo provinciale
ex.g/ss mandi &c. ecclesiastici

Lecta Rl. di Reg.o Collaterale intorno il memoriale
mandato da Sabinio a Roma, se debbiano ammonir.e
d. non ostante più d'questo Sinodo nella stessa Città
stando malato [illegible] absolto ex.g/ss

[illegible]

Rettor de Trie
e Cund.a nel rosolio
infra de Religiosi Laici de
Gl. Vescovo nel mobile
civile e Criminal

Leal del Rod.o co Venerando Trie sopra le conclu-
sioni de Gl. Sind.o Dott. Pozzo eadem religiosi Greci ne/
Criminal ed Civile in tem. mobil.a ogetti de Vescovo
ed al Regio Gl. Sind.o civilm.te coj. Rodella, Bor pro bo
ed ne Luogo Bor = Dott.e Bor Lire 13=

Del Reg.to della
Corea di Bella Lena
Capitolo e Obedienza
di Sind.a

Leal del Reg.to della Corea di Briançon è Reggi-
mento Savoia per non haver creduto alle sud.e Leal.
del Sig.r Presid.e Gl. Soprad.a e Cav.r Bor = Bor

Preti con cura
nel Comune non
ammesso sopra la esclusione
del Vescovo

Leal Gl. di Canonici Regolari del Leno di non ricorrere ad medes
alcun foro ne altro religioso di questi Comuni di Cervinia
questo di Gl. addì Leno novembre e giorno di Lunedì per Lenon
1809 fine Reg.to 13=

Gli Inquisitori
Sacerdoti e Laici
Giurisdizione à Regolari
e Curiali non ammessi
ne Comuni di Cervinia
Valtournenche

Leal Gl. di S.ti Inquisitori non hanno alcuna
alcun secolare nell'obbedienza ed civile il Giurisdizione Regolari
ed annali non ha avuto ne ingerenza ne conoscenza
con Valtournenche

Leal Gl. Leno 9.bre 1809 ed omnium nell'ordine
nell'ordine di Tutti sopra la Lucia la della Regolare 1809 di giugno Bor
Leal Gl. di Lamendo sopra Quisdardo Vicemoro

Appellat.o de prete del
Vicario di Trie, con
el giudice sedens.

Appellato dal Rev.do: nomine: il Rev.mo Nuncio di Torino
Il Re spedì al Giudice sedente [illegible] di Aosta
conclusione di Papa Quando sopra una [illegible] della
per volontà sedente Rev.do Appellato [illegible] monicio
vicario, che il Giud.e di Trie [illegible]
Romano Gl. [illegible] mesi [illegible] con [illegible]
del Papa Quisdardo sopra [illegible]

B. R.
Salvi conclusi dal
Parlo di Costituzione
ad meno di non [illegible]

B. P.
non ammessa appello
Conclusi ecclesi.

Che senso difficoltà [illegible] di qualità Bor [illegible]
Concordi del Parlo [illegible]
[illegible]

Trie e Nicolò

C. P. F.
Comp.a de Pr. Rom.
ottenuto a meno

Prod.a di
uno [illegible]
Appello

P. A. F.
Sollievo e [illegible]
della Real
non [illegible]
Attore [illegible]
o Morani

P. P. S.
Difesa [illegible]
e Real
[illegible]

C. P. F.
Comm.ª de Pz.ª Pozzi.
ottenuto assenso

Leoni d'oro proponendo il Comm.ª delle Pie ottenute provvisioni
sovendo provedere dopo il partire del Podestà onde habbisogna
detti Ecc.mi Rappresentanti, comm.ª d'adunarsi in Pregadi
del presente dì 24 d.

Pred.ª di comunicare
con gli altri

Col Rizzo d'avendo l'Ecc.mo Sig.r Andrea Venier Pred.r
et Capitano di Candia, Capo di Cha Comandi, ritrovarsi
che vi sia di quella buona regolata corrispondenza di quanto
si ricerca dal buon Governo del Regno Sig.i Rif.ri ecc.ti

C. P. A. F.
Suddito e confidente
della Rep.ca che non
non si conviene per i
Rettori in Regno di Candia
o Morea

Col Cl. Antonio Bon al Reggimento Capo con Ser.r Stefano da Canal
conviene e Conte di Sier Piero Bondumier overo altro Rappresentante
di Sua Maestà Religione de Cath.ci overo Demonstrazioni alcuni
il quale non sia suddito ed confidente della Rep.ca nec meno del
Dominio Regno et Sig.i Col.i ecc.ti

C. P. F.
Rifiutò con le
Cariche di Sua
Maestà

Col Cl. Alvise Gio.ni Capo con Col.i et officiando e voti delli Provv.ri
et Sopra Provv.ri di Pace per pieno regolare et terminare l'Ottomano
secondo le seconde Proposizioni Sig.i Rif.ri ecc.ti

Dell'Ecc.mo Sig.r Proc.r

Col.i Cornaro al Regno, Capo Proc.r Ecc.mo
Proc.r di Santo di Giustizia la cui carriera
maniera del Governo di Candia et Morea
con le sopradette ordinanze di Sua Maestà

Col.i invia dall'Ecc.mo Sig.r Prot Giov.i Mocenigo all'Ecc.mo
Luna delle Cariche Regionate Sig.i d'Honor come che alle
come di Sua Maestà ordinanze di Sua maestà ch'ottenuto
se ch'compiacia ammettere Sotto Carica Ecc.mo Sig.r
Sopra quale Sig.r Carica ed Ministero Sig.r succedere

ecc.ti

Le Quanne Fontana
ff. ccii. Fonevogli

Chiara Fauvà ff.
Stoll del Rocker di
Segni della Sanità

ff. la Sentenza di Sanità del
Duca e Conf. segue
Litanfroggi

Nicolò Zucco Cons.
Fondon in Sanità
à proved. di Fonti

giuridici. del Duca
e Conf.

N. Lia. Bernd.
fun. Sup. fiscal

Vescovo de Zuni
e giuridici del Duca
Fed. Fonevogli
e Colonelli di Fon

Vescovo e Nob.de Forè

Fonseca

Ustaris della Turchella Corea

6

Repertorio di reff. della
Cancelleria Ducale di Candia

1625 - 1635
(Sommari di doc. del
sec. XIII)

all'albero cc. 1-87

Sommarii di leggi
statuti ecc.
con la serie dei Duchi
di Candia
1204 —— 1617

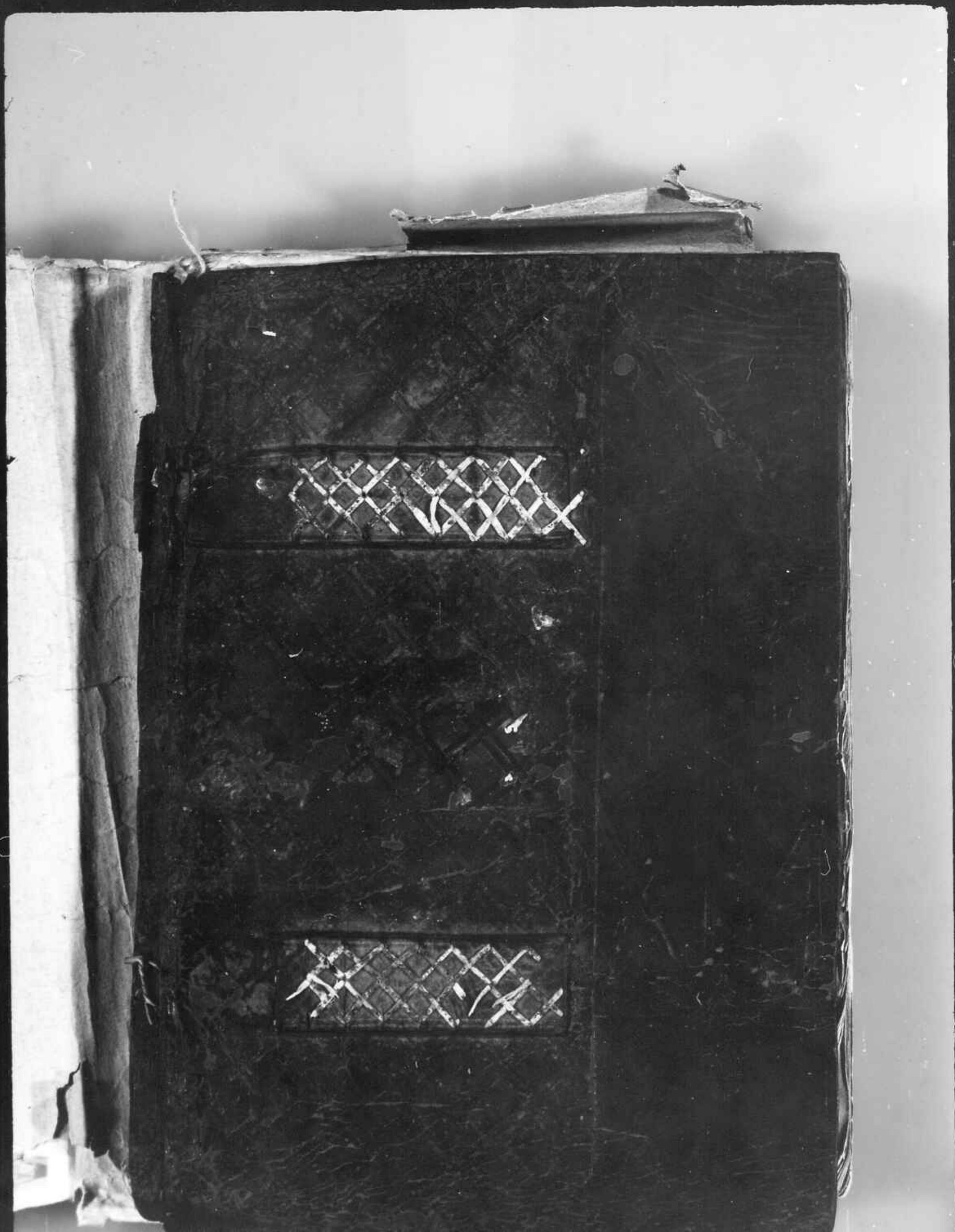
Sec. XIII – 1635

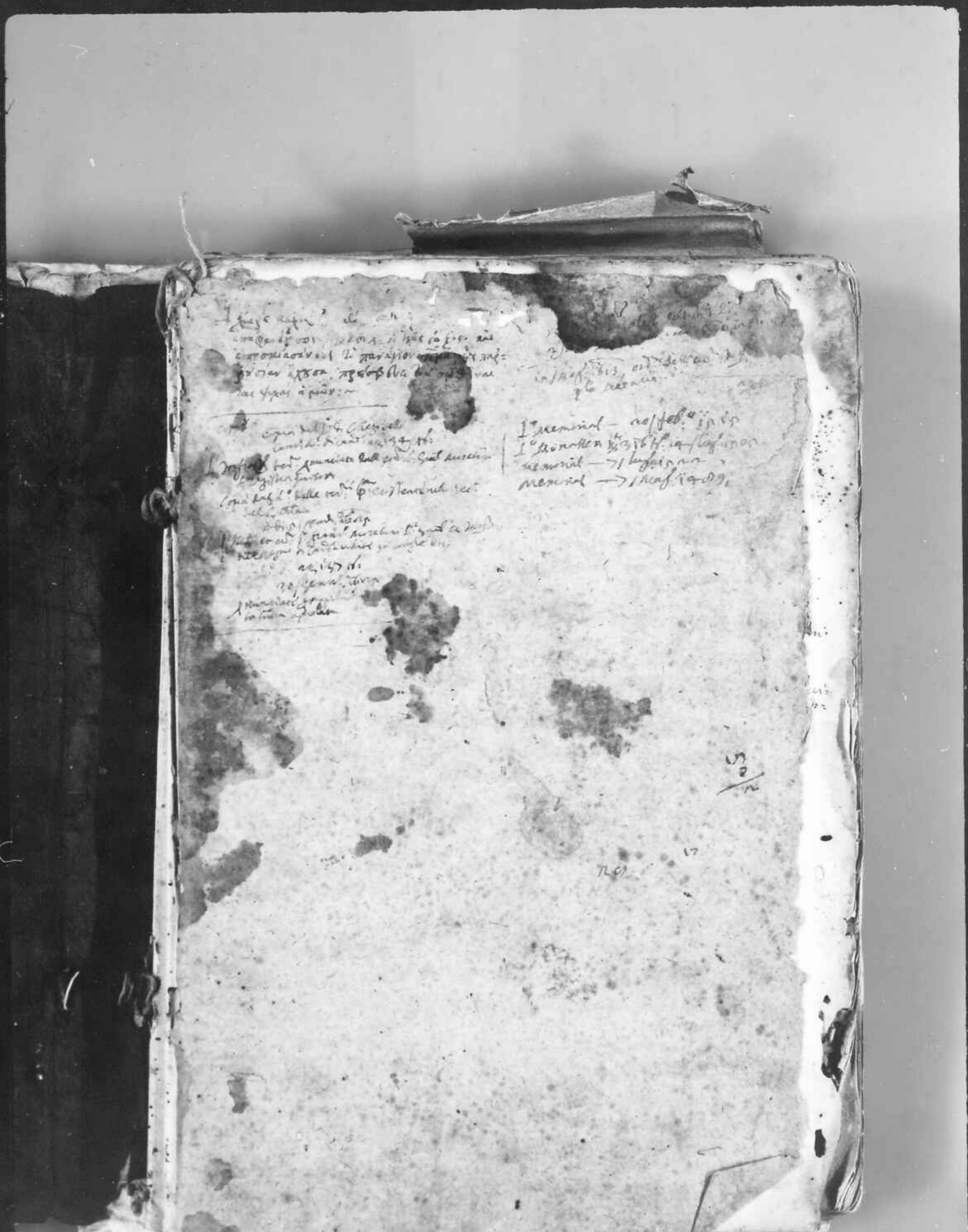
Busta 30

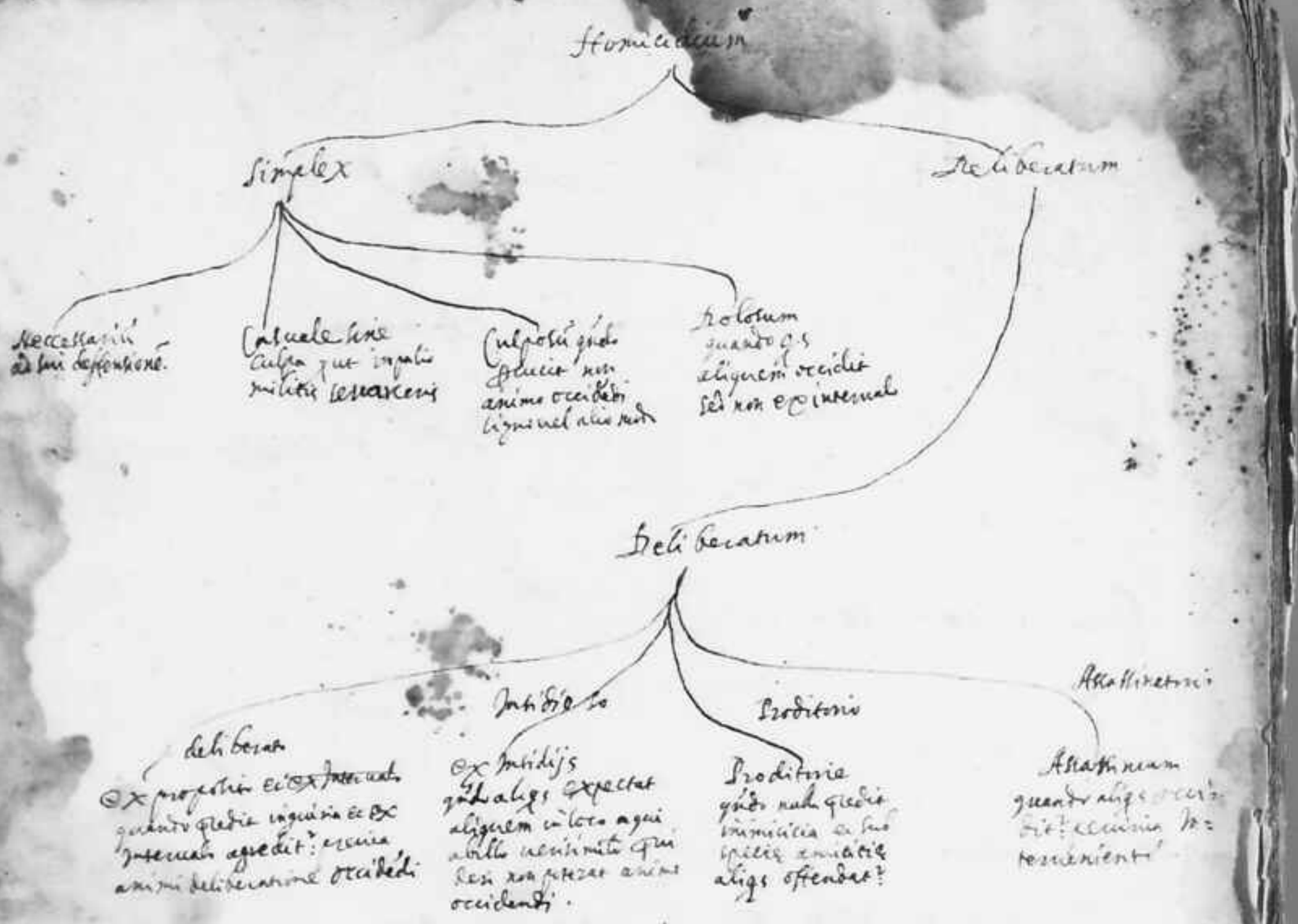
Archivio Duca di Candia.

Repertorio di
registri della
Cancelleria Ducale

Sec. XIII – 1635







Zorki Vlage

de Vecchi K 1942

26 ouer 27

Ser de y Ruà le fare sauer il potesto dell'Ecc.o de Capith
termi.nacio

in Cancellaria Ciuil Sententiar

Concessio della chiesa di S. Elia fatta p.m.o Mal.na cert.
ne Abi Mercy Jredue Labro Scala C.di del vermut. del 1553
27 nou.e — — —

cent.

dol 1111 3

—

en.

men?

413 —

dols

63 —

8 11 7 6° —

l m —

Arme che non sijno condutte nelle bande
saracini — — —

Atto seguito del Cotta, che non ostante la contestazione
fatta il 3° del corrente d'un'istanza ec
di detti oliveti — — —

Atto seguito del Cotti, che avendo [illegible] la Consegna
[illegible] il B.° del Convento d'un'Hospita [illegible] ½ 01 6
B.° delli chiusi ——— ½ 01 6

Atto seguito nel Debbano Con parole offen-
sive ne minaccie ——— ½ 02 6

Atto seguito de prefat.° Ant.° Bressan
Sindico Ecclesiastico ½ 39 6 ec.a ½ 03
Atto seg.° che le Comesend.° nel proprio
Casale ——— ½ 40 6 ec.a ½ 02 ecc.a 6
ec.a ½ 9 /
L'opponente de Volanti pel suo punto
d'altri diritti ——— ½ 6

Atto seguito del Cotti, che avendo [illegible] la Consegna
[illegible] il B.° del Convento d'un'Hospita [illegible] ½ 01 6
B.° delli chiusi ——— ½ 01 6

Atto seguito nel Debbano Con parole offen-
sive ne minaccie ——— ½ 02 6

Atto seguito de prefat.° Ant.° Bressan
Sindico Ecclesiastico ½ 39 6 ec.a ½ 03
Atto seg.° che le Comesend.° nel proprio
Casale ——— ½ 40 6 ec.a ½ 02 ecc.a 6
ec.a ½ 9 /
L'opponente de Volanti pel suo punto
d'altri diritti ——— ½ 6

Atto legato de con Debbano [illegible]
con donna Barbara [illegible] ½ 02 —
Atto seguito che l'appellabilità ec. Inappellabilità
d'una Sentenza, appelli alli Mag.ti Giudicanti ——— ½ 01
Atto seguito, che stante le Lre de appellatione Contempo-
ranee ec. sia [illegible] ——— ½ 01
Atto seguito, che possa proseguire una Lettera appella-
toria nell'Udienza Lre Luna degli diciandue Luglio ½ 01
Atto seguito, che non principiando il prefat.° Con-
tadino gli Beni nell'Oppido sia separata nel L.° ——— ½ 01 6
Atto seguito d'una spedito dell'Mag.to Cotti, che un ½
d'un Casal posto Lauro di 2.° Stato seminato nel
[illegible] non li spetta ec. il 9.° delli oblationi ½ 01 6
Atto seguito che un Sig.r Ill.mo Cardinale fosse presente
ad un Sig.r Vicario ec. ammesso Un Lattorano ½ 01 6
Un'altro nella med.a Sed.a ec. Cato, che l'Illust.mo Sig.r Su
assenza di Causa dall'Oppido di giorni ——— ½ 01 6
Atto che la Sent.a dell'Mag.ti Residenti è inappellabile ½ 01 6
Atto seguito che nell'ostante il suo presente fondo un
processo fosse Sig.r processo civile seguito ½ 02
Atto dell'Mag.to Sig.r che nell'ostante il non seguito
to possa passare nel merito di Contradittorio ——— ½ 02
Atto dell'Mag.to Residenti, che lauda il suo Sig.r
cente, è una appell.a Sentenza nell'escludere le Liene ½ 02
Atto dell'Mag.to Sig.r ec. Cap.li che ammettano nelli Beni
una Sorella Ulterina naturale, nelli Beni d'una
sua Sorella Ulterina naturale ec. Cesa Cittadino ½ 02
Atto delli med.i Mag.ti che ammettano una Sorella
nelli Beni della sua Sorella Ulterina Cittadino ½ 02
Atto dell'Mag.to Sig.r che giurando uno di Lauro di
pegno una Caldiera, gli sia dato gli sia estorsato
Sig.r gratis, ec giurando di Lauro la comperata gli
sia estorta la Caldiera senza pagamento ingiustamente
fatende pel loro giusto che deve ——— ½ 02 6
Atto dell'ecc.a Giud.e che li Agenti fossi nelli Beni Con-
fiscati non siano legati a chi gli piace, ma
che siano Abili ——— ½ 02 6
Atto dell'Mag.to Sig.r che tollerato uno di suoi Beni
che non habbia ecc.a d'uno, ma il valore delli
ecc.a al tempo che gli tolse ——— ½ 02 6
Atto dell'Mag.ti Giudicanti, che non ostante le citate
fosse da un appellato sia lauda il Atto Sig.r
Cato levato alli appellanti ——— ½ 02 6
Atto seguito del Cotti, che li Rei Giustificati siano
assolti e scarcerati circa l'imputati ——— ½ 02 6
Atto dell'Mag.to Sig.r che non ostante una fatta nel
Lauda lasciato il pre Beni, non sia in fraterna ½ 02 6
Atto del g.to che li Contesti non siano opposti ——— ½ 02 6
Atto seguito del Cotti, decreta Licenza pagamento delle
sue doti nell'ostante che sia adesso il vend.o
locatole del Mastro, ed de fece licenza ——— ½ 02 6
Atto del Cap.le che non sia abbreviazione di Con-
tratto ——— ½ 02 6
Atti decor.i che non nella mem.a del Vend.o più del
sopraposto del seg.mento da cui ——— ½ 03 —
Atto dell'Mag.to Sig.r che non sia obligo un Sen.
tenza nostra Contro Atto nel de la chiara del
suo mando fossero [illegible] [illegible] ½ 03
Atto che non sia [illegible] dell'Mag.to ——— ½ 03
Atto seguito [illegible] ½ 03
[illegible] ½ 01 6

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

R

S

T

X

P

Per li boui lauoratorij Capit 16 — — Ec 1 6.

Per li bestiami d balestre Capitan — — Ec 11.

Gli banditi Capit. 81 — — — — — — Ec 3—

Gli Coll. di S. Marco Capit 60 — — Ec 3—

Gli bacchi Capit 64 — — — — Ec 3 10/

Gli bacche Capit 64 — — — — Ec 3 6.

Gli barberi Capit 104 — — — — Ec 5—

Gli bastiarra Capit 100 — — — — Ec 5—

Gli boui lauoratorij di non oltre
tolti per pegno Capit 140 — — — Ec 6 11. 10/ 46

Gli breuiarij d'esso Ill.mo et
giustificati infra anū Carono
et cuius maiores Cr. — — — Ec 199

Per un Janij is 13 Capit 81 — — — Ec 7/10/43

Per il buon Caso Condutto p Comodo
de Cadauno nō d'esso obligato
pagar datio Capit 160 — — — Ec 7 6.

Datio della Becaria Capit 191 — — Ec 10—

Beni ecclesiastici Scāno Confunt
ptis 19 — — — — — — — Ec 9—

Gli bo addotti Vigne nel suo Confin — Ec 10/11/

Se i boui nō hāno uenduti etc. — Ec 23—

Beni ecclesiastici Siano dati da
3 in 3 anni — — — — — Ec 26—/—

Beni del Comun Siano cauc. el
sū Canto p Mag.ti — — — — — Ec 26/27—

Breuiarij cioè Mess.li et da
Offic. al Catt. d'uno Breuiario — Ec 42—

Breuiarij d Reuer. del Vesc. pstrio
Sacer. Off.li al Catt. — — — — Ec 431

Breuiarij molti d.ti — — — — Ec 43/47—

Se la Ex.ta Bandita una de Vesc.a
Off. Galline Cauē nō le sia tolto
d'esso off.o — — — — — — Ec 43—

Bandita d'esso Cane nelli Confini
Siano come Stat — — — — Ec 43—

Esso Bandito sia Comutato, il
Confine da Bee a loco — — — Ec 43—

Breuiario Siue da Mess. Officiale
di q.to gli debbo dar — — — Ec 42—

Boui lauoratorij nō pagh.no
p.colo ma ben Cabri — — Ec 46/

5

Gli Cornacchini
Gli Cani Condotti, et Cornacchini di penne
delli Banditi — — — — — ad 73 b.
Banditi non pagano regola gli Cornac-
chini di Cani — — — — — as 73 b.

C D E F G I L M N O P R S T X Y

Per Carra robe xabb.ris capti 3 — — £ c i —
Gl' Contra Conde — — — £ c i —
Concessio d'alcun ten.i di corfu
capti 13 — — — — — £ c i 17°
Concessio d'alcuni ten.i del Borgo capti 23 — £ c i 17°.
Gli Calogeri capti 13 — — — £ c 2 —
Concessio del Castel Romano capti 39 — £ c 2 17°.
Citatio de Liana espirand fano
notar capti 22 — — — — £ c 3 —
Gli Cad.i capti 62 — — — — £ c 3 —17°.
Gli Contadini di ned.o non obligati
far angaria all'Ill.mo Camar.o saluole
ne dec.a capti 67 — — — — £ c 3 17°
Gli Castellani de Capi Contra fueris
capti 62 — — — — — £ c 3 17°
Gli Cavalieri capti 71 — — — — £ c 3 —17°
Gli Ebrei capti 74 Glauchità
sia divisa Gli in Nor.i — — — £ c 4 19
Gli Castellanie capti 76 — — — £ c 4 —
Gli Capi Contra fueros medemam.te
Gl'Off.li di Ripa delle pa.e capti 84 — £ c 4 —
Gli Ingegneri capti 96 — — — £ c 4 —17°.
Gli Compidi capti 100 — — — — £ c 5 —
Gl'Ill.mo monastr.o di S.a Caterina de mons
Sinai capti 114 — — — — — £ c 5 —
Gli Castellani di Sedes sanctae Gelae
Gli Pallei capti 115 — — — — £ c 5 —
Gli Catalites capti 122 / 199 — — — £ c 05/6
Che li Conde rati ned.o siano fatte la
sua fiscal ec.a ec.a cum die Comitis
addati di già capti 130 — — — £ c 6 —
Le li Carcerati per delitti particolari debbino
stare ad arbitrio —
Gl'Ill.mo capti 142 — — — — £ c 6 d. 10 / 11 /
Gli Conde rati per Cat. alcuni non
siano Confiscati Liberi ricepto non
De quarti Antiq.i D. due 3 martiniens
capti 152 — — — — — £ c 7 —
Cagni Cani Cara Cavallo guenden
le Mulle Gli da 3 or capti 154 — £ c 7 —
Le Carcerati cioè li ned.i debbino regnar
bant. Ufficiali — — — — £ d 6 — 8°.
Che Conde rati per Cat. alcuni siano
Confiscati Beni — — — — £ c 7 —
Le Gl'Consoli di Rodis — — — — £ c 05 —
Che il Capi Exat. da mar Giada — — £ — 17°
Gli Catalites — — — — — £ c 05 —
Gli Carcerati di Carcere — — — £ c 05 —

Che Ill.mi Conf.i nō vadino Barcisla — £ 05 —
Concessio di Gli Ebrei Schiavi del Castello — £ 9 —
Giurando alcun Cons.o Ill.mi portar
uno di Ill.mi Camarlenghi — — — £ c 9 —
Contadini de Scarganello — — — £ c 9 —
Che le Conde rati non debbino fare nelli offitij
siano ricevute per Carcerati. — — £ c 9 —
Che la Camera fiscal non vada ad.a — £ c 9 —
Che Gli Castellani c. 96 li 13 / 04 14 / 15 /
ivi 19 / 23 / — — — — — £ c 9 / 22 / 11 ivi
Capi di giustitia — — — — — £ c 10 —
Che la Contradicta di Lichiam importa — £ c 20 —
Che Gli Ebrei di Sichia siano ricevuti
all'uso di Carcere. — — — — £ c 10 —
Che Gli Capi Contra fueros cioè la Consulta £ c 10 ivi 15
Che Gli Castellani debbino pagar il loro off.o
delle no tolar libro libri — — £ c 11 —
Che Gli Cambij — — — — — £ c 11 —
Che Gli Genoesi nati — — — — £ c 11 —
Che Gli Ebrei — — — — — £ c 11 —
Che Gli Ebrei delli offitij — — — £ c 11 —
Che Gli Castellani delli offitij — — £ c 11 —
Che Gli Consolenti — — — — — £ c 11 —
Che l'Off.li di Cinque della pace — £ c 16 —
Che li Carcerati delli offitij cioè Civis
Genti — — — — — £ c 15 —
Che Gli Ebrei che non offitij loro — £ c 20 —
Contadini di Cam.a — — — £ c 21 —
Castellani — — — — — £ c 21 —
Catastici — — — — — £ c 21 —
Cons.i Gli 11 Nob.i che manca ragion — £ c 21 —
Che le confiscate — — — — £ c 21 —
Camarlenghi — — — — — £ c 22 —
Castellani di Milocotano
Canari — — — — — £ c 22 —
Carcellani di Castell — — — £ d 23 —
Che li Catastici di ned.i — — £ c 23 —
Camarlenghi debbino amo gesto
di propria d'atilieta — — £ 24 —
Castellani che siano eletti — £ 24 —
Com.a il modo che si ha da scodere
il danaro pubblico — — — £ 24 —

7

Cone.ll di cane.ni palchi sallero — — — £ 29-
Consigo sia sindicato — — — — £ 30-
Canc.ni cioe Nob.ni siano esenti dalla dita — £ 30-
Cane.ll Grande — — — — — — £ 30-
Castello di S.ta Nicheta sia abeto dall.gio — £ 30-
Cap.li delle guglie delle mura sono — — £ 30 6.
Canc.ni cioe che dall.gio nel ponte Imperiale
li sono obligo fissoler li Cred.ri pubbli — £ 30 6-
Consigo sono molte prerogative libertà
grandezze et altro — — — — — £ 30 6-
Colegio siano loro esenti dall.gio — — — £ 30 7-
Confidenti — — — — — — — £ 30 7-
Confraterni del Sacro del Sant.mo della
Cruce con una dita £ 30 — — £ 30 7-
Consigo sia sindicato — — — — £ 30 7-
Consolato cioe Nob.ni Consolle — — £ 30 7-
Calle fra serenti — — — — — £ 30 8-
Concessi.ne di una botega del Maria
Seita sopra la Volta — — — £ 42
Commissarie nel pass.no Canali £ 42 /40 — £ 42 /40
Cons.ri nel loro Mestre li privilegij et
abilità — — — — — £ 42
Cappellani della chiesa di S. Marco cioe
eletti nuovi di loro salarij — — £ 42
Castel posti alli Castelli — — — — £ 43-
Cap.li del molo cioe una botega
Concessali — — — — — £ 44
Castel che mere nel loro distretto
cioe giurisdicion — — — — — £ 44-
Castello — debbono giurar ingresso et
mandarli all.a ogni mese — — £ 44-
Cons.ri cioe Notarii del Cons.o
di X.ce — — — — — £ 44-
Citation nel loro notar dell.a Cons.a
nel entrar in Collegio — — — £ 44
Canc.ni circa il modo della diuisa
delle gene a Calude — — — £ 30

Concessi.ne di botega sopra il ponte a S.ta
Scandola cioe nuova — — £ 30-
Camarlenghi habino 3/4 parte del
dauaro gesto — — — — £ 30-
Cons.ri nel loro Nob.ni le Cap.li — £ 39-
Gesti maridi fatta a li Cap.li ordinarij
di assender — — — — £ 39
Contra Card.li — — — — — £ 39 6
Concessi.ne di terra nuova sopra il
ponte a Santa Catherina Galeotta £ 40-
Cons.ri di X.ce di Canc.ni siano a
la cubitta di Colegio — — — £ 41-
Colegio la cubitta inanti Cons.o
di X.ce — — — — — — £ 41-
Cattel delli ortolani — — — £ 41-
Cole Concesse debbino finir il
corpo sia drento Castel nuovo — £ 42-
Cap.li del molo fatta una botega
sopra il molo — — — — £ 44-
Al Castello di Chioza si
observare tutte giurisdicion
di Castello — — — — — £ 44
Cons.ri Cap.li tutte abilità — — £ 44
Cons.ri soli participi del Colegio — £ 44
Calle si tiene Officio di Camerlengo
sia soli Nogarum — — — £ 44
Camerlenghi habino datio di formar
processi inanzi officio Cons.ri — £ 45
Camerlenghi habino il Gio. della Cra
dare — — — — — — — £ 45
generale che aspettano a Ca
merlenghi — — — — — £ 45
Condanation delli Officiali
Condanation di parti — — — £ 45
Cons.ri debbino giurar li giovani — £ 45-
Confidenti nella Collegio — £ 45
Cittad.ni del primo Officio
nulli — — — — — £ 45
Cambij nel loro Atti sopra la
cassa del pan nuovo — — £ 46
Cambij siano tutti con in
Conto — — — — — £ 46

Castellan delle
e mandarli —
Consilio di Cap
Citati cend Comp
liuerati —
Contra dicti han
nel obstante
Concessi de Gio
una botega
Concessi di Gio
di Cassil —
& le confessate
Cause cognosse
dell Gio. nel
vel arbitrio
Cons.ri della Ca
si cipar nel
Con.ri Cc Cons.li
Carcerati siano
Reformatori delli
di Cons.ri
Cati seguiti pri
presso di Cancel
Carcerati rom
spirituali
xx iij et
Capitoli Cath
Indonesia
Cati di Cons.ri de di
Rem Concessa
Cati, de Gio

C

Castellan debbe fermar le proces
emandarli — — — — — — — — ℞ c. 46.
Comitted de cas contra fures — — — ℞ c 46.
Citato cend comparir halbino dr.
citati — — — — — — — — ℞. 46.
Contra dicid hano fatti atti abita
nō obstante cedula — — — — ℞ c 46
Concessid de q̃ha mul mara di
una botega — — — — — — — ℞ c 46s.
Concessid di q̃lla Cesare Imperat.
di Cesti — — — — — — — — ℞ c 49
& le confiscatōn — — — — — — ℞ c 49
Cenati comanda Cesare Cesti
delli ℞. nō hano obligati Cimerca
veli vsitati Cenati — — — — ℞ c 50.
Contd della Cenadia nō debba per
ricipar reddi dacij — — — — ℞ c 50.
Con dd cc contr Cesari Cesti — — ℞ c 41.
Carcerati siano spesadi — — — ℞ c 10.
Le spesatiō della Cam — — — ℞ c 9
d'un Commentario delle pene di banditi, e falsi
Cont — — — — — — — — — ℞ c 36.
Cati seguiti gli almt. delle Vedove de
spesa di Candli ℞ 57 ß. et 43 cō ℞ 32 ß 84 /
Carcerati remessi non si procuri de
spesi stano Licentiati — — — ℞ 57 ß
ex ℞ ii et ℞ 10 ß cō ℞ 6 ß.
Copia Cath. pulzones nō dela
Cadorina — — — — fl 79 /
Cati di Cauti se diuerse reffundano nō
Rem Cocchi a Cauti — — — ℞ 035 /
fra Cocchi ℞ 030 et — — ℞ 5 /
Cati, de spesa de Cauti e Carcerati
Spesati spesati — — — — ℞ 100 /

DEFGILMNOPRSTXZ

Per la decima di gesser fin trouarsene
Gio. Cimobelli Capi.ro/ —— £ —i—
Gli dani che fazano rati Capi.ro/ —£— i d.
Gli dani de fazano in arbori
fruto feri Capi.o —— —— £— i d.
Gli dacier dinò gesser andar affar
lecerca senza gionta pubca Capi.o/ £— i—
Dil dacio delle Cacarie Capi.o in —— £— 2 d.
Dil dacio del oglio Capi.o —— £— 2 d.
Gli done desfloratte Capi.o 133 —— d— 6—
Gli dani de fazano in vigne
Capi.o 140 —— £— 6 d.
Gli dani de fazano in vigne vell.
Jardini et arbori Capi.o 141 et 146 £— 6 d.
Gli delli quali debbano pagar Gli
Li Soci nel tempo partiti dalla pena
De di gabia Capi.o 153 —— £— 7—
Gli non digesser gionta m.a orta
Conforme la Gride nella
Sua fin Capi.o 170 —— £— 7 d.
Gli dacio dian gionto digesser per
Tiger in ogni sorte di robba e
Cose quelle che mandera a V.
Capi.o 171 —— £— 7 d.
Il dacio di anni pecorini —— £— 8—
Il decima di detti —— £— 9 d.
Danari delli offitij —— £— 9—
Danari scuse calcolati —— £— 9—
decima di formali —— £ 10 d.
Il di detti —— £ 10—
Il dacio della pesca —— £— 10—
Il dacio delli ori rami e opere —— £— 10—
Il detti —— £— 10—
Il di detti cerca anch —— £— 11—
Dacio di mosca e pesci forestieri —— £— 24—
Debito di Cam.a pagano in Contadi —— £— 25—
Dacio del sal Molo Capi.o —— £ 26
Danari diuersi pietà Reali —— £— 26
Dacij di Signo delli Bazali adobbati
Debitori di Camera nella sua Catto —— £— 27—
Gratia —— £— 27—

Diuersi sia Cam.a del Gran Montesanto £ 43
Done maritate pagano luoro Stabelli
Quale resterà —— —— £ 43—
Gran uso gesser tanto all'anno
fin Chiesa satisfatta della Dote —— £ 43—
Gli Abandonati doppo maritati
Sabbi tanto all'anno —— £ 43—
Depositi gesser Heredità di Prof.i
Corpi ne anno Superiore —— £ 43—
Decima di Beneficiati Siano resti
tuiti nel modo che li Laici sono
ati ad Impetrido nel Conto de —— £ 43—
Decima di detti Cacarie —— £ 42—
Depatato alle fratte prohibite —— £ 40—
Dacio di Cerami Molo Capi.o —— £ 41—
Dacio di Cerami Spalti di Brescia vij
Gli di sordeni —— £ 42—
Done abandonate Sabbi tanto —— £ 43/39
Decima del Clero —— £ 40—
Dacio del Comerchio Cacciando alla
nave alporto della Fraschiera è stà
data all'Ill.mo Giorno dell'anno et
del dacio detto —— £ 49—
Dacio del Sal di Venetia —— £ 49—
Che al Cam.o Done Dat Gli Ill.mi no Sia
Stato mosso Gli Abbi —— £ 50—
Depatato di dacij Carra 93 —— £ 41—
Dacio nodarino di anni e stati
da Inglesi —— £ 41—
Stari fatti in astore Scuse per Siano Obli
gati pagare li Cabi Cittadini —— £ 10

D

E F G I L M N O P R S T X Y

Alle tiè de 2 franc. pisa Noè della
Carè. di Mandicar il Recer
de china cast. 1586 ——— xc-7-
Alle tiè de 2 franc. Stab. di Cad.
Mandicar il Sig. Recer cast. 1587 —c-7-
Alle tiè de 2 franc. Stefan. Amar
Cavg. Mandicar il Recer de
Cirigo Cast. 1588 ——— xc-7-
A lle tiè de Sig. di Ser q. Pelle
gri ——— c-9-
Alle tiè di Nuè de Stefano Mecca
Cer de Castelli ——— xc-29-
Recer di Cast. de Mont. quart —c-39-
Cotter del estimo 2c. la Crè atiè
del Cotter ——— xc-41-
Alle tiè di Nuane Mandicato
Cer di Castelli ——— xc-43-
Statoria di Castelli Corretta a
Pagliano ——— xc-43-
Spese di fabriche Sarie pagate
Mesarii delli Contadini —— xc-47-
estimatori Sabbioni da giudicar nel Cas
tello ——— 73v.
Alletio? fg Lenar la Mde
Mesi? per detta —— c 79/

EFGILMNOPRSHX

F G I L M N O P R S T X Y

Perle formate Capit 105 ——— Ec - 11s.
Gli formati de detti Conduti dalla porta
de Xtin Capit 70 ——— Ec - 38.
Difendher uenchiani d.no nobilem
Nauilij d.tubdit Capit 073 ——— Ec - 4 -
Gli fudi detteiano imbarc Capit 071 ——— Ec - 7s.
Gli formati Capit 103 ——— Ec - 8 -
Gli Schiaui d.no Cancian Capit 109 ——— Ec - 8 /10
Gli furti dette gente alle Ville andate
alli Capit 130 ——— Ec - 6s.
Et li formaggi et Salumi nō portino
mandar seruitio passi ons Capit 44 — Ec - 6s.
Et all feudati nō siano tolti arme Capit — Ec - 1 -
Et all feudati siano dati Cauai et
ritirate Legittime Capit 163 ——— Ec - 1 -
Et seguendo furto in alcun casale
et nō si trouando il Capo debba pa
gar il Comun, et ne domandi se gli
trouasse animali furti cauallo
Capit 165 ——— Ec - 7 /
Gli fol Con Capitoli 101 ——— Ec - 03 -
Et formi Cognati in Raue ——— Ec - 03 -
fortificatioñ della Città ——— Ec - 9 -
Et formaggi et Salumi ——— Ec - 10 -
feudati nō possino obligar li feudi
debiti ——— Ec - 23 -
formi cioe grauitioñ Co il fatto di formi — Ec 28 -
festa di tutto l'anno ——— Ec 42 -
formi debbano tenir Cebraule Sendi — 44 -
feudati siano estratti di prezzo
ueduti per debiti ——— Ec 44 -
feudi nō siano uendati a preti — Ec 44 -
fatta il Rag.e et Sig.ri Ill.mi uisitore Ec 44
formi di testamti nō sia Cauallo
di Cuoio donato apprezzato nel fido
di formaggio senō che dia pietà
ria ——— Ec 47 /
festa di Calla si spendi tanto ——— Ec 47 -
feudati nō siano intromessi ——— Ec 46

feudati possino uender libere con a
mistato senso datio ——— Ec 47 -
Et le confiscate ——— Ec 49 -

FGILMNOPRSTXZ

GLAMORGANSHIRE

F

Dl galeotti Castron — — — — — £ 1 6.
Dl galeotti Castro — — — — — £ 2 —
Dl Judei di peter abitar nele Xanoe
Con ff° — — — — — — — — £ 2 —
Dl pistori Cast 53 — — — — — £ 3 —
Dl galioni Cast 56 — — — — — £ 3 —
Dl galeoti Cast 60 — — — — — £ 35.
Dl galeon Cast 79 cast 136 — — £ 9 15 196.
De l'arsenal delle galie — — — — £ 9 10 1
Dl ost' della Justa — — — £ 11/12/13/14/16/17/
Dl ost' di gastaldi — — — — — £ 23 —
Galie di arcipelago C rodis — — £ 10 —
Galie di Golfo — — — — — — £ 10 —
Galie armate On Cand. Dguardia
del Golfo — — — — — — — £ 10 —
Galie et galeoti — — — — — £ 10/14/
Galie armate guardie di Cand. nō
siano ragionate dalli Rectori — £ 10 1
Gia iudicid di Cand. On la Canea — £ 11 1
Giudei — — — — — — — £ 23/25
Gaudicid di Cand. Contra quelli
di corfo — — — — — — — £ 23 1
Gia di Cati siano mandati Contra Rhon:
mobelli Qr. — — — — — — £ 24 1
Gia iudicid di Candia Contra fichia £ 24 1
Giudei nō siano molesti — — — £ 24 1
Gia iudicid dl Cast ac Cap. — — £ 24 1
Giudei sup.no del Castel Nodo — £ 27 —
Grazia del Sig.r di tanta potestad
Dhaver manifestato il Latrocinio £ 27 —
Jurisdicio di Jud. Cossij — — — £ 28 —
Gastaldi molte ord.ni terminate ac
altre spettanze dl. Cast. — — — £ 30 1
Giudei molti Capti de Cani uccisi — £ 42 1
Gia.a nō togli regaglie delle Legne £ 42 1
Gia ris dicio del Castel che niuno nō
sia ubergato — — — — — £ 44 —
Greci nō compiono fanti — — — £ 44/46 1

Giurisdicio della fam.a Eccl.a Regg.ne
ac Mag.ne Arcivescovo — — — — £ 44 —
Gabioti ofiliati — — — c.a 44/45/£ 47 —
Giardini da Cast. — — — — — £ 44 —
Gastaldi siano eletti per chiesina so
pettieri — — — — — — — — £ c. 45 —
Gastaldi Sabbino ducato p/ Jogni Cotto £ 45 —
Giustitia spetta settian et Candelar — £ 46 —
Gra di Cast. Collegij Gold.ri — £ 46 —
Greci nō habino feudi — — — — £ 46 —
Giust.a debbino uedere et estimar li
vini auanti che siano mossi alle poste £ c. 47 —
Gastaldi nō debino mandar Cursori
Substituti ollitori Canda Cabrei Civitad
del S.r Gou.r — — — — — — £ 51 —
Juri spettino Condennar li Contrafattori
Salaro Lauor guasti e Cotti e seruano
agrauati da potesta offi. — — — £ c. 51 —
Juri spettino Condennar li Contrafattori
Gastaldi nō spettino uender Legne
Cast.a nō siano stimati — — — £ c. 41 —
Decisio della Cella tied diuino gra — d 31 —
Capitulario di Jud. — — — — £ 1 —
Giur.i nō toglino alle ogetta dori — £ 1a/13
Jud.a nō toglino regaglia dogni
Sorta robba e destimano — — £ 13 —
Giurisd.on delli ost.li et Corte Ciuil
della Cit.à di Candia — — — £ 1 no —
li Gastaldi Sabbino un formento p.a Legna
del Cabrei di stabile all'incanto — £ 1 11.
li Gastaldi Sabbino pegni dell'inimici di Cast.
Con Lor Cabrei una Breuiatura di Jud.i — £ — 2

I L M N O P R S T X Y

Imballania dell'Ecc.mo Sen.to Senga
Lire — — —

L
M
N
O
P
R
S
T
X
Y

Gli sia Capo 32 —— —— —— £ 2/ spirituali ci cont — — £ 40 8/:
Gli sia Cinq.de seminar Capo 33 — £ 3/
Gli spese Capitoni ~~Capitoni~~
Seguenzano alli Giud.
Gli impedir l'esp.re Capo 132 —— £ 6-
Gli sia Conduc.a Cagliari debba no.r
gar delis Capo 160 —— —— £ 12-
Gli sia Cauda —— —— —— —— £ 9-
Le Litiganti de facendo alcuna
Cosa espi.ne Gli fia nosar la
causa —— —— —— —— £ 10-
Come da nota delli pella fan mand.to £ 27-
Lega fatta tra Gli sig.ri nri et
Re di Aragona —— —— —— £ 27-
Gli sia Ebreic.a Gratia Gli sig.ri —— £ 42-
Gli sia Dacal d'ogni Condic.ne siano
esigibile nella Cam.a Gli. —— £ 45
Gli di Comun siano rassicurati —— 23-
Gli di Cambij nel siano fatti Sindici
Generali Imp.ri Gabelle —— —— £ 46
Litiganti nel possa niuno citar il
Suo Aduersario Infra ottij Gior
no giorno —— —— —— £ 46
Legge nel siano Tassate dalli Co
Sali Nouis e certe Modi —— £ 47
Gli sia Locali Gli sia Vacque di molini 77
Gli Locali, de Gli Monasterij et le giore
Ecclesiastiche non possano Gravem.te Tass.ri — 73
Gli Locali, de niuna Corte ung possa ess
sobborata sotto essa Scusa Gli Giudici — i
Gli sia Locali che Vent. Capi Gli dichiano le Cose
dell'Ord.ne Stampa, et dell'Ill.re Cam.a e de
gli Capi Sitio in loro del Cancellier 26
Gli sia Locali, de le Gabelle dell'Ill.re Regia Cu
Gabria siano nella Cam.a dell'Ill.re Gran
de Camera, et andino in Appo.to all'Ill.re 44
Circa le Sindicat.ne Cam.a et gli Contadi 23
Cancellier electi in Cam.a —— 24
Gli sia Locali che li Spettano la altre Ma.
Gli giusti pretenti nel Gabelle a Gio
spirituali

19

L M N O P R S T X

M
N
O
P
R
S
T
X

Perle pe[r]sone Capit 30 —— ß 2
Gle merce Capit 400 —— £ 2 6
Gli merci Capit 89 —— £ 3
Gre dan[ar] molestie Capit 94 —— £ 4 6
Gli medici Capit 104 —— £ 5/10
Che le mie gotte promesse dal actid
san detal stua fede Capit 109 —— £ 1 —
Che il monastr. dre S. Catarina di
mone sina —— ß 69/10
Che la nostra dinō esser molestata
quei de Cavalcano —— £ 106
Che il mastro della Carā. —— £ ij/
Che merce hāno mandate Mobilyghe
e xō pisani —— £ iij/
Medici Cerichi —— £ 16/10
Che il monastr. di S. Chiarā di Stello —— £ 1 —
Che il monastr. di S. Chiarā d'Agostini —— £ —
Che molini —— £ 3 —
Che la nostra diotta armata e xō
altri —— £ 3 —
Che per mastri pisani —— £ 7/
Monastr di persone che colla cau
dar carte Cate e magalen d'Igu
nero d'Compran tanto stabile —— ß 40
Libro della Justr. —— ß 39
Mandar fare all'Ospedale di S. Ca
rina di mandar ai pelleri forestieri —— £ 40
Che merce di carte gualcite —— £ 40
Mastr di Carcā. posti andar
in V. con Cestar uno Cast. —— £ 45
Mercatanti di genoua debbi ga
gier tanto —— £ 47/
Una stā. nō li potrā no preferir auend.
di beni —— £ 49
Mandar fare ex Alaite Canal di
rempuerta del agueletid nel foro e
Cotrattura stara che perde la Cauā
di se Cavar —— £ 50
Mer Cartie de li no pagar uno giento £ 50
el Cartid duo —— £ 2

21

M
N
O
P
R
S
T

N
O
P.R.S.T.

Pro Notarij dicñ far Instrumt. alli giorni festali Capt 19 — — — — ℔ c i 17°
Pro nauis Capt na — — — — ℔ c i 17°
Pro nauis Capt na — — — — ℔ c — —
Pro nauis Capt nas — — — — ℔ c — —
Pro nauilij — — — — — — — — ℔ c — —
Gli nobel Cretensi Capt no — — ℔ c 3 —
Et li nodari Capt na — — — — ℔ c 3 —
Gle naue Capt nu — — — — ℔ c 3 —
Gli nodari dittinuer Inuolgar Capt ng et Capt cos / ic 17 / 3 — ℔ c 4 8. et 1 / 6 / os /
Che li Nod^ri della Cancl. debbino re gistrar bolle et scritt. sopli libri della Cancl. Capt. i 4 os — — — ℔ c 6 4°
Et Gnobeli dispotandosi alcuna donna di bella Conditio dicñ esser accetato il fitto — — — — — ℔ c 7 —
Et Gnauilij Cidar cinq^to per cento — ℔ os 2°
Li Nodari nel far Instrumt. di uen dicion debbi notificarlo al datier della mettitaria — — — — ℔ c i o —
Et Gnauilij cioe il modo di far la carca alla partenza — — — ℔ c i o —
Naue forestiere nõ siano caricate robbe di Venetian sopra quelle — ℔ c no /
Nobeli veneti Et le lor proue — c no /
Nauilij forestier nõ siano Con prati de sudditi — — — — — ℔ c ni /
Nauilij forestier nõ possa alcun sudditõ Cauer Comp^a ne fauor sui sopra quelli — — — — — ℔ c no / 6
Nod^i di Cancl. nõ accettino Comissiõ Ch^e no / 6 — — — — — ℔ c no / 6
Naue alcuna Straniera Cuiar de robbe Inmar Come le die far la rata — — — c^e 43 / 44 ℔ c 48 /
Nod^ri di Cancl. debbino scriuer in ogni Instrumt. Longo scritto dall' Ecc^mo Consiglio — — — — ℔ c 3 es /
Nod^ri del g^o pop^o Ma^o vla di mero i. della pop^a gl' sia fatto apparer la

Gli Cancl. nõ ostante Cogiuba Cor callati di Venetia — — — — ℔ c 4 i —
Hosti nezi di Nobeli Veneti — — ℔ c 4 8 —
Nobeli Cretense Colore priuilegij nõ usatino sendo Li Confirmati — ℔ c 4 7 —
Nodari nel far del Instrumt. ha bbino recognitio — — — — — ℔ c 4 7 —
Napolitani Et Colore prouisiõ — ℔ c 4 9 —
Nettarij del porto — — — — — ℔ c 4 9 —
Naue che uenirano l'ultimo giorno del'anno sia del datier uecchio cioe alla Spagnola estendia — ℔ c 4 9 —
Nodari di Cancl. nõ debbino tuor dalij — — — — — — — — ℔ c 5 0 —
Licentia Concessa a Gl Roma Sa Nicolai di poter registrar le sue filze nel libro — — — — & 4 i —

O P R S T U X Y

Ch le oliuare capti 12 — £ 1 5°.
Ch li oliuari et altri arbori capti 17 — £ 1 5°.
Gli offij capti 31 — — — £ 2 —
Gli spitali capti 61 — — — £ 3 5°.
Gli officiali capti 62 fot 93 — — £ 3 5°.
Ord^ne che alcun Rettor o Camarlengo
et Iusdicente nō possi parlar
per se ni alcun altro capti 96 — £ 4 5°.
Li ouersi capti 107 — — — £ 5 —
Ord^ne che nō sia tolto arme a pegno
delli villani capti 118 — — — £ 5 10°
Ord^ne p la Camer. memoriali Dn.
Alessij Iustiniano dudi die in
Iulij 1576 & alibi capti 119 — £ 5 15°
Ord^ne che li Impasti in Giud. nō
si possa far carta con alcri della
cosa litigiosa capti 121 — £ 6 —
Ord^ne che li rettori Sig^ri Imperiali
chiamati per alcri ecclti capti 123 — £ 6 —
Che li spetati in Carcere nō Sig^ri
Imperiali p alcri delitti capti 124 — £ 6
Che Contra li rei nō possino parlar
auocati capti 125 — — — £ 6 —
Ord^ne che alcun nōd. della Camer.
cō delli offij Inferiori nō possino
vsitar alcuno Comittidi sotto pri
uatiō del off^o capti 126 — — £ 6 —
Gli offitij che si renunciarano nō
possino far elettō senō il Rag^o in
Cottor capti 129 — — — £ 6 —
Ord^ne che quelli che pegiorano lesen
et potentie capti 130 — — — £ 6 6°
Ord^ne che nō si possi Cauar una volta
sentia li certi del Camer. capti 130 — £ 7 —
Ord^ne che gli Regij generali Ecc^mo Spesare dom^o
di tutte Comittidi nō sia accettato il
fidi capti 161 — — — £ 7 —
Gli chiari di nō esser dan^ti
capti 167 — — — £ 7 5°.
Ord^ne che refutar ibeni Ereditarij in
tre^ne dezierno in capti 174 — £ 7 10°

Gli offij di Cottor Consorte dat. p^rat an^i
anni capti 179 — — — £ 8 es —
Contumacia delli offitij capti 180 — £ es —
Ord^ne che li Compratori Rebelle mane
debbi pagar capti 182 — — — £ es —
Ord^ne che nō si debbi Comutar robba
con robba senza limitatiō del
pretio capti 183 — — — £ es —
Ord^ne che retratabili & litigiosi de in
Canti et altro capti 186 — — £ es —
Ord^ne che le chiavi nel Instrum^to et
sicurtà tal sorte de robba et que
ntità del danaro capti 187 — £ —
Che offitij che habitando uno fuori
ono 8 anni alla Città possi hauer offi^o £ 9 —
Ord^ne per quelli che li tolse et poi nō
fa notar cautiatiō — — — £ 10 —
Gli offij — — — — — — £ 10 —
Ord^ne cō le vendite fatte dalla Ca
mera et in Canto di nō esser pre
sente alcuno — — — — £ 11 —
Che obligatiō et ipotheca di part^e
coler — — — — £ 11 —
Che offitij il modo che si die pagar di
Censi — — — — — £ 12 13
Offij renunciati in mano di Re
uer la elettione di quelli ospe
tia altri ettori — — — — £ 42 —
Ord^ne sia Instituto in quelli che
hauno Camin^to di negotiar no di
manti — — — — — £ 39 —
Ord^ne di uenti cō la corona — — £ 40 —
Off^o di St^o di Roma poss stabar in
fino 360 — — — — £ 42 /
Ord^ne di uenti cō luni uentitin di
Febrer — — — — £ 42 /
Ord^ne che uni uentitin di Febrer
di redur capti alcuno di non esser fat
Cons^le — — — — £ 42 /
Off^o di propie habbia tornata una
descrittione delli de pinti — £ 43 —
Che essendo alcuno in reg^to nō
possi contrattar litte — i 44 /

Ord.re di Sicilia di carico ——— £ 45 /

Ord.re di Cauta del Duca et del Cap.o et quelli osser ordinano delli Carichi di loro offitij ——— £ 45 -

Ord.re di bolle et Congregatione ——— £ 46

Ord.re per loff.o di proprio di la loro entrata della Corte ——— £ 47 -

Ordinari di il loro frutto tra il Caual.o et gentil.e ——— £ 47 -

Ogli siano Condutti dalli patroni dal loco al loco di questa città —— £ 49 -

Ogli Caricat.i di V.a siano discaricati — £ 49 -

Ord.ne delli Sindici Gride et gardoni ——— £ 50 -

Ordine de tutti gli Ebrei Catechumeni di V.a et dottrina pagar patente delli loro anti ——— ʒ - 1

Ordine che gli Ebrei Catechumeni di V.a pagano al Cap.o Forno, Fiume, et gli porti gratis &c. ——— ʒ - 1

Ordinò che Ebrei ——— ʒ - 1 tr.

Che li Boni Lauoratorij x.ti pellano Gabelle ——— ʒ - 1 tr.

Ordinò circa li Ebrei et Schiavi Ebrei ——— ʒ - 1 tr.

Che a Ebrei non si possa far alc.a Carta nelli Giudici fashan ——— ʒ - 1 tr.

Intratia delli anti et estimacio del Danaro ——— ʒ - 1 tr.

Ordine, che li Debiti fatti di alcun fruttifferi, siano pagati dalli Capitali circa ——— ʒ - 1 tr.

Ordine che li Schiavi Battizzati tornino alli Padroni delli Casali d'onde sono stati ——— ʒ - 1 tr.

Ord.ne che Schiavi Battezzati offerino la Robba al Giustitiero ——— ʒ - 03 -

Ord.ne circa li Giudei, che et giungano Sudditi di Genoesi ——— ʒ 26 tr.

Ord.ne che Ebrei che portano vestiti di seta non possino ——— ʒ 22 tr.

Ord.ne Gride et Bastoni ——— £ 30

Che non si possi vendere Carne di Castrato ——— ʒ 46 tr.

Che alc.a donna Christiana o figlia di famiglia non possino alloggiare Forestieri o tenere Camera pubblica ——— ʒ - 3

Ord.ne del Protopago et Protopalato ——— ʒ 33 tr.

Ord.ne dell'offit.o di Cathabili ——— ʒ 30 tr. Bicocca

Ord.ne circa le Strade Incanti et Cathastici ——— ʒ 24 tr.

Che alcuni Hebrei non possino far alc.a sorte di Carne nelle Giud.e festiche ——— ʒ - 1 tr.

Ord.ne et Capitoli fatti per la Corte Spesa ——— £ 70 ———

Ord.ne che V.ri Camerari debbino ad ogni elett.ne di Giurati rivedere et segnare gabelle debbite - ʒ 03 /

Ord.ne gli Capitoli reali ——— ʒ 03 /

Ord.ne che Legislatori di Palermo ——— ʒ 03 /

Ordine sopra Carne delli Cap.i Giud.i di V.a di Sicilia in Gabella ——— ʒ 03 /

delli ca: Cons. & X^{ti}
& ffirm xond — 15 05 2/

O

P.R.S.I.X.X.

Sorte pani forestieri capt 47 —— ᵈᵉ i —
Gli rotoli capt 65 igo —— ᶜᵉ 1/05/
Gli castelli capt 11 —— ᵏᵉ i 15.
Gli subiti gli portati capt 42 / —— ᵈᵉ 2 b.
Gli subiti dospade dio mao fra
tupini capt 42 —— ᵏᵉ 2 b.
Gli pegatis seu Conto Castᵐᵉ simis
capt 43 et iii —— ᶜᵉ 2 b 2/
Gli subiti di far pane capt 44 —— ᵏᵉ 2 b.
Gli pani forestieri capt 78 —— ᵏᶜ 4 —
Gli parenti de Sesano Milite
capt 057 —— ᶜᵉ 4 b.
Proto pegi et pro toptalta capt ᶜᵉ 6/20/24/
Gli pesci chend gli potti no portin
senza licentia del canal
capt 137 —— ᵏᶜ 6 b.
Gli pesci di nō poter acender Cera al
cana senza licentia del Canal
no obligar alcun stabile capt 166 ᵏᶜ 7 b.
Gli pesci di pagar pesci capt 170 —— ᶜᵉ 20 —
cc il patriarchato —— ᵏᶜ 6 b.
Gli subiti dotal —— ᵏᶜ 7 —
cc li procuratori dela Sᵗᵗᵉ Domᵉ
di nō aller fuor mazor perdᵒ —— ᵈᵉ 05/9/
cc il pesci de il pia anchi Canal
debba scoder —— ᵏᶜ 20 —
Se la fia dela Cappa siano date
in mani di testimonij —— ᶜᵉ 9
Privilegio di Corfu capt —— ᶜᵉ 9
Pani forestieri —— ᶜᵉ 9
Porto di Canè —— ᵏᶜ 9
cc Cappa ar de nobil Cr. —— ᶜᵉ i o
cc li pesci di il modo che si ha da tener —— ᵏᶜ i o —
cc il proto maistro di Stadiera —— ᵏᶜ i o —
cc Gli preti di andar alle processō —— ᵏᶜ i i —
cc l'offᵗ di protopio —— ᵈᵉ ii/i7 —
cc l'offᵗ di propio ᵏᶜ ii/i2/i3/i4/ i4 —
Protopio —— ᵈᵉ ii / i3 ——
cc Gli 130 popoli Cappa post all'Ar
chiostro —— ᶜᵉ i2/
cc Cappa siano recatati doppe
giorni duo —— ᵏᶜ i2/i3
cc l'offᵗ di pontual —— ᵏᶜ i5 —

Proto maestro di remēdi —— ᵏᶜ no —
Pace con gli Sᵗᵗᵉ de theologo —— ᵏᶜ ni —
Privilegio de conde chiti —— ᵏᶜ 2 —
Pace con li genoues —— ᵏᶜ 2 —
Privilegio de Nobiltà dada Cabrgi ᵏᶜ 2 2/26
Privilegio di Nob. Cr. dada mà Nani ᵏᶜ 2 2 —
Prelati —— ᵏᶜ 2 2/24/
Pesi di farine —— ᵏᶜ 2 3/26.
Proto di marangoni d'arsenal cioe
electi mᵗᵉ di salario —— ᶜᵉ 2 3/24 2 6/
Proclamati cend aputati nō siano
al detti —— ᶜᵉ 2 4 —
Pani forestieri proibiti —— ᶜᵉ 2 4 —
Patron di Arsenal debbino saldar
la Cont —— ᶜᵉ 2 4 —
Proibitiō di usar cerimonie a
Rettori —— ᶜᵉ 2 5 —
Provisiō di formᵗⁱ —— ᶜᵉ 2 5 —
Privilegio di proto Conda anni —— ᵏᶜ 2 5 —
Pesci 130 sono posti al Sᵗᵗᵉ Archivio
seruo —— ᵏᶜ 2 7 —
Primi cerio di Canᵈ nō pesti del mᵉ ᵏᶜ 2 7 —
Protopo proto ptalta ogni dies
mde ordᵈ cē debbo dir Litanie altro ᵏᶜ 33 —
Pesi di Cardini —— ᵏᶜ 34 —
Privilegi cē utilità della Canal —— ᵏᶜ 4 2 —
Privilegij dela Conda chi molti —— ᵏᶜ 4 2 —
Pupilli debbino tanto giurar —— ᵏᶜ 43 —
Pesi nō siano Mercᵈ —— ᵏᶜ 44 —
Privilegio di N. C. sy francesco
de Asfano —— ᶜᵉ 30 —
Protopopi rampani e protoptal
za ant di Corte Civil —— ᵏᶜ 305 —
Privilegio di Nob. Cr. di Ca Pisani
Can pt —— ᵏᶜ 305 —
Provisiō dello Spedal —— ᵏᶜ 39 —
Privilegio di Corte da parte di
Nob. Cr —— ᵏᶜ 39 —
Pesi nō siano obligati far di quella
cera Imenavi nelli Monasteri ᵏᶜ 39
Privilegio de sy Consᵒ sy Juan di
mauricio in loro figli in dependenti ᵏᶜ 49 b.

Put. prec. siano mandat. Roma —— c. 39 —
Priu.o legio di Nob.i Q.ti di Pompeo Clone — c. 39 —
Pegat. debbano venir alle precedenti —— c. 41 —
Priuilegio di Lodouico Contarini di Pre
Nob.o — — — — — — — — — — c. 41 —
Pegat. che ogni diacono siano subl.ti dal
Arcidiacono cioè dal Rappte —— c. 43 —
Proposta della Carica già del Nobo
presentati Candidi — — — — — c. 46
Pegat. sopra posti d'accompagnar la Cro
dona — — — — — — — — — c. 46
Parti di poter della Sfadia — — — c. 47 —
Prod.i del Arsenal non si possi eslusar
di Sauer altro off.o dourendo sempre
preualer alcun l'altro — — — — c. 47
Presente il Caual Mocenigo tra Sr.i
e Ser — — — — — — — — — c. 49
Di Priuilegio di precedenza Longo — — c. 49 —
Pupilli possino depositar come prima
qui et Sauer il Stabille — — — — c. 49 —
Priuilegio della Nob.a dey Const.i Gal
e Stiele Mauroci — — — — — — c. 49
Prouision della Gloriosa non sia Interrotta
da alcun debito — — — — — — c. 50 —
Scuola Grande di S.to Giouanni Euangelista c. 51 t.o
Parte de i Gastaldi di S.to Giouanni predetti di poter
tener l'Officio che Sua Sereno fara — c. 51 t.o
Proroga della Prima Legge de Nob.i Veneti 4 Luglio 1666

R S T X Y

Grabelonis ——— ——— ———

S T Y X Z